

CAPITOLO QUINTO

COSTITUZIONE ITALIANA E COMPETENZA PENALE COMUNITARIA

SOMMARIO: 1. L'ostacolo costituito dai principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Il problema della riserva di legge nazionale. - 1.1. Dall'art. 25 all'art. 11 Cost. La tesi del «controllintese»: riserva di legge penale parlamentare europea. - 2. Profili del «percorso comunitario» della Corte costituzionale. - 2.1. Sindacabilità della legge di esecuzione del trattato alla stregua dei principi supremi. - 2.2. (segue) Rilevanti: potenzialità del principio di democrazia quale limite a norme comunitarie. - 3. Contemperamento tra principi supremi nella dimensione aperta dall'art. 11 Cost. e riconoscibilità di una competenza penale comunitaria. - 3.1. Il profilo della limitazione di sovranità. - 3.2. Il profilo della non-soppressione della sovranità. - 4. La questione della prevalenza di valori «economici» comunitari tramite il condizionamento economico negativo della tutela penale di diritti supremi. Competenza comunitaria penale-negativa e obblighi costituzionali di penalizzazione. - 4.1. Il rango dei valori economici tra i valori costituzionali: libertà e diritti economici come espressioni di sicurezza, libertà, dignità umana. - 4.2. Norme comunitarie penalmente «favorevoli» e poteri normativo-penal della Corte costituzionale: critica della tesi fautrice di esclusioni penalizzanti costituzionalmente obbligate; autonomia interpretativa della Corte e principio di legalità penale parlamentare; mancanza di legittimazione democratica della Corte costituzionale; l'ipotesi del bilanciamento tra prerogative della Corte e prerogative del Parlamento; il ruolo del principio di uguaglianza nelle questioni *in malam partem*; l'esistenza di obblighi costituzionali di penalizzazione nella giurisprudenza costituzionale; diritto costituzionale della politica penale; concezione costituzionale giurisprudenziale del principio di legalità penale parlamentare e conseguenti limiti del sindacato su norme comunitarie penalmente favorevoli.

L'affiancarsi dell'ente comunitario allo Stato ha determinato l'irrompere di un potere "altro" rispetto a quello democratico-statale, creato anche da quest'ultimo per i propri scopi. Il nostro problema è se il principio di legalità-parlamentare penale costituisca un limite invalicabile per il diritto penale comunitario, come in genere si ritiene almeno con riferimento a competenze penali positive, o sia dato invece di riscontrare che possono darsi compressioni del principio medesimo. Ciò condurrà all'esame del ruolo assegnato ai principi costituzionali c.d. supremi, tra i quali comunemente si annovera detto principio, di fronte al fenomeno comunitario, e del loro atteggiarsi nella cornice delle norme costituzionali comunemente invocate a sostegno delle limitazioni di sovranità foriere dell'avvento di competenze normative sovranazionali, in particolare l'art. 11 Cost.

1. Dal punto di vista del diritto interno la questione centrale riguarda le conseguenze costituzionali della stipulazione dei Trattati comunitari, a partire dalle «limitazioni di sovranità» consentite dalle clausole costituzionali — per l'Italia, secondo l'indirizzo affermatosi, l'art. 11 Cost. (¹), che stabilisce: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un or-

(¹) Per questa impostazione di fondo, che fa perno sull'art. 11 Cost., e che si è ormai affermata nella dottrina e nella giurisprudenza italiana, v., di recente, SORENTINO, *La Costituzione italiana di fronte al processo di integrazione europea*, 71; DONATI, *Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità*, 52 ss.; LUCIANI, *La Costituzione italiana*, 568 ss.

Riguardo alla tesi che, invece, fa leva sull'art. 10 Cost., si vedano le indicazioni di MATTIONI, *La rilevanza delle norme comunitarie nell'ordinamento italiano: nuovi profili e prime considerazioni*, in *Il diritto penale europeo dell'economia*, 85, nonché IO, *La rilevanza degli atti comunitari nell'ordinamento italiano*, 54 ss. Per contrari rilievi rispetto alla concezione dominante v., anche BALLADOSE PALLIERI, *Competenza della corte costituzionale riguardo al diritto delle comunità europee*, 255, e l'ampia panoramica, anche comparatistica — con riferimento alla RFT — di SICO, *Considerazioni sull'interpretazione dell'art. 11 della Costituzione*, 297. Per la considerazione dell'art. 10 Cost. nella dottrina penale v. i rilievi di RAMACCI riportati *infra*, par. 4, nota 103.

dinamismo che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

Si tratta della legittimità costituzionale dell'attribuzione alle fonti comunitarie di potestà normative, e la soluzione va ricercata nei limiti di clausole costituzionali che consentano una siffatta attribuzione, come l'art. 11 Cost: il fenomeno dell'integrazione europea con il trasferimento alle istituzioni comunitarie di competenze normative anche nelle materie riservate, con la conseguente c.d. fungibilità del regolamento comunitario alla legge in tutti i casi in cui i trattati attribuiscono alla Comunità competenza che investe materie riservate, implica che, nella misura in cui i trattati attribuiscono una competenza normativa alle istituzioni comunitarie, questa competenza non può trovare ostacolo nelle norme che distribuiscono all'interno dello Stato la potestà normativa, e quindi nella riserva di legge (²), purché la Costituzione possieda meccanismi che la rendono prescindibile.

Il problema non è soltanto penalistico. Ci si chiede in generale se tra i «principi supremi dell'ordinamento costituzionale» che la Corte costituzionale italiana pone a limite per l'ingresso del diritto comunitario — principi e diritti fondamentali (³) (c.d. «controlimiti» (⁴)) —, non debba trovare spazio, almeno quando siano coinvolti diritti fondamentali, anche quell'aspetto «strutturalmente essenziale» e rappresentativo di diritti fondamentali, espressione di libertà e democrazia, consistente nella riserva di legge. Con riguardo al significato «squisitamente sostanziale della riserva di legge» — assoluta e anche relativa —, e quindi all'ipotesi di un mutamento della competenza in ordine al bilanciamento dei valori supremi, si pone la questione sulle «sedi abilitate» al bilanciamento stesso — secondo la Costituzione —, rilevandosi come le

(²) BALDUZZI-SORENTINO, *Riserva*, 1222.

(³) Tali principi, per usare la definizione della nostra Corte costituzionale, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana e non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali (Corte cost., 29 dicembre 1988, n. 1146, in *Foro it.*, 1989, I, 609). Per ulteriori indicazioni giurisprudenziali e una più ampia illustrazione v. *infra*, par. 2.1 e 3.

(⁴) BARILE P., *Anzitutto su diritto comunitario e diritto interno*, 42 ss.

stesse norme costituzionali che facoltizzano l'ingresso del diritto comunitario rischiano di risolversi in vere e proprie «espropriazioni» della valutazione di diritti e valori e dell'operazione di bilanciamento⁽⁷⁾.

1.1. Alla stregua di quanto finora esposto dovrebbe già risultare chiara la ragione per cui la dottrina penalistica sposta, per così dire, l'avvio della soluzione del problema penale-comunitario dal riferimento (esclusivo) all'art. 25 co. 2 Cost. verso il confronto con l'art. 11 Cost.⁽⁸⁾. La legalità penale nazionale non è il punto di partenza per la soluzione delle questioni penalistiche poste dal diritto comunitario, ma è l'oggetto delle questioni stesse. La legalità penale nazionale propone la propria candidatura ad uscire vincente da un giudizio di legittimità costituzionale rivolto a stabilire se alla fonte comunitaria siano riconosciibili compiti che attingono la vicenda punitiva, e in caso positivo se permangono o no strumenti di controllo statutale sul precipitato del diritto comunitario in ambito penale.

Riguardo alla fungibilità tra legge e atto normativo comunitario in rapporto alle riserve di legge, la soluzione non dipende dalla distinzione (ma semmai prelude alla individuazione della) riserva c.d. assoluta o riserva c.d. relativa, perché per entrambe l'essenza del tipo è unica — potere-dovere della legge di intervenire nel merito della materia —⁽⁹⁾. Qualificazioni della riserva come «assoluta» o «relativa», che sono pur sempre l'effetto di un giudizio di valore e non un dato *a priori*, vanno determinate tramite il confronto con i valori che fondano l'attribuzione di potestà normative alle fonti comunitarie, fuori perciò anche da immediate generalizzazioni di scelte affermarsi con riferimento all'ambito, del tutto diverso, dei rapporti tra legge penale e norme legislative, perché il punto in questione è proprio l'individuazione

del termine prevalente di un rapporto di gerarchia che coinvolga legislazione statale e legislazione comunitaria⁽¹⁰⁾.

(7) Si noti, a questo riguardo, che talune soluzioni che a prima vista potrebbero ritenersi conformi all'istanza legalitaria penale nazionale si rivelano, in termini di garanzia, insoddisfacenti perché non idonee a contenere l'influenza del diritto comunitario sotto il controllo statale, e quindi suscettibili di dare ingresso senza limiti ad una competenza penale comunitaria.

Consideriamo, a titolo esemplificativo, una sola delle tante ipotesi di influenza c.d. indiretta del diritto comunitario sul diritto nazionale, quella che si realizzerebbe tramite la norma penale nazionale c.d. in bianco (totalmente o parzialmente). Il campo di osservazione può essere ristretto alle ipotesi in cui la norma comunitaria sia espressamente nominata (con esclusione all'origine, quindi, di normativa nazionale) (Per un approfondimento della problematica delle norme penali in bianco, nella vasta produzione segnaliamo PATRONO, *Problematiche attuali dell'errore nel diritto penale dell'economia*, 107 ss.; PETRONI, *La tutela penale degli atti amministrativi*, 57 ss.; MAZZA, *Riflessioni in margine all'art. 1164 cod. nav.*, 726 ss.; PULITANO, *L'errore di diritto nella teoria del reato*, 212 ss.; CARBONI, *L'insensatezza dei provvedimenti dell'autorità, passim*; BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, 237; ZUCCALA, *L'infedeltà nel diritto penale*, 70 ss.; PEGORARO ALBANI, *Riserva di legge, regolamento, norma penale in bianco*, 325 ss.; PIRROCELLI, *Norma penale e regolamento*, 762 ss.).

Supponiamo che si affermi l'idea secondo cui l'ordinamento italiano non consentirebbe che la norma penale nazionale riservasse alla fonte comunitaria un rango e un ruolo più intenso di quello riconosciuto a fonti sub-legislative (lo spunto, e soltanto questo, è tratto da PIRRAZZA, *Diritti comunitari*, 52; GRASSO G., *Diritti CEE e legislazione penale a tutela del mare*, 58 s.; 14, *Diritto penale e diritti comunitari*, 112; 14, *Comunità europee e diritto penale*, 294 ss. Cfr., inoltre, MARTOVANI, *Diritto penale*, 953; PIANDEGA-MUSCO, *Diritto penale*, 66).

Potrebbe ritenersi che su questo presupposto sia rinvenibile una soddisfacente soluzione al problema degli iellussi del diritto comunitario sul diritto penale nazionale. Si tratterebbe di valorizzare una concezione che affermi il carattere non radicalmente assoluto (relativo) della riserva di legge penale (art. 25 Cost.). Sarebbe, perciò, consentito soltanto l'intervento di altre fonti in "funzione specifiche", secondo termini "tecnici", di una fatiscie prevalentemente delineata dal legislatore nei suoi elementi essenziali — vale a dire nelle c.d. "scelte caratterizzanti" in ordine alla cernia dei fatti punibili —, ammettendo scelte ulteriori sulla base del rilievo che comunque si realizzerebbe un incremento di garanzia perché la fatiscie risulterebbe più determinata, oltre che adeguata, di quanto non sia possibile determinarla (o adeguarla) in sede legislativa.

Tuttavia, in nessun modo una soluzione siffatta risolve compiutamente i problemi generati dalla presenza del diritto comunitario, cioè con altrettanta intensità di garanzia con la quale risolve il problema dell'apporto alla penalizzazione recato da fonti nazionali sub-legislative. L'ipotesi, ovviamente, è semplificata tramite la

(7) FOIS S., *Sistema delle fonti e riserva di legge nel difficile incontro tra diritto comunitario ed interno*, 154 s.

(8) GRASSO G., *Comunità europee e diritto penale*, 64 ss.; PALAZZO, *Legge penale*, 350.

(9) Per tutti, FOIS S., *Sistema*, 150.

La dottrina penale ammette come astrattamente consentita la possibilità che sia attribuita ad organi sovranazionali la potestà di configu-

comparazione con un rinvio a fonte sub-legislativa in un ipotetico regime in cui non esistesse il problema dell'apporto del diritto comunitario. In realtà quest'ultimo si propone come vincolante e prevalente anche sul piano amministrativo e nei confronti di organi amministrativi (v., per tutte, CGCE, 22 giugno 1989, Soc. Costanzo/Comune di Milano, 103/88, in *Foro it.*, 1991, 129, riguardo alla giurisprudenza costituzionale v. *infra* all'altezza di nota 21), con quel che problematicamente ne consegue — qui basti accennare al problema, che va inquadrato, *mutatis mutandis*, negli stessi termini essenziali di quello qui esposto).

Si consideri, anzitutto, al riguardo, il modo di formazione delle scelte sottese all'atto normativo che apporta una ulteriore specificazione del precetto penale. Queste scelte, invero, non sono necessariamente neutre quanto al valore: esse implicano, cioè, valutazioni che influiscono sulla maggiore o minore estensione dell'area di punibilità, anche quando siano scelte c.d. tecniche, che cioè riguardino questioni riferibili alle scienze c.d. esatte, se è vero che tali scienze non risultano affatto esatte, ma comportano una complessa relazione tra l'osservante e l'osservato, interpretazioni dei fatti e quindi valutazioni (sulla complessa problematica che queste affermazioni implicano, v., come stimolante punto di partenza, VILLA, *Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali, positiviste*). Si danno, pertanto, alternative che sarebbero risolvibili (e dovrebbero esserlo) soltanto sulla premessa dei valori significativi della norma penale per la quale quelle scelte avvengono, e dall'ordinamento in cui questa si inserisce.

La normativa comunitaria, di contro, per sé si propone come non necessariamente ispirata alla legge nazionale, Costituzione compresa — ed anche a prescindere da quanto testé esposto. Essa si presenta come sottratta fin dalla fase creativa alla legge statale, controlli successivi compresi (anche giurisdizionali), diversamente dalla normativa nazionale di fonte sub-legislativa.

Pertanto, quando si intenda coinvolgere la norma comunitaria in compiti di specificazione di scelte nazionali in ordine alla punibilità, si deve tener conto che essa potrebbe obbedire eventualmente, invece, a scelte indipendenti e autonome non coincidenti (utti chiarimenti, in generale, al riguardo, in BARILE G., *Costituzione e rinvio mobile*, 10 ss.).

Ora, la soluzione della riserva relativa di legge non risponde a un fondamentalmente questo: ai valori nazionali, la fonte comunitaria, è obbligatoria o no, e eventualmente in che modo, a sottoscriverla? Non lo è certo per il sol fatto di esser chiamata ad inserirsi nella vicenda punitiva, sia pur in modo contenuto.

Ebbene, si potrebbe rispondere che vi è un permanente e complessivo riconoscimento di esigenze della realtà inter-sovrana nazionale (cfr., per il puntuale apprezzamento dell'aspetto penale-sostanziale del fenomeno del riferimento ad ordinamenti estranei, DEAN, *Norma penale e territorio*, 110, 116 ss., 120 e *passim*) insomma, riconoscimento del primato indiscusso del diritto comunitario. Ciò è, in

rare reati e pene. Quel che però, secondo la tesi dominante, dovrebbe essere garantito, come confine invalicabile dell'area delle limitazioni di sovranità di cui all'art. 11 Cost., è che le scelte fondamentali caratterizzanti il sistema costituzionale siano rispettate in modo tale che la stessa citata disposizione costituzionale non diventi lo strumento attraverso il quale il legislatore ordinario risulti legittimato ad uno «scardinamento» o un «rovesciamento» dell'impianto penalistico costituzionale⁽⁷⁾.

Si tratterebbe, pertanto, di individuare il nucleo intangibile di principi costituzionali che devono necessariamente riflettersi nell'organizzazione internazionale affinché si legittimi, dal punto di vista dell'ordinamento nazionale, il conferimento di poteri legislativi, amministrativi e giurisdizionali alla Comunità e correlativamente la limitazione dei corrispondenti poteri dello Stato⁽⁸⁾, fermo restando che non si possono esigere isomorfismi tra ordinamento nazionale e ordinamento sopranazionale⁽⁹⁾.

effetti, quanto sgorgerebbe da una soluzione che assumesse come punto di partenza una certa relatività della riserva di legge penale.

Dunque, l'impiego immediato del modello statale della riserva relativa, per quanto contenuto possa essere il rinvio alla normativa comunitaria, da sé per nulla serve a ricomporre, ed anzi è solo in grado di riprodurre fedelmente i problemi di legalità sollevati dal rapporto tra diritto penale italiano e diritto comunitario. La ragione è che questa soluzione da sé non riesce a cogliere e soddisfare alcuna esigenza, qualora ne esistano, di una pregressa definizione di sfere di competenza su presupposti di valore che rendano controllabile il diritto comunitario secondo il diritto nazionale. Essa, d'altro canto, non fa emergere le ragioni per cui il sistema costituzionale italiano abbandonerebbe, per così dire, la norma penale a un certo dominio comunitario, pur contenendo le pretese sovranazionali e tuttavia non costituendo ulteriori «filtri» valutativi del precitato del primato del diritto stesso; ovvero, qualora le ragioni siano quelle sopra esposte, cioè un riconoscimento incondizionato di esigenze della realtà sovranazionale, tale soluzione manifesta un cedimento della legalità penale statale alla legalità comunitaria, che però ancora attende adeguata giustificazione.

(7) GRASSO G., *Comunità europee*, 67, il quale richiama, per le espressioni anziché qui citate nel testo, ERLEN, *Das Grundgesetz und die öffentlichen Gerichte internationaler Staatengemeinschaften*, 39 ss. V., inoltre, PALAZZO, *Legge penale*, 350. Sulla valorizzazione dei principi supremi contro norme di rilievo penalistico provenienti da normativa primaria di origine comunitaria v. già SEMINARA, *L'immutabilità penale dei membri del Parlamento europeo*, 128 ss.

(8) GRASSO G., *Comunità europee*, 68.

(9) V. al riguardo, per la puntuale confluenza delle tesi della perfetta iden-

Valori in tal senso essenziali sarebbero, tra l'altro, il principio di sovranità popolare e i diritti fondamentali ed inviolabili della persona umana⁽¹⁷⁾. Nella struttura organizzativa dei pubblici poteri nell'ambito dell'ente sovranazionale dovrebbe riflettersi, pur senza alcuna pretesa di una rigida identità strutturale, l'idea di democrazia, sino a pervenire alla necessaria configurazione di un vero e proprio Parlamento rappresentativo, cui spetti il potere legislativo penale, almeno quello penale-criminale – perché quest'ultimo implica la forma di più penetrante intervento dell'autorità nella sfera della libertà personale –⁽¹⁸⁾.

Alla Comunità europea, che viene ritenuta priva di strutture idonee a soddisfare esigenze del genere, non sarebbe conferibile una potestà punitiva.

Già da questi sintetici cenni emerge come l'istanza di legalità/democrazia quale fondamento della potestà penale viene presentata, nonostante una certa elasticità nelle premesse, come strutturata in modo rigido. L'alternativa alla legge penale democratico-parlamentare nazionale sarebbe soltanto la legge democratico-parlamentare europea.

In definitiva, allo stato attuale, non risulterebbe in alcun modo superato il valore della legalità penale nella conformazione dell'art. 25, che è espressione della garanzia del diritto inviolabile alla libertà personale (art. 13 Cost.)⁽¹⁹⁾. La legalità statale penale farebbe parte, dunque, di quell'insieme di caposaldi per i quali si nega ogni apertura a soluzioni flessibili, anche di fronte ad una disposizione come l'art. 11 Cost. che lascia intravedere, nelle «limitazioni di sovranità», un assetto regolativo "derogatorio" rispetto al consueto corso normativo costitutivo.

unità o congruenza, GRASSO G., *Comunità europee*, 68, 70, 71 s., che richiama, tra gli altri, MORVATI (*Istituzioni di diritto pubblico*, 1502), secondo il quale è richiesto che istituzione sovranazionale e costituzione statale si informino sostanzialmente «ad analoghi criteri, in modo che risultino soddisfatte le esigenze caratterizzanti il nostro tipo di Stato».

⁽¹⁷⁾ GRASSO G., *Comunità europee*, 69; SORENTINO, *Corte costituzionale e Corte di Giustizia delle Comunità europee*, 111.

⁽¹⁸⁾ GRASSO G., *Comunità europee*, 72 s., 77. In senso sostanzialmente conforme, PALAZZO, *Legge penale*, 350.

⁽¹⁹⁾ Direttamente a questi articoli si riferisce PATRONO, *Diritto penale dell'impresa*, 150.

zionale, per il quale però opportunamente viene impiegata la teoria dei c.d. controllimiti.

Tuttavia, queste rigidità non risulteranno confermarsi appieno in base ad un approfondimento riguardo ai criteri impiegati nella definizione e nell'utilizzo dei principi supremi da parte sia della giurisprudenza che della dottrina costituzionale – anche al di là di divergenze di risultati tra i vari autori⁽²⁰⁾. Emergerà chiaramente una includibile di-

⁽²⁰⁾ Può notarsi che ad un primo esame non si riscontrano aggregazioni di consenso sul novero dei principi supremi, con riguardo alla vicenda comunitaria. Ci si chiede, inoltre, se i principi fondamentali coincidano con quelli sottratti a revisione costituzionale (Cfr. SORENTINO, *Corte costituzionale e Corte di Giustizia delle Comunità europee*, 164 s.; BAKKE P., *Rapporti fra norme primarie comunitarie e norme costituzionali e primarie italiane*, 701 ss., 712 ss.), ma taluno precisa che si tratterebbe di coincidenza «parziale» mentre propone di delimitarli meglio, e in negativo, come «tutti quelli in ordine ai quali non vi è stata, nei Trattati, alcuna delega di competenza alle Comunità» [BAKKE P., *Un impatto tra il diritto comunitario e la Costituzione italiana*, 72, sul presupposto che alle Comunità spettino «materie enumerative» (p. 63)]. Così, tuttavia, l'indagine si sposta tutta sull'interpretazione dei Trattati, venendo meno il rilievo della Costituzione.

Anche, si profila l'alternativa se i principi irrinunciabili interessino solo le garanzie costituzionali individuali e non la struttura dello Stato (procedimenti legislativi, procedimenti giurisdizionali, attività amministrativa) (CONEVITA, *Diritto costituzionale e diritti degli Stati membri*, 12), i diritti inalienabili della persona (L'ipotesi pare avanzata pure da BAROTTE, *Principi*, 510 e note 118 e 116), ovvero anche l'assetto costituzionale dello Stato (MORVATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, 1501).

Viene, altresì, avanzata la tesi del necessario, se pur non esclusivo riferimento all'ambito – peraltro piuttosto evanescente –, dell'ordine pubblico internazionale [BAKKE G., *Limiti all'attuazione dei diritti europei e stranieri nell'ambito della comunità statale*, 105 s.: «Essi non coincidono con i principi fondamentali del sistema statale, ma sono costituiti da quei principi di diritto spontaneo, rilevabili solo in concreto, senza limiti di forma e di fonti, da fatti storici, politici, morali, giuridici ecc., che, in un dato momento storico, si presentano con tale grado di imperatività alla coscienza della comunità delimitata dallo stesso ordinamento statale, da dover essere attuati, quale che sia il sistema di regole, statale, europeo, straniero (od altro) che debba trovare applicazione in una determinata fattispecie». Riguando alla possibilità che la volontà legislativa interna imponga, con norme costituzionali, il rispetto di alcuni principi, anche con riguardo all'applicazione di regole europee, l'A. (il quale muove dal presupposto che le norme europee richiamate non vengono a far parte del sistema materiale di regole costituito dall'ordinamento nazionale, ma trovano applicazione in detto ambito nel loro significato originario), rileva che «tale ipotesi non può che costituire un'eccezione, che va rigorosa-

menzione di contemperamento reciproco tra i principi supremi, l'art. 11 Cost. consentendo di individuare un "titolo di legittimazione" del ricorso a comportamenti normativi che si discostano dagli ordinari modelli democratico-costituzionali, dimensione suscettibile di assumere rilevanza in ambito penale.

2. Finora la Corte costituzionale non ha mai coinvolto nel novero dei limiti alla normazione comunitaria un principio di legittimazione democratica, in accezione ricollegibile alla riserva di legge o ad altri strumenti di democrazia. Anzi, la Corte ha recisamente affermato il ruolo di fonte primaria di produzione del diritto in relazione ai regolamenti comunitari, tramite l'art. 11 Cost. e leggi di esecuzione dei trattati, che ad avviso della Corte delincono un quadro al contempo di separazione e coordinamento tra i due ordinamenti. La Corte ha negato che eventuali riserve di legge previste dalla Costituzione ostacolino una siffatta concezione ed ha chiarito che i regolamenti comunitari hanno «forza e valore di legge», cioè sono direttamente applicabili alla sfera del valore che assumono nell'ordinamento comunitario: secondo la Corte, infatti, si è realizzato «un parziale trasferimento agli organi comunitari dell'esercizio della funzione legislativa, in base ad un preciso criterio di ripartizione di competenza per le materie analiticamente indicate nelle parti seconda e terza del Trattato», per cui l'azione comunitaria «si svolge con la costante e diretta partecipazione del nostro Governo, e quindi anche sotto il controllo, indiretto ma non perciò meno vigile ed attento, del Parlamento italiano»⁽¹⁶⁾.

mente e puntualmente rilevata in detta volontà. Una disposizione di tal genere sarebbe contraria ... agli stessi fini per i quali il rinvio è operato; si risolverebbe ... in una limitazione a detto rinvio e, necessariamente, in una detrazione dei sistemi richiamati» (p. 1051).

⁽¹⁶⁾ Corte cost., 27 dicembre 1973, n. 183, in *Giur. cost.*, 1973, 2401 (con commento di BARE P., *Il cammino comunitario della Corte*) e in *Foro it.*, 1974, I, 314. Nella dottrina penalistica v., per tutti, MAZZA L., *Rapporti fra regolamenti comunitari e diritto interno in tema di cospirazione dei vinti*.

Quanto riportato nel testo è stato precisato da parte della Corte in relazione ad una censura mossa nei confronti di un regolamento comunitario concernente i «prelievi comunitari» e della legge italiana di attuazione del Trattato Cee, con rife-

Nel pensiero della Corte costituzionale, la formula «limitazioni di sovranità» di cui all'art. 11 Cost. «legittima le limitazioni dei poteri dello Stato, tramite legge ordinaria, in ordine all'esercizio della funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale, quali si rendevano necessarie per la istituzione di una Comunità tra gli Stati europei, ossia di una nuova organizzazione interstatale, di tipo sovranazionale, a carattere permanente, con personalità giuridica e capacità di rappresentanza internazionale»⁽¹⁷⁾. «Alla CEE — prosegue la Corte —, aperta a tutti gli

rimetto, anzitutto, all'art. 23 della Costituzione, per il quale «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere disposta se non in base a legge». L'art. 23 Cost. — è appena il caso di notare — ha rilievo fondamentale anche in materia sanzionatoria, in quanto, secondo l'opinione dominante, contribuisce a fissare il principio di legalità della sanzione penale-amministrativa. V. al riguardo, per tutti, PALLINO-TRAVI, *La sanzione amministrativa. Profili sistematici*, 136.

Nella stessa occasione la Corte ha avuto modo, inoltre, di affermare che per i regolamenti valgono i mezzi di tutela giuridica approntati dall'ordinamento comunitario, e non già le garanzie offerte dalla nostra Costituzione rispetto alla legittimità dello Stato, compreso il referendum popolare abrogativo che, quindi, è escluso.

⁽¹⁷⁾ Sent. n. 183/1973 cit., 2412. La Corte ha altresì precisato che «l'Italia ha aderito alla Comunità consentendo, in condizioni di parità con gli altri stati, le limitazioni di sovranità richieste per la sua istituzione e il conseguimento dei suoi fini».

Riguardo all'eventualità che sia una legge ordinaria a dare esecuzione a Trattati che si risolvano in limitazioni di sovranità, nella stessa sentenza la Corte costituzionale ha ritenuto che «l'art. 11 della Costituzione significa che, quando ne ricorrono i presupposti, è possibile stipulare trattati i quali comportino limitazioni della sovranità, ed è consentito darvi esecuzione con legge ordinaria. La disposizione risulterebbe svuotata del suo specifico contenuto normativo, se si ritenesse che per ogni limitazione di sovranità prevista dall'art. 11 dovesse farsi luogo ad una legge costituzionale. E' invece evidente che essa ha un valore non soltanto sostanziale ma anche procedimentale, nel senso che permette quelle limitazioni di sovranità, alle condizioni e per le finalità ivi stabilite, esonerando il Parlamento dalla necessità di ricorrere all'esercizio del potere di revisione costituzionale» (p. 2414 s.).

Cfr. pure Corte cost., 7 marzo 1964, n. 14, in *Giur. cost.*, 1964, 129 («quando ricorrano certi presupposti, è possibile stipulare trattati con cui si assumano limitazioni di sovranità ed è consentito darvi esecuzione con legge ordinaria»). Conf., in dottrina, SORENTINO, *Corte costituzionale e Corte di Giustizia delle Comunità europee*, I, 93 s.; MAZZICOTTI, *Appunti sulla sentenza della Corte costituzionale ri-*

altri Stati europei (art. 237 del Trattato), e concepita come strumento di integrazione tra gli Stati partecipanti, per fini comuni di sviluppo economico e sociale, e quindi anche per fini di difesa della pace e della libertà, l'Italia e gli altri Stati promotori hanno riconosciuto determinati poteri sovrani, costituendola come istituzione caratterizzata da un ordinamento giuridico autonomo e indipendente»⁽⁷⁾.

L'art. 11 Cost. contiene, secondo la Corte, un'«autorizzazione preventiva» ad innovare al campo delle fonti di produzione del diritto. Principi costituzionali anche di rilievo penalistico, come l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) o il diritto dell'indiziato ad essere giudicato (art. 24 Cost.), restano fuori causa ogni qual volta tale autorizzazione spieghi vigore (e perciò sarebbe grave errore di metodo

guardare la legge istitutiva dell'ENEL, 462; MIGLIANZA, *Le comunità europee in rapporto al diritto internazionale e al diritto degli Stati membri*, 133 ss.; CATALANO, *Portata dell'art. 11 Cost. in relazione ai trattati istitutivi delle comunità europee*, 465; CONFORI, *Diritto comunitario e diritti degli Stati membri*, 10 ss. Cfr., inoltre Corte cost., 2 dicembre 1965, n. 68 (in *Giur. cost.*, 1965, 1322) secondo cui il trasferimento di competenze ad organi sovranazionali non implica un rigido rispetto dei modelli enunciativi in Costituzione.

Per un quadro delle opinioni contrarie a limitazioni di sovranità disposte con legge ordinaria v. DE VECCHIOTI, *Pianificazione statale e interventi comunitari*, 63 ss.; CASSESE A., *sub art.* 11, 584; LA PERGOLA, *Costituzione e adattamento dell'ordinamento interno all'ordinamento internazionale*, 131. Con riferimento al Trattato di Maastricht, ratificato con legge ordinaria dal Parlamento italiano (l. 3 novembre 1992, n. 454), v., in prospettiva comparatistica, LOTITO, *Integrazione comunitaria e regole costituzionali: gli esempi di Francia, Spagna, Germania*, 155 ss.; DONATI, *Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità*, 315 ss.

⁽⁷⁾ Cfr. pure Corte cost., 30 ottobre 1975, n. 232, in *Foro it.*, 1975, I, 2661 (con osservazioni di A. PIZZOLUSSO e nota di R. MONACO), secondo cui «l'Italia ha aderito alla Comunità consentendo, in condizioni di parità con gli altri Stati, le limitazioni di sovranità richieste per la sua istituzione e per il conseguimento dei suoi fini di integrazione, solidarietà e comune sviluppo economico e sociale degli Stati europei, e quindi anche di pace e giustizia fra le nazioni». Nell'occasione la Corte ha censurato la pratica della trasformazione di regolamenti comunitari in regolamenti interni («ne sottrae l'interpretazione in via definitiva alla Corte di giustizia delle Comunità, con palese violazione dell'art. 177 dello stesso trattato quale necessaria e fondamentale garanzia di uniformità in tutti gli Stati membri», ciò che «compone la violazione dell'art. 11 della nostra Costituzione»). Su conseguenti problemi di tecnica normativa penale v. nota 163 del Capitolo terzo).

utilizzarli per contrastarne l'operatività), sempre che risultino soddisfare le finalità e le condizioni contemplate dall'art. 11 Cost.⁽⁸⁾.

⁽⁸⁾ Corte cost., 28 dicembre 1984, n. 300 (in *Foro it.*, 1985, I, 341) con nota di MORETTI. In dottrina v., inoltre, COCCIA, *Osservazioni sulla immunità penale dei parlamentari europei*, 824 ss.).

Con questa decisione, la Corte ha respinto nel merito la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 68, 112 e 138 Cost., della l. 3 maggio 1966, n. 437, che ratifica e dà esecuzione al Trattato di Bruxelles dell'8 aprile 1965 e al Protocollo allegato sui privilegi e immunità della Comunità Europea (il cui articolo 10 sancisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano «sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Paese»), nella parte in cui in cui detta legge estende l'immunità penale riconosciuta ai parlamentari italiani dall'art. 68 Cost. (In precedenza, la questione era stata ritenuta manifestamente infondata da Corte Ass. App. Roma, 12 maggio 1981, in *Giur. it.*, 1982, I, 29, con nota critica di CATTO. Diversamente, la Procura della Repubblica di Roma (14 aprile 1980, in *Giurisprudenza di merito*, 1981, 776, con nota critica di ZECCHINO) aveva disapplicato la norma che prevedeva l'immunità penale. Su quest'ultima soluzione, e per ulteriori rilievi, v. SENNARA, *L'immunità penale dei membri del parlamento europeo*, 128 ss., il quale conclude nel senso della speranza alla Corte costituzionale della decisione sulla questione, questione da ritenersi fondata soprattutto per l'insanabilezza di una derogata tramite legge ordinaria al principio di eguaglianza e a quello di garanzia dei diritti inviolabili).

Nell'occasione la Corte costituzionale ha, tra l'altro (v. anche *infra*, nota 45), affrontato tre rilievi del giudice a quo: il primo, secondo cui si sarebbe trattato di tema estraneo alle finalità della Comunità europea, quindi non soggetto a quelle limitazioni di sovranità che pure la sentenza n. 183/1973 avrebbe ritenuto consentite, in base all'art. 11 Cost., in vista del conseguimento delle finalità proprie di ogni trattato; il secondo, che sarebbe stata necessaria una serie di dimostrazioni univoche e concordanti per poter ritenere fondata la c.d. autorizzazione preventiva dell'art. 11 Cost. a innovare nel campo delle fonti di produzione del diritto, l'art. 11 medesimo essendo, invece, una «disposizione costituzionale di indirizzo»; il terzo, che sarebbero state inesistenti le condizioni di parità con gli altri Stati di cui allo stesso art. 11.

La Corte ha, diversamente, ritenuto che il significato della sent. n. 173/1983 sia da intendersi nel senso che «è il Trattato che, quando porta limitazioni alla sovranità, non può ricevere esecuzione nel paese se non corrisponde alle condizioni e alle finalità dettate dall'art. 11 Cost.». Pertanto è stata respinta l'obiezione del giudice a quo sull'estraneità della materia alle finalità della Comunità. Inoltre, la Corte ha rilevato che gli artt. 112 e 24 Cost. «sterebbero fuori causa una volta che spieghino vigore l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 11 Cost. (e, perciò, è grave difetto di metodo utilizzarli per contrastarne l'operatività)».

La Corte costituzionale ha affermato la prevalenza del regolamento comunitario, oltre che sulle leggi interne anteriori, anche su quelle posteriori (20). Ha, inoltre, ascritto l'effetto di non applicazione della norma interna incompatibile con norme comunitarie regolamentari all'esercizio di un potere/dovere di non applicarla spettante al giudice comune (ma anche alla Pubblica Amministrazione⁽²¹⁾), come espressione del principio del primato del diritto comunitario⁽²²⁾. Questo primato è, a sua volta, inteso come costituente l'oggetto di una specifica,

Rispetto alla questione se il Trattato sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965, e il Protocollo ad esso allegato, corrispondessero o meno alle condizioni e alle finalità contemplate nell'art. 11 Cost., la Corte ha osservato che le finalità del Trattato sono rappresentate dalla istituzione di un unico Consiglio e di un'unica commissione, così riunificandosi i corrispondenti organismi delle tre Comunità europee (C.E.E., C.E.A. e C.E.C.A.), e che si tratta, perciò, di un ulteriore progresso sul sofferto cammino dell'unificazione europea, anche politica, strumento essenziale per l'instaurazione di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni al fine di evitare il ricorso a quelle ostilità che l'Italia solennemente ha ripudiato nel primo inciso dell'art. 11 Cost. Secondo la Corte, il Protocollo, attribuendo ai parlamentari europei immunità e prerogative adeguate a quelle che gli Stati della Comunità concedono ai propri parlamentari, realizza perfettamente tanto le finalità del Trattato quanto quelle dell'art. 11 Cost., perché quelle garanzie rispondono alla stessa ratio che la stessa Corte ha precisato nella sent. n. 9/1970, cioè all'esigenza — già riconosciuta dalla stessa Corte (sent. n. 9/1970), di proteggere la sfera di autonomia delle Camere e garantire l'esercizio della funzione parlamentare. Pertanto è stata ritenuta «sicuramente operativa», nella specie, l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 11 Cost.

Infine, la Corte ha precisato che l'assoluta eguaglianza non potrebbe comunque essere ritenuta un requisito essenziale ed indispensabile della nozione di «reciprocità» nell'ambito dell'art. 11 Cost. Ciò che semmai, a giudizio della Corte, deve esservi è che, ove sussistano disparità di trattamento, esse trovino giustificazione nella necessità di promuovere ed attuare la pace e la giustizia.

(²⁰) Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170, in *Foro it.*, 1984, I, 2062 (v., diversamente, in precedenza, Corte cost., 29 dicembre 1977, n. 163, in *Foro it.*, 1978, I, 1).

(²¹) Corte cost., 11 luglio 1989, n. 389, in *Foro it.*, 1991, I, 1076.

(²²) Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170, in *Foro it.*, 1984, I, 2062. In precedenza la Corte si era riservata il controllo di costituzionalità sulle leggi incompatibili col diritto comunitario (sent. n. 183/1973). Nella stessa sent. n. 170/1984, la Corte costituzionale ha affermato la prevalenza dell'interpretazione conforme alle prescrizioni della Comunità, e per ciò stesso al disposto costituzionale.

strumentale limitazione di sovranità *ex art.* 11 Cost.⁽²³⁾, e riguarda anche le direttive direttamente applicabili⁽²⁴⁾. In sintesi, i conflitti tra norme comunitarie direttamente applicabili e norme interne sono risolti dal giudice comune tramite la scelta della norma comunitaria in quanto questa sia competente, senza necessità di ricorrere alla Corte costituzionale, ma a quest'ultima rimane, tra l'altro, la competenza su leggi nazionali direttamente rivolte a disconoscere diritto comunitario (25), nonché in caso di contrasto con principi supremi⁽²⁶⁾.

La dottrina ha rilevato che è stato avviato un meccanismo di sindacato diffuso sulla compatibilità del diritto interno con il diritto comunitario, che sottende un giudizio di validità della norma interna. In buona sostanza, le conseguenze della invalidità delle leggi non dipenderebbero più dalle norme costituzionali nazionali ma dalle disposizioni dei trattati che stabiliscono la diretta applicabilità delle norme comunitarie nonché dalla relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia che ne desume la regola della disapplicazione delle norme interne contrastanti. Si ritiene che, sottesa all'orientamento della Corte costituzionale, stia una interpretazione dell'art. 11 Cost. come norma che giustifica (formalmente) la creazione di un criterio di regime delle leggi nazionali del tutto diverso da quello pur rigorosamente definito a livello costituzionale (art. 134, 136 Cost.; art. 1. cost. n. 1/1948) che ne

(²³) Cfr. BALLARINO, *Lineamenti*, 242.

(²⁴) Corte cost., 18 aprile 1991, n. 168, in *Foro it.*, 1992, I, 660 (con nota di DANIELE L., *Corte costituzionale e direttive comunitarie*) e in *Giur. cost.* 1991, I, 1409: «dall'affermata autonomia, rispetto all'ordinamento nazionale, dell'ordinamento comunitario, ritenuto idoneo ad attrarre direttamente nella disciplina da esso posta questioni rientranti nella materia dei trattati comunitari, discende che è proprio nel sistema delle fonti del medesimo ordinamento comunitario che vanno verificare le condizioni per l'immediata applicabilità, nei singoli ordinamenti degli Stati membri, della normativa in esso prodotta». V. anche Corte cost., 2 febbraio 1990, n. 64, *ibid.*, 1990, I, 747, con nota di ROMBOLI.

Inoltre, in dottrina, di recente, LOTTO, *Comunità europee. Corte costituzionale e direttive self-executing*, 613.

(²⁵) Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170, in *Foro it.*, 1984, I, 2062.

(²⁶) Sul punto v. *infra*, par. 2.1.

La Corte, inoltre, ammette l'impugnazione in via principale di leggi in contrasto con disposizioni comunitarie, leggi regionali (v., p. es., Corte cost., 10 novembre 1994, n. 384 o leggi statali (sent. n. 94/1995)).

imporrebbe la devoluzione al giudizio della Corte ⁽⁷⁷⁾.

2.1. Riguardo ai principi supremi, in un primo tempo la Corte costituzionale italiana ha affermato che, poiché gli organi comunitari non hanno alcun potere «di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana», in caso di violazione «sarebbe sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principi fondamentali» ⁽⁷⁸⁾. In tal modo la Corte, lungi dal porre significativi limiti alla normazione comunitaria con riferimento a principi e diritti fondamentali, ed oltre ad aver «legittimato» il c.d. *deficit* democratico comunitario, ha limitato il proprio sindacato all'intero Trattato, anziché ai singoli atti comunitari, rendendo *in tal modo* di fatto impraticabile l'effettiva, concreta censura ⁽⁷⁹⁾. Al Parlamento, comunque, la Corte ha riconosciuto il potere di rimuovere «giustificatamente», cioè in base ai principi supremi, limiti di sovranità già posti tramite la legge di esecuzione del trattato ⁽⁸⁰⁾.

⁽⁷⁷⁾ SORRENTINO, *Le fonti del diritto*, 25 s.; Id., *La Costituzione italiana di fronte al processo di integrazione europea*, 78 s.

Sull'affermarsi di meccanismi «anormali» di controllo diffuso sulla costituzionalità delle leggi v., inoltre, RICCIOLA, *Materiali*, 355 ss.; Id., *Fonti e norme*, 234 ss.; SPADARO, *Limiti del giudizio costituzionale incidentale*; TROCKEN, *La pregiudizialità costituzionale*, 853 ss.; DONATI, *Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità*, 132.

⁽⁷⁸⁾ Sent. n. 183/1973, cit., 2420. Nello stesso senso Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170, in *Foro it.*, 1984, I, 2062, con commento di TIZZANO, *La Corte costituzionale e il diritto comunitario: vent'anni dopo...* Per la considerazione dei principi fondamentali v. già la citata sentenza n. 98/1965, punto 2 dei motivi in diritto.

⁽⁷⁹⁾ Sul punto v. TIZZANO, *La Corte*, 2070; CONDORELLI, *Il caso Sorrentino e il primato del diritto comunitario: due corti a confronto*, 129; SORRENTINO, *La tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario e in quello italiano*, 49.

La dottrina si è, peraltro, sforzata di ricondurre il pensiero della Corte alla conclusione che si tratterebbe soltanto di un annullamento parziale dell'atto di esecuzione del Trattato — nella parte in cui tale atto confliggesse con i principi e diritti fondamentali —: MODUGNO, *È illegittimo l'art. 189 del Trattato di Roma nell'interpretazione della Corte di Giustizia delle Comunità europee? (Variazioni critiche e ricostruttive)*, 938; PALADIN, *Diritto costituzionale*, 249.

⁽⁸⁰⁾ Cfr., al riguardo TIZZANO, *La Corte costituzionale e il diritto comunitario*.

In una successiva pronuncia, la Corte ha chiarito le proprie competenze, ritenendo di poter stabilire «attraverso il controllo di costituzionalità della legge di esecuzione del Trattato, se una qualsiasi norma del Trattato, così come essa è interpretata ed applicata dalle istituzioni e dagli organi comunitari, non venga in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o non attenti ai diritti inalienabili della persona umana» ⁽⁸¹⁾. Ciò consente, in definitiva, pur tramite la legge di esecuzione (e, quindi, la norma del trattato), di colpire anche la singola norma prodotta da fonti subordinate al trattato ⁽⁸²⁾.

Nella stessa occasione la Corte ha ritenuto, sulla scorta del già menzionato, corrispondente atteggiamento della Corte di giustizia, che il patrimonio dei diritti fondamentali costituzionalmente protetti è

vent'anni dopo..., 2070 (in nota a Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170, cit. e in relazione al seguente passo della sentenza: «Vanno denunciate in questa sede quelle istituzioni della legge statale che si assumono costituzionalmente illegittime, in quanto dirette ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del trattato, in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi: situazione, questa, evidentemente diversa da quella che si verifica quando ricorre l'incompatibilità fra norme interne e singoli regolamenti comunitari. Nel caso che qui è previsto, la Corte sarebbe, quindi, chiamata ad accertare se il legislatore ordinario abbia ingiustificatamente rimesso alcuno dei limiti della sovranità statale, da esso medesimo posti, mediante la legge di esecuzione del trattato, in diretto e puntuale adempimento dell'art. 11 Cost.»).

⁽⁸¹⁾ Corte cost., 21 aprile 1989, n. 232, in *Giur. cost.*, 1989, I, 1001, con nota di CARTABIA, *Nuovi sviluppi nelle «competenze comunitarie» della Corte costituzionale*.

Il sindacato «parziale» della legge di esecuzione di un trattato era già stato ammesso dalla Corte nelle sentenze n. 98/1965 e n. 54/1979 (v., al riguardo, BALDINO, *Lineamenti*, 239). Nella conforme, successiva, giurisprudenza costituzionale, degna di nota in questa sede è la sentenza n. 300/1984, di cui già si è riferito in nota 30.

⁽⁸²⁾ Per tutti, GMA, *La sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 1989 e i «controlli» alle «superiorità del diritto comunitario*, 83.

In base a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale, non pare condivisibile quanto affermato da TRAPANI (*Legge penale*, 11), secondo il quale non sarebbero ammissibili previsioni di sanzioni penali nei regolamenti comunitari perché alle norme *self executing* non è riferibile il sistema di garanzie (sindacato di costituzionalità, *referendum abrogativo*) su cui si fonda il principio della riserva di legge. Invero, una garanzia costituzionale esisterebbe, nei modi indicati nel testo.

«parte integrante dell'ordinamento comunitario». Già la Corte aveva concluso per la diretta applicabilità delle sentenze interpretative e di quelle dichiarative d'inadempimento della Corte comunitaria⁽¹⁹⁾. L'interpretazione del diritto comunitario in caso di contrasti è devoluta alla Corte di Giustizia⁽²⁰⁾.

⁽¹⁹⁾ Corte cost., 23 aprile 1985, n. 113, cit.; Corte cost., 11 luglio 1989, n. 389, in *Foro it.*, 1991, I, 1076. In dottrina, per tutti, CHITTI, *I signori del diritto comunitario*, 804 ss.

Tra i "momenti forti" del cammino comunitario della Corte costituzionale, può essere ricordata l'ammissione della possibilità che diritto comunitario di fonte regolamentare deroghi a norme costituzionali ed a queste si sostituisca nel ripartire competenze tra Stato e Regioni, anche assumendo il ruolo di criterio di risoluzione di conflitti di attribuzione (v., riguardo al riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di Programmi integrati mediterranei, Corte cost., 19 novembre 1987, n. 399, in *Giur. cost.*, 1987, I, 2807, con nota critica di SORRENTINO, *Assinsibilità del conflitto e cammino comunitario della Corte. Un passo avanti o due indietro?* Cfr. pure, sulla stessa linea, Corte cost., 1 luglio 1992, n. 306, e Corte cost., 13 novembre 1992, n. 437). Secondo la Corte, «gli Organi delle Comunità europee non sono tenuti ad osservare puntualmente la disciplina nazionale e, in particolare, la ripartizione di competenze pur prevista da norme di livello costituzionale, ma possono emanare, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, disposizioni di diverso contenuto, le quali però debbono rispettare i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale nonché i diritti inalienabili della persona umana. Quando tale condizione, come nella specie, sia osservata, le norme comunitarie si sostituiscono a quelle della legislazione interna e, se hanno derogato a disposizioni di rango costituzionale, debbono ritenersi equiparate a queste ultime, in virtù del disposto dell'art. 11 Cost., il quale consente limitazioni della sovranità nazionale al fine di promuovere e favorire organizzazioni internazionali tra cui, com'è *ius receptum*, le Comunità europee» (v., per altro, per la precisazione che al diritto comunitario derivato non è riconoscibile valore costituzionale, Corte cost., 31 marzo 1994, n. 117, in *Riv. it. dir. pubb. com.*, 1994, 116, con commento di NIVARTI).

⁽²⁰⁾ Corte cost., 18 aprile 1991, n. 168, in *Giur. cost.*, 1992, I, 660, che ha, per altro, affacciato l'ipotesi che la stessa Corte costituzionale sollevi questione pregiudiziale di interpretazione ex art. 177 T.CE davanti alla Corte di Giustizia. Su quest'ultimo punto, un avviso contrario è stato espresso da Corte cost., 29 dicembre 1995, n. 536, secondo cui la stessa Corte è esclusa dal novero degli organi giudiziari interni abilitati a chiedere l'interpretazione della Corte di Giustizia. V. anche *infra*, nota 93.

2.2. Nell'apprezzare l'effetto complessivo della partecipazione italiana alle organizzazioni comunitarie europee alla luce dell'indirizzo del giudice delle leggi – di una giurisprudenza, nonostante le apparenze, chiaramente «europeista» fin dall'origine⁽²¹⁾ –, si è affermato che i valori fondamentali diventano «elementi di unificazione-integrazione dei due ordinamenti e il "diritto vivente" giurisprudenziale, comunitario e costituzionale, che ne dà la concreta conformazione e l'espressione storicamente e concettualmente più significativa, si pone quale sede istituzionale privilegiata di definizione, di incontro, di saldatura intersistemica»⁽²²⁾. D'altro canto, considerata proprio la diversa struttura genetica del diritto comunitario, è stato rilevato che la giurisprudenza costituzionale ha sostanzialmente confermato i mutamenti nella forma di governo intesa come assetto dei rapporti tra i titolari del potere di indirizzo politico nell'ambito della struttura governante dell'Italia, che si sono realizzati per effetto dello spostamento dell'equilibrio politico interno a favore dell'esecutivo che partecipa, a differenza del legislativo, agli organi governativi comunitari⁽²³⁾. L'esperienza comunitaria condurrebbe così ad una trasformazione della forma di Stato tramite la cessione dell'esercizio di poteri primari e la conseguente limitazione di sovranità voluta dagli Stati che si sono subordinati rispetto all'entità sovranitaria entro cui si avviavano ad un' integrazione in attuazione delle stesse proprie norme costituzionali: muta l'equilibrio effettivo fra gli organi costituzionali nelle funzioni attribuite dalla Costituzione con riguardo alla formulazione e attuazione delle politiche; nella Comunità, a forme classiche di rappresentatività (democrazia elettorale-partecipativa) si sostituiscono fenomeni di mediazione non elettorale, organizzati in forme associative, secondo un circuito non coincidente con quello elettorale-rappresentativo articolato sui partiti (affiancamento

⁽¹⁹⁾ Cfr. GENOVA, *Giurisprudenza costituzionale in materia comunitaria* (1964-1976) e *superamento della sovranità nazionale*, 1182.

⁽²⁰⁾ RUGGERI, *Continuo e discontinuo nella giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sent. n. 170 del 1984*, 1620.

⁽²¹⁾ SORRENTINO, *Lo sviluppo della forma di governo italiana nella giurisprudenza della Corte in materia comunitaria*, 397. Ivi ulteriori indicazioni in relazione al mutamento di rapporti tra Stato-governo e Stato-comunità, e in genere al modo stesso di essere dello Stato cioè alla stessa forma di Stato della Repubblica italiana.

to di un *Verbandsstaat* al *Parteienstaat*)⁽³⁸⁾.

A queste trasformazioni avrebbe, dunque, contribuito in modo determinante la stessa Corte costituzionale, che in buona sostanza si sarebbe limitata solo ad affermare in modo sterile il proprio ruolo di garante ultimo dei principi e diritti fondamentali, avendo sempre eluso di farne incisiva, generale, applicazione⁽³⁹⁾.

Una sola volta, invece, finora la Corte ha inserito uno specifico diritto, il diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel novero di quelli supremi intesi come limiti al diritto comunitario, peraltro in una pronunzia conclusa con dichiarazione di inammissibilità per irrilevanza⁽⁴⁰⁾.

Nell'occasione, la Corte ha affermato la propria competenza «a verificare, attraverso il controllo di costituzionalità della legge di esecuzione, se una qualsiasi norma del Trattato, così come essa è interpretata ed applicata dalle istituzioni e dagli organi comunitari, non venga in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o non attenti ai diritti inalienabili della persona umana», ed ha tenuto conto «che almeno in linea teorica generale non potrebbe affermarsi con certezza che tutti i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale si ritrovino fra i principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri e quindi siano compresi nell'ordinamento comunitario». Su questi presupposti, la Corte ha considerato il diritto di difesa come principio supremo «in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio» (cors. nostro).

Questo «principio di democrazia», dunque, assume rilevanza, nell'accezione considerata dalla Corte costituzionale. Tuttavia, interessa ora notare che è stato agevole per la Corte valorizzarlo in funzione di censura di una soltanto ipotetica deficienza del diritto comunitario alla

⁽³⁸⁾ PREBEN, *La giurisprudenza delle corti costituzionali sulla gerarchia e sulla competenza di ordinamenti o di norme nelle relazioni fra Stato e Comunità europea*, 97, il quale evidenzia plasticamente il fenomeno riconducendolo, tra l'altro, a un «ecumenismo delle lomi».

⁽³⁹⁾ Cfr. ANGIOLINI, *I «principi fondamentali» della Costituzione italiana come, no (non senza pericolo) sul filo del diritto comunitario*, 143 (in nota a Corte cost., 21 aprile 1989, n. 232).

⁽⁴⁰⁾ Corte cost., 21 aprile 1989, n. 232, cit.

quale, peraltro, come subito si dirà, lo stesso apparato comunitario è in grado di rimediare.

Si trattava di valutare i poteri conferiti alla Corte di giustizia in sede di pronuncia pregiudiziale sulla validità dei regolamenti (art. 177 T.CE), e in particolare l'attribuzione alla Corte di giustizia, nella stessa procedura, del potere di limitare gli effetti per il passato delle proprie decisioni di annullamento di regolamenti (art. 174 T.CE) – attribuzione già consolidata nella giurisprudenza della stessa Corte di giustizia –. Veniva in considerazione, tra l'altro, un'eventuale esclusione, da parte della Corte di Giustizia, dell'efficacia della dichiarazione di invalidità di un regolamento, rispetto allo stesso atto costituente oggetto di controversia nel giudizio principale che aveva provocato il ricorso pregiudiziale.

Ad avviso della Corte costituzionale, una siffatta esclusione avrebbe implicato lo svuotamento di ogni contenuto sostanziale del diritto di ognuno di «avere per qualsiasi controversia un giudice e un giudizio», perché in definitiva il giudizio principale si sarebbe concluso con l'applicazione di una norma riconosciuta illegittima. Ma l'eventualità di una compressione in tal modo del diritto di difesa già si era proposta non univocamente in ambito comunitario, dato che la Corte di giustizia in due pronunzie su tre l'aveva espressamente negata; e in tutti i casi la stessa Corte di giustizia si era posta il problema del pregiudizio di quel diritto fondamentale – una volta ammettendolo, ma in base a valutazioni di merito –, e con ciò aveva comunque dimostrato «sensibilità per la tutela dei diritti fondamentali della persona umana» – come la stessa Corte costituzionale ha notato.

In definitiva, al diritto alla tutela giurisdizionale, come concepito dalla Corte costituzionale secondo il principio di democrazia, l'ordinamento comunitario è in grado di dare più che sufficiente attuazione⁽⁴¹⁾, e perciò è risultato agevole per la stessa Corte richiamare al ri-

⁽⁴¹⁾ Sul punto si vedano i rilievi già formulati nel Capitolo quarto, par. 6.

Sulla specifica questione, anche per aggiornamenti sui successivi sviluppi e eventuali riflessi in ambito penalistico, si veda il caso deciso da CCCE, 10 marzo 1992, 38/90 e 151/90, Lomax, in Raccolta, 1992, 1781 ss. (la Corte, dichiarata invalida una certa norma regolamentare, ha ritenuto che la stessa declaratoria di invalidità non possa essere invocata con effetto retroattivo ad una data anteriore a

spetto di quel principio. Più difficoltoso, finora impossibile per la Corte costituzionale, è invocare il principio di democrazia laddove l'ordinamento comunitario non viene ritenuto capace di sostenerlo, attuandolo concretamente, come a livello di produzione legislativa. Qui il principio democratico "pesa" meno degli altri che, come si è detto, per la Corte valgono a legittimarne limitazioni, mentre diventa irrilevante l'eventuale constatazione di un *deficit* democratico comunitario rispetto ai livelli nazionali ⁽⁷⁹⁾.

quella della relativa sentenza, «fatta eccezione per gli operatori economici o i loro aventi causa i quali, prima di tale data, abbiano esperito un ricorso giurisdizionale o presentato un reclamo equivalente ai sensi delle norme nazionali applicabili».

⁽⁷⁹⁾ Si attua in tal modo una legittimazione del *deficit* democratico della comunità europea.

Un processo del genere vi è stato anche nella Repubblica federale tedesca.

Il Bundesverfassungsgericht (22 ottobre 1986, in *BVerfGE*, vol. 73, p. 339, c.d. *Solange II*, il testo in lingua francese può leggersi in *Dir. com. sc. int.*, 1987, 459, e in *Rev. trim. dr. eur.*, 1987, 537) ha riconosciuto almeno che la condizione relativa alle garanzie di legittimazione democratica nella fase di produzione del diritto non può essere intesa quale condizione per procedere alla limitazione della (propria) giurisdizione sugli atti normativi comunitari — come invece in un primo tempo lo stesso giudice aveva affermato (decisione 29 maggio 1974, in *BVerfGE*, vol. 37, 271, c.d. *Solange I*, il testo in lingua francese può leggersi in *Dir. com. sc. int.*, 1974, 277. Su questa prima decisione del BVerfG, per una comparazione con la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, v. FUSTI, *Diritto comunitario e diritto interno nella giurisprudenza costituzionale italiana e tedesca*, 187; MOTZO, *Un conflitto tra primazie in posizione*, 207. Sulla decisione dell'86 v. CANNIZZARO, *Un nuovo indirizzo della Corte costituzionale tedesca sui rapporti fra ordinamento interno e norme comunitarie denigrate*, 42; EVERLING, *Bräuben zur Solange III?* — *Zu den Fortwirkungen nach revision der Rechtsprechung der Bundesverfassungsgerichts*, 193; COSTANTINESCU, *Coar constitutionalles allensende, dritis fundamentus et droit communautaire: une missive nouvelle sur un air ancien ...*, 543; LORENZ, *Una sentenza decisiva della Corte costituzionale tedesca*, 475; MENGESHA, *La tutela dei diritti dell'uomo e il rapporto di continuamento-integrazione funzionale fra ordinamento comunitario e ordinamenti degli stati membri nei recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana e tedesca*, 479).

E' significativo che ciò sia avvenuto nel quadro di un ripensamento circa il ruolo assolto dall'art. 24 della Legge fondamentale, inteso, ora, come norma di relazione che consente deviazioni rilevanti dalla normalità dell'impianto costituzionale, al fine di soddisfare l'interesse all'integrazione europea, che viene ritenuto interesse costituzionalmente rilevante (sul punto, CANNIZZARO, *cit.*, 46). Qui è evidente la funzione di bilanciamento che la Corte ha svolto, secondo modelli con-

A parte rimangono due ulteriori rilievi sulla decisione in esame, peraltro molto significativi in tema di definizione dei caratteri di superiorità che connoterebbero taluni principi:

sueti (v. l'ampia panoramica offerta da AMERANTU, *La Costituzione come «sistema di valori» e la trasformazione dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte costituzionale federale*, 9).

Una siffatta funzione è stata esercitata dal supremo organo tedesco anche con riferimento ai diritti fondamentali, quando è stato considerato e ritenuto rilevante, come criterio di valutazione degli esiti delle competenze comunitarie, il complessivo *standard* di tutela, anziché i livelli di tutela realizzati nel singolo caso, senza, peraltro, che ciò escluda che, realizzandosi un complessivo abbattimento di *standards* ritenuti irrinunciabili, riprenda vigore la giurisdizione nei confronti della singola norma comunitaria (v. al riguardo CANNIZZARO, *cit.*, 43. Su questo punto già «Solange I» si era espressa negli stessi termini).

Così, alla Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata devoluta la protezione dei diritti dell'uomo in relazione agli atti comunitari (CANNIZZARO, *cit.*, 42; HUE, *Solange II*, 41). Ma il BVerfG si riserva un giudizio sull'efficacia della protezione accordata dalla Corte di Giustizia. Sarebbe, dunque, sempre possibile «pesare» la complessità e negare o no di volta in volta ingresso a determinate scelte comunitarie.

Sostanzialmente sulla stessa linea si pone la decisione del 12 ottobre 1993 (in *EuzW*, 1993, 667. Traduzione italiana in *Rev. it. dr. pub. com.*, 1994, 173), che, dopo le modifiche costituzionali proporzionate dalla prevista adesione al Trattato di Maastricht (vale riportare in *Quod. cost.*, 1993, 151. V. commento di MACCU, *L'integrazione europea*, 173; e osservazioni di LORITTO, *Integrazione comunitaria*, 155), tra l'altro insiste sulla direzione di sviluppo in senso democratico dell'unione europea, sancita dal Trattato di Maastricht (v., anche per rilievi critici e ult. ind., STREINZ, *Das Maastricht-Urteil*, 332 ss.; IPSEN, *Zehn Glossen zum Maastricht-Urteil*, 1 ss.). Tuttavia, il Tribunale costituzionale tedesco tende ad accentuare i livelli di carenze di democrazia nel *decision-making process* sovranazionale, ad avviare quindi sulla necessità di ricerca di nuove istituzioni democratiche, che consentano alle peculiarità dell'ordinamento comunitario ed a riconoscere una forte garanzia al principio di esplicita attribuzione di (anche perciò) limitate competenze (v., al riguardo, CARRARA, *Il pluralismo istituzionale come forma della democrazia sovranazionale*, 211 s.; e BONINI, *Riflessioni a margine della sentenza del 12 ottobre 1993 del Tribunale costituzionale federale tedesco*, 1291), unita alla rivendicazione a che gli organi interni determinino l'ampiezza e l'estensione delle competenze comunitarie (CANNIZZARO, *Principi fondamentali della Costituzione e Unione europea*, 1183. Non mancano, nelle argomentazioni del Tribunale, rilievi da cui può desumersi che la Corte è «ossessionata dalla difesa della sovranità nazionale» e comunque ragiona in prospettiva più distruttiva che costruttiva, come ben nota GATTI, *La Corte costituzionale tedesca e il Trattato sull'Unione Europea*, 128).

D) la Corte costituzionale ha ammesso che una sentenza della Corte di giustizia, pur facendo salvi gli effetti pregressi del regolamento invalidato, lasci che l'efficacia della pronuncia resti inalterata sia nella controversia oggetto del giudizio principale sia in tutti quei giudizi già iniziati davanti alle giurisdizioni nazionali prima della data di emanazione della sentenza invalidante. In questi limiti, secondo la Corte costituzionale, le contrapposte esigenze dell'applicazione uniforme del diritto comunitario e della certezza del diritto, da un lato, e dell'effettività del diritto alla tutela giurisdizionale, dall'altro lato, non sono compromesse.

Così, però, le esigenze del sistema comunitario hanno giustificato, nel bilanciamento operato dalla Corte costituzionale, una disparità di trattamento in ordine alla possibilità di avvalersi della invalidità dichiarata, dalla quale sono rimasti esclusi coloro che non hanno proposto un'azione giudiziale prima dell'emanazione della sentenza della

In base a questa garanzia, assieme a quella della sussidiarietà, sarebbero tollerate affermazioni del principio democratico che, quindi, risulterebbe soddisfatto dalla derivazione nazionale della legittimazione democratica delle istituzioni comunitarie (per questi e altri rilievi sulla decisione in esame v. SORRENTINO, *Al limiti dell'integrazione europea: primato delle fonti o delle istituzioni comunitarie?*, 190 s.). E, peraltro, dubbio, se il controllo della Corte costituzionale tedesca sia da intendersi riferito ad un ambito più ampio che non quello dei casi di deviazione «essenziale» (Per l'affermativa, HASSE, *Le jugements de la Cour constitutionnelle fédérale allemande*, 417 ss.; per la negativa, e con specifico riferimento al caso di deviazione dal principio del *nullum crimen*, rispetto ad attribuzioni di competenza penale alla Comunità, APPER, *Kompetenzen*, 186, secondo il quale non sarebbero implicate garanzie essenziali).

Ulteriori, utili dati per l'apprezzamento del punto di vista germanico possono trarsi da KIRCHHOFF e aa., *Europe als politische Idee und als rechtliche Form, passim*.

Per la situazione francese (il testo delle modifiche costituzionali fatte in occasione di Maastricht può leggersi in *Quod. cost.*, 1993, 149), v., oltre a LORITO, cit., ESCARBUS, *France: le traité de Maastricht*, 345, con sintetica disamina della giurisprudenza.

Sulla situazione spagnola v. RODRIGUEZ, *Los límites constitucionales a la cesión de competencias a la unión: comentario a la Declaración del Tribunal Constitucional español sobre el tratado de la Unión Europea*, 684 ss.

Ulteriori profili comparatistici in DONATI, *Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità*, 317 ss.

Corte di Giustizia, come nel caso concreto ⁽¹³⁾.

II) la Corte costituzionale ha sì individuato, tramite il controllo limite rappresentato dal diritto di difesa, un divieto di sanare l'irretroattività piena di pronunzie pregiudiziali che accertano l'invalidità di un atto normativo, ma questo stesso divieto in varie circostanze non è stato rispettato dalla corte stessa, e perciò non pare in grado di assicurare a limite assolutamente intangibile neppure nei confronti del diritto comunitario ⁽¹⁴⁾.

Del resto, la Corte costituzionale già in precedenza aveva avuto modo di prender posizione in termini forse ancor più esplicitamente elastici in riferimento al diritto di difesa di cui all'art. 24, co. 1 e 2 Cost., considerato questa volta in accezioni di rilievo penalistico, rispetto a eventuali limitazioni derivanti dai trattati comunitari tramite l'art. 11 Cost. e le leggi di esecuzione. Per la Corte, al diritto di difesa, nonostante ogni connotazione di inviolabilità, «come ad altre situazioni costituzionalmente garantite, non può attribuirsi un valore assoluto, tale da non consentire adattamenti o anche restrizioni da parte del legislatore ordinario, qualora si appalesino giustificare da altre norme o da principi fondamentali desunti dal sistema costituzionale» — fermo pur sempre restando che l'art. 11 Cost. non potrebbe «mai coprire e consentire violazioni di principi fondamentali o di diritti inalienabili» — ⁽¹⁵⁾.

⁽¹³⁾ DONATI, *Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità*, 182 ss., 187.

⁽¹⁴⁾ Sul punto, con riferimento soprattutto alle sentenze costituzionali n. 50/1989 e n. 226/1988, v., per tutti, DONATI, *Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità*, 167 ss. Mi ulteriori notazioni anche riguardo all'«effetto positivo del monito della Corte costituzionale italiana sulla Corte comunitaria (cfr. CGCE, 26 aprile 1994, 229/92, Roquette Frères SA / Hauptzollamt Geldern, in *Raccolta*, 1994, 1465).

⁽¹⁵⁾ Corte cost., 28 dicembre 1984, n. 300, cit. Come già si è riferito in nota 19, era in questione l'immunità penale concessa ai parlamentari europei.

Per ulteriori indicazioni su compressioni di principi e diritti fondamentali giustificate dalla Corte nella decisione appena riportata v. la disamina critica di COCCIA, *Osservazioni sulla immunità penale*, 824 ss. L'A. conclusivamente dubita che l'assicurazione, da parte della Corte, dell'inderogabilità di tali principi e diritti, sia divenuta più che «una mera clausola di stile».

3. Dalle conclusioni della giurisprudenza costituzionale finora considerate emerge una notevole elasticità nell'individuazione concreta dei (contro) limiti posti da quei "principi supremi della Costituzione" che, secondo l'opinione corrente in dottrina, dovrebbero fungere da filtro anche al riconoscimento del diritto penale comunitario e così rappresentare, in buona sostanza, la riserva a favore dello Stato della competenza penale.

Nei casi finora risolti, la barriera della riserva di legge parlamentare nazionale viene superata sul terreno del confronto, di volta in volta, della normazione comunitaria, tramite la legge di esecuzione, con i principi detti supremi. E sembra che lo stesso ruolo della Corte costituzionale, con le sue modalità ordinarie di sindacato sulle leggi, non sia stato in grado di assurgere al rango di espressione immutabile di un principio supremo.

La ragione starebbe in ciò, che l'art. 11 Cost. fonda una tutela costituzionale dell'esecuzione dei trattati comunitari, poiché questi corrispondono a valori costituzionali in nome dei quali l'osservanza dei trattati stessi assume rilievo costituzionale⁽⁴⁹⁾. Nell'art. 11 trovano previsione e disciplina limitazioni strumentali di sovranità, e la sovranità, come è affermata nell'art. 1 Cost. (che pure annuncia limiti, ma solo all'esercizio della sovranità⁽⁵⁰⁾), è un principio costituzionale che vien detto supremo⁽⁵¹⁾, sicché l'art. 11 limiterebbe un principio supremo. D'altro canto, l'art. 11, complessivamente, rappresenterebbe un

⁽⁴⁹⁾ Su questa rilevanza, per tutti, CANNIZZARO, *Trattati*, 1420; Id., *Trattati internazionali e giudizio di costituzionalità*, DONATI, *Diritto comunitario*, 119 ss.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. CAPURSO, *Criteri ermeneutici in ordine all'applicazione di norme comunitarie, convenzionali e dettate, conflgenti con norme primarie di diritto interno*, 1079 (ivi ult. ind.).

Che l'art. 11 si riferisca alla sovranità in quanto attribuita al popolo, prima e oltre che allo Stato, è implicato chiaramente dall'elemento letterale, («L'Italia... altri popoli... altri Stati... Nazioni»), mentre il potere dispositivo, dato anche il necessario coordinamento con l'art. 1 Cost., appartiene allo Stato (v., al riguardo, MORETTI, *Sovranità popolare*, 1, il quale ritiene, peraltro, che nell'art. 11 la sovranità sia attribuita allo Stato; conf. BISCAZZI DI RUFFA, *Stato*, 11. Riguardo all'impietazione dell'idea di Nazione v. i generali rilievi di CARROZZA, *Nazione*, 151 s. e *passim*).

⁽⁵¹⁾ Cfr. Corte cost., 2 febbraio 1982, n. 18, in *Foro it.*, 1982, I, 934, con riferimento a deroghe introdotte da norme del Concordato con la S. Sede.

Grandauer⁽⁵²⁾ tutto da scoprire, conformemente anche alla sua collocazione tra i «principi fondamentali». Questa disposizione, infatti, conterrebbe un «crocchia di principi supremi», dove si affermano come tali anche il principio del riconoscimento di un ordinamento sovranazionale assieme a quello della limitazione o autolimitazione della sovranità statale⁽⁵³⁾, al «principio pacifista»⁽⁵⁴⁾, a un «diritto alla pace»⁽⁵⁵⁾, individuale e collettivo. Tutti potrebbero essere intesi come fondamenti o componenti di un «principio internazionalista»⁽⁵⁶⁾ esprimente il *favor* per l'organizzazione internazionale⁽⁵⁷⁾.

Si è di fronte, quindi, ad una norma che esprime principi che vengono qualificati come supremi e che pone perciò problemi di rapporto con altri principi definibili come tali⁽⁵⁸⁾.

⁽⁴⁹⁾ RUGGERI, *Continuo e discontinuo nella giurisprudenza costituzionale*, 1596, 1611. L'A. riconosce l'«opera di composizione assiologica» che sta al fondo dei giudizi di costituzionalità, ma critica la «traduzione del valore in norma sulla produzione» (p. 1596) e sostiene che non si può negare l'esistenza di «un ordine assiologico interno al *genus* delle norme costituzionali», dato che ammettere la derogabilità degli stessi principi fondamentali significherebbe negare l'esistenza (p. 1597).

⁽⁵⁰⁾ MODURNO, *Principi generali dell'ordinamento*, 22.

⁽⁵¹⁾ CATTASARE (L'art. 11 sulla pace e sulla guerra, quali garanzie?) ne ribadisce il carattere «supercostituzionale», immutabile.

⁽⁵²⁾ ALLEGRETTI, *Costituzione e politica estera: punti preliminari*, 18; BON VALSASSINA, *Il ripudio della guerra nella costituzione italiana*, 98 ss. Cfr. CHIEFFI, *Il valore costituzionale della pace tra decisioni dell'apparato e partecipazione popolare, passim*.

⁽⁵³⁾ MORIATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, 158, che annovera detto principio tra i canoni identificanti i lineamenti essenziali del tipo di Stato; ALLEGRETTI, *Costituzione italiana e dimensione internazionale*, 99 ss.

⁽⁵⁴⁾ CAPOVOSTI, *Questioni interpretative della attuale giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra diritto interno e diritto comunitario*, 3817 ss.

⁽⁵⁵⁾ Per l'individuazione nell'art. 11 Cost. di una «norma di conflitto» tra valori costituzionali tendenti a confliggere, conflitto che l'art. 11 escluderebbe, v. BARRILE G., *Limiti all'attuazione dei diritti europei e stranieri nell'ambito della comunità statale*, 98 ss. In analogia prospettiva, CANNIZZARO, *Trattati internazionali e giudizio di costituzionalità*, 328 ss., secondo il quale nell'art. 11 trova disciplina «il conflitto tra l'esigenza del rispetto dei valori costituzionali, l'esigenza cioè della chiusura del sistema costituzionale dei valori, e l'esigenza di aprire l'ordinamento costituzionale a nuove forme di organizzazione che realizzino le aspirazioni internazionali della Costituzione stessa» secondo «condizioni di prevalenza dei valori internazionalisti della Costituzione su altre norme costituzionali».

L'aspirazione alla definizione di un nucleo intangibile costituzionale, non trovando più altre strade praticabili verso limiti alla revisione o alla modificabilità comunque della Costituzione ⁽⁷⁴⁾, cerca di affermarla tramite l'individuazione di limiti generali nei ridotti principi supremi, principi fondamentali dell'ordinamento, qualificati come «supremi» ⁽⁷⁵⁾, quasi come in bilico tra un'ipotesi ermeneutica e norme di grado gerarchico superiore, per cui in definitiva sfuma la possibilità di affermare secondo affidabili criteri sostanziali la natura pur «creativa» ma «non costituente» delle operazioni implicite nel giudizio costituzionale.

⁽⁷⁴⁾ Sul complesso dibattito intorno all'oggetto e ai limiti della revisione costituzionale v. l'ampia e lucida panoramica e analisi critica di RIVOLI, *Costituzione rigida*, 3712 ss.; cfr. pure CICONETTI, *Revisione (II. Revisione costituzionale)*, 134; GRASSO P.G., *Potere costituente*, 642 ss., 661 ss.

I principi rappresenterebbero l'estensione del potere costituente, anzi l'esaurimento della stessa nozione di un potere costituente caratterizzato da totale politicità, soggettività, per cui residuerebbe soltanto un potere di revisione che al potere politico contingente sottrarrebbe la decisione sui tratti fondamentali dell'organizzazione sociale, sulle premesse universalistiche («i diritti dell'uomo, i diritti "naturalisti" come diritti che formano il nucleo della Costituzione») (DOGLIANI, *Potere costituente e revisione costituzionale*, 26, 30 ss., il quale peraltro riconosce che rimane di pertinenza del potere di revisione la «modifica della disciplina» dei diritti dell'uomo. Cfr., per la non considerazione di questo potere di modifica, pure nel quasi testuale riferimento alle tesi di DOGLIANI, DOSSETTI, *Principi da custodire, istituti da riformare*, 65). Per ulteriori indicazioni anche critiche v. PALOMBELO, *Legittimità, legge, Costituzione*; BARCELLONA, *La Costituzione politica*; CANTABO, *Costituzionalismo*, 163 ss.

⁽⁷⁵⁾ MODUGNO, *Nuovi diritti e principi supremi della Costituzione*, 84 ss.: «non è possibile far valere a tal punto la medesimezza della forma da annegare in essa ogni diversità di contenuto. Il che equivale a dire: di valore» (secondo questo A., la «dignità assiologica» sarebbe misurabile perché all'interno della Costituzione «sono rinvenibili alcune norme che esprimono principi supremi, talmente fondamentali da definire la fisionomia dello stesso ordinamento costituzionale. Senza di essi l'ordinamento sarebbe un altro, perderebbe la sua fondamentale identità. Ma questi principi non soltanto debbono ritenersi immutabili per le vie legali, ma si pongono come assolutamente condizionanti l'intero ordinamento, si irradiano in esso e lo pervadono, al punto che da essi non possa mai prescindere, che con essi si debba necessariamente fare i conti, quali che siano le regole legali che lo costituiscono». Questi principi supremi, dunque, sarebbero «tali per dignità assiologica e non per decisione politica»); CASAVOLA, *I principi supremi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, 5.

zionale ⁽⁷⁶⁾. Non si raggiunge il risultato di fissare con connotati di irriducibilità regole precise. Si apre, invece, quel processo di individuazione dei principi e del loro contenuto e di reciproco confronto in relazione al caso in decisione, di cui abbiamo già illustrato per taluni versi modalità e portata con riguardo alla costituzione comunitaria ⁽⁷⁷⁾. Qui giova ribadire i termini in misura sufficiente a completare la verifica della relativa implicazione nel quadro del diritto costituzionale italiano e ad esprimere in particolare come essi si riflettano sul processo di qualificazione come «supremi» di certi principi, rendendosi così imprescindibili rispetto alla risoluzione della questione che ci occupa.

Proprio dalla giurisprudenza costituzionale che ha espressamente posto i principi fondamentali e i diritti inalienabili della persona umana a confine invalicabile da parte del diritto comunitario, in quanto principi supremi, emerge che nell'individuazione di questi ultimi e in particolare della connotazione di supremazia si deve far capo al loro «contenuto essenziale» senza confondere la fatiscia della norma con il contenuto di valore che essa esprime: i principi supremi sono tali per dignità assiologica, godono di primazia assiologica in riferimento al loro contenuto essenziale e non anche nella eventuale configurazione o disciplina positiva come situazioni soggettive e nelle connesse specifiche garanzie ⁽⁷⁸⁾. Tali principi, così intesi, sono pure dichiarazioni di valori. Quali siano questi principi e diritti fondamentali che agiscono come controlli, quale il loro essenziale contenuto, quale la disciplina derivata, viene determinato nel giudizio di costituzionalità, sede dell'individuazione dei principi supremi, del loro contenuto assiologico e della compatibilità con essi, fino all'estremo punto di tensione, di tutta la normazione applicabile nell'ambito dello Stato ⁽⁷⁹⁾. Il riconoscimento della supremazia di alcuni principi e valori nell'ambito

⁽⁷⁶⁾ V., per la riportata definizione, MODUGNO-AGRO, *Il principio di unità nel controllo delle leggi*, 115. Sulla sostanziale natura costituente, CASAVOLA, *I principi supremi*. Cfr. pure i rilievi critici di BALDASSARI, *Esistono norme giuridiche sopra-costituzionali?*, 1694 ss.

⁽⁷⁷⁾ V. Capitolo secondo, par. 1, e Capitolo terzo, par. 1-5.

⁽⁷⁸⁾ MODUGNO, *Nuovi diritti e principi supremi della Costituzione*, 86, il quale prende ad esempio le citate sentenze costituzionali n. 183/1973 e n. 170/1984.

⁽⁷⁹⁾ MODUGNO, *Nuovi diritti*, 86.

della Costituzione non implica che la valenza di tali principi si manifesti sempre allo stesso modo ⁽⁸⁷⁾. Vi è soltanto un condizionamento relativo da parte di questi principi nei confronti della legittimità del riconoscimento di normativa proveniente dall'ordinamento comunitario. La già rilevata «ecceденza» di contenuto assiologico dei principi rispetto alle norme da cui sono tratti ⁽⁸⁸⁾, viene ridimensionata nel costante collegamento con le peculiarità del caso in decisione: il principio emerge strettamente legato al caso concreto, rimanendo legato alla concretizzazione che se ne fa con il progredire del tempo ⁽⁸⁹⁾.

Se così non fosse la primazia in valore dovrebbe considerarsi rigida e generale, i principi supremi dovrebbero essere tutti predefiniti per poter essere utilizzati in qualsiasi evenienza. Ma la logica dei valori, la logica flessibile del ragionevole che è propria del giudizio costituzionale, non è generale, non conduce cioè a risultati certi e definitivi validi in ogni circostanza, non si irrigidisce in conclusive esclusioni o inclusioni, bensì rinnova continuamente le valutazioni in occasione di ogni concreta esperienza: nella logica dei valori, se pur i momenti della fondazione e della opposizione possono ancora appartenere alla sfera della considerazione astratta, tuttavia il momento decisivo della complementarietà, ossia del bilanciamento e della ponderazione, appartiene alla sfera della risoluzione concreta ⁽⁹⁰⁾.

⁽⁸⁷⁾ MODUGNO, *Nuovi diritti*, 86 s. (i principi supremi possono atteggiarsi diversamente secondo che sia in gioco la legittimità di fonti atipiche, come quelle comunitarie, ovvero delle leggi costituzionali, perché nel primo caso la funzione dell'individuazione dei principi supremi è rivolta a definire i rapporti tra due ordinamenti sovrani e reciprocamente indipendenti, mentre nel secondo si tratta di fissare principi «assolutamente condizionanti» dell'ordinamento costituzionale nel suo complesso; e non è detto che tali principi debbano essere più stringenti nell'uno piuttosto che nell'altro caso). Cfr. pure NANNA, *Concordato e "principi supremi"*, 256.

⁽⁸⁸⁾ BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, 316; BASTOLE, *Principi*, 495 ss.

⁽⁸⁹⁾ BASTOLE, *Principi*, 511, con riferimento esemplificativo ai controllanti costituiti dai principi fondamentali, posti dalla Corte costituzionale alle limitazioni di sovranità derivanti dall'adesione dell'Italia alle Comunità europee; CASAVOLA, *I principi supremi*, 10: «è il caso che fa parlare il giudice».

⁽⁹⁰⁾ MODUGNO, *Nuovi diritti*, 91 s. Cfr. pure BALDASSARE, *Costituzione e libertà dei valori*, 658; CERRI, *Il "principio" come fattore di orientamento interpretativo*.

L'argomentazione si giova, inverso, dei comuni canoni logico-razionali, illuminata dai criteri di ragionevolezza (e quindi proporzione, adeguatezza, necessità etc.) ⁽⁹¹⁾. E la ragionevolezza non già presuppone

tivo e come valore «privilegiato»: spunti ed ipotesi per una distinzione, 1827; DWORCKIN, *Taking rights seriously*, 24.

⁽⁹¹⁾ Sulla ragionevolezza, oltre a quanto indicato in generale, e per la prospettiva comunitaria, nel Capitolo terzo par. 3, v., riguardo alla prospettiva nazionale italiana, AA.VV., *Il principio di ragionevolezza* (in part. i contributi di BARILE, CERVATI, CERRI, PALADIN, ZAGREBELSKY, AGRO, TOSI, MIZZANOTTE, *Le fonti tra legittimazione e legalità*, 54 ss.; BALDASSARE, *Fonti normative, legalità e legittimità: l'unità della ragionevolezza*, 60 ss.; AGRO, *sub art. 3, in Commentario alla Costituzione*, 134 ss. Riguardo ai testi di ragionevolezza v., oltre agli AA. appena citati, BIN, *Diritti e argomenti, passim*. Si consulti, inoltre, CERRI, *L'equaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, 1984; PALADIN, *Corte costituzionale e principio generale d'equaglianza: aprile 1979-dicembre 1983*, 605; ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, 147 ss.; LAVAGNA, *Ragionevolezza e legittimità costituzionale*, 1573; TOSI, *Spunti per una riflessione sui criteri di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale*, 546 ss.; ANZON, *Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza*, 31 ss.; BARILE, *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, passim*.

Sull'affiancamento del controllo di ragionevolezza dal controllo in base al principio di uguaglianza, nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, v. SUVESTRI, *Legge*, 144 s.; CHIALI, *Giustizia costituzionale e sfera parlamentare*, 270. Ult. ind. *infra*, par. 4.2.

Con riferimento all'ambito penale, la problematica della ragionevolezza, pur non essendo sostanzialmente estranea alle questioni di composizione dei valori (v. *pass.* l'argomentazione di MORARI, *La tutela penale della comunità civile*, 108-113), storicamente si è imposta soprattutto con riferimento alla pena, ai suoi scopi e alla sua misura, intendendosi il c.d. «principio di ragionevolezza» come «significativo» del principio di equaglianza (VASSALLI, *I principi*, 712), e più in generale come espressione dell'idea di giustizia che riguardo alla misura della pena implica l'esigenza di proporzione.

Sulla proporzione, con riguardo alla pena, nella giurisprudenza costituzionale v., per tutte, Corte cost., 25 ottobre 1989, n. 487, in *Giur. cost.*, 1989, 2278. In letteratura, oltre ad ANGIONI, *Contenuto e funzioni*, 163 ss., PIZZORUSSO, *Le norme, e la pena e «sproporzionalità» del codice penale comune nell'ordinamento militare*, 827, si rinvia a PAPA, *Considerazioni sul controllo di costituzionalità relativo alla misura esecutiva delle pene in Italia e negli U.S.A.*, 685; MAZZA, *Il principio di proporzionalità fra reato e sanzione in alcune norme del testo unico delle leggi sulla caccia*, 130, con argomentato rifiuto del controllo di ragionevolezza sulla gravità dei fatti di reato e sulla misura delle pene da parte della Corte costituzionale (v. ult. ind.); LEXAF,

ne una gerarchia di valori costituzionali⁽⁶⁷⁾, bensì la determina⁽⁶⁸⁾.

Perciò la definizione dei parametri supremi è delimitazione contin-

Brevi note in tema di legittimità costituzionale della declaratoria di abbinabilità in con-trabbandio, 2032; DOLCINI, *Pene pecuniarie e principio costituzionale di eguaglianza*, 416, il quale inserisce il controllo di ragionevolezza nel «giudizio sulle finalità» come conformità ai principi generali dell'ordinamento, siano questi o no costituzionalizzati; CHIAVARO, *Sanzioni penali in tema di lavoro minorile e principio di eguaglianza*, 522; ROSSETTI, *Controllo di ragionevolezza e oggettività giuridica dei reati di insubordinazione*, 200. Sull'obbligo per il legislatore di garantire la ragionevolezza, intesa come univoca corrispondenza della decisione giudiziaria alle particolarità del fatto, anche tramite rinvio all'apprezzamento interpretativo dell'autorità giudiziaria v., in tema di misure processuali cautelari e di misure di prevenzione, ANGIOLINI, *Ricerche di giurisdizione e libertà costituzionali*, 67 ss.

La prospettiva che, in una più generale visione, inizia a consolidarsi, è quella in cui i vari criteri della penalizzazione («misericoordia di pena», «bisogno di pena», «effettività», «offensività» e quanti altri) operano all'unisono nel e per il ragionevole, e a loro volta vengono ragionevolmente impiegati, senza esclusioni pregiudiziali o inclusioni assolutizzanti. Al riguardo, si veda, per l'ascrizione dei primi due menzionati canoni, quali espressioni del principio di sussidiarietà, alla ragionevolezza, ai fini del controllo di legittimità costituzionale, anche in assenza o nell'impossibilità di una loro formalizzazione, ROMANO, *Misericoordia di pena, "bisogno di pena" e teoria del reato*, 42. Ampio e costante riferimento alla ragionevolezza, secondo una netta distinzione dal principio di eguaglianza, si riscontra in: PATRONO (Dritto penale dell'imprevedibilità, 30, 62, 63, 67 e paragr. V, inoltre, per plurimi richiami), PALAZZO, *Valori costituzionali e diritto penale*, in part. 602 (nel generissimo principio di ragionevolezza).

Nella concezione di FIORELLA (*Reato*, 773), il «ragionevole» tende a diventare criterio fondante nella costruzione del reato, nel passaggio dai principi alla tecnica di tutela, sulla scorta premessa che la tecnica non è neutra quanto al valore, e la ragionevolezza in definitiva viene ad esprimere, posta a contatto con il fatto concreto, il principio generale di giustizia sostanziale (Cfr. PALADIN, *Esiste un principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale?*, 163). Ne deriva, p.es., la sottoponibilità del principio di offensività a quello di bilanciamento dei beni (FIORELLA, *Reato*, 796. Per l'individuazione di una censura di ragionevolezza, da parte della Corte costituzionale, in base ad una valutazione della significatività costituzionale degli interessi protetti, FORNASSARI, *Ragionevolezza, discrezionalità e sequenza di persona a scopo di estorsione*, 2082 ss. Taluni ulteriori rilievi, con riguardo al ruolo orientativo del bene giuridico costituzionale nel giudizio di ragionevolezza svolto dalla Corte costituzionale, all'interno di un bilanciamento di interessi, si trovano in DI GIOVINE, *Sul c.d. controllo di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale in materia penale*, 182 ss. V., inoltre, ARDUZZONE, *La proposta di semplificazione in tema di corruzione, per la costatazione del rischio derivante dal privo-*

gente e variabile della dimensione sostanziale della Costituzione la cui complessiva supremazia è presupposta⁽⁶⁹⁾.

ne l'ambito penale dello strumento della ragionevolezza. Cfr. pure ZUCCALA, *Sul preteso principio*, 1703 ss., il quale nega valore costituzionale al principio di offensività, ma riscontra l'esigenza che la previsione di ipotesi offensive sia contenuta in limiti di ragione, e peraltro evidenzia l'insopprimibilità di ipotesi del genere, anche in termini di indicazioni politico-criminali positivamente risultanti dall'espressione dei popoli).

Un tentativo di definire la ragionevolezza e di determinarne il ruolo con riguardo al principio di determinatezza della norma penale si trova in LUGLI, *Ragionevolezza e significatività come parametri di determinatezza della norma penale*.

Riguardo al diritto penale militare, il ruolo fondante della ragionevolezza è ben messo in luce da BECCIO, *Ordinamento militare e processo penale*, 114 ss.

⁽⁶⁷⁾ Come ha ritenuto BARTOLA, *Teoria generale del reato*, 39.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. MEZZANOTTE, *Le fonti tra legittimazione e legalità*, 54 ss.; BALDASSARRE, *Esistono norme giuridiche sopra-costituzionali?*, 1688.

Pertanto, si comprende la ragione per cui la Corte costituzionale, come ogni altra, fa a volte quel che ci si aspetta che faccia, ma altre volte sorprende sia i suoi sostenitori che i suoi detrattori (così, tecnicamente, in relazione alla Corte Suprema U.S.A., un finissimo commentatore come REAMEY, *Up in Smoke: Fourth Amendment Rights and the Burger Court*, 57). L'opera della Corte costituzionale risulta al contempo di carattere progressivo e conservatore in quanto il linguaggio costituzionale è al contempo uno strumento e un freno alla dinamicità del sistema, che comunque è orientato anche dalla precomprensione dell'interprete (SILVESTRI, *Linguaggio*, cit., 248, s., 239 s.: «la selezione delle disposizioni dalle quali estrarre il principio è, in una certa misura, orientata dall'idea che ci si è formati in precedenza di esso: nella maggioranza dei casi il valore è il presupposto e la guida della selezione, non il suo risultato». Cfr. ZACCARIA, *L'ermetismo*, 69, secondo cui l'interprete «è guidato e limitato, sia sotto il profilo commentistico sia sotto quello metodologico, dalle idee dell'autorità vincolante del diritto e dell'accertabilità del risultato interpretativo in un dato ordine sociale. In concreto, dal vincolo degli obiettivi di regolamentazione dell'ordinamento che è incaricato di attualizzare e dalle autorità che in materia di dottrina e di prassi, di dogmatica e di precedenti, condizionano "di fatto" strutturalmente il suo procedimento di ricerca della soluzione giuridica»).

⁽⁶⁹⁾ RIMOLA, *Costituzione rigida*, 3785. Cfr. TARELLO, *Gerarchie normative*, 519

s. La stessa riconduzione dell'opera della Corte, in generale, all'attuazione del «principio di legittimità costituzionale» (FALLA, *La Corte nel quadro dei poteri costituzionali*, 530), ben esprime che la Corte stessa trova vincolo nella Costituzione in complesso, e solo in obiettivi che vanno perseguiti (discrezionalità) (BARTOLE, *L'efficacia temporale* 25), per i quali rimane però aperto e rinviato alle emergenze

In definitiva, la qualificazione di supremazia di taluni principi e diritti trova un saldo supporto più in un ragionamento di concreto bilanciamento adeguatamente svolto che in mere asserzioni di assolutezza, inviolabilità, supremazia⁽⁷⁰⁾. Principio davvero "supremo" è quello

del singolo conflitto il problema del modo e della misura della loro attuazione. Cfr. CORTE COSTITUZIONALE (a cura della), *I diritti fondamentali in Italia*, 250, al di là di un *favor* per i diritti detti fondamentali non sarebbe «dato di rintracciare affermazioni generali o di principio sulle tecniche decisionali che debbono adottarsi nel caso in cui si debba risolvere un conflitto del genere». Il procedimento di bilanciamento avverrebbe «al di fuori di schemi consolidati» (ELIA, *Conferenza stampa*, 503). Ma lo schema è implicato nell'interpretazione della Corte, e trova riscontri in giudizi sintetici che entrano nel percorso che va dai principi alle norme e dalle norme ai fatti (cfr. COSTANZO, *Condizioni di incoerenza*, 93 ss., 97 ss., 182 s. e *passim*) e viceversa.

⁽⁷⁰⁾ Una tale conclusione è anticipata come «provocatoria» nell'ampia indagine svolta da BIN, *Diritti e argomenti*, 5, il quale, peraltro, perviene proprio a risultati conformi alle anticipazioni (p. 167 s.).

Nella disamina dei procedimenti di bilanciamento di interessi impiegati dalla Corte costituzionale italiana, da parte dello stesso A., è stato messo in luce «come normale (in tutti i sensi di cui è capace la parola) che la Corte operi per ampi tratti senza occuparsi di quel che è scritto in Costituzione», ed anche, in definitiva, ammissibile purché l'argomentazione si svolga «con le procedure e le garanzie del discorso razionale, e non con le pratiche esoteriche del 'combinato disposto'», giacché «il testo costituzionale può essere un fattore di certezza se usato per quello che è e che può dare poche linee rigide, qualche marcatura caratterizzante» (BIN, *Diritti e argomenti* 163 ss., 169). Ciò, peraltro, — viene, altresì, rilevato —, non fa cadere una qualche distinzione tra le decisioni che attingono a momenti c.d. «ordinari» della discrezionalità legislativa, dove è fatto valere il limite della palese arbitarietà rilevabile attraverso le figure tipiche «sintomatiche» costituite dai *tests* di ragionevolezza di cui si compongono i giudizi di eguaglianza e di bilanciamento di interessi, e le decisioni attinenti a casi c.d. straordinari in cui vien fatto valere il limite esterno legato al principio di legalità e di gerarchia delle fonti, cioè «il limite della costituzione scritta (il limite dei momenti di crisi)». Di entrambi — si afferma — il custode è la Corte costituzionale, perché «giudice delle leggi» (BIN, *cit.*, 162); qui sarebbe in discussione non «l'uso del potere 'discrezionale' del legislatore, cioè il modo in cui si svolge il gioco, ma la legittimità stessa del potere, cioè le regole costitutive del gioco». Su questa base, proprio con riferimento alla questione del diritto comunicativo, e alla nota soluzione data dalla Corte costituzionale italiana (prevalenza diritto comunicativo salva la lesione dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano, sulla quale opera la giurisdizione della Corte stessa e non dei giudici ordinari) (sent. 170/1984, *cit.*) si noterebbe il diverso grado di immediatezza e di rilevanza con cui entra nel giudizio il parametro costitui-

che emerge in concreto come vincente dal bilanciamento nel caso, in quanto ivi si misura il peso rispettivo di valori concorrenti e si determina quale sia quello supremo⁽⁷¹⁾.

zionale (art. 11 Cost.) «che nei casi 'ordinari' ha una presenza quasi solo metalistica... mentre nei casi 'straordinari' assume diretta pregnanza».

Ma vale obiettare — a parte un disaccordo sul fatto che il testo rilevi in genere — le come presenza «metallica» — che non tanto questa distinzione tra i vari tipi di regole del gioco, quanto la definizione del gioco dipende proprio, e comunque, da argomentazioni valutative, se si vuole «politiche», che peraltro sono in massima misura implicate dallo stesso art. 11. D'altra parte, «giudice delle leggi» nel nostro sistema equivale a dire titolare, a sua volta, di un potere normativo concorrente con quello del Parlamento, vestito della forma e dei limiti del controllo di costituzionalità delle leggi. In questa dimensione, all'argomentazione e decisione giudiziale non sono di certo negabili connotati di politica e, volendo, di mezzo di potere politico pur costituito ed esercitato in nome del diritto che limita lo stesso potere (cfr., criticamente, SILEVSKI, *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, 1713 ss.; SCHMID, *Juristische Methode als Mittel der politischen Macht*, 413 ss.).

⁽⁷¹⁾ Ampiamente BIN, *Diritti e argomenti*, 10 ss., 32 ss. e *passim*.

La teoria costituzionale più sopra indicata nel testo (MORICINO, *Nuovi diritti*, 4; 92 s.) ritiene, peraltro, che l'indicato bilanciamento «non comporta la negazione della struttura di valore che è propria del singolo diritto preso come punto (valore) di riferimento. Nel bilanciamento esso potrà essere limitato, in ragione della salvaguardia dei valori con esso collegamenti (e secondo lo schema a struttura assiologica già delineata in Costituzione) fino al punto di estrema tensione che non produca il suo totale sacrificio, che non pregiudichi cioè la sua ineliminabile ragione d'essere». Ciò, tuttavia, va inteso non nel senso di negare contraddittoriamente la premessa che il conflitto di valori è concepibile solo sul piano pratico, quando i valori divergono finì e perciò necessitano di una gerarchizzazione tramite bilanciamento. Non è dato, cioè, che in concreto, per il conflitto di un valore con se stesso, o con altro di supposto pari rango, sia esclusa qualsiasi soluzione che veda un totale sacrificio di una delle singole situazioni coinvolte (Cfr., sulle «clausole di salvaguardia» e sulla problematica del bilanciamento, di recente CORASANTI, *Note in tema di diritti fondamentali*, 189, V. inoltre, LUCIANI, *La «Costituzione dei diritti» e la «Costituzione del potere»*, 497; GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, 149). Il punto critico dell'individuazione di principi e diritti fondamentali è che la Corte non è in grado di definire in positivo e una volta per tutte il relativo contenuto essenziale, né lo potrebbe, dal momento che tutta la problematica del bilanciamento degli interessi, che regge l'argomentazione della Corte e nella quale si risolve l'enucleazione del *Western-belief* secondo il relativo procedimento — controllo di ragionevolezza —, non avrebbe senso se fosse possibile individuare *a priori* sempre e comunque sfere impenetrabili da altri interessi (BIN, *Diritti*, 130 s.; MAZZAMUTO, *La legalità debole dei principi*, 483).

Sotto questi profili non vi è principio costituzionale che non possa assurgere alla qualifica di supremo, mentre non ve n'è uno che non possa cedere di fronte ad altro principio costituzionale.

Sul terreno dell'art. 11 Cost., punto cruciale è l'ampiezza delle limitazioni di sovranità, e quindi la questione sulla compressione del principio della riserva di legge parlamentare in ambito penale, e dei valori che vi si ricollegano. Questo principio deve confrontarsi con valori fine come «pace» e «giustizia tra le Nazioni», i quali hanno vasta portata e indeterminata.

Il senso ultimo dell'art. 11 è l'apertura alla creazione sia di forme che di contenuti corrispondenti ai valori internazionalistici, e non la negazione né la modifica dei principi-valori nazionali, bensì la misura del loro reciproco confronto tramite le operazioni di bilanciamento. Decisiva, a questo riguardo, è la distinzione chiara, nella lettura dell'art. 11, tra i profili che attengono alla limitazione di sovranità, per i quali emergerebbe una prospettiva di modifica del consueto corso costituzionale, ovvero di sostituzione dei valori costituzionali con quelli di altro ordinamento (*infra, sub 3.1*), e i profili che riguardano la non soppressione della sovranità stessa, rispetto ai quali i valori nazionali dovrebbero risultare conservati (*infra, sub 3.2*).

3.1. Pace e giustizia tra le nazioni sono gli scopi perseguiti tramite le «necessarie» limitazioni di sovranità. Nell'art. 11 Cost. trovano previsione e disciplina limitazioni strumentali di «sovranità», sulle quali poggia l'«ordinamento» che assicura pace e giustizia.

L'art. 11 cit. contempla che la sovranità sia limitata. La fatidica specie si realizza soltanto se viene attinto, almeno nel suo assetto regolativo costituzionale, il presupposto essenziale che, in base alla prospettiva costituzionale (anche) penale, si intende determini sia la giustizia che la sovranità popolare e quindi parlamentare e statale: la libertà individuale, l'autonomia individuale, che si esprime nelle pretese che formano il contenuto dei diritti fondamentali, l'esercizio dei quali tutti da parte dei cittadini, sia come singoli sia nelle rispettive formazioni sociali, dà come risultante la sovranità popolare⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ Su questa accrezione della sovranità v., per tutti, PALADIN, *Diritto costituzionale*.

Limitare la sovranità così intesa, è al contempo circoscritta la giustizia che con un siffatto limite si riflette sull'ordinamento sovranazionale. Si tratta di incardinare competenza normativa su strutture la cui diversità rispetto a quelle nazionali affievolisce le garanzie che dal punto di vista nazionale attecchono al godimento dei diritti stessi, stemperando anzitutto il dogma della primazia o centralità della legge e del legislatore-parlamentare in cui si radica l'idea della rappresentanza politica⁽⁸⁾.

Pertanto, ancor prima di portare ad ammettere, come esattamente si ammette, che siano da intendersi come trasferibili agli organi comunitari competenze su diritti fondamentali in termini di relativa cura e

⁽⁸⁾ 270. CAVASSARE, *Forma di Stato e diritti fondamentali*, 46 ss. Per la considerazione della forza insieme di libertà e di solidarietà che costituirebbe il dato reale della persona umana v. BERTI, *Interpretazione costituzionale*, 60 s.

Riguardo al riflesso dell'art. 11 Cost. sulla sovranità popolare cfr. quanto osserva CAPRISO, *Critica commentaria*, 1079: «l'espressione dell'art. 11, «limitazioni di sovranità», ha un significato diverso dall'espressione «limiti all'esercizio della sovranità», che si ritrova nell'art. 1, comma 2, della Costituzione. In quest'ultimo articolo la sovranità appare considerata nella sua interezza, come potestà suprema dell'ordinamento giuridico, di spettanza del popolo, e tuttavia sottoposta, quanto all'esercizio, a limiti – la inalienabilità dei diritti di cui all'art. 2, le inalienabilità di cui agli artt. 13, 14 e 15, la inalienabilità della forma istituzionale dello Stato di cui all'art. 139 – secondo le prescrizioni stesse della Costituzione. I «limiti» non toccano, in altri termini, la sovranità nell'interseco, ma la contengono nel momento del suo esercizio, per così dire dall'esterno. Con l'espressione che si riscontra nell'art. 11, la sovranità appare invece considerata come una potestà passibile di limitazioni al suo interno medesimo, secondo una concezione che non le attribuisce più, come per il passato, l'ampiezza di un potere assoluto».

⁽⁹⁾ Su questa centralità-primazia v., per tutti, CORASANTI, *La rappresentanza politica*, 572 ss.

Nella giurisprudenza del Tribunale costituzionale tedesco (12 ottobre 1993, cit. *supra*, nota 42) risulta chiaramente (come osserva BONINI, *Riflessioni a margine*, 1295 s.) che la perdita di influenza da parte dell'organo elettivo, perdita che incide sul principio di legittimazione democratica, è controbilanciata dall'acquisito, da parte dello Stato membro, e quindi in via mediata da parte dei cittadini, della possibilità di perseguire scopi comuni – anche laddove questi non siano riconducibili alla volontà del singolo Stato membro –, e ciò corrisponde (sempre secondo il Tribunale) al contenuto inalienabile del principio democratico, consistente nel ricondurre al popolo l'assunzione di compiti statali e l'esercizio di competenze statali.

gestione ⁽⁷⁴⁾ – questo trasferimento è presupposto e perfino preteso per l'attuazione delle necessarie garanzie, da parte della giurisprudenza costituzionale –, l'art. 11 Cost. conduce ad implicare che siano limitati diritti e principi fondamentali che appartengono al novero di quelli comunemente definiti supremi ⁽⁷⁵⁾, compresi libertà e legalità.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. SORRENTINO, *La tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario e in quello italiano*, 52 ss., 59 ss.; COBASANTI, *Protezione costituzionale e protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, 601 (per l'individuazione di norme che agevolano l'esercizio di diritti fondamentali – «norme di attuazione di quelle dicte alla protezione dei diritti fondamentali» – e di norme che limitano l'esercizio medesimo – «norme di attuazione di altri diritti fondamentali dirette ad operare un bilanciamento tra diritti fondamentali in potenziale conflitto tra loro»).

⁽⁷⁵⁾ Cfr. DONATI, *Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità*, 235: «Anche il principio democratico, che pure rientra tra i principi assolutamente inrinunciabili e inalterabili poiché è la base prima ed essenziale del nostro assetto costituzionale, può dunque subire limitazioni a seguito dell'adesione al sistema comunitario. La collocazione dell'art. 11 tra i principi fondamentali della Costituzione significa infatti che tutte le norme costituzionali possono entrare nel bilanciamento con i valori internazionali».

Nella dimensione di limitazione aperta dall'art. 11, che sottende un momento critico del valore di democrazia, si sostiene che una deroga al modello democratico deve comunque fondarsi sugli stessi valori democratici, nel senso che deve apparire contingentemente necessaria alla preservazione della democrazia (GEMMA, *Giurisprudenza*, 1190, che ribadisce la funzionalità della teoria e della prassi dello stato di necessità alla preservazione della democrazia. Per rilievi analoghi con riferimento alla Convenzione dei diritti dell'uomo, con riferimento alle «misure necessarie ad uno Stato democratico», DELMAS-MARTY, *Dal codice*, 269). Ma, a parte che si tratta di un mutamento di modelli regolativi e non di una rinuncia al (ab)olizione del valore di democrazia (v. *infra*, par. 3.2. e in particolare note 87 e 92) la deroga al modello democratico – sulla base dell'art. 11 – sta nella necessità di realizzare meglio o mantenere i valori che lo informano, e rimane affidata alle note valutazioni. E ciò tanto più se si ritiene che problemi del genere siano tipici di una fase di transizione verso un modello federalista che forma oggetto, nell'art. 11, di uno specifico «imperativo giuridico» costituzionale (GEMMA, *Giurisprudenza*, 1191 ss., 1218 s., anche per ult. ind. L'A. ravvisa la necessità del superamento dello stato nazionale sulla base del «disvalore dello stato nazionale» riconosciuto in Costituzione. Ritenne peraltro, che l'area dei diritti di libertà e politici possa essere implicata in trasferimenti di competenza soltanto qualora le istituzioni sovranazionali dimostrino una «congruenza strutturale» con quelle nazionali).

Sul valore imperativo dell'art. 11 nel senso che la posizione di limiti alla sovranità mediante la legge di esecuzione del T.C.E. sarebbe «diretto e puntuale adempimento dell'art. 11» v. Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170, cit., 2078.

Vi è, inoltre, nell'art. 11 Cost., una qualificazione di necessaria riferita alle limitazioni di sovranità e orientata a favore di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, che da sé esprime sì un limite – la sussidiarietà dal punto di vista nazionale –, ma anche un fondamento. La necessità conduce su quel terreno «fattuale» che «male si presta a conclusioni di principio tratte una volta per tutte, specie in ordine al problema della coercizione penale, che implica complesse valutazioni, confronti e bilanciamenti tra scarsi normativi alternativi ⁽⁷⁶⁾. Infatti, la logica della necessità non conosce limiti prefissati, di per sé nega la pretesa di opporre a priori definite esigenze di sovranità, richiama al confronto con e nella situazione concreta, preclude di intendere la legalità penale parlamentare nazionale come rigido, impenetrabile contornio al trasferimento di poteri penali.

La questione se il modello regolativo comunitario si conformi alle esigenze costituzionali che giustificano la limitazione dipende da una valutazione di volta in volta secondo ragionevolezza. Si apre la via della ricognizione degli interessi in conflitto, con riferimento a concrete istituzioni penali comunitarie – e non già ad una astratta potestà penale quale che sia –, allo scopo di stabilire se i valori coinvolti nella specificità del caso siano tali da giustificare la nascita di disposizioni penali fuori dal normale circuito, quello nazionale, delle fonti penaliistiche. E la via della ricomposizione secondo la prevalenza comunque dell'istanza democratico-rappresentativa così come recepita nel modello legale-parlamentare non risulta trasfusa nell'art. 11 Cost., neppure nel senso dell'alternativa mantenimento di strutture nazionali – creazione di strutture sovranazionali congruenti con quelle nazionali.

La pretesa di una riserva di legge parlamentare europea rappresenta soltanto l'aspirazione ad un grado relativamente alto di soddisfazione delle esigenze di congruenza delle strutture sovranazionali con quelle nazionali, quindi un grado relativamente basso di limitazione della sovranità. Ma una tale riserva non forma il contenuto di una misura fissata una volta per tutte in Costituzione, tanto meno nel momento in cui il concreto atteggiarsi di una normativa comunitaria sia riferibile a valori corrispondenti a quelli ritenuti supremi.

⁽⁷⁶⁾ Come rileva, pur in diversa prospettiva, PUTLANDO, *Obblighi*, 502. Sulla posizione di questo A. v. *amplius infra* par. 4.

La considerazione della menzionata riserva può, piuttosto, contribuire all'individuazione di casi di limitazione che non suscitano taluni dubbi di legittimità costituzionale, quei casi in cui l'integrazione europea si sviluppa oltre che secondo principi, secondo regole coincidenti con quelle proprie dell'esperienza giuridica nazionale⁽⁷⁾. Ma anche la constatazione che un certo grado di copertura democratica può realizzarsi in ambito comunitario, pur nei limiti in cui l'impianto comunitario riesce a concretizzare il valore di democrazia⁽⁸⁾, è in grado di pesare sul versante delle ragioni che depongono in senso affermativo della legittimità di attribuzioni di competenza penale alla Comunità.

Il punto, tuttavia, che non perciò solo risulta superato è quello del significato «squisitamente sostanziale» della riserva di legge nazionale, cioè il problema suscitato dalla considerazione dell'eventualità di un mutamento della competenza in ordine al bilanciamento di valori ritenuti supremi: è stata posta, come si è già accennato, la questione sulle «casi abilitare» secondo la Costituzione, rilevandosi come le stesse norme costituzionali che facoltizzano l'ingresso del diritto comunitario rischiano di risolversi in vere e proprie espropriazioni della valutazione di diritti e valori e dell'operazione di bilanciamento⁽⁹⁾. Ci si chiede, pertanto, se tra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale che la Corte costituzionale italiana pone a limite per l'ingresso del diritto comunitario – principi e diritti fondamentali, i c.d. controlli –, debba trovare spazio anche quell'aspetto strutturalmente essenziale e rappresentativo di diritti fondamentali, espressione prima di democrazia, consistente nella riserva di legge. Si osserva, quindi, che se non dovesse imporsi il rispetto della riserva di legge come contro-limite alme-

no nelle materie inerenti ai diritti fondamentali, il Parlamento non subirebbe solo limitazioni circoscritte e parziali *ex art. 11 Cost.* ma esautorazioni tali da intaccare gravemente aspetti essenziali della sua competenza e della sua sovranità⁽¹⁰⁾.

Orbene, questi rilievi introducono alla considerazione della questione decisiva posta dall'art. 11 Cost., che è quella concernente il profilo della non-soppressione della sovranità (non rinunzia, non abdicazione).

3.2. Se la prospettiva della limitazione di sovranità schiude la porta a limitazioni di diritti fondamentali ed a trasferimenti di competenza normativa su diritti fondamentali, per contro la prospettiva di non soppressione della sovranità porta in considerazione l'individuazione del momento di conservazione dei valori fondamentali, e soprattutto il potere di decisione ultima sulla compressione di valori fondamentali.

Il problema che sotto questo aspetto l'art. 11 Cost. propone, e che giace al fondo di ogni ricostruzione dei rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, sta, in sintesi, nell'alternativa tra le seguenti impostazioni: 1) limitazioni di sovranità possono costituire autentiche abdicazioni pur in settori definiti; 2) qualsiasi limitazione di sovranità implica comunque la permanenza della sovranità sulla limitazione⁽¹¹⁾.

La seconda, a differenza della prima, riafferma la sovranità nazionale. Una rinunzia incondizionata e irrevocabile della sovranità, anche parziale, cioè riferita ad ambiti, sfere, oggetti pur determinati e circos-

⁽⁷⁾ Cfr. CANNIZZARO, *Principi fondamentali*, 1171, il quale ritiene «ragionevole rinunciare a porre nei confronti del sistema comunitario il limite rigido del rispetto dei principi interni, e prospettare piuttosto l'esigenza che l'integrazione europea sviluppi al proprio interno principi omogenei a quelli propri dell'esperienza giuridica nazionale».

⁽⁸⁾ Come si è illustrato nel Capitolo quarto, par. 6.

⁽⁹⁾ Pare non considerare le possibilità di concretizzazione LUCIANI (*La Costituzione*, 573), il quale mantiene il confronto tra diritto nazionale e diritto comunitario sul piano astratto dei «principi» e «diritti», in modo tale da far risaltare difficoltà di congruenza.

⁽¹⁰⁾ FOIS, *Sistema delle fonti e riserva di legge*, 154 s.

⁽¹¹⁾ FOIS, *Sistema delle fonti e riserva di legge*, 155, il quale, nelle paventate limitazioni, comprende anche i poteri della Corte costituzionale.

⁽¹²⁾ Su questa alternativa, sinteticamente, QUADRI, *sub art.* 192, 1436, il quale conclude per il secondo como (e peraltro nega che l'art. 11 Cost. sia invocabile nel caso del Trattato sulla Comunità economica europea, e ribadisce la rilevanza dell'art. 10 Cost.).

Non ci pare di poter condividere l'opinione di LUCIANI (*La Costituzione*, 589), secondo cui è logicamente impossibile trovare nella Costituzione la legittimazione della trasformazione dell'Italia in membro di una federazione europea. Basterebbe, infatti, per esempio, accedere alla teoria del riconoscimento costituzionale del «valore dello stato nazionale» (v. *supra*, nota 75).

scritti trasformerebbe lo Stato unitario nazionale sovrano in membro di una entità superiore e assorbente ⁽²⁾ cui sarebbe demandata la decisione sulla permanenza di un vincolo che si sostanzia nella limitazione di diritti fondamentali e potrebbe evolversi fuori dal controllo statutario.

La sovranità rimane radicata nelle istituzioni nazionali fino a che si ritenga di dover muovere dal punto di vista del diritto costituzionale italiano per qualificare quello comunitario, fosse pure al solo scopo di determinare la "quota di sovranità" che compete alla Comunità ovvero quella che non le compete. Dato che limitazioni di sovranità e c.d. controlli provengono dall'ordinamento statale, incardinati sull'art. 11 Cost., la concezione pur «relativistica» della sovranità ivi trasfusa ⁽³⁾ osta a che la norma di primo riferimento sia individuata in quella determinata in base ai Trattati secondo l'ordinamento comunitario (determinata, quindi, dai soggetti che per il diritto comunitario sono titolari di sovranità).

In questa luce, la sovranità risulta conservata, perché la sovranità non è soppressa, ma soltanto limitata, cioè rimane (deve rimanere) almeno la sovranità sulla limitazione ⁽⁴⁾. E il momento principale, inel-

⁽²⁾ MODIGNO, *È illegittimo l'art. 189 del Trattato di Roma*, 926.

⁽³⁾ Cfr., diversamente, CAPURSO, *Le ideologie giuridiche dello Stato nazionale moderno*, 279 s., 276 s. (in part. nota 62), 253, 249, secondo il quale l'art. 11 Cost. apre la strada ad una «concezione relativistica della sovranità» diversa da quella assolutistica per cui il diritto è creazione propria, esclusiva ed insindacabile dello Stato, una concezione cioè tale da rendere coerente con la presenza di ordinamenti giuridici nazionali l'esistenza di ordinamenti sovranazionali dotati di autorità sovrana con talune competenze sostitutive di quelle statali.

⁽⁴⁾ Perciò, neppure l'istituzione di un Parlamento europeo con poteri corrispondenti a quelli del Parlamento nazionale è in grado di sostenere trasferimenti irreversibili di sovranità, fino a che questa possa essere soltanto limitata nel verso qui esaminato — a parte che la regola di sussidiarietà, sia quella comunitaria (V. Capitolo terzo, par. 7), che quella nazionale (V. *supra*, par. 3.1), implica un costante controllo sulle ragioni che sosterranno le competenze sovranazionali —.

Si noti, peraltro, che i due sensi in cui può essere intesa la limitazione di sovranità, finora considerati in alternativa, in una diversa lettura sono ritenuti compatibili in quanto si succedano storicamente, — prima soltanto compressioni, poi abdicazioni, in un processo di transizione —, secondo sviluppi di un vero e proprio

minabile, di conservazione del valore di legalità, libertà e democrazia attiene alla reversibilità della limitazione di sovranità (85), reversibilità della compressione di tali valori secondo le condizioni poste dai valori stessi, in dipendenza del venir meno della condizione di garanzia della pace e della giustizia etc. che sorregge l'ordinamento comunitario.

La compressione medesima non può risolversi in una "espropriazione" della reversibilità e delle relative condizioni democratiche di attuazione. Libertà di opinione e diritto di voto, e quanto ne consegue, rimangono a premessa indiscussa e inderogabile, pur nella prospettiva di riconoscere che la Costituzione tollera diverse concezioni della giustizia, sicché ogni tendenza totalitaria è combattuta dal confronto liberale, in vista della composizione nella dimensione storica concreta ⁽⁵⁾.

superamento della sovranità nazionale e corrispondenti mutamenti del concreto atteggiarsi delle regole. E' questa, in sostanza, la prospettiva indicata da GRAMIA, *Giurisprudenza costituzionale*, 1191 ss., il quale, peraltro, ci pare sottovalutare sia la questione della permanenza della sovranità nel momento di transizione, sulla quale non prende una chiara posizione benché propenda per la prospettiva della eliminazione della sovranità (p. 1216), sia di conseguenza la perdita dell'«incondizionamento» ammesso trasferimento di competenze sui diritti sociali ed economici — che a suo avviso non sarebbe tale da intaccare le fondamenta di un ordinamento democratico liberale — (p. 1218). Per converso questo A. irrigidisce l'esigenza di «congruenza strutturale» per i trasferimenti di competenza in tema di diritti politici e di libertà, sulla base della pericolosità di siffatti trasferimenti (p. 1219, nota 116), ma senza valutare se l'inteso pericolo sia adeguatamente prevenibile tramite una riserva di sovranità sulle competenze trasferite.

⁽⁵⁾ Un accenno al carattere reversibile delle limitazioni, inteso come presupposto dell'orientamento "comunitario" della Corte costituzionale, trovasi in SORRENTINO, *Lo sviluppo della forma di governo*, 422. Diversamente, RUGGERI, *Continuo e discontinuo*, 1593 ss. (e lv., *Fonti e norme*, 259), ravvisa nella costituzione della Corte costituzionale le basi di un divieto di rinnovare le norme comunitarie nei confronti perfino del legislatore costituzionale.

Con riferimento sia alla possibilità di recesso da parte italiana, che alla possibilità di paralizzare l'efficacia di una singola norma comunitaria, DONATI (*Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità*, 207 ss.), evidenzia che non vi sono preclusioni, ma dipendenza in concreto da un bilanciamento di valori da risolvere in termini di ragionevolezza. Non sarebbe, quindi, escluso nemmeno che un recesso dal sistema comunitario, o il riconoscimento di una norma comunitaria, risultino illegittimi, nel momento in cui si riconosca che tale sistema, o detta norma, garantiscono una protezione più efficace dei diritti fondamentali.

⁽⁶⁾ ZACHARSKI, *Il diritto mile*, 126 s. Problematrice attuali in RUDOLLA, *La rappresentanza parlamentare fra unità politica e pluralismo*.

Non sussiste, dunque, possibilità di confusione tra soppressione dei valori detti supremi, p. es. della sovranità popolare o di quella parlamentare, che finora non vi è stata, e limitazioni dei medesimi ⁽⁷¹⁾ – non si cade nel paradosso dell'abolizione democratica della democrazia ⁽⁷²⁾ –.

In termini di permanente sovranità sulla limitazione è rappresentabile la ragione per cui la funzione di apprezzamento e bilanciamento di valori supremi non è ceduta *tout court* all'ente sovranazionale – può sciogliersi, quindi, il dubbio sollevato dalla teorica costituzionale poco sopra menzionata ⁽⁷³⁾, anche se non potrà dirsi soddisfatta l'istanza che vi è sottesa, dati i termini di rigidità ed intensità in cui tale teorica propone l'intangibilità della sovranità parlamentare nell'assetto regolativo che, fuori dal riferimento all'art. 11 Cost., la contraddistingue.

⁽⁷¹⁾ Il binomio legalità/democrazia/libertà, nello schema regolativo costituzionale che lo contraddistingue, in cui pur si concentra il massimo di considerazione che l'ordinamento è in grado di offrire all'individuo, non riesce ad evitare un momento critico, quando si proponga di assumerselo come riferimento di una valutazione dei mezzi atti a conservarlo, a mantenerne le condizioni di esistenza, comunque come termine di un bilanciamento con valori che risultino concorrenti. Posso che il sistema costituzionale resti aperto alle diverse valutazioni ideali presenti una società aperta, rimane aperta l'eventualità che pure il valore di legalità/libertà/democrazia alle sue condizioni risulti comprimibile, compreso. Esso, vale a dire, è "problematicizzabile" negli stessi modi che gli si convengono.

Il conflitto del valore con se stesso o con altri di pari importanza esprime la relatività storica del valore, l'assenza di gerarchie astratte, e si realizza e trova controposizione in base ai bisogni che si affermano nella singola situazione concreta e con riferimento alle possibilità di sviluppo che a questa situazione si riconoscono. Non c'è (più) alcun diritto che, sulla base di un confronto critico tra principi divergenti, non possa essere limitato (HÄBERGAS, *Moralis, Diritto, Politica*, 24). Ma l'art. 11 non impedisce, sul versante della limitazione di sovranità, di ritenere che il fondamento del presupposto relativistico su cui poggia la democrazia (RADBETCH, *Rechtsphilosophie*, 82; KELSEN, *Essenza e valore della democrazia*, 105) sia nella credenza nell'assolutezza del valore di ogni uomo, e che non ci si possa esimere dal risalire a quest'ultimo anche per desumere il titolo di legittimazione del ricorso a comportamenti che si discostano dai moduli consueti del metodo democratico, almeno quando facciano diretto le condizioni per un effettivo loro impiego (Cfr. l'indicazione di MORTATI, in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, *sub* art. 1, 6).

⁽⁷²⁾ Su questo paradosso v. per tutti, di recente, LAGERSTETZ, *Political obligation and constitutional self-instruction*, 299 ss.

⁽⁷³⁾ FOIS S., *Sistema delle fonti*, 155.

Invero, l'art. 11 impone di valutare in ogni caso se la norma sovranazionale che scaturisce dal bilanciamento avvenuto in sede comunitaria corrisponda all'esito del bilanciamento secondo i parametri nazionali, cioè secondo i canoni implicati dallo stesso art. 11 Cost. Il che è esattamente quanto è sotteso all'orientamento della Corte costituzionale che tramite la legge di esecuzione mantiene in ambito nazionale il controllo sulle limitazioni di sovranità ⁽⁷⁴⁾. Non vi è, infatti, alcun automatismo nell'applicazione del diritto comunitario/disapplicazione del diritto statale. Se è «piena e continua» la garanzia offerta dall'art. 11 Cost. all'applicazione del diritto comunitario ⁽⁷⁵⁾, altrettanto piena e continua dovrebbe essere la riflessione sul diritto comunitario, da parte di ogni operatore del diritto, e in particolare del Parlamento e dei giudici, di quel crocevia di principi supremi che lo stesso art. 11 rappresenta ⁽⁷⁶⁾, in un costante rapporto di tensione, di incontro e

⁽⁷⁴⁾ Ciò può apprezzarsi al di là di rilevabili incongruenze nell'esplicitazione dei criteri di risoluzione dei conflitti tra norme comunitarie e norme interne (V. al riguardo, CELOTTO, *La prevalenza del diritto comunitario nel diritto interno: orientamenti della Corte costituzionale e spunti di teoria generale*, 4481 ss.), e di incoerenze nella definizione del quadro teorico dei rapporti tra ordinamenti – se di autonomia separata, oppure talora di integrazione, o non piuttosto concorrenza cooperativa o altro – (DONATI, *Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità*, GUZZETTA, *Costituzione e regolamenti comunitari*).

⁽⁷⁵⁾ Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170, cit.

⁽⁷⁶⁾ La norma sovranazionale non prevale in quanto tale sulla legge nazionale, né prevale soltanto perché la legge ordinaria ha autorizzato a legiferare la relativa fonte nella specifica materia. Essa prevale solo quando è frutto di valutazioni attualmente compatibili con le valutazioni nazionali originatisi dall'art. 11 Cost., cioè nel momento in cui tramite questa norma si determina il *factor* per l'organizzazione internazionale.

Il Parlamento può «giustificatamente», cioè in base ai principi supremi, rimuovere i limiti di sovranità già posti tramite la legge di esecuzione del trattato (il che peraltro tende a confondersi, molto problematicamente, con denuncia o ritiro dell'adesione ai Trattati, Cfr., per le varie opinioni, SORRENTINO, *Lo sviluppo*, 422; ID., *Corte costituzionale*, 105 s.; BALLARINO, *Lineamenti*, cit., 252; CAMBROSO, *Le ideologie*, 276; PREPARE, *La giurisprudenza*, 115. E' pure possibile che la Corte costituzionale muti la propria giurisprudenza in base alla considerazione che non esiste affatto quel «controllo vigile e attento» del Parlamento che la stessa Corte vorrebbe (SORRENTINO, *Lo sviluppo*, 422; GALLA, *Per un controllo parlamentare dell'attività normativa delle Comunità europee*, 111).

scontro che si riflettono simbolicamente nella distinzione tra i due ordinamenti, alla quale la Corte costituzionale si mantiene ancorata mentre fa poggiare l'affermato "co-ordinamento" sullo stesso art. 11 Cost.

Dinanzi alle fonti c.d. atipiche come quelle comunitarie, al principio di gerarchia, fondato sulla legalità, tende a sostituirsi (determinando le gerarchie) quello di competenza ⁽⁷⁹⁾ che però è giustificabile solo.

La legge nazionale incompatibile col diritto comunitario viene non applicata da parte del giudice solo sul presupposto, da accettare, che la norma comunitaria o meglio la legge di esecuzione sia attualmente conforme come indicato all'art. 11 Cost.; altrimenti, quando sia stata dichiarata l'incostituzionalità della legge di esecuzione, è la legge nazionale a trovare applicazione.

Che la concretezza dell'intensità delle garanzie della sovranità e soprattutto del mantenimento del consueto processo decisionale nella configurazione costituzionale manifesti affievolimenti, e di fatto, volendo, l'emarginazione del Parlamento e l'entitizzazione del ruolo dei giudici (v. Capitoletto, par. 6.) è conseguenza (anche) della limitazione, che dette garanzie e soprattutto la decisione ultima siano trasferibili nella sfera sovranazionale e impedito dalla permanenza della sovranità.

⁽⁷⁹⁾ Va rilevato che nella giurisprudenza costituzionale italiana l'ipotesi di nomina comunitaria emanata in difetto di competenza comunitaria, ipotesi automaticamente individuata da organi nazionali compresa la Corte costituzionale, tende a non manifestarsi e a risolversi piuttosto in una ipotesi di competenza ritenuta da parte degli organi comunitari, da valutarsi alla stregua dei principi supremi tramite il sindacato sulla legge di esecuzione del trattato. La Corte, infatti, potrebbe aver riconosciuto in favore della Corte di Giustizia la riserva di interpretazione del diritto comunitario (206/1976; 113/1985; 389/1989; 168/1991; 336/1995), laddove la Corte costituzionale si è pure preclusa la possibilità di "comunicare" con la Corte di Giustizia, fatto che non si è riconosciuta il potere di rinvio pregiudiziale ex art. 177 T.C.E., e inoltre si è attribuita il compito di verificare, tramite il controllo di costituzionalità della legge di esecuzione, se una singola norma del trattato, così come interpretata dalle istituzioni e dagli organi comunitari, contrasti con i principi supremi (sent. 232/1989). Tramite la rilevanza attribuita al diritto comunitario vivente, perde importanza l'accertamento dell'esistenza di limitazioni di sovranità disposte dal Parlamento ex art. 11 Cost., accertamento da parte della Corte, oppure di giudici o organi nazionali in genere (Sul punto, criticamente, DONATI, *Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità*, 152 ss., 218, 371, 286, anche per indicazioni circa il diverso orientamento del Tribunale costituzionale tedesco riguardo al sindacato di costituzionalità degli atti comunitari sotto il profilo dell'incompetenza. Sulla sostituzione del principio della riserva di legge con quello della limitata attribuzione di competenza v. STEINBERGER, in STEINBERGER, KLEIN, THÜRER, *Der Verfassungsstaat als Glied einer europäischen Gemeinschaft* 32; SCHWABE, *Europäisches Verfassungsrecht*, 238).

tanto in base al valore costituzionale realizzato in un determinato campo di operatività. Questo valore sorregge la sostituzione della legalità nazionale con quella comunitaria. Perciò l'unità non è data *ex ante* e formalmente dalla legalità - statale o comunitaria che sia -, ma si dà *ex post* quale risultato di un giudizio di valore costituzionale ⁽⁸⁰⁾. Alla stregua di questo giudizio sarà o no ammessa una «relatività» della riserva di legge con riferimento alla normativa comunitaria. In caso positivo la norma sovranazionale assolve alla stessa funzione legalizzante che la Costituzione assegna normalmente al legislatore dello Stato ⁽⁸¹⁾. Nei segnalati, peculiari limiti non cessa il controllo democratico, secondo uno schema relativamente riduttivo, ma pur sempre sussistente ⁽⁸²⁾.

Vi è, dunque, un livello insuperabile di compressione del valore di democrazia, che riguarda anche i profili penalistici che qui interessa. Si tratta, quindi, dal punto di vista della legittimazione dello «sfondamento» delle barriere statali, non già di negare quest'ultima tramite l'attribuzione di un *deficit* di democrazia alla Comunità - il che implicava una pregiudiziale, complessiva visione statorificata non giustificata -, bensì di riconoscere un mutamento, ma sempre contingente e reversibile, delle forme e della struttura democratico-statale secondo clausole che lo prevedono, tenuto conto che dal punto di vista nazionale sussiste una garanzia di sovranità rispetto alla normativa comunitaria, che al contempo è una garanzia di democrazia ⁽⁸³⁾, e a rappresentanza.

⁽⁷⁹⁾ Come chiaramente rileva BALDASSARRE, *Fonti normative, legalità e legittimità: l'unità della ragionevolezza*, 62 ss.

⁽⁸⁰⁾ Cfr. BERTI, *Interpretazione costituzionale*, 174, secondo il quale la legalità riferita alla legge del Parlamento viene ad essere gradualmente sostituita da una legalità costituzionale, come legittimazione da parte della Costituzione della pluralità delle fonti normative e della loro interazione su un piano tendenzialmente paritario: «ognuna delle fonti ammesse dalla costituzione integra, appunto sotto l'ombrello costituzionale, la normatività dell'ordinamento, in quanto fondata sulla sovranità della persona e sulla razionalità della coesistenza delle libertà».

⁽⁸¹⁾ Cfr. GEMMA, *Giurisprudenza*, 1221.

⁽⁸²⁾ La garanzia democratica europea pare poggiare tuttora sull'assetto democratico degli Stati (NASCIMBENE, *Il processo decisionale comunitario: democrazia e rapporto tra ordinamenti*, 343), dove si misura la «tolleranza» verso la fonte comunitaria e stanno quasi tutte le cause del presunto *deficit* democratico comunitario.

taria sta, in sintesi, la Costituzione stessa nel momento in cui a questa ci si rivolge per la costruzione del diritto.

Sulle basi ora indicate, preme ulteriormente notare che non è possibile escludere dalla riserva di decisione ultima da parte statale le competenze comunitarie in tema di diritti economici, ed includervi invece statuizioni comunitarie in tema di valori detti supremi ai quali i primi non apparterebbero, se si muove dalla sovranità statale (l'integrazione europea avviene, per parte italiana, in forza dell'art. 11 Cost. e non già in attuazione di Trattati)⁽⁹⁸⁾. Del resto, nel caso delle competenze "economiche" è sempre coinvolta la considerazione degli altri

La perdita di intensità dell'istanza democratica nazionale è, nella prospettiva della Corte costituzionale, il prezzo pagato per l'attivazione di uno strumento ritenuto essenziale alla pacificazione e alla giustizia in ambito europeo, ma la misura reale di questo prezzo dipende soprattutto dalla capacità della Nazione e degli organi nazionali, compresi quelli giurisdizionali, di inserirsi nel circuito decisionale comunitario, e di saperne filtrare gli esiti tramite i circuiti nazionali.

Un punto importante per rafforzare l'efficacia della democrazia parlamentare sta nell'attivazione di ogni meccanismo idoneo a consentire al Parlamento nazionale di partecipare al circuito comunitario nella fase antecedente la decisione, oltre che a quella susseguente. E, ve ne sono molti, solo che l'Italia è ancora piuttosto indietro nella soluzione del problema della c.d. emarginazione del suo Parlamento, spinte in relazione alla preposizione di strumenti di indirizzo e controllo dell'operato del Governo in sede comunitaria, dell'intensificazione dei rapporti con le altre assemblee parlamentari (Assise dei parlamenti europei), e molto altro (Indicazioni recenti in CARBON, *Il principio di sussidiarietà*, 19 ss.; MAZZONI HONORATI, *La partecipazione parlamentare al processo normativo europeo*, 27 ss.).

(⁹⁸) V. P. es. l'opinione di PANDIERI, *La giurisprudenza*, 97, 113 s. e *passim*, anche in relazione al profilo della competenza su diritti inviolabili (p. 110 ss.). Secondo l'A. siffatta competenza, a differenza di quella concernente diritti economici, rimane riservata pur in modo relativo allo Stato, nel senso che statuizioni comunitarie su tali diritti sono ammissibili ma solo in quanto conformi alle norme costituzionali nazionali (riserva relativa di competenza). Ciò si può condividere, in quanto la stessa teoria, aderendo sostanzialmente all'orientamento della Corte costituzionale in tema di principi supremi, sostiene che la separazione delle aree di influenza lascia «uno spazio dai confini fluidi, la cui delimitazione è riservata allo Stato, che può consentire attività normative alla Comunità o interferenze, ma si riserva di decidere, rivendicando la permanenza della sovranità statale e la sua competenza in questo caso e la competenza sulla competenza» (p. 107, 110 ss., 113). Così, resta aperto il campo a consensi e limitazioni, pur condizionati dalla riserva di decisione ultima (negativa o affermativa).

valori, perché: 1) si tratta di un potere di decisione che come tale quanto meno è espressione di tali valori, ammesso pure che non abbia ad oggetto valori da ritenersi supremi (⁹⁹); 2) comunque, tale potere non è concepibile se non come limitato e trasferito, assieme al suo oggetto "economico", in funzione strumentale alla tutela di valori riconosciuti supremi quali giustizia e pace fra le Nazioni: infatti, la gestione e cura dell'economia, e il suo assetto regolativo, non sono assumibili in termini di separatezza da pace e giustizia, senza uscire dalla prospettiva dell'art. 11 Cost. (¹⁰⁰).

4. Nel delineato quadro dei rapporti tra diritto nazionale e diritto comunitario si inseriscono, con specifica rilevanza sul terreno della valutazione costituzionale di una competenza penale comunitaria, e in particolare sul risultato del relativo esercizio, problemi di conformità ai valori nazionali di normativa comunitaria (della norma di esecuzione del trattato che la autorizza) avente significato liberalizzante, che cioè paralizzino l'applicazione di norme penali nazionali (competenza comunitaria penale-negativa).

Di recente, in ambito penalistico, è stato sostenuto che esisterebbero settori in cui la Costituzione italiana esplicita determinati rapporti di gerarchia, come accadrebbe nella disciplina costituzionale dell'iniziativa economica privata che è «libera» ma non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41, co. 1 e 2, Cost.) (¹⁰¹).

(⁹⁹) Su quest'ultimo punto v. *infra*, par. 4.1.

(¹⁰⁰) Cfr. GUARINO, *Pubblico e privato nell'economia. La sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie*, 40, per il rilievo che l'art. 11 Cost. non contiene una preclusione di materie rispetto all'obiettivo della formazione di ordinamenti sovrannazionali, e comprende quindi anche l'economia. Più precisamente — riteniamo — ciò può affermarsi sul presupposto che quanto attiene all'economia non è estraneo ai fini indicati (v. *infra*, par. 4.1.).

(¹⁰¹) PATRONO, *Diritto penale dell'impresa*, 12.

Sulla rilevanza dell'art. 41 Cost. in ambito penalistico v., per un primo approccio alla vasta letteratura, da diverse angolazioni, oltre a PATRONO (ult. cit.), PUDRAZZA, *Problemi di tecnica legislativa*, 18; ID., *Profilo problematico del diritto penale d'impresa*, 128; BRICCOLA, *Lo statuto dell'impresa: profili penali e costituzionali*,

In questa prospettiva, si constata che la normativa comunitaria, sia direttive che regolamenti, potrebbe comportare la pretesa di condizi-nare negativamente la tutela penale di essenziali beni della personalità e beni superindividuali costituzionalmente rilevanti, nel momento in cui per effetto di essa si creassero zone di impunità dovute all'allargar-si dei limiti del rischio c.d. consentito⁽¹²²⁾. Contro la diffusa opinione secondo cui il principio di prevalenza del diritto comunitario sul dir-itto interno comporterebbe l'inapplicabilità delle norme incriminatrici⁽¹²³⁾, si sostiene che le norme comunitarie "di favore" non prevar-

84. FINE, *Problemi attuali e profili costituzionali del diritto penale d'impresa*, 469; MURIELLO, *Rischio e responsabilità penale*, 103; ALESSANDRI, *Impresa (responsabi-lità penale)*, 196; PATRANO, *Beni costituzionali e tutela penale degli interessi econo-mici*.

⁽¹²²⁾ PATRANO, *Diritto penale dell'impresa*, 12.

Ricordiamo, per tutte, l'ipotesi in cui, per effetto del primato del diritto co-munitario, la norma comunitaria verrebbe ad affiancarsi ad una norma penale na-zionale sostituendosi ad una norma nazionale che già contribuisce alla definizione dell'area di punibilità. La norma comunitaria potrebbe, allora, realizzare in ipotesi un allargamento del livello di tutela nazionale di un bene.

Può darsi, ovviamente, anche il caso inverso, che cioè la norma comunitaria fissi livelli di tutela più alti di quelli accordati da normativa nazionale. Ciò porreb-be accadere, p. es., in tema di salute-ambiente, qualora p. es. si potesse la questa-re se una norma penale nazionale c.d. in bianco o un elemento comunque norma-tivo della fattispecie penale nazionale siano riferibili alla norma comunitaria anzi-ché a quella nazionale, in modo tale da assicurare una tutela ritenuta migliore. I giudici italiani hanno intuito che la soluzione dell'alternativa comunque compo-nente beni fondamentali: la questione si è posta, tra altre, con riferimento ai casi decisi da Pret. Schio, 4 maggio 1985, in ARDANI - CASTAGNOLI, *Guida all'ambiva-le*, 24 ss., e indicata come Pret. Schio, 23 maggio 1985, n. 171 in Riv. pen., 1987, 766. Cfr. ABRAMI, *Intervento*, 151; NOVARESE, *Rapporti tra direttive, regolamenti CEE e norme penali: una stimolante lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 170/84 in una sentenza (Pret. Schio 4.5.1985) in materia di alimenti*, 176. V., inoltre, Trib. Pescara, 8 febbraio 1995, in *Giurisprudenza di merito*, 1995, II, 772.

⁽¹²³⁾ Il diritto di provenienza comunitaria viene in genere inteso, in quanto avente una «influenza derogatoria» diretta o indiretta sul diritto penale nazionale assicurata dal principio del primato del diritto comunitario, nel senso di produrre l'effetto di restringere o paralizzare l'applicabilità di norme incriminatrici interne (v. la prospettiva accolta da MANTOVANI, *Diritto penale*, 353, che ben riassume un orientamento comune; ROMANO, *Commentario*, 34; TRABANI, *Legge penale*, 11; P-COTTI, *Legge penale*, 12; PEDRAZZI, *L'influenza*, 619; GRASSO, *Comunità europee*,

rebbero sulla tutela già predisposta dal legislatore penale nazionale nei confronti di diritti inalienabili della persona, quando questa tutela 269 ss.; LANZI, *La scriminante*, 93 ss.; DI AVATO, *Diritto penale dell'impresa*, 18). Si impiega senz'altro, al fine di restringere il campo del penalmente rilevante, quanto della normativa comunitaria sarebbe richiamato da un elemento norma-tivo della fattispecie, o dalla giustificante dell'esercizio di un diritto (PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, p. 45: «Gli atti normativi C.E.E. non possono costitu-ire fonte del diritto penale, neppure al limitato effetto di abrogare norme penali italiane. Gli Stati aderenti alla Comunità europea si sono riservati, infatti, la piena potestà punitiva. - Tuttavia, le norme C.E.E. di applicazione immediata possono direttamente dare luogo a una situazione nella quale il reato è escluso per "eserci-zio di un diritto" o "adempimento del dovere" (...) In ogni caso, inoltre, possono modificare il contenuto di elementi normativi (...) già presenti nella legge penale italiana. - Le disposizioni delle C.E.E., peraltro, possono dettare norme che con-tingano sanzioni amministrative e sanzioni penali amministrative»).

A diverse conclusioni, su diverse premesse, e in senso più estensivo dell'area di incidenza del diritto comunitario, potrebbe giungere MARINI GIÀ. (*Lineamenti del sistema penale*, 39), laddove dà per «ammessa la legittimazione della fonte di cui trattasi ad operare anche in materia penale» e rileva che «non v'è motivo alcu-no per non ritenere che essa segua volta a volta i normali schemi operativi consen-titi ad ogni altra fonte "interna" di diritto penale». Perplesista la sorgere, tuttavia, l'indicazione, nella successiva precisazione, soltanto di effetti riduttivi dell'area del penalmente rilevante.

Cfr., inoltre, RAMACCI, *Istituzioni di diritto penale*, 30 s. che in tema di riserva di legge in materia penale osserva: «Per quanto riguarda il diritto comunitario, la prima considerazione da fare è che l'incidenza delle norme comunitarie può esse-re soltanto secondaria, limitatamente alle materie che rientrano nella competenza normativa degli organi della Comunità europea. In questi limiti, e sempre in forza dell'art. 10 Cost., si ritiene che la norma penale interna subisca gli effetti della pre-minenza della norma comunitaria e quindi debba essere disapplicata dal giudice penale immediatamente se il contrasto è con un regolamento comunitario, media-tamente, e cioè dopo la deliberazione della Corte costituzionale, se il contrasto è con una direttiva comunitaria (cfr. Corte cost. sent. n. 170/1964). Va precisato però che la preminenza o prevalenza del diritto comunitario può avere non solo l'effet-to che porta alla disapplicazione o all'abrogazione della norma di diritto penale in-terno, ma anche a quello opposto di sollecitare l'emanazione di norme penali in-terne in adempimento di obblighi di tutela penale imposti dalla normativa comu-nitaria (...) il fenomeno trova fondamento e prende impulso dall'esigenza di ravvi-cinamento delle legislazioni dei Paesi membri, soprattutto nelle materie che abbia-no un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune».

espliciti le gerarchie di valori fissate nella Carta costituzionale (⁹⁸), come nell'art. 41, e quindi si imponga il limite di principi supremi come sicurezza, libertà e dignità umana.

Scelte nazionali di penalizzazione da ritenersi fondamentali sarebbero, dunque, intangibili nei confronti del legislatore comunitario, così come peraltro già sarebbero imposte e indisponibili per il legislatore nazionale (obblighi di penalizzazione), con corredata garanzia di sindacato su contrarie determinazioni, da parte della Corte costituzionale (⁹⁹).

(⁹⁸) Cfr. PATRONO, *Diritto penale dell'impresa*, 146.

Taluni rilevanti profili del condizionamento comunitario sono considerati, in diversa prospettiva, da SCUDER, *Rischio lavorativo «minore»*, 815, e FRANCO, *Adeguamento al diritto comunitario in materia di sicurezza*, 213 ss. e *passim*.

V., inoltre, DELMAS-MARTY, *Dal codice penale*, 89, che ravvisa nei principi di diritto interno limiti all'effetto di inibizione o di paralisi delle disposizioni penali da parte del diritto comunitario (peraltro, la soluzione giurisprudenziale francese menzionata dall'A. non rende l'idea del limite e riguarda una questione tutta interna, perché concerne un effetto di ulteriore inibizione prodotto dal diritto nazionale – in base al principio di uguaglianza nazionale – nei confronti di disposizioni penali nazionali che, in forza di liberalizzazioni comunitarie, risulterebbero, altrimenti, applicabili soltanto a cittadini francesi – c.d. discriminazione alla rovescia. Sull'indifferenza di casi del genere al diritto comunitario v., per tutte, CCCE, 14 luglio 1994, 379/92, Peraila, in *Raccolta*, 1994, 3497 ss.).

(⁹⁹) PATRONO, *Diritto penale dell'impresa*, 52 ss. In buona sostanza, questa ricostruzione pare costituire una versione penalistica della considerazione delle c.d. «norme ad applicazione necessaria», ordinarie e costituzionali (v., al riguardo, rispettivamente, SPERDUTI, *Norme di applicazione necessaria e ordine pubblico*, 469 ss.; NANIA, *Principi costituzionali e ordine pubblico internazionale*, 440 nota 36, *ivi* ind.).

Per la considerazione che indicazioni di tutela anche penale emergono dall'art. 41, co. 2, Cost., v. FICK, *Problemi attuali e profili costituzionali del diritto penale dell'impresa*, 471 s., secondo il quale l'art. 41 cit. prospetta una rilettura degli artt. 2 e 3 Cost. e legittima, dunque, «ed anzi impone un intervento penale, che è certamente suscettibile di limitare pesantemente la libertà di impresa, a tutela di quelle istanze costituzionalmente significative e più importanti, riconosciute dalla carta costituzionale in numerose altre sedi e sintetizzate – a proposito della problematica di impresa – nella sicurezza, libertà e dignità umana».

Ulteriori indicazioni anche bibliografiche e giurisprudenziali sugli obblighi di penalizzazione, con riferimento al rilievo da questi ultimi assunto dal punto di vista comunitario nonché da quello della CEDU, sono state date già nel Capitolo quarto par. 1.

Nell'impostazione di fondo di questa teorica sta il riconoscimento, anzitutto, che in base alla Costituzione e soprattutto alle norme c.d. programmatiche (programmi di scopo), come p.es. l'art. 3, co. 2, il be-

Riguardo alla situazione italiana, a favore di tali obblighi, e della loro "gestione" da parte della Corte costituzionale, si è pronunciato di recente, come si è detto, PATRONO, *Diritto penale dell'impresa*, 52 ss. (e v. già PATRONO, *Inquadramento industriale e tutela penale dell'ambiente*, 77 s.), il quale prende avvio anche dall'apertura accordata al sindacato sulle norme penali c.d. di favore, manifestatasi nella pronuncia della Corte cost. 3 giugno 1983, n. 148 (in *Cass. pen.*, 1983, 1989, con nota di LATANZA, *La non punibilità dei componenti del Consiglio superiore al vaglio della Corte costituzionale: considerazioni e disguidi*). La posizione di verso contrario, con riferimento all'impegno della Corte costituzionale, è espressa da PUTTANO, *Obblighi costituzionali di tutela penale?*, 519 s., 499 e *passim* (v., inoltre, dello stesso PUTTANO, per la sostanzialità della discrezionalità politica spettante al legislatore penale, *Bene giuridico e giustizia costituzionale*, in *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, 131). In senso sostanzialmente concidente, in via generale, con le affermazioni di quest'ultimo A., v. PALAZZO, *Valori costituzionali e diritto penale*, 600 ss.; MARINCCA DELEGN, *Costituzione e politica dei beni giuridici*, 350 ss. Alcune aperture sono rilevanti in STORONI, *Profili costituzionali della non punibilità*, 657 ss.

Contro obblighi di penalizzazione a struttura rigida si pronunciano anche BRICOLA, *Rapporti tra dominanza e politica criminale*, 3, 21, 28 (v. anche *Id.*, *Teoria*, 18); FIANDACA, *Il bene giuridico*, 73; RAMACCI, *Corte*, 31. Di BRICOLA, per un'apertura al sindacato costituzionale su norme penali di favore, v. *Legalità e crisi*, 229 s. Contrario ad «obblighi etici di criminalizzazione» si dichiara MEXICA, *Il diritto penale tra essere e valore*, 113.

Sulla necessità di rivalutare la Costituzione come punto di riferimento non solo delle irrinunciabili garanzie di libertà e di stretta legalità, ma dei contenuti positivi del nuovo ordinamento penale, v., per tutti, NERI MOCCA, *Tecnicismo e scelte politiche nella riforma del codice penale*, 683, e, con riferimento al recente progetto di riforma del codice penale italiano, MARINCCA – DELEGN, *Costituzione e politica dei beni giuridici*, 333 ss. Sulla posizione di questi ultimi AA. v. *infra* nel testo, par. 4.2. *Ivi*, nota 138, indicazioni concernenti la depenalizzazione, per i profili che qui interessano.

Nell'esperienza dei paesi di lingua tedesca, riflessi penalistici dell'idea degli obblighi di tutela sono stati recepiti dal Tribunale costituzionale tedesco in tema di interruzione della gravidanza. V., con diverse sfumature, le decisioni 28 maggio 1993, in *Neue juristische Zeitschrift*, 1993, 1751 (*amplius infra*, nota 150) e 25 febbraio 1995, in *Entscheidungen des BVerfG*, 39, 1. Questi orientamenti hanno messo a dura prova le tradizionali tesi sull'orientamento del bene giuridico in funzione esclusivamente depenalizzante (HASSEMER, *Grundlinien einer personalen Rechtsagarbeit*, 86 s. Cfr., peraltro, per significative anticipazioni sul rilievo penalistico

ne giuridico ha (anche) una funzione fondante nel senso della penalizzazione, questi ultimi essendo obbligata qualora ne sussista la necessità e nei limiti della ragionevolezza. Di conseguenza, la Corte costituzionale potrebbe di un correlato potere di sindacato sulle mancate scelte nel verso della penalizzazione operare dal Parlamento. Questo potere si concretizzerebbe, tra l'altro, nell'estensione dell'area della punibilità tramite sentenze c.d. additive; sicché, a maggior ragione la Corte difenderebbe soluzioni legislative punitive già adottate in sede parlamentare, e intese come «obbligate», rispetto ad interferenze comunitarie nel senso della liberalizzazione.

Contro la tesi che obblighi di penalizzazione rigidi, fissi, gestiti dalla Corte costituzionale, non potrebbero configurarsi se non al prezzo di invadere la sfera della discrezionalità politica spettante al legislatore, e perciò non sarebbe ammessa l'ingerenza della Corte stessa ⁽¹⁰⁶⁾,

dei diritti umani in funzione «fondante», NOWAKOWSKI, *Die Grund- und Menschenrechte in Relation zur strafrechtlichen Genetik*, 282 ss. Per ampie polemiche, MÜLLER-DITZ, *Zur Problematische verfassungserhellender Pönalisierungsgüter*, 97, e, nella direzione della negazione, il lavoro monografico, comprendente la situazione austriaca e svizzera, di DREND, *Zur Notwendigkeit und Möglichkeit einer Strafgesetzgebungswissenschaft in der Gegenwart*, dopo la seconda decisione del Tribunale costituzionale tedesco sull'interruzione della gravissima, SCHULZ, *Versäumnisse Wege des Lebensschutzes. Zum zweiten Abtreibungs Urteil des BVerfG*, 38.

Per la RDT v., inoltre, ROXIN, *Strafrecht*, A.T., 16 s., che non nega possibili aperture; TIEDEMANN, *Verfassungserhellend und Strafrecht*, 50 ss., critico sull'orientamento della giurisprudenza costituzionale; VOLK, *Introduzione al diritto penale tedesco*, 21; WOLTER, *Verfassungserhellend im Strafrecht und Strafrechtssystem*, 6 s. Per l'Austria una recente rivalutazione è offerta da KATHREIN, *Strafrecht des Staates*. In generale, sul tema del dovere di tutela da parte dello Stato v. LESCHKE, *Das Grundrecht auf Sicherheit. Zu den Schutzpflichten des freiheitlichen Verfassungsstaates*, in part. 40 ss., il quale postula una difesa della legalità all'interno della legittimità costituzionale senza, peraltro, che sia negato ai giudici un controllo sulla plausibilità della valutazione politica sottesa allo strumento normativo prescelto in sede di concretizzazione degli obblighi di tutela. Cfr. pure, per un quadro soprattutto giurisprudenziale, KLEIN, *Grundrechtliche Schutzpflicht des Staates*, 1633.

⁽¹⁰⁶⁾ PULLIANO, *Obblighi costituzionali di tutela penale?*, 519 s., 499 e passim, il quale fa valere l'aspirazione a che il principio di legalità in ambito penale sia inteso come luogo e garanzia istituzionale imprescindibile della «problematicizzazione di principio della coercizione»: «ogni superamento dello stato liberale classico, verso superiori livelli di socialità e di democrazia, poggia su questa eredità: non

si sostiene che quando la gerarchia di valori sia univocamente indicata in Costituzione, come nell'art. 41, norme penali rivolte a garantire i valori fondamentali ivi indicati non potrebbero cedere di fronte a normative comunitaria di significato depenalizzante, e la garanzia spetterebbe (anche) alla Corte costituzionale. Nella ridetta gerarchia la Corte costituzionale troverebbe ancoraggio testuale a fondamento del controllo di costituzionalità avente effetto penalizzante.

Sarebbero così superati i dubbi che, in genere, la dottrina penali-

sufficiente certo a caratterizzare i compiti dello stato moderno, ma non rinunciabile senza porre in pericolo le basi stesse della democrazia politica». Si avverte, rifacendosi al modello lazariano, che la coercizione penale richiede di essere anzitutto salvaguardata da torsioni autoritarie e logiche di dominio; e nel modello illuministico del problema penale si richiederebbe la risposta storica a questa esigenza, incarnata nelle Costituzioni: «un tentativo di istituzionalizzare le condizioni di una comunicazione libera dal dominio sugli strumenti del dominio (buono o cattivo che sia). La nazionalità della discussione trova il suo luogo appropriato nella sede legislativa: la sua libertà si vuol garantita dall'ordinamento costituzionale delle libertà».

Nella concezione di PULLIANO (*Obblighi*, 499, 516 s.), la struttura stessa del sistema politico democratico, i principi di apertura politica dell'ordinamento democratico, spiegherebbero come dato positivo la non determinabilità, flessibilità, a livello costituzionale, del rapporto gerarchico fra dati valori o beni giuridici, sicché la politica dei beni giuridici dovrebbe restare aperta a responsabilità primarie di valutazione e di scelta del potere politico-legislativo, il canone di legalità così assumendo, in particolare, la veste di criterio della non configurabilità di principio di obblighi di penalizzazione nel sistema costituzionale, tali da condizionare la sovranità parlamentare anche tramite la loro gestione da parte della Corte costituzionale (p. 518). Contro obblighi «specifici», «rigidi» di penalizzazione, pur circoscritti alla tutela di diritti fondamentali e secondo lo schema del delitto doloso di danno, l'A. obietta che la complessità della valutazione circa l'impiego della sanzione penale, l'intreccio in difficile equilibrio tra funzioni razionali di tutela, elementi autoritari e radici affettive del bisogno di pena, esprimono una specificità problematica degli istituti chiamati a difendere la libertà con la coercizione. Si imporrebbe perciò la «problematicizzazione metodica del diritto penale in quanto suscettibile di riforma», come orizzonte razionale del problema penale, sullo sfondo costituzionale generale segnato dalla critica dell'esistente, che sarebbe una funzione espressamente assunta dalla Costituzione italiana in disposizioni fondamentali come l'art. 3 cpv. (p. 523-525). In definitiva, la «riforma penale come possibilità permanente e aperta» sarebbe il senso della problematicizzazione di principio di qualsiasi istituto penalistico storicamente esistente (p. 525).

sica solleva, con riferimento ad interventi della Corte costituzionale in materia penale, in considerazione del valore della legalità penale parlatore. La dottrina prevalente guarda con sospetto (soprattutto gli) interventi nel verso della penalizzazione, e si affanna nel tentativo di ostacolarli segnando una linea di discriminazione tra ciò che comporta valutazioni di natura politica o comunque da riservare alla discrezionalità del Parlamento (cfr. art. 28 l. 11 marzo 1953, n. 87) e ciò che è riconducibile a soluzioni davvero costituzionalmente obbligate che come tali entrerebbero nel dominio della Corte. Questa linea, può subito notarsi, con riserva di ulteriori precisazioni, non riesce a trovare solido fondamento in una limitazione all'impiego di certi tipi di sentenza costituzionale ipotizzabili all'esito di un giudizio di accoglimento, poiché è sempre implicato un risultato normativo, sia che la Corte agisca in funzione di legislatore "positivo", sia che agisca in funzione di legislatore "negativo" ⁽¹⁰⁷⁾.

⁽¹⁰⁷⁾ V., al riguardo, PIZZORUSSO (*Sui limiti della potestà normativa*, 309) (Cont. PATRONO, *Diritto penale dell'impresa*, 94), il quale rileva che, se si ammette che le sentenze di accoglimento della Corte sono atti normativi, questo carattere spetta tanto alle sentenze che modificano il diritto vigente tramite l'introduzione di nuovi materiali come parole o frasi da aggiungere o da sostituire, quanto a quelle che realizzano un analogo risultato mediante la semplice rimozione di materiali (e pro-seguita). Nella misura a priori che gli effetti delle pronunce di questo secondo tipo siano quantitativamente o qualitativamente meno gravi delle pronunce del primo tipo e se la riserva di legge dovesse davvero operare in questo senso, l'art. 25 comma 2 dovrebbe essere interpretato come una norma derogatoria rispetto agli artt. 134 e 136 Cost., con la pratica conseguenza di sottrarre le norme penali al controllo di costituzionalità, o quanto meno di negare efficacia *erga omnes* alle sentenze di accoglimento ad esse relative. Il che penso che nessuno vorrà seriamente sostenere. - Ne deriva che l'opinione secondo la quale la Corte non potrebbe pronunciare sentenze aggiuntive o sostitutive in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 25 comma 2 costituisce un altro luogo comune che occorre sfatare).

Sul problema dell'intervento della Corte in materia penale v. (oltre a quanto segnalato sopra, nota 66) PALAZZO, *Legge penale*, 350; ID., *Valori costituzionali*, 545 ss.; ROMANO, *Commentario*, 23 ss.; CARLASSARE, *Legge* (riserva di), 10 s.; PEDRAZZI, *Inefficacia le sentenze costituzionali in materia penale*; BRICOLA, *Legalità*, 236; PUILLIARD, *Obblighi costituzionali*, 527; MARINICOLA, *Fatto e diritto*; PETRONI, *L'abolizione criminis*, 103; MARZALE, *Proprio inammissibili le sentenze addizionali in materia penale*; PANAGIA, *Alcuni problemi di interpretazione della legge penale*; RIONDATO, *Legalità della pena e «sussistenza» del codice penale comune*

4.1. Il rinvenimento in Costituzione di indicazioni di gerarchie di valori da impiegare per la decisione concernente la sorte della normativa comunitaria, quindi l'applicabilità di norme penali nazionali, e in particolare il ruolo di valori economici, dipende non tanto da precostituiti ed espressi rapporti di gerarchia tra valori, che diano luogo a soluzioni obbligate perché univoche, quanto da valutazioni in concreto che fissano tali rapporti e sulle quali si costruiscono le regole che devono disciplinare i settori di vita di volta in volta considerati. Ciò si può apprezzare tramite la considerazione che l'art. 41 Cost. non esprime immediatamente il significato dell'iniziativa economica privata (e del suo svolgimento) rispetto a sicurezza, libertà, dignità umana. Non risolve, cioè, né la questione se e quando tale iniziativa sia in grado di porsi a sua volta come espressione essenziale di (sicurezza, libertà e) dignità umana, né la questione se e quando l'iniziativa economica stessa valga in termini di quell'utilità sociale con cui non può contrastare, e soprattutto non rivela se e quando sussistano nessi di strumentalità tra il valore economico e gli altri menzionati.

Non pare che si dubiti che tali nessi possano esistere: per essi il valore fondamentale, che si dice supremo, determinerebbe un «nucleo minimo di intangibilità» della libertà economica in situazioni in cui questa è in gioco per il perseguimento di un diritto fondamentale o come espressione di un diritto fondamentale ⁽¹⁰⁸⁾. Può darsi, allora, che, nella situazione concreta in cui è implicata la libertà economica, sia comunque il valore di sicurezza, o libertà, o dignità a confliggere con se stesso o con altri valori fondamentali, e non già la mera libertà economica a confliggere con questi valori ⁽¹⁰⁹⁾. In questa dimensione, la libertà di iniziativa economica, come pure il diritto di proprietà, è parte essenziale del sistema democratico: infatti, almeno nei limiti indicati, iniziativa economica e diritto di proprietà partecipano essenzialmente al sistema cui accedono; e qualora se ne ascrivessero il contenuto ad altre libertà chiamate fondamentali o supreme, ciò comporterebbe

⁽¹⁰⁸⁾ nell'ordinamento militare; BONACCI, *Norme penali di favore: dall'irritualità al rifiuto della sentenza-legge*. Ultr. indicazioni *infra*, par. 4.2.

⁽¹⁰⁹⁾ PATRONO, *Diritto penale dell'impresa*, 29, 31 s.

⁽¹¹⁰⁾ Cfr. RIONDATO, *Danno alla salute*, 392 ss.; ID., *Cenni*, 138.

rebbe non già che la libertà economica non entra in gioco ⁽¹⁰⁹⁾, bensì che quanto si ritiene fondamentale, supremo, non può concepirsi a prescindere da essa. Il che esprime la ragione della previsione della libertà economica in Costituzione ⁽¹¹⁰⁾.

Ad iniziativa economica e proprietà non è disconoscibile un nucleo minimo di intangibilità, perché sono da considerarsi valori irrinunciabili nel loro nucleo di valore fondamentale, sia in relazione alla qualificazione dei principi normativi del particolare sistema economico sociale, della c.d. Costituzione economica, sia del regime di democrazia pluralistica voluta dalla Costituzione (diritti inviolabili c.d. in senso ampio o derivato) ⁽¹¹¹⁾, il che non significa creazione di aree di

⁽¹⁰⁹⁾ Diversamente, secondo PATRONO (*Diritto penale dell'impresa*, 26 e 30), la libertà economica non riceve nemmeno «implicitamente la qualifica di diritto inviolabile o fondamentale» e non è parte essenziale del sistema democratico.

⁽¹¹⁰⁾ Ciò contrasta con l'opinione secondo cui non è possibile attingersi dal distinguere astrattamente ciò che per Costituzione è essenziale, fondamentale, da ciò che non lo è (o lo è di meno). Cfr. LUCIANI, *La produzione*, 67 s., il quale pare contraddittoriamente da un lato negare la gerarchizzazione in astratto, e dall'altro introdurre una differenza tra «valori in senso stretto» – cioè «i diritti costituzionali che sono realmente fondamentali, ed hanno quindi funzione unificante della comunità politica, e integrante delle sue componenti» –, e tutti gli altri, tra i quali la libertà di iniziativa economica privata che «non è un valore» (67). Contro siffatta opinione milita l'obiezione che già in logica interna la considerazione costituzionale del ruolo di imprescindibili nessi di strumentalità è in grado di per sé di rendere sufficiente ragione della previsione costituzionale di libertà economica e proprietà, e che quindi, in Costituzione, la scelta di un sistema economico che presuppone il mercato si rivela non già mero frutto di un prescindibile condizionamento dovuto a ragioni storiche, come invece si sostiene (PATRONO, *Diritto penale dell'impresa*, 30), bensì precipitato di una valutazione che vi collega connotati di essenzialità che implica la prevalenza di un siffatta, diversa valutazione storica.

⁽¹¹¹⁾ Cfr. BALDASSARRE, *Diritti inviolabili*, 26 (ivi ult. ind.), 32 s., 35 s. (inviolabilità della garanzia di istruzione con cui coincide la garanzia dell'invulnerabilità di questi diritti). V., inoltre, GUARINO, *Pubblico e privato nell'economia*, 39; «l'iniziativa privata e il mercato sono collegati con le libertà individuali nel senso che queste non possono svolgersi compiutamente se non in un regime che sia anche di libertà economica»; PACE, *Libertà «del» mercato e «del» mercato*, 330 s.

Una disamina ragionata della giurisprudenza costituzionale concernente i rapporti tra iniziativa economica privata e salute, e in particolare la riconosciuta garanzia di intangibilità di un contenuto minimo per la prima, è offerta da CASSARE, *Libertà di iniziativa economica e tutela della salute nella Costituzione*, 605.

ingiustificato privilegio costituzionale. Del resto, se i diritti inviolabili c.d. «generali» o in senso stretto sono l'espressione più immediata dei valori di libertà individuale e collettiva, gli altri invece rinviano a valori di libertà o di liberazione strettamente interrelati con le esigenze di giustizia, in quanto più direttamente rivolti alla costituzione e alla definizione del più comprensivo e universale valore della «libertà uguale» (art. 2 e 3 Cost.), pietra miliare della democrazia pluralistica. Sotto questo profilo sono ritenuti esemplari gli artt. 41 e 42 Cost., poiché esprimono la tensione tra un polo rappresentato da una dichiarazione di libertà economica ed un altro costituito da limiti rinvianti alla dignità umana, uguaglianza nelle *chances* di libertà, di giustizia e di utilità sociale, una tensione che come tale non può indurre a presupporre né un precostituito e irrimediabile conflitto di valori tra l'uno e l'altro polo né una loro identificazione altrettanto precostituita e aporetica, ma richiede un contemporaneo che si risolve in un bilanciamento secondo ragionevolezza ⁽¹¹²⁾.

ss. l'lt. ind. giurisprudenziali in LUCIANI, *La produzione*, *passim*; CAVALLERI, *Iniziativa economica privata e costituzione «vincente»*, *passim*.

⁽¹¹²⁾ BALDASSARRE, *Diritti inviolabili*, 32.

Il riconoscimento che la sfera dell'«economico» non è isolabile dagli altri contesti in cui si esplicano le attività dell'uomo, e viceversa (LUCIANI *Economia nel diritto costituzionale*, 375), è in grado di condurre a negare rilievo al problema della ricerca in Costituzione di «un principio fondamentale effettivamente «economico», principio che comunque, qualora cioè pur fosse riscontrabile in Costituzione, non perché definito come fondamentale escluderebbe il problema dei limiti e delle condizioni che altri principi pure fondamentali proporzionano, mentre la sua assenza non sarebbe in grado da sé di escludere connotazioni dell'economico di rilevanza fondamentale, comprese valutazioni di imprescindibilità ai fini della sopravvivenza dello stesso assetto costituzionale.

Diversamente, LUCIANI (*Economia nel diritto costituzionale*, 375), nel rifiutare la nozione autonoma di Costituzione «economica» intesa come «nocciolo essenziale» dell'insieme della Costituzione, rileva che una tale Costituzione, se aspirasse ad essere realmente autonoma, dovrebbe ruotare attorno ad almeno un principio fondamentale effettivamente «economico». L'A. costata l'assenza nella Costituzione italiana di un principio fondamentale paragonabile a quello del «raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico generale» (artt. 104 a, 109 e 115 Legge fondamentale RFT), ed evidenzia soprattutto la circostanza che le norme cardine della nostra Costituzione economica (artt. 41 e 42) fanno sempre riferimento a valori specificamente sociali, a limiti che secondo l'A. si ricollegano al progetto di generale trasformazione sociale trasfuso nell'art. 3, co. 2, Cost.

In effetti, l'orizzonte di comprensione non riesce a trovare compiacimento nella fissazione di coppie concettuali espressive di secche contrapposizioni esclusive, come economia/dignità umana, essere/avere⁽¹¹⁴⁾, che non trovano riscontro nella vita, laddove si apprezzano interdipendenze e connessioni⁽¹¹⁵⁾, che fissano legami indivisibili tra valori economici (oltre che sociali e culturali), da una parte, e valori civili e politici dall'altra⁽¹¹⁶⁾. Riconoscere il carattere decisivo della strumen-

Ma, — a parte la questione del significato della legge fondamentale tedesca (v. CURTI GIARDINO, *Il Trattato di Maastricht*, 328, per il rilievo che l'equilibrio economico sociale non vi è assunto come valore in sé) —, il risultato di questa costruzione consiste, in definitiva, nel permeare dell'economico l'intera Costituzione, non rinviando ad affiancarsi dal riconoscimento che il modo di produzione designato dalla Costituzione è quello capitalistico (p. 376), che il bilanciamento delle ragioni dello sviluppo economico e quelle dello sviluppo sociale tende a oscillare in favore delle prime quando il loro sacrificio potrebbe essere troppo grave o addirittura senza ritorno» (p. 384), che la tenuta della disciplina dell'economia «è la tenuta di tutta la Costituzione, e le sorti dell'una sono largamente le sorti dell'altra» (p. 385) (Cfr., riguardo alla rilevanza penalistica di beni «indispensabili per la sopravvivenza dell'assetto costituzionale», MARINUCCI — DOGLINI, *Costituzione e politica dei beni giuridici*, 368).

Del resto, l'affermazione di LECIANI secondo cui «l'efficienza economica non è, in sé, un valore» (p. 378), e che «il sistema economico disegnato in Costituzione non è autosufficiente ed autocentrato, ma ruota attorno a (ed è definito nei suoi contorni da) valori ad esso esterni» (p. 383), perde di significato nel momento in cui si chiarisca che neppure il sistema di quei valori «esterni» riesce ad essere autosufficiente ed autocentrato. Risulta sterile la prospettiva della considerazione, comunque, del valore "in sé".

⁽¹¹⁴⁾ Le fissa PATRONO (*Diritto penale dell'impresa*, 28 s.) come proprie griglie interpretative riflessi sulla Costituzione.

⁽¹¹⁵⁾ Cfr. VIOLA, *Autonomia*, 460.

⁽¹¹⁶⁾ Cfr. BAKKE P., *Il cammino comunitario della Corte*, 2416, e, con riferimento, tra l'altro, in particolare, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, v. DIEMAS-MARTY, *Pour un droit commun*, 182 ss. Sul problema della creazione e distribuzione delle risorse disponibili, in rapporto alla rivendibilità o no di conquiste dello Stato sociale (irrivendibilità dei livelli di socialità-assistenzialità), v., riassuntivamente, DONATI, *Diritto comunitario e sindacabilità*, 179. Riguardo al passaggio, nell'interpretazione costituzionale, da una concezione per cui la difesa del mercato trova ragione soltanto nella difesa della libertà politica, ad una per cui la libertà di iniziativa economica privata ha valore in quanto promuove efficienza economica e organizzativa, in AMATO, *Il mercato nella Costituzione*, 18 s.

talità ai fini dell'assunzione di valori economici nella dimensione dell'«essenzialità», implica l'imprescindibilità, l'essenzialità delle valutazioni da cui lo stesso riconoscimento dipende, che tuttavia non trovano compiuta espressione in Costituzione. Perfino la lettera della Costituzione quanto meno suggerisce un rinvio alla dinamica dei concreti rapporti di vita (art. 41 cit.: «l'iniziativa ... non può svolgersi»), indicando che la Costituzione non è in grado di fissare in anticipo alcunché, tranne evidenziare quali sono i beni in gioco. Siegata dai concreti rapporti di vita, la scelta interpretativa non avviene, perché il testo non è in grado di ipostatizzare i riferimenti materiali facendone una qualità autodeterminata del testo medesimo⁽¹¹⁷⁾. E nel nostro caso è lasciato all'interprete di scoprire se libertà economica e diritto di proprietà valgano in termini di sicurezza, libertà, dignità umana. Soprattutto, non è escluso, bensì è presupposto, che essi possano risultare valere in detti termini.

Sotto tutti questi profili, il giudizio su normativa comunitaria interferente in ambito penale non si presenta come una agevole operazione in base a prefissati automatismi per cui, una volta pur riconosciuta l'implicazione di interessi economici, e una volta pur ammesso che la normazione comunitaria fissi aree di rischio consentito rispetto a salute, sicurezza, etc. avendo sempre presente l'obiettivo di preservare l'esistenza del mercato, o la funzionalità all'assetto economico⁽¹¹⁸⁾, scatta immediatamente la preclusione di (altri) principi detti supremi. Resta, ancora, da stabilire quale ruolo giochi il mercato, la situazione economica presente e il suo assetto regolativo, la conservazione di libertà e diritti economici, nell'apprezzamento di quei nessi strumentali. Vale a dire, p.es., che la considerazione comunitaria dell'esigenza di mantenere la concreta possibilità di creare e sviluppare piccole e medie imprese, di fronte agli oneri economici derivanti dall'adozione di misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, non implica da sé

⁽¹¹⁷⁾ Cfr. ZACCARA, *L'arte dell'interpretazione*, 59; RAMACCI, *Limitazioni di diritto penale*, 106: «[La proposizione legislativa] mentre può dirsi per sé a quale classe di fatti futuri essa sia conforme, non può dirsi anche quali fatti futuri siano conformi ad essa».

⁽¹¹⁸⁾ Cfr. PATRONO, *Diritto penale dell'impresa*, 159, 169.

che «l'economia può vincere sulla salute e sicurezza»⁽¹¹⁹⁾. Qui compare l'imprescindibile mediazione di criteri di valutazione della rilevanza

(119) PATRONO, *Diritto penale dell'impresa*, 169. L'A. prende ad esempio di ipotesi di affievolimento del rispetto dei diritti fondamentali, l'art. 118A T. CEE (nella formulazione vigente prima del Trattato di Maastricht) che stabiliva: «1. Gli Stati membri si adoperano per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e si fissano come obiettivo l'armonizzazione, in una prospettiva di progresso, delle condizioni esistenti in questo settore. - 2. Per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo previsto al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive avranno di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. - 3. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che ciascuno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro».

La norma considerata è quella del secondo periodo del secondo paragrafo, che pregiudicherebbe le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro.

Al riguardo, oltre a quanto si va esponendo nel testo, va rilevato che nulla ostava ad una interpretazione nel senso di riconoscere il limite della tutela dei diritti fondamentali. Ciò, anzi, avrebbe dovuto imporsi, una volta ammesso che le esigenze di detta tutela rilevavano non solo per il riferimento testuale a salute e sicurezza, in una prospettiva di miglioramento (par. 1 stesso articolo), ma anche in base ad una lettura coordinata a quanto in generale riconosciuto da parte della Corte di Giustizia in tema di diritti fondamentali (p. 142). L'imprescindibilità da un coordinamento tra le indicazioni comunitarie in tema di rapporti salute - economia con quelle concernenti la rilevanza dei diritti fondamentali non sfugge a FRANCO, *Addegnamento al diritto comunitario*, 211, il quale peraltro esaurientemente evidenzia - a p. 231 - che dal punto di vista nazionale è sempre necessaria, e non sempre avviene, una verifica dei risultati del bilanciamento di interessi operato in sede comunitaria. L'A. preferisce, invece, riconoscere che l'art. 118 fissa rapporti di prevalenza nel senso che l'esigenza di «creazione e sviluppo di piccole e medie imprese» vale di per sé a scapito di ogni esigenza di salute e sicurezza.

Analoghi rilievi valgono nei confronti della costruzione fatta da LUCIANI (*La Costituzione*, 580 ss.), riguardo ai rapporti tra esigenze sociali e esigenze economiche disegnati dal Trattato di Maastricht. L'A. tende ad affermare una lettura che evidenzia la non necessaria subordinazione delle «esigenze economiche» alle «esigenze di sviluppo civile e sociale». Ma è ben chiaro che una lettura contraria, fa-

dei nessi strumentali, che si esprimono nell'attivazione dei meccanismi di bilanciamento secondo apprezzamenti di ragionevolezza. Una volta concepita la comunità (e la limitazione di sovranità) come strumento di integrazione tra gli Stati partecipanti, «per fini comuni di sviluppo economico e sociale, e quindi anche per fini di difesa della pace e della libertà» - come fa la Corte costituzionale⁽¹²⁰⁾ -, già è posta la premessa, e pur solo questa, per l'individuazione di quei nessi, i quali sostengono, come già si è detto, la legittimità del diritto sovranazionale ex art. 11 Cost.⁽¹²¹⁾.

4.2. Da quanto esposto in precedenza consegue che, per la complessità delle valutazioni coinvolte, la Corte costituzionale non trova stringenti parametri di certezza offerti dall'interpretazione del testo costituzionale, che forniscano il limite segnato dalla sfera che sarebbe riservata al Parlamento, quella cioè in cui siano implicite diverse opzioni di carattere etico e politico.

A ciò si aggiunge la molteplicità delle opzioni valutative implicate nella scelta pro o contro lo strumento penale, per le quali risulta vano pretendere di reperire incontrovertibili ancoraggi testuali in Costituzione⁽¹²²⁾, almeno quando lo strumento penale non trovi espressa in-

cedendo venir meno le ragioni di confitto individuate dall'A., comporterebbe un sostanziale annullamento dello «specifico» costituzionale nazionale da parte del plesso costituzionale comunitario, mettendo a nudo la mera pluralità di soggetti. Per questa ragione - ci pare - l'A. si rifugia in una precisa «indeterminabilità» dei principi comunitari, che è conclusione coerente del tentativo di cogliere i connotati di tali principi su un piano che non coincide comunque con quello proprio dei diritti comunitari.

(120) Sent. 183/1973, cit., 2412 (corsivo nostro). Nell'ordinanza di rimessione era stato sostenuto che la disposizione dell'art. 11 Cost., essendo «rivolta a finalità diverse da quelle, tipicamente economiche, perseguite con l'istituzione della Comunità economica europea», non avrebbe consentito alla legge di esecuzione di introdurre fonti di normazione primaria come quelle contemplate dall'art. 189 T. CE. Taluni interessanti spunti sul valore del mercato nella giurisprudenza costituzionale possono trarsi dalle notazioni della Niccolai (*Merito*, 3680 ss.), a commento di Corte cost. 9 dicembre 1991, n. 439.

(121) V. *supra*, par. 2.

(122) Come viene rilevato dalla maggioranza della dottrina che si è occupata

dicazione. Quale che sia il tipo di sentenza ipotizzato all'esito del giudizio della Corte costituzionale, non emerge che la Corte stessa, nella difesa di norme penali nazionali contro liberalizzazioni comunitarie, sarebbe in grado di procedere per «rime obbligate»⁽¹²¹⁾, e se pur fossero obbligate le rime non perciò solo lo sarebbero «i versis»⁽¹²²⁾.

Del resto, soltanto convenzionalmente può dirsi se una soluzione è obbligata e univoca, o no⁽¹²³⁾, e comunque sul presupposto che la nozione di soluzione costituzionalmente obbligata è formale e suscettibile di costituire una inutile maschera di operazioni c.d. creative della Corte costituzionale, e in particolare, almeno in ambito penale, lo schermo di una mancante legittimazione democratica della Corte stessa⁽¹²⁴⁾. La nozione di soluzione costituzionalmente obbligata rappresenta solo la riaffermazione del primato della costituzione, con la convinzione dell'interprete di riaffermare la norma costituzionale, ma non elimina quei decisivi momenti di autonomia interpretativa che, assieme ai poteri di intervento normativo della Corte, rimangono a segnare il punto di attrito con il principio costituzionale di legalità penale par-

lamentare, specie quando nude affermazioni costituzionali di valore

siano intese nella prospettiva di scopo, o siano comunque riconosciuti i c.d. programmi di scopo, e queste indicazioni costituzionali siano poste a fondamento della concretizzazione secondo ragionevolezza di imprescindibili regole di attuazione della Costituzione⁽¹²⁵⁾.

Ricondurre il problema ai suoi veri termini conflittuali implica considerare che l'argomentazione e decisione giudiziale non sono scindibili da connotati di politica, compresa la decisione che riguarda la ripartizione delle competenze tra Corte costituzionale e Parlamento, sicché il giudice delle leggi è titolare di un potere normativo essenzialmente uguale e concorrente con quello del Parlamento. La questione di legalità penale, riferita ai poteri della Corte costituzionale, coinvolge l'apprezzamento sia delle ragioni di esistenza e della struttura di questo organo di giurisdizione sulle leggi, sia della misura degli spazi di valutazione che gli competono in ordine alle scelte legislative. Da un lato si propone sempre la considerazione dell'obiezione critica ge-

degli obblighi costituzionali di penalizzazione. Si veda, tra gli altri, PUTLAND, *Obblighi costituzionali*, PALAZZO, *Valori costituzionali*, DESENZA, *Zur Normenabgleich*.

⁽¹²¹⁾ Così (sulla scia di CRISAFULLI) PATRONO, *Diritto penale dell'impresa*, 95.

⁽¹²²⁾ SIVVESTRI, *Legge (controllo di costituzionalità)*, 158.

⁽¹²³⁾ Si noti, inoltre, che le stesse rime si importerebbero anche al legislatore e allo stesso modo, sicché non esisterebbero distinzioni essenziali tra la funzione svolta dalla Corte e quella legislativa. Diversamente ritiene PATRONO (*Diritto penale dell'impresa*, 94), secondo il quale la Corte, a differenza del legislatore, non già cerca «liberamente» la norma, bensì individua quella già implicita nel sistema e addirittura ricavabile dalle stesse disposizioni costituzionali di cui ha fatto applicazione. Ma — obbiettiamo in logica interna — se la soluzione è costituzionalmente obbligata, il legislatore non gode di un diverso e più intenso grado di libertà rispetto alla Corte costituzionale. E, d'altra parte, se invece ne godesse, la norma affermata dalla Corte potrebbe essere diversa da quella di fonte parlamentare (o di fonte comunitaria autorizzata dal Parlamento nei modi e limiti già illustrati), ciò che riproporrebbe il problema di legalità penale (v. anche *infra*, nel testo).

⁽¹²⁴⁾ Sul punto, SIVVESTRI, *Legge (controllo di costituzionalità)*, 154.

⁽¹²⁵⁾ Per la connessione tra mancanza di legittimazione democratica e (limite costituito dalla) soluzione costituzionalmente obbligata v. PALAZZO, *Legge penale*, 350. L'A., peraltro, rileva che l'intrinseca natura «strumentaria» del diritto penale rende altamente improbabile la sussistenza del presupposto per l'adozione del criterio dell'unicità di soluzione.

⁽¹²⁷⁾ In questa luce, non porta ad esaurimento il problema sostenere che la fissazione delle gerarchie che starebbero a capo degli obblighi costituzionali di tutela penale implicherebbe che la Corte sarebbe pur sempre legata al testo scritto della Costituzione, a parte rimanendo l'inevitabile creatività insita in qualsiasi attività interpretativa (PATRONO, *Diritto penale dell'impresa*, 94. Sono proprio le istanze dello Stato sociale — pur esattamente poste in luce da questo A. come recepite in Costituzione —, che sul piano penalistico, confrontate con quelle dello Stato di diritto che pure risultano consacrate in Costituzione e in più sono riferite all'ambito penalistico, fanno scaturire perplessità sulla precostituzione della norma costituzionale di rilevanza penale. Cfr. BETTOI, *Diritto penale e tipi di Stato di diritto*, 13 ss.). La costatazione della ricorrenza della gerarchia implica valutazioni che non procedono da un sicuro dato costituzionale e sgorgano dalla fonte-interprete. Le ipotesi in cui si assume che una gerarchia sia indicata (art. 41 Cost.) chiamano in gioco in massima misura la mediazione dell'autonomia interpretativa tra da un lato norma generale e astratta che si risolve in mere indicazioni di valori, e dall'altro lato realtà individuale del caso concreto. Queste ipotesi, o sono suscettibili di essere assimilate a quelle che implicano diverse opzioni di carattere etico e politico e che in quanto tali dovrebbero essere riservate al Parlamento (PATRONO, *Diritto penale dell'impresa*, 58), sicché sarebbe escluso il potere della Corte di utilizzarle in funzione di modificazione dell'area di punibilità; oppure, qualora se ne riaffermasse il valore fondante agli effetti di un tale potere — il che da sé implicherebbe valutazioni autonome —, finirebbero per rappresentare l'anello di congiunzione in forza del quale ipotesi già escluse sarebbero suscettibili di rientrare nel dominio della Corte stessa.

nerale secondo cui trattasi di organo privo di sufficiente legittimazione democratica (¹²⁹), obiezione che assume una intensa carica di significatività negativa rispetto ad interventi penalistici della Corte, in quanto si collega al principio costituzionale di legalità parlamentare penale. Dall'altro lato emerge il rilievo che almeno sul piano generale questa compressione del valore di democrazia resta un dato costituzionale finché non la si corregga adeguatamente (il che non implica rinunziare all'istanza di controllo), mentre sul piano penalistico resta aperto il campo alla considerazione che negare ogni valore al controllo di costituzionalità rispetto a scelte di non (o meno intensa) penalizzazione significherebbe abbandonare l'impiego della pena completamente all'arbitrio del legislatore ordinario.

Così, si profilano bilanciamenti in concreto tra i valori sottesi alle prerogative costituzionali della Corte medesima e quelli relativi alle prerogative costituzionali del Parlamento, con riferimento alla distribuzione di quote di potere normativo (¹³⁰). In questa situazione è ascrivibile alla garanzia del controllo di costituzionalità tramite la Corte costituzionale la possibilità di prevalere rispetto alla garanzia della legalità parlamentare, e viceversa, senza soluzioni che fissino prevalenze astratte e generalizzanti (¹³¹).

Certa dottrina che pur si oppone, in nome della legalità penale, ad interventi della Corte nel verso della penalizzazione, riconosce tuttavia notevoli limiti all'arbitrio del Parlamento nel momento in cui ammette interventi della Corte fondati sul principio di uguaglianza e sul corre-

(¹²⁹) Di recente, sul punto, oltre a quanto segnalato in nota 171 del Capitolo quarto, v. CAPPELLI, *Questioni nuove (e vecchie)*, 862 ss.; MARINI G., *Principi*, 116; RUSCOI, *Costituzione rigida*, 3775 s. E v. pure SAVESTRI, *Le sentenze normative*, 1714 ss. Per una fine analisi e difesa scontro-giuridica del ruolo delle Corti costituzionali, pur riconoscendo l'artenziazione del principio democratico, ma valorizzando il ruolo della *iusiudicio* sulla base dell'esistenza di un diritto naturale, v. MATTEUCCI, *Positivismo giuridico*, 985 e *passim*, con ampie indicazioni.

(¹³⁰) Di recente, sul punto, in generale, anche per notazioni *de iure condendo*, CHELLI, *Giustizia costituzionale e sfere parlamentare*, 263 ss. Ulteriori approfondimenti in MEZZANOTTE, *Corte costituzionale e legittimazione politica*, *passim*.

(¹³¹) La misura di siffatta prevalenza risiede, in definitiva, per un verso nell'interpretazione e auto-limitazione della Corte in relazione al singolo caso, e per l'altro verso nel riconoscimento che soprattutto i giudizi penali daranno ai poteri normativo-penalistici che la Corte ritiene propri — non sempre li hanno ammessi (Cfr.

lato sindacato rispetto a norme penali di favore, interventi che risultano «a senso unico *in malam partem*» (¹³²). Così, però, già si manifesta un tentativo di bilanciare principio di legalità e controllo di costituzionalità secondo certi criteri delimitativi che implicano un temperamento sostanziale dell'opposizione ad interventi penalizzanti operati dalla Corte. Tanto più che, come si è detto, l'idea della soluzione «a senso unico» non è in grado di assumere un così importante ruolo limitante.

In particolare, il riconoscimento della rilevanza del principio di uguaglianza è suscettibile di espandere indefinitamente l'ingerenza penalistica della Corte stessa. Si tratta di un principio che di per sé non fornisce alcun termine per l'apprezzamento della sua rilevanza né alcun termine per le valutazioni che implica, mentre è in grado di fungere da base per la chiamata in gioco in funzione normativa di tutti i principi logici, a partire da quelli di identità e non contraddizione, e dell'intera struttura fondamentalmente analogica del ragionamento giuridico, mentre si presta a dar veste giuridica alle più varie concezioni della giustizia e quindi della ragionevolezza (¹³³), pur ancorate alla Costituzione proprio tramite il principio stesso. Così, il principio di uguaglianza assume le vesti di una chiave capace di aprire tutte le porte, di un indeclinato limite all'arbitrio.

Che il principio di eguaglianza operi effettivamente nel senso appena indicato può apprezzarsi tramite la considerazione di una implicazione che ne connota l'impiego quando siano in gioco norme penali di favore e che è molto rilevante per il tema del sindacato su norma che autorizza l'iscrizione di una norma comunitaria di favore nella vicenda punitiva (sindacato, quindi, su norma di favore): il sindacato costituzionale di una norma penale di favore alla stregua del principio di uguaglianza non può svolgersi correttamente senza presupporre l'esistenza di vincoli costituzionali alla penalizzazione.

Infatti, tale sindacato implica l'identificazione, da parte della Corte costituzionale, della norma punitiva quale norma di (necessario) riferimento (c.d. *tertium comparationis*), il che significa che la scelta di penalizzazione viene preferita a quella di non penalizzazione. Questa

RICORDANO, *Legalità della pena*, *passim*; MODONNO — D'ALESSIO, *Verso una soluzione legislativa del problema dell'obiezione di coscienza*, 108, nota 58, 110 ss.).

(¹³²) PUTLANDO, *Obblighi*, 530.

(¹³³) Come rileva lo stesso PUTLANDO, *Obblighi*, 529.

preferenza non ha più valore di un'altra che insista su un diverso termine di comparazione o che neghi la comparabilità dei casi, o che riconosca nella stessa norma di favore il termine di una comparazione che deve investire quella punitiva. La preferenza si determina secondo indicazioni costituzionali che meglio illuminano la scelta legislativa che viene chiamata a fungere da termine di comparazione piuttosto che quella di cui è stata lamentata l'illegittimità. Secondo tali indicazioni viene assunta in comparazione la norma punitiva nella prospettiva di una sua c.d. riespansione. Ma questa riespansione non è il frutto di una scelta del Parlamento. Fuori da presunzioni o altre funzioni concernenti la volontà parlamentare «prevalente»⁽¹³⁷⁾, la riespansione discende da criteri esterni alla legislazione ordinaria, criteri tali da vincolare alla penalizzazione, ai quali poi si affianca l'uguaglianza. Il giudizio di c.d. «interna coerenza» delle scelte legislativo-penal dipende da criteri esterni, costituzionali, di individuazione della coerenza stessa e quindi dell'incocerenza (dato che alla Corte stessa è vietato di intervenire in assenza di fondamento costituzionale)⁽¹³⁸⁾.

Pertanto, si ripresenta con non minore intensità il problema di legittimità penale suscitato dall'ipotesi dell'esistenza di obblighi di penalizzazione, perché non è dato di rinvenire stringenti criteri delimitativi, tanto meno quello del rispetto della tipicità, al quale si affida la dottrina penale dianzi menzionata⁽¹³⁹⁾.

⁽¹³⁷⁾ Alle quali pare indulgere ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, 152 ss.
⁽¹³⁸⁾ Quanto si afferma nel testo vale anche nell'ipotesi in cui si ritenga esistente una prescrizione costituzionale di coerenza che lascia alla Corte costituzionale di fornire i termini sostanziali di confronto, senza altri riferimenti costituzionali — nel qual caso la cennata prevalenza troverebbe fondamento sostanziale nell'opinione della Corte costituzionale, alla quale dovrebbero farsi risalire i ridetti vincoli alla penalizzazione. — Un orientamento del genere finirebbe per emettere qualora si sostenesse l'autonomia del sindacato di uguaglianza rispetto a quello condotto tramite il riferimento ad altri parametri costituzionali (come allora, con generale riferimento al sindacato di eguaglianza, dall'indagine di PALADIN, *Corte costituzionale e principio generale d'uguaglianza*, 230 s., 232, 234, 238 s., 240 ss., laddove l'A. difende l'autonomia del sindacato di uguaglianza rispetto a quello concernente altri parametri costituzionali — e peraltro ne trova conferma soltanto nel fatto che in certe pronunce costituzionali compare esclusivamente, in modo espresso, il riferimento all'art. 3 Cost.).
⁽¹³⁹⁾ PUTLANDO (*Obblighi*, 529), ammette la dichiarazione di incostituzionalità

In base a queste considerazioni meglio si possono cogliere le preoccupazioni per cui altra dottrina⁽¹⁴⁰⁾, se da un lato non dubita che la Costituzione sia in grado di prefigurare in modo imperativo finalità e in genere valutazioni di politica criminale rivolgendosi al legislatore e al politico in modo espresso con l'indicazione di impiegare lo strumento penale (obblighi espressi di penalizzazione)⁽¹⁴¹⁾, dall'altro lato nega, in nome della legalità penale, sia che in base a siffatti obblighi di penalizzazione si dispieghino poteri di controllo della Corte costituzionale.

di figure di non punibilità, in applicazione del principio di uguaglianza, in funzione di risoluzione di un «problema di interna coerenza», e pone al potere normativo della Corte costituzionale il limite dell'«intangibilità dei tipi di reato», poiché il tipo di reato sarebbe «espressione delle scelte legislative di tutela penale di determinati beni giuridici».

Noi non vediamo, tuttavia, come i tipi di reato possano riuscire a non risolversi in un modello puramente formale a contenuto variabile, cioè a rimanere pre-supposti «così come sono» (p. 531), se la Corte costituzionale, tramite il sindacato sull'area della non punibilità, viene posta in grado di riconnetterli alla propria scelta di tutela penale, secondo Costituzione, in sostituzione di quella del legislatore. Non ha alcun valore limitativo sostenere che la Corte riespande «una scelta legislativa che in via di principio è quella della penalizzazione di dati tipi di condotte» ove «risulti ingiustificato il differenziare, entro tali tipi, delle figure di impunità» (p. 529). E' la Corte che stabilisce l'assimilazione in uno di tipi che, invece, il legislatore ha distinto, e stabilisce quale dei due «assorbe» l'altro. Nella riqualificazione delle scelte legislative è implicito un criterio esterno alla legislazione ordinaria, quindi il «principio» di riferimento individuato dalla Corte è non già quello assunto dal legislatore, bensì quello che il legislatore avrebbe dovuto adottare. Il punto cruciale di queste operazioni sta nella circostanza che, sotto il manto del rispetto di una scelta di penalizzazione attribuita al legislatore, viene negato a quest'ultimo di rideterminare altrimenti le proprie scelte ivi comprese, eventualmente, l'opzione in favore dell'espansione dell'area della libertà.

V. anche la singolare posizione di LEWISCH (*Verfassung und Strafrecht. Verfassungsmäßigkeit der Schranken der Strafgesetzgebung*) il quale alla trattazione del suo tema premette che gli obblighi di penalizzazione non entrano in considerazione (p. 1), benché poi si trovi nella condanna di doverne affrontare potenziali fondamenti e rilevanza, sia pur nella dimensione del rispetto del principio di uguaglianza (117 ss., 179 ss.).

⁽¹⁴⁰⁾ MARINOGGI-DOLCINI, *Costituzione e politica dei beni giuridici*.

⁽¹⁴¹⁾ MARINOGGI-DOLCINI, *Costituzione e politica dei beni giuridici*, 352 ss., 357 ss., 371. Sugli obblighi espressi vedi inoltre, per tutti, e da diverse angolazioni, BRICOLA, *Teoria generale*, 12; SPASARI, *Diritto criminale e scienza del diritto criminale*, 565 ss.

zionale tali da colmare eventuali «vuoti» totali o parziali della legislazione ordinaria – il sindacato di eguaglianza essendo così, a questi effetti, escluso –, sia che obblighi di penalizzazione risultino configurati in modo implicito, in quanto cioè esista una prescrizione di proteggere dai beni ma senza che la scelta penale trovi espressa indicazione (genetici doveri costituzionali di garanzia). In questo caso la Costituzione postulerebbe soltanto la meritevolezza di tutela, ma il bisogno (indispensabilità) della pena rimarrebbe di dominio esclusivo del legislatore parlamentare. La Corte costituzionale potrebbe dichiarare illegittima soltanto la depenalizzazione di preesistente normativa incriminatrice conforme all'obbligo costituzionale espresso ⁽¹⁰⁹⁾.

Questa teorica, come si manifesta già nella soluzione fornita in tema di obblighi espressi di incriminazione, lascia in ombra il problema

⁽¹⁰⁹⁾ MARINUCCI-DOLCINI, *Costituzione*, 356.

Riguardo alla depenalizzazione, per l'individuazione di una materia comune penale alla sfera dei precetti costituzionali, cioè di un settore dell'ordinamento in ogni caso sottorito alla potestà depenalizzatrice del legislatore ordinario, si pronuncia MAZZA, *Osservazioni sulle ipotesi di esclusione dalla depenalizzazione in tema di contravvenzioni punibili con la sola ammenda*, 354 (c. v. già MOSILLO – MAZZA, *Problematologia della depenalizzazione*, 133 ss.), il quale ravvisa tale settore «nella tutela della costituzione materiale (sia che venga definita come la scelta giuridico-politica fondamentale sull'organizzazione della vita in comune, sia, invece, che la si identifichi nelle finalità essenziali e caratterizzanti del sistema, giuridicamente espresse dalle forze dominanti in sede di Costituente), nella tutela dei diritti inviolabili e dei doveri fondamentali, quali emergono dallo stesso testo costituzionale e dalle convenzioni internazionali (segnatamente quella firmata a Roma il 4 novembre 1950 per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali), nonché nella tutela del lavoro su cui si basa l'ordinamento costituzionale. Si tratta, in sintesi, di posizioni di valore nel sistema, alle quali si adegua il modo di essere della collettività, cosicché un eventuale loro sottrazione alla sfera di operatività del diritto penale finirebbe coll'affievolire la struttura stessa dell'ordinamento giuridico in ragione del decremento che essa verrebbe a subire».

Ancora, in tema di depenalizzazione, per l'affermazione dell'impossibilità di avanzare censure di costituzionalità contro depenalizzazioni pur coinvolgenti illeciti lesivi di valori costituzionalmente significativi, v. BRICCOLA, *Teoria*, 20, il quale, tuttavia, pare ammettere eccezioni di incostituzionalità fondate sull'irragionevolezza di disparità di trattamento rispetto ad altri fatti lesivi di valori costituzionali di pari significato e configurati quali illeciti penali (ivi, nota 4). Cfr. pure PERONE, *Aspetti costituzionali della depenalizzazione*, 1045; GIUNTA, *Depenalizzazione*, 215.

dell'arbitrio legislativo rispetto alle ipotesi di non punizione, col rischio di assimilare arbitrio e discrezionalità del legislatore nella garanzia della legalità parlamentare, svalutando la legalità costituzionale (esistenti obblighi costituzionali di penalizzazione) e la correlata garanzia consistente nel controllo di costituzionalità ⁽¹¹⁰⁾. D'altra parte, riguardo agli obblighi impliciti di penalizzazione, la loro negazione pare, in definitiva, fondata – nella concezione in esame – soltanto sulla applicazione alla Costituzione di un principio di tassatività-determinatezza che dovrebbe concernere quanto attiene alla rilevanza vincolante della Costituzione stessa nel verso della penalizzazione, un principio indimostrato ⁽¹¹¹⁾.

Gli obblighi espressi, si sostiene, avrebbero carattere eccezionale essendo chiaramente enunciati in norme rappresentanti il portato di scelte politico-criminali compiute dallo stesso Costituente che avrebbe così individuato la pena quale unico strumento adeguato per la tutela di certi valori ⁽¹¹²⁾.

Ma questo modello di lettura impiegato in funzione della negazione di obblighi impliciti di penalizzazione non risulta confermarsi neppure sulla base della *ratio* che la stessa dottrina individua al fondo dell'espressa previsione dell'unico obbligo di penalizzazione che, a suo giudizio, sarebbe contenuto nella Costituzione italiana, cioè quello concernente lesioni dell'integrità fisica e morale dei detenuti (art. 13 Cost.).

La dottrina in esame muove, infatti, dalla premessa del carattere

⁽¹¹⁰⁾ Si afferma l'idea che quando il legislatore omette del tutto di dare attuazione a un obbligo espresso di incriminazione, non vi sarebbero conseguenze giuridiche, perché mancherebbe la norma della quale denunciare l'incostituzionalità (MARINUCCI-DOLCINI, *Costituzione*, 354. V. anche PALAZZO, *Valori costituzionali*, 604). Può obiettarsi che la norma esiste, essendo quella che definisce l'area della libertà, mentre sembra potrebbe mancare solo la disposizione scritta, il che è piuttosto irrilevante, dato anche che le disposizioni di legge penale definiscono tale area e il controllo potrebbe, in ipotesi, cadere su di esse. Il problema concerne piuttosto l'individuazione dei poteri della Corte costituzionale, che non l'esistenza della disposizione da controllare.

⁽¹¹¹⁾ Cfr., con riferimento alla Legge fondamentale tedesca, MÜLLER – DIETZ, *Zur Problematik*, 103.

⁽¹¹²⁾ MARINUCCI – DOLCINI, *Costituzione*, 358 s.

storicamente condizionato della Costituzione, per cui la formulazione del menzionato obbligo di penalizzazione si spiegherebbe in base all'esigenza dei costituenti di impedire per sempre lesioni di valori che in passate esperienze, precedenti alla Costituzione, avevano subito gravi omissioni di tutela - l'obbligo ridotto rifletterebbe «la consapevolezza degli arbitri e delle violenze» perpetrati durante il regime fascista - ⁽¹⁴²⁾.

Tuttavia, se rileva il criterio storico e se quello appena indicato è il significato della previsione espressa del ridotto obbligo di penalizzazione, potrebbe bene affermarsi che quest'ultima consiste non già in un'ipotesi «eccezionale» di previsione costituzionale vincolante alla penalizzazione, bensì di un'ipotesi eccezionale in cui è stata ritenuta opportuna la previsione espressa al fine di ribadire la concezione costituzionale dei rapporti tra individuo e autorità. I costituenti, al loro tempo, non avrebbero nemmeno potuto dubitare che si proponesse l'ipotesi che certi valori (come, caso limite, la vita, che non è neppure menzionata in Costituzione) fossero lasciati privi di tutela penale ⁽¹⁴³⁾. In questa luce, l'ipotesi normale dovrebbe essere quella per cui gli obblighi di penalizzazione sono impliciti, l'art. 13 Cost. fungendo da norma-simbolo dell'imprescindibilità della considerazione costituzionale dello strumento penale per il soddisfacimento dell'esigenza, di cui è permeata l'intera Costituzione, di assicurare effettività ai principi di libertà ⁽¹⁴⁴⁾, sempre che la pena si dimostri in concreto idonea ad assicurare tale effettività.

In realtà, il problema degli obblighi di penalizzazione, a partire da

⁽¹⁴²⁾ MARINUCCI - DOLCINI, *Costituzione*, 353. Si noti, peraltro, che questa costruzione non è congruente con l'affermazione che obblighi di tutela penale sarebbero possibili soltanto sul presupposto (erroneo in quanto esplicitamente ripudiato dalla Costituzione all'art. 27, co. 3) del carattere esclusivamente retributivo della pena, ivi già MARINUCCI, *Fatto e sentimento*, 12261. Sul punto v. anche *infra* nel testo e in nota 150.

⁽¹⁴³⁾ Nella concezione di MARINUCCI e DOLCINI la considerazione del condizionamento storico è valorizzata soltanto ad altri fini in senso ampliativo del raggio della garanzia costituzionale oltre il dato testuale, e precisamente rispetto alla «non menzione» di alcuni beni nella carta costituzionale, che non rifletterebbe necessariamente un loro «declassamento» nella scala dei valori (*Costituzione*, 348).

⁽¹⁴⁴⁾ Su questa esigenza, in generale v., di recente, CARLASSARÉ, *Forma di Stato e diritti fondamentali*, 45, anche per opportuni rinvii ai lavori preparatori.

quelli espressi, deve essere inquadrato sulla base della molteplicità delle indicazioni costituzionali suscettibili di concernere lo strumento penale. Nemmeno l'obbligo espresso di penalizzazione riesce ad assumere i connotati di rigidità che pure la dottrina in esame per certi versi vi ricollega, qualora si riconosca che l'ammettere obblighi costituzionali di penalizzazione, espressi o impliciti che siano, non significa instaurare vecchi automatismi nei meccanismi della penalizzazione, compreso il sindacato su leggi di depenalizzazione, perché la Costituzione è in grado di offrire sia ragioni della penalizzazione che ragioni della non penalizzazione, ma solo dal loro confronto nella concretezza del caso scaturisce l'affermazione o la negazione di tali obblighi. Ciò risulta bene dall'esame di una pronunzia costituzionale che la dottrina in esame richiama a sostegno della sua tesi sull'inesistenza di obblighi impliciti di penalizzazione ⁽¹⁴⁵⁾, una pronunzia che, invece, dimostra proprio che la Corte costituzionale ha accolto una tesi diversa e contraria.

Si trattava di una questione concernente un *déficit* di penalizzazione in materia ambientale e in riferimento a fatti di inquinamento. Una certa soluzione amministrativa era stata preferita dal legislatore, in dati casi e non in altri, ad una soluzione penale. La Corte ha affrontato la questione nel merito, sia per taluni profili del rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), sia per quelli concernenti il dovere di tutela della salute (art. 32 Cost.). La Corte si è impegnata nel decidere se la scelta legislativa fosse munita di «giustificazione», ed è giunta fino al punto di giudicare se «le norme impugnate, fingendo di tutelare l'ambiente, finiscano in realtà per pregiudicarlo» ⁽¹⁴⁶⁾. Il giudizio essendosi risolto nel senso della legittimità delle norme impugnate (scelta «discrezionale ma non irragionevole»; non compromissione dell'ambiente), non ne è derivata, come sarebbe potuto accadere nel caso contrario, una pronunzia suscettibile di espandere l'area della punibilità. La

⁽¹⁴⁵⁾ Corte cost. 21 luglio 1983, n. 226, in *Cinque cost.*, 1983, 1386 (punto 3 in motivazione).

⁽¹⁴⁶⁾ Sent. n. 226/1983 cit., 1397. Pare chiaro che, sottesa all'argomentare della Corte, sia una diagnosi e una prognosi sul c.d. impatto sociale della legge (Sull'implicazione di valutazioni del genere v., in generale, ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, 290 ss.; e, per rinvii intorno alla possibilità di dialogo tra dottrina e giurisprudenza costituzionali, ANGIOLINI, *Libertà costituzionali e libertà della giurisprudenza*, 22 s.).

Corte non si è, nel caso, preclusa la via di un sindacato in funzione penalizzante.

Dunque, non è congruente rispetto alle valutazioni operate dalla Corte costituzionale il rilievo che la Corte stessa avrebbe fondato il suo giudizio sulla premessa per cui un generico dovere costituzionale imposto alla Repubblica non vincola il legislatore a scelte penali, cioè «non equivale affatto [...] ad un obbligo di tutela penale»⁽¹⁴⁷⁾. Semmai, questa non-equivalenza è la conclusione di una valutazione concernente il caso concreto, mentre la vera premessa è che vincoli impliciti alla tutela penale possono esistere e, quando esistono – vale a dire quando la non punizione è irragionevole, quando è controproducente rispetto agli scopi costituzionali –, la possibilità di farli valere da parte della Corte non è sempre esclusa⁽¹⁴⁸⁾.

Su queste basi si comprende senz'altro la ragione per cui la Corte ritiene di poter individuare anche in ambito penale «disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolatore», come tali sottratte (perfino) a *referendum* popolare abrogativo⁽¹⁴⁹⁾.

Tutto ciò sarebbe impedito alla Corte costituzionale se essa ritene-

nesse che non è la Costituzione a fissare siffatti vincoli o che alla Corte stessa è vietato di conoscerli o comunque di derivarne conseguenze in ordine ai suoi poteri di controllo⁽¹⁵⁰⁾. Ed è evidente che entrano considerazioni di politica criminale, concepite però non già come politica del diritto penale⁽¹⁵¹⁾ bensì come diritto costituzionale della politica penale. L'idea dello scopo costituzionale è, in astratto, altrettanto idonea a legittimare come a delegittimare il diritto penale, e perciò in nessun modo si risolve in una legittimazione della disponibilità nel bene e nel male del diritto penale a qualsiasi scopo politico prescritto dal legislatore⁽¹⁵²⁾. Infatti, lo scopo costituzionale è imprescindibile ai fini della definizione del contenuto delle attribuzioni legislative, mentre queste esistono in funzione dello scopo e sulla base di esso la Corte costituzionale ritiene di sottrarsi dall'esercitare una «funzione eminentemente «creativa»» (che le sarebbe preclusa, anche nelle questioni c.d. *in bonam partem*) quando riscontra l'irragionevolezza legislativa⁽¹⁵³⁾ – il che non significa che questa funzione non sia, già in logica interna, *notevolmente* creativa.

⁽¹⁴⁷⁾ MARINUCCI e DOLCINI, *Costituzione*, 359 s.

⁽¹⁴⁸⁾ Che la Corte, nella sua prospettiva, non possa prescindere dal considerare ragioni costituzionali vincolanti alla punizione è implicato dal rilievo che, altrimenti, essa non riesce a pronunciarsi correttamente nemmeno sull'esistenza di ragioni costituzionali vincolanti alla non-punizione sulla base del principio di uguaglianza, cioè non riesce a individuare se ricorrano i presupposti del sindacato di uguaglianza su norme «sfavorevoli». Ciò si è ben manifestato quando la Corte costituzionale è giunta a precludersi la possibilità di caducare una incriminazione «ragionevole» in un'ipotesi in cui pur aveva ritenuto irragionevolmente omessa una maggior estensione soggettiva della punibilità (Corte cost., 19 dicembre 1986, n. 297, in *Riv. it. dir. princ. pen.*, 1986, 1319, con commento critico di ROMANO, *Norme incriminatrici arbitrariamente discriminatorie «in se stesso» ragionevoli e costituzionalmente legittime?*). Ha potuto farlo soltanto sul presupposto (peraltro nientemeno inesperto in motivazione) che la scelta di penalizzazione fosse obbligata e che quindi il vizio di costituzionalità non riguardasse l'area dell'incriminazione (ma, semmai, quella della libertà).

Sul ruolo del principio di ragionevolezza nella determinazione di clausole tassative di penalizzazione si veda PALAZZO, *Valori costituzionali*, 602.

⁽¹⁴⁹⁾ Corte cost., 7 febbraio 1978, n. 16, in *Giustizia penale*, 1978, I, 81 (n. 3 e n. 6 in motivazione), laddove peraltro non risultano espresse le ragioni della ritenuta esistenza del vincolo.

⁽¹⁵⁰⁾ Analoghi rilievi valgono in riferimento alla sentenza 28 giugno 1993 del Tribunale costituzionale tedesco in tema di penalizzazione dell'aborto, citata sopra nota 105. Il Tribunale ha affermato l'esistenza di obblighi di penalizzazione non già in generale, bensì solo nel caso concreto, e quindi ha presupposto che obblighi di penalizzazione esistano. Tanto è vero che il Tribunale ha proiettato alla disamina nel merito delle ragioni poste a capo della non penalizzazione da parte del legislatore, e le ha giudicate ben fondate su bilanciamenti di valori conformi al disposto costituzionale anche sotto il profilo della prognosi di effettività concernente i mezzi di tutela previsti. In tal modo la corte germanica ha abbandonato soltanto talune rigidità «retribuzionistiche» nell'approccio al tema della penalizzazione dell'aborto, manifestate con la sentenza del 1975 (cfr. *supra*, nota 105), e quindi ha mutato il modo di configurarsi di obblighi impliciti di penalizzazione, ribattondo l'esistenza (*Contra* MARINUCCI e DOLCINI, *Costituzione*, 366, i quali ravvisano un abbandono dell'idea degli obblighi di penalizzazione. Ma questi A.A. instaurano un imprescindibile nesso tra da un lato concezione retributiva della pena e dall'altro lato obblighi di penalizzazione, mentre in realtà l'esistenza di questi ultimi è concepibile a prescindere dalla prima).

⁽¹⁵¹⁾ Sulla quale v., per tutti, PULITANO, *Politica criminale*, 3 ss.

⁽¹⁵²⁾ Cfr., per una diversa costruzione, sul piano della politica criminale, PULITANO, *Politica criminale*, 14.

⁽¹⁵³⁾ Corte cost., 12 luglio 1995, n. 313, in *Cass. pen.*, 1995, 3267 (così noto: *La Corte ha ribadito la definizione di irragionevolezza legislativa (nella rison-*

Tuttavia, una possibilità di prevalenza del giudizio della Corte su quello del Parlamento finora non ha dimostrato di spersi chiaramente affermare di principio nel diritto costituzionale giurisprudenziale e rispetto alla penalizzazione, la giurisprudenza costituzionale perseverando in un atteggiamento di relativa retrosia non privo di ambiguità. La Corte, cioè, talvolta ravvisa in materia penale, diversamente che nelle altre materie ⁽¹⁵¹⁾, una sua incompetenza a pronunciare sentenze con effetto penalizzante, che non dipende tanto dalla riconosciuta, esclusiva politicità della questione segnata dall'inesistenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, quanto piuttosto dal riconoscimento di uno spazio riservato comunque alla legge ⁽¹⁵²⁾.

Per esempio, cedimenti sul piano della legalità sono stati, in sostanza, negati, anche di recente, già rispetto a casi ascrivibili al relativamente stretto margine del (pur in generale ammesso) sindacato sulla coerenza interna (manifesta irragionevolezza) delle scelte legislative-penal di favore – favore inteso in termini di tutela penale (esistente,

luazione di una questione concernente una disparità di trattamento sanzionatorio, questione *in bonam partem*) come "uso distorto della discrezionalità che raggiunge una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura per così dire sintomatica di «eccesso di potere» e, dunque di svuotamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa". Nell'occasione la Corte ha precisato che un mutamento del costume o della coscienza collettiva non induce nuove gerarchie di valori idonee a compromettere, sul piano della ragionevolezza costituzionalmente rilevante, la ponderazione che dei beni coinvolti sia stata fatta in sede normativa attraverso l'individuazione delle condotte penalmente rilevanti e la determinazione del conseguente trattamento sanzionatorio "giacché, ove così fosse, alla relatività di un giudizio di valore – quello legislativo – finirebbe ineluttabilmente per sovrapporsi un controllo di ragionevolezza anch'esso relativo e, come tale, idoneo a realizzare una funzione eminentemente «reattiva» che sicuramente fuoriesce dai compiti riservati [alla] Corte. L'apprezzamento in ordine alla manifesta irragionevolezza della quantità o qualità della pena combinata per una determinata fattispecie incriminatrice finisce, dunque, per saldarsi intimamente alla verifica circa l'effettivo uso del potere discrezionale, nel senso che, ove uno o più fra i valori che la norma investe apparissero svolti al punto da risultare compromessi ad esclusivo vantaggio degli altri, sarà la stessa discrezionalità a non potersi dire correttamente esercitata, proprio perché carente di alcuni dei termini sui quali la stessa poteva e doveva fondarsi".

⁽¹⁵¹⁾ Cfr. CAVALASSARE, *Legge (riserva di)*, 11 s.

⁽¹⁵²⁾ MODUGNO-AGRO, *Il principio di unità nel controllo sulle leggi*, 217.

ma) insufficiente. A questo pur limitato riguardo la Corte ha mantenuto una concezione di inderogabilità del principio di legalità penale: ha rifiutato, infatti, in nome della legalità, interventi censurativi, benché si trattasse non già di costituire la punibilità, bensì soltanto di accrescere in qualità e quantità il trattamento sanzionatorio-penal configurato dalla norma impugnata che non prevedeva, diversamente dalla norma di raffronto, una pena accessoria ⁽¹⁵³⁾.

Di contro, in una decisione appena precedente, è stato ammesso senz'altro, pur in ipotesi, che una norma penale di favore – intendendosi per tale una figura speciale di delitto (o di illecito amministrativo), sanzionata meno gravemente rispetto alla previsione generale – sia censurata per disparità di trattamento irrazionale e ingiustificata (irragionevole) ⁽¹⁵⁴⁾.

⁽¹⁵³⁾ Corte cost., 20 giugno 1994, n. 260 (G.; L. 29 giugno 1994, n. 27, 1 serie sp., 43). Viene richiesto alla Corte di dichiarare l'incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 3, 9, 32, 41 e 97 Cost., dell'art. 9, co. 6, l. n. 171/1973 e succ. mod., (reato di scarico non autorizzato di acque di reflui eccedenti limiti tabellari, nella laguna di Venezia), nella parte in cui non prevede la pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Questa pena è prevista soltanto dalla normativa generale in tema di scarichi (art. 21 l. n. 319/1976, c.d. legge Merli). La questione è dichiarata inammissibile «considerato che viene richiesta alla Corte una pronuncia la quale avrebbe il risultato di estendere la previsione delle sanzioni accessorie oltre i casi che il legislatore penale, nel dettare la normativa censurata, ha contemplato; che ciò è, peraltro, precluso alla Corte dal fondamentale ed inderogabile principio di legalità, consacrato nell'art. 25 della Costituzione, oltre che nel codice penale».

⁽¹⁵⁴⁾ Corte cost., 10 febbraio 1994, n. 25, in *Giur. cost.*, 1994, 177, con nota di MAZZA, *L'indebita capazione di erogazioni a carico del FECCA tra specialità e sussidiarietà*. E' in questione, per contrasto con l'art. 3, co. 1, Cost., l'art. 2 l. 23 dicembre 1986, n. 898, che riguarda all'indebito conseguimento di erogazioni da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, tramite esposizione di dati o notizie falsi, commina la reclusione da sei mesi a tre anni (co. 1), oppure una sanzione amministrativa «quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire venti milioni» (co. 2). Si tratterebbe, secondo il giudice *a quo*, di norma di ingiustificato favore rispetto a quella che prevede la truffa (art. 640 e 640 bis c.p.), norma quindi da espungersi integralmente. La Corte ammette che, se così fosse, vi sarebbe spazio per la censura. Tuttavia, ritiene che non sia preclusa una interpretazione conforme a Costituzione, anzi che due sono le interpretazioni conformi (ma non sciolgono l'alternativa. Prime critiche in MAZZA, *ult. cit.*). Dato, tuttavia,

Orbene, questi orientamenti a prima vista contrastanti si inquadrano in una prospettiva comune concernente la categoria delle sentenze c.d. ad effetto (penalmente) "sfavorevole", rispetto alla quale la giurisprudenza costituzionale finora si mantiene in prevalenza ancorata, in nome del principio di legalità penale, al criterio fissato (quanto meno a partire) dalla decisione n. 148/1983⁽¹⁹⁾. Questo criterio consiste (una volta sgombrato il campo dall'ostacolo alla rilevanza della questione dedotta dal principio di irretroattività⁽²⁰⁾), nella preclusione soltanto della sentenza di «accoglimento additivo» in cui «la Corte configuri nuove norme penali».

Più esattamente, come emerge dalla disamina di una serie di casi in cui siffatta preclusione è stata in seguito ribadita⁽²¹⁾, posti a con-

che comunque l'interpretazione della Corte si attesta su livelli di maggior rigore rispetto a quella del giudice a quo, la Corte stessa si premura di ribadire, richiamando la citata decisione n. 148/1983, e contro l'obiezione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui il sindacato sulle norme penali di favore sarebbe precluso dal principio di irretroattività (art. 25 Cost.), che non è escluso un siffatto giudizio costituzionale che si concluda con una sentenza interpretativa di rigetto (nei sensi di cui in motivazione) o con una pronuncia comunque correttiva delle premesse esecutive su cui si fonda l'ordinanza di rimessione. Pertanto la decisione si concilia con una dichiarazione di inidoneità della questione «nei sensi di cui in motivazione».

⁽¹⁹⁾ Cfr. *supra*, nota 105. Per la giurisprudenza precedente, e per l'individuazione della categoria delle sentenze aventi effetto "sfavorevole", v. PALAZZO, *L'influenza*, 548 ss. Si ricorda, in particolare, Corte cost., 25 giugno 1981, n. 108, in tema di aborto (in *Cass. pen. mass. ann.*, 1981, 1940).

⁽²⁰⁾ Corte cost., n. 148/1983, cit., e al riguardo, con ampie precisazioni, PATRONO, *Diritto penale dell'impresa*, 62, 64 ss. V., inoltre, MODUGNO-ACRO, *Il principio di unità del controllo sulle leggi*, 93 ss.

⁽²¹⁾ Oltre a quello poco sopra menzionato (sent. 260/1994), v. Corte cost., 15 luglio 1983, n. 226, in *Giur. cost.*, 1983, 1386 (punto 4 in motiv.: omessa punizione di fatti contro l'ambiente); Corte cost., 18 ottobre 1983, n. 313, in *Giur. cost.*, 1983, 2048 (punto 6 in motiv., materia ambientale: è impugnata una proscrittione dell'operatività di una sanzione penale, quindi la sostanziale assenza di una individuata figura punitiva); Corte cost., 18 ottobre 1983, n. 314, *ivi*, 1983, 2062 (in tema di omessa punizione di fatti contro l'ambiente); Corte cost., 19 dicembre 1991, n. 467, *ivi*, 1991, 3805 (concernente l'insufficiente quantità di pena per fatti di rifiuto del servizio militare di leva commessi da obiettori di coscienza); Corte cost., 3 maggio 1993, n. 212, *ivi*, 1993, 1591 (in tema di esclusione dei partecipanti all'impresa familiare dal novero dei soggetti nei confronti dei quali deve essere ap-

fronto con altri casi per i quali essa non risulta invocata⁽²²⁾), non è impiegabile la sentenza additiva o sostitutiva (c.d. legislativo-positiva) ma residua l'ammissibilità di sentenze di accoglimento meramente ablativo (anche parzialmente demolitive del testo), e di sentenze interpretative in senso stretto (nei sensi di cui in motivazione), di rigetto o di accoglimento⁽²³⁾.

plicata la normativa rivolta alla prevenzione di infortuni, e conseguente mancanza di tutela penale).

⁽²²⁾ Oltre alla cit. sent. n. 25/1994, v. Corte cost., 21 luglio 1983, n. 226, cit. (punto 3 in motiv.); Corte cost., 18 ottobre 1983, n. 313, cit. (punto 2 in motiv.: abrogazione di norme penali incriminatrici); Corte cost., 23 maggio 1985, n. 152, in *Giur. cost.*, 1985, 1053 (deroga al divieto di gioco d'azzardo, penalmente sanzionato); (in ultima analisi, anche) Corte cost., 16 maggio 1989, n. 247, *ivi*, 1989, 1133 (era in questione, in tema di reato di frode fiscale, e con riferimento al principio di legalità-determinatezza, la previsione della «emissione rilevante» dell'altezza della dichiarazione, previsione che secondo la Corte conteneva una condizione di punibilità). Per una fatisma specie coinvolgente particolari questioni attinenti al diritto (penale) regionale: Corte cost., 27 aprile 1993, n. 194, *ivi*, 1993, 1320.

Cfr., inoltre, per la precisazione che eventuali limiti non riguarderebbero le ipotesi di sindacato su cause estintive del reato o della pena, Corte cost., 20 ottobre 1983, n. 321, in *Giur. cost.*, 1983, 2094; per un peculiare caso in cui risulta, tra l'altro, lamentata dal giudice a quo una lesione dell'art. 13, co. 4 Cost. (inteso come costitutivo di obbligo di penalizzazione) Corte cost., 12 novembre 1987, n. 387, in *Giur. cost.*, 1987, 2779 (previsione di punibilità a querela per reato di lesioni personali commesso da pubblico ufficiale con abuso di potere e in danno di persona sottoposta a restrizione di libertà personale).

⁽²³⁾ Sulla tipologia di sentenze v., per tutti, PALADIN, *Diritto costituzionale*, 762 ss.; PALAZZO, *Valori costituzionali*, 545 ss.

Nonostante non ci risultino ipotesi in cui la Corte abbia testualmente affermato l'ammissibilità della sentenza interpretativa di accoglimento, riteniamo che in tal senso sia suscettibile di essere intesa la precisazione contenuta nella sentenza n. 148/1983 (cit. nota 105), secondo cui «non può escludersi a priori che il giudizio su norma penale di favore si concluda con una sentenza interpretativa di rigetto (nei sensi di cui in motivazione) o con una pronuncia comunque correttiva delle premesse esecutive su cui si fonda l'ordinanza di rimessione». Non pare, cioè, esclusa la decisione correttiva-adeguante che si risolve in un'interpretazione-accoglimento (su queste categorie di decisioni v., per tutti, ZAGREBSKY, *La giustizia costituzionale*, 284, 292 s. Si rammenta che, considerando l'«accoglimento» come fonte normativa, ne deriva l'intercambiabilità tra la tecnica dell'accoglimento interpretativo in senso stretto e quella dell'accoglimento additivo, e in definitiva l'indifferenza, sotto il profilo delle fonti, Sul punto, PIZZONISSO, *Sarlini*, 308; PALADIN, *Diritto costituzionale*, 782).

Questa giurisprudenza può apparire contraddittoria, sul presupposto che, in definitiva, le sorti della legalità penale in tema di norme favorevoli mutano da un caso ad un altro, entrambi pur essendo allo stesso modo comotati da arbitrio legislativo per sé censurabile, e senza che si appalesino le ragioni sostanziali di legalità per cui, rispettivamente, è o non è consentito il sovrapporsi delle valutazioni della Corte a quelle del legislatore; mentre la Corte opera senza limitare i mezzi a disposizione ove si tratti di eliminare arbitri concernenti norme sfavorevoli (e quindi di impiegare sentenze con effetti favorevoli) ⁽¹⁶¹⁾. La decisione nei casi sopra considerati sembra dipendere soltanto dalla conformazione strutturale, dal tipo di sentenza ipotizzato all'esito del giudizio, senza che il c.d. effetto "sfavorevole" rilevi in funzione di distinzioni. Perciò potrebbe confermarsi che non esiste un definito collegamento col principio di legalità penale, in base al quale la Corte distinga nel novero delle sentenze che comporterebbero detto effetto ⁽¹⁶²⁾.

Pertanto, un criterio ben definito esiste, e dalla giurisprudenza costituzionale è desumibile una precisa spiegazione in termini di legalità così come intesa dalla stessa Corte costituzionale. Al fondo dell'atteg-

Non pare, comunque, congruente al dato giurisprudenziale la tesi per cui la sent. n. 148/1983 avrebbe ammesso la sentenza interpretativa di rigetto intendendo per tale quella che non riconosce «alla norma impugnata il valore di norma più favorevole invece supposto dal giudice a quo» (MODIGNO-AGNO, *Il principio di unità*, 94) — a parte che, se così fosse, resterebbe sempre da individuare il significato dell'ammissione delle altre sentenze «correttive» menzionate dalla Corte. Il rigetto interpretativo potrebbe, infatti, fondarsi su di una interpretazione che si mantenga nella dimensione del *facto* mutandone la concretizzazione normativa (in direzione, a sua volta, favorevole o sfavorevole rispetto alla concezione del giudice a quo, come si è manifestato nella cit. decisione n. 25/1994).

Altra questione è se la sent. n. 148/1983 abbia ammesso esclusivamente la sentenza interpretativa di rigetto, come potrebbe ritenere ROMANO (*Commentario*, 25 s.) all'interno della propria concezione secondo cui la riserva di legge ex art. 25 co. 2 Cost. escluderebbe ogni accoglimento con effetto sfavorevole. Tuttavia, la giurisprudenza dell'83 è inequivoca nel senso di ammettere la «pura e semplice dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'intera disposizione impugnata» (punto 2 delle considerazioni in diritto).

⁽¹⁶¹⁾ PATRONO, *Diritto penale dell'impresa*, 67; PALAZZO, *Valori*, 347 ss.; CASSARE, *Legge (trienaria di)*, 11.

⁽¹⁶²⁾ Cfr. CASSARE, *Legge (trienaria di)*, 11.

giamento della Corte è individuabile l'idea che il rispetto della legalità penale trovi garanzia nell'astensione della Corte stessa da apporti aggiuntivi di materiale linguistico al testo legislativo-parlamentare da cui prende avvio la vicenda punitiva. Vi è presupposta una netta distinzione tra interpretazione e legislazione, e l'esclusione di ogni considerazione della normatività dell'intervento ablativo e del suo effetto normativo-«legislativo». Di questa concezione è ricostruibile una trama di principio, secondo cui la norma incriminatrice deve risultare sovratta, in ossequio alla legalità, da enunciati di provenienza esclusivamente parlamentare. Invero, in logica interna si può ben ritenere che non vi è «creazione» di nuova norma penale, in base (però) al mero rilievo che non vi è stata produzione dei relativi, singoli elementi testuali di supporto: questi ultimi, in effetti, rimangono in tal modo intatti, mentre però la Corte ridetermina il diritto penale (è un datore di norme «positivo», limitandosi a funzionare come «legislatore negativo»).

Ora, non interessa soffermarsi su evidenti ragioni di indifendibilità di un criterio del genere, data la concezione di legalità che finisce per stare a capo, affatto formale e quindi insuscrivibile di soddisfare pienamente l'esigenza che il diritto penale sia «diritto legislativamente espresso» ⁽¹⁶³⁾ — se non nei termini inesauribili di questa stessa formula.

⁽¹⁶³⁾ Come invece ritiene ZACCARELLI, *La giustizia costituzionale*, 313.

Può qui segnalarsi la significatività del caso-limite che a nostro avviso è rappresentato dalla sentenza costituzionale 18 ottobre 1995, n. 440, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 724, primo comma, c.p. (continenza di bestemmia), limitatamente alle parole: «o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato» (l'art. 724 cit. reciterebbe, pertanto, ora: «Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità, è punito...»).

La Corte, in motivazione, ha escluso ogni valenza additiva della pronuncia (valenza «di per sé preclusa dalla particolare riserva di legge in materia di reati e pene»), sostenendo, in base ad un elemento testuale («venerati» nella religione dello Stato sono propriamente i Simboli e le Persone, e non la Divinità), che già nel regime previgente era punita la bestemmia contro la Divinità in genere e non soltanto quella contro la Divinità della religione dello Stato — come pure, a detta della stessa Corte, la «formula» dell'art. 724 avrebbe potuto indurre a ritenere.

L'opinione restrittiva si era, tuttavia, imposta pacificamente nella precedente giurisprudenza anche costituzionale, contrariamente a quanto affermato ma non dimostrato dalla Corte nella sentenza in esame. Infatti, il riferimento esclusivo

Nepure serve indugiare su più avanzati, recenti orientamenti, peraltro ancora isolati, forse suscettibili di esprimere almeno il sorgere di una tendenza ad una più ampia apertura, sul piano tecnico qui considerato, all'intervento con effetto «sfavorevole», e nemmeno su altrettanto recenti pronunzie che fossero da intendersi di segno del tutto contrario, ancor più restrittivo rispetto all'orientamento attualmente prevalente ⁽¹⁰⁶⁾.

dell'art. 724 cit. alla religione cattolica risulta senza dubbi dalle pronunzie costituzionali 79/1958, 14/1973 e 925/1988, e del resto risale fino all'opinione espressa dal Ministro Guardasigilli nel par. 217 della Relazione al Re sul codice penale (19 ottobre 1930, in *Codice penale e di procedura penale*, 136), secondo cui bestemmie contro Divinità di altri culti rientrano eventualmente nella fattispecie del turpiloquio (art. 726 c.p.). E in giurisprudenza la bestemmia contro Dio in genere è stata, sì, ritenuta penalmente rilevante, ma per la ragione che in siffatta bestemmia sarebbe necessariamente compresa, tra le altre, l'offesa alla Divinità della religione cattolica (Cass. pen., 4 settembre 1968, in *Fonti Italiane*, 1969, II, 633; Cass. pen., sez. III, 85/171980, in *Commentario breve al codice penale. Complemento giurisprudenziale*, sub art. 724).

E' chiaro, quindi, che tramite l'abblazione la Corte ha ancorato il testo residuo alla propria interpretazione estensiva (oltretutto, contro il diritto vivente). Si tratta, quindi, di una sentenza soltanto formalmente priva di valenza additiva (cfr. la decisione n. 25/1995, citata alla nota che segue).

⁽¹⁰⁶⁾ La Corte costituzionale (22 gennaio 1992, n. 6, in *Giur. cost.*, 1992, 43) ha ammesso la censura di una scelta di non penalizzazione che sconfina nell'arbitrarietà, ipotesi esclusa, peraltro, nel caso di specie, in cui il *petitum* consisteva nell'introduzione, da parte della Corte, di una norma transitoria che rendeva punibili i fatti di presa di interesse di contenuto patrimoniale, non perseguibili alla stregua della disciplina risultante dalla l. n. 86/1990, in base ai principi che governano la successione della legge penale nel tempo – passaggio dall'art. 324 c.p., abrogato, al riformato art. 323 c.p. Secondo la Corte, infatti, «alla abrogazione dell'art. 324, conseguente ad una più complessa ed articolata repressione dell'abuso di ufficio, assunto da ipotesi residuali a fattispecie di reato caratterizzata da peculiari connotazioni soggettive ed oggettive, non era comunque necessario poter riparo con la previsione di una espressa disciplina transitoria».

In talune decisioni è stato escluso, in nome del principio di legalità penale, che la Corte possa creare una nuova fattispecie penale tramite «una pronuncia formalmente demolitiva» (Corte cost., 12 gennaio 1995, n. 25, in tema di rapporto tra delitto di furto comune e fattispecie di furto venatorio colpita soltanto con sanzione amministrativa; sost. conf., sullo stesso tema, Corte cost., 6 aprile 1993, n. 146, in *Giur. cost.*, 1993, 1128).

V., inoltre, per quanto valga, due recenti ordinanze che hanno negato la rilevanza di (identiche) questioni in *melius pariter* in considerazione soltanto del

Può notarsi, piuttosto, che in mancanza di soddisfacenti indicazioni su cosa s'ia a significare, nel quadro delle esigenze espresse dal principio di legalità, siffatta limitazione all'impiego di sentenze con effetto penale «sfavorevole», la dottrina costituzionale esige un chiarimento, perché tale limitazione concorre a ridurre la penetrazione dei valori costituzionali nell'ordinamento penale ⁽¹⁰⁷⁾. Ma il criterio, indubbiamente formalistico, sostenuto dall'orientamento giurisprudenziale prevalente potrebbe dirsi, in sintesi, «simbolico» del carattere conflittuale dell'assetto costituzionale, la Costituzione potendo agire al contempo come «super legalità» e come istanza di delegittimazione della legalità e della forma legale ⁽¹⁰⁸⁾. Ogni chiarimento si esaurisce nella constatazione che il doppio livello di legalità di un'organizzazione giuridica includente la garanzia costituzionale implica un certo grado di instabilità determinato da una inevitabile tensione strutturale tra Parlamento e Giudici ⁽¹⁰⁹⁾.

Nel limite posto dalla Corte costituzionale è sì individuabile l'indice di un processo storico verso l'affrancamento da ostacoli sostanziali – un limite, quindi, in via di possibile/doverosa rimozione –, ma sempre all'insegna della concretizzazione di un'esigenza che nella giurisprudenza della Corte, nonché nella dottrina penale, continua a trovare affermazioni di imprescindibilità: fissare termini di computabilità tra

principio di irretroattività (Corte cost., 6 aprile 1993, n. 147, in *Giur. cost.*, 1993, 1131; Corte cost., 29 gennaio 1993, n. 20, ivi, 97. Si trattava di valutare una situazione in cui, benché la sospensione condizionale della pena fosse esclusa per legge rispetto ad una certa figura di reato, il giudice a quo aveva ritenuto di poterla applicare in base alla sussistenza della continuazione con altro e diverso reato, ritenuto più grave, per il quale detta sospensione non trovava alcun ostacolo). Allo stesso principio pare riferirsi Corte cost., 6 luglio 1995, n. 298, in *Cass. pen.*, 1995, 3251 (con nota di MAZZI, *La nozione di reato militare*), laddove (punto 5 del considerato in diritto) in sostanza è stata negata la trasformazione di un reato comune in reato militare.

⁽¹⁰⁷⁾ Per tutti, CARLASSALE, *Legge (riserva di)*, 11, sulla base della ridotta rilevanza della legalità nel pensiero della Corte, individuata da PALAZZO (*Valori*, 345) il quale, peraltro, mantiene una prospettiva critica nei confronti di interventi della Corte costituzionale nel verso della penalizzazione (p. 603 ss.).

⁽¹⁰⁸⁾ V., per tutti, MEZZANOTTE, *Le fonti tra legittimazione e legalità*, 51.

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. TABELLO, *Organizzazione giuridica e società moderna*, in *Id.*, *Cultura giuridica*, 172.

il controllo di costituzionalità sulla vicenda punitiva e il principio di legalità penale, tra Parlamento e Corte costituzionale, contro le tentazioni proposte dalla secca alternativa, comunque foriera di incongruenze, di negare ogni sindacato con effetto penale "sfavorevole" o ammetterlo senz'altro, e oltre il diverso limite del rispetto della c.d. discrezionalità legislativa. In ciò si riflette l'inadeguatezza strutturale della Corte a far penetrare tali valori nell'ordinamento penale, il disagio di un organo che cerca e trova si sostengono, per il suo punto di vista sulla Costituzione da trasfondere in ambito penale, in tutti i valori che quest'ultima esprime, ma non riesce a fondarlo saldamente anche in quello che per sé otterrebbe verso il requisito di una legittimazione democratica del diritto penale, che implicherebbe un'adeguata legittimazione anche (e almeno) dell'organo che custodisce l'interpretazione costituzionale concernente il diritto penale.

Così, sottratta ad una limitata ed ambigua preclusione tecnica a penalizzazioni originate da sentenze costituzionali, sta ancora, costretta e contraddetta, una ragione che di volta in volta acquista maggiore o minor credito. E così rimane aperta la via del sindacato costituzionale sulle norme che consentono alla Comunità europea di inscrivere negativamente nella vicenda punitiva.

ABBREVIAZIONI

A.	Autore
AA.	Autori
A.G.	Avvocato generale
AA.VV.	Autori vari
art.	articolo
BCE	Banca centrale europea
<i>Bollettino</i>	<i>Attività della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee</i> (Bollettino redatto dall'Ufficio Informazioni della Corte di Giustizia)

BVerfG	<i>Bundesverfassungsgericht</i>
<i>BVerfGE</i>	<i>Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts</i>
Cass. pen.	Corte Suprema di Cassazione
<i>Cass. pen.</i>	<i>Cassazione penale</i>
CECA	Comunità Europea del Carbonio e dell'Acciaio

CE	Comunità (già economica) Europea
CEDU	Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
CEE	Comunità economica europea
CGCE	Corte di Giustizia delle Comunità Europee
c.	cura
c.d.	cosiddetto
ctr.	controtra

CGAI	Cooperazione nei settori della Giustizia e degli Affari Interni (Titolo VI TUE)
cit.	citato
co.	comma
conf.	conforme
Corte cost.	Corte costituzionale
dir.	direttiva
<i>Dir. com. sc. int.</i>	<i>Diritto comunitario e degli scambi internazionali</i>

EURATOM

Euzw

Foro it.

Giur. cost.

Giur. it.

GIUCE

ind.

l.

lett.

marg.

mod.

n.

P.

par.

part.

PESC

Quadr. cost.

p. es.

Publications

Raccolta

reg.

RFT

Riv. dir. int.

Riv. it. dir. proc. pen.

Riv. it. dir. pubbl. com.

Riv. pen. economia

Riv. trim. dir. pen. ec.

SEBC

T.

TPGCE

UE

ult.

v.

Comunità Europea per l'Energia

Atomica

*Europäische Zeitschrift für Wirtschaft**Il Foro italiano**Giurisprudenza costituzionale**Giurisprudenza italiana*

Gazzetta Ufficiale delle Comunità

Europee

indicazioni

legge

lettera

marginale

modificato

numero

pagina

paragrafo

particolare

Politica estera e di sicurezza comune

(Titolo V TUE)

Quaderni costituzionali

per esempio

*Publications de la Cour européenne des**Droits de l'Homme**Raccolta delle decisioni della Corte di**Giustizia delle Comunità Europee*

regolamento

Repubblica federale tedesca

Rivista di diritto internazionale

Rivista italiana di diritto e procedura

penale

Rivista italiana di diritto pubblico

comunitario

Rivista Penale dell'Economia

Rivista trimestrale di diritto penale

dell'economia

Sistema europeo banche centrali

Tribunale

Tribunale di primo grado delle

Comunità europee

Unione Europea

ult.

v.

ELENCO DELLE OPERE CITATE

- AA.VV., *Institut für Kriminalwissenschaften Frankfurt a. M.*, Hrsrg., *Von unmöglichen Zustand des Strafrechts*, Frankfurt a. M. (P. Lang), 1995.
- AA.VV., *Le ragioni del diritto. Scr. on. Mengoni*, III, Milano (Giuffrè), 1995.
- AA.VV., *Lotta alla criminalità organizzata: gli strumenti normativi*, Atti della giornata di studio (Macerata 13 maggio 1993), a c. di G. Giosira e G. Inso-leria, Milano (Giuffrè), 1995.
- AA.VV., *Challenges to Law at the End of the 20th Century*, 17th IVR World Congress, Bologna, 16-21 June, 1995, voll. II, IV e VII, Bologna (CLUUB), 1995 [*European Journal of Law, Philosophy and Computer Science*, 1995, 2, 4 e 7].
- AA.VV., *Valori e principi della codificazione penale: le esperienze italiana, spagnola e francese a confronto*, Atti del Convegno organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza e dal Dipartimento di diritto comparato e penale dell'Università di Firenze (19-20 novembre 1993), Padova (CEDAM), 1995.
- AA.VV., (Associazione italiana di diritto comparato), *Rapport nationaux italiens au XIVe Congrès International de Droit Comparé*, Athènes 1994, Milano (Giuffrè), 1994.
- AA.VV., *Lebensmittelstrafrecht und Verwaltungsanktionen in der Europäischen Union. Criminal Law on Food Processing and Distribution, and Administrative Sanctions in the European Union. Droit pénal en matière de denrées alimentaires et des sanctions administratives dans l'Union européenne*, Hrsrg. v. G. Danneker, Köln (Bundesanzeiger - Schriftenreihe des Europäischen Rechtsakademie Trier), 1994.
- AA.VV., (Corte costituzionale), *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Atti del Seminario (Roma, Palazzo della Consulta, 13 e 14 ottobre 1992), Milano (Giuffrè), 1994.
- AA.VV., *Esperienze giuridiche e secolarizzazione*, a c. di D. Castellano e G. Cordini, *Quaderni della Rivista "Il Politico"* n. 39, [Milano (Giuffrè)], 1994.
- AA.VV., (Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale), *Sulla povertà puniva dello Stato e delle Regioni*, a c. di E. Doldini, T. Padovani, F. Palazzo, Milano (Giuffrè), 1994.
- AA.VV., *Europarat und Menschenrechte*, Hrsrg. v. M. Nowak, Wien (Orac), 1994.

- AA.VV., *Criminalità organizzata fra repressione e prevenzione*. Convegno di Studio di Taormina e Messina, 13-15 novembre 1992, Messina (Università - MDB Editrice), 1994.
- AA.VV., (sous la direction de M. DELMAS-MARTY), *Quelle politique pénale pour l'Europe?*, Travaux du Colloque international, Fondation Royan-mont 23 et 24 octobre 1992, Paris (Economica), 1993.
- AA.VV., *Von totalitären zu rechtsstaatlichem Strafrecht. Kriminalpolitische Reformtendenzen im Strafrecht osteuropäischer Länder*, Internationale Symposium in Buchenbach bei Freiburg i. Br. vom 27.-31. Mai 1992, hrsg. v. A. Exer, G. Kaser u. E. Weigend, Freiburg i. Br. (Max-Planck-Institut für ausländisches u. internationales Strafrecht), 1993.
- AA.VV., *La riforma del diritto penale. Garanzie ed efficienza delle tecniche di tutela*, a c. di L. Pepino, Milano (F. Angeli), 1993.
- AA.VV., *Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à F. Rigaux*, Bruxelles (Bruylant), 1993.
- AA.VV., *Souveraineté et intégration*, Actes du colloque conjoint des Facultés de droit de l'Université de Poitiers et de l'Université de Montréal (Poitiers, mai 1992), Montréal [Québec] (Éditions Thémis), 1993.
- AA.VV., *Verso un nuovo codice penale*, Milano (Giuffrè), 1993.
- AA.VV., *Die Bekämpfung des Subventionsbetrugs im EG-Bereich - Combating subsidy fraud in the EC area - Lutte contre les fraudes à la subvention sur le territoire de la CEE*, hrsg. v. G. Dannacker, Köln (Bundesanzeiger), 1993.
- AA.VV., *La responsabilità penale dei personaggi morali*, in *Revue des Sociétés*, n. 2-1993, 229.
- AA.VV., *Security management nell'impresa. Criminalità, Terrorismo, Segreto di Stato, Differenze internazionali. Computer crime*, SPACE-Centro europeo per gli studi sulla protezione aziendale, Università Bocconi, Milano (Giuffrè-EGEA), 1993.
- AA.VV., *La criminalità organizzata negli anni '90. Strumenti di lotta e nuove strategie*, a c. di L. de Craldo Neuburger e G. Tinobra, Milano (CEDAM), 1993.
- AA.VV., *Economia e criminalità - Come difendere l'economia dalla criminalità organizzata. Analisi del fenomeno, regole di comportamento*, Forum organizzato dalla Commissione parlamentare antimafia in Roma, 14-15 maggio 1993, Roma (Camera dei deputati), 1993.
- AA.VV., *La criminalità organizzata*, a c. di T. Bandini, M. Legani, M.L. Montegò, Milano (Giuffrè), 1993.
- AA.VV., *Manuale del diritto di polizia*, Milano (Giuffrè), 1993.
- AA.VV., (Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale), *Mercato finanziario e disciplina penale*, Milano (Giuffrè), 1993.
- AA.VV., *Le frodi ai danni del bilancio e dell'economia della CEE*, in *Rassegna Tributaria. Quaderno monografico di dottrina* n. 3, 1993 (Roma, ETI).

- AA.VV., *Il dovere di riservatezza nel mercato finanziario. "L'insider trading", a c. di C. Rabitti Bedogni*, Milano (Giuffrè), 1992.
- AA.VV., *La tutela del mare. Contributi per una discussione*, Giornata di Studi - 25 marzo 1991, *Quaderni della Rivista "Il Politico"*, n. 34, Milano (Facoltà Scienze Politiche Univ. Pavia - Giuffrè), 1992.
- AA.VV., *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, a c. di V. Angiolini, Torino (Giappichelli), 1992.
- AA.VV., (Corte Costituzionale), *La Corte costituzionale tra diritto interno e diritto comunitario*, Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 15-16 ottobre 1990, Milano (Giuffrè), 1991.
- AA.VV., *Diritto positivo e positività del diritto*, a c. di G. Zaccaria, Torino (Giappichelli), 1991.
- AA.VV., *Costituzione dell'89 e Costituzione democratica*, a c. di L. Carlassaro, Padova (CEDAM), 1991.
- AA.VV., *Kelsen e il problema della sovranità*, a c. di A. Carino, Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane), 1990.
- AA.VV., *Raisonner la raison d'Etat*, Paris (Presses Universitaires de France), 1989.
- AA.VV., *International Crimes of States*, ed. by J.H.H. Weiler, A. Cassese, M. Spinedi, Berlin - New York (W. de Gruyter), 1989.
- AA.VV., *Diritti dell'uomo e ideologie contemporanee*, a c. di A.M. Revellino, Padova (CEDAM), 1988.
- AA.VV., *I Diritti dell'uomo e la partecipazione politica*, Torino (Giappichelli), 1988.
- AA.VV., *Le garanzie giurisdizionali dei diritti fondamentali*, a c. di L. Carlassaro, Padova (CEDAM), 1988.
- AA.VV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, Atti del Convegno di Trieste (26-28 maggio 1986), Milano (Giuffrè), 1988.
- AA.VV., *La concezione del diritto e dello Stato nell'era di rinascita della dignità della persona umana*, Milano (Giuffrè), 1988.
- AA.VV., *L'illecito penale amministrativo. Verifica di un sistema*, Atti del Convegno di Modena 6-7 dicembre 1985, Padova (CEDAM), 1987.
- AA.VV., *Soggetto e principi generali del diritto*, Atti del XV Congresso nazionale (Pisa-Viareggio), 16-18 maggio 1985, Milano (Giuffrè), 1987, 219.
- AA.VV., *L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei*, a c. di A. Pizzorusso e V. Varano, I e II, Milano (Giuffrè), 1985.
- AA.VV., *Manuale di diritto comunitario*, coord. da S. Puglisi, I, Torino (UTET), 1983.
- AA.VV., *Il diritto penale europeo dell'economia. Incontro di studio e documentazione per i magistrati "Vittorio Bachelet"*, 9/14 febbraio 1982, in *Il Consiglio Superiore della Magistratura*, supplemento n. 3, maggio/giugno 1983.
- AA.VV., (Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale), *Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma*, a c. di G. Vassalli, Milano (Giuffrè), 1983.

- fel), 1982.
- AA.VV., *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia*, a cura di P. Barile, E. Cichelli, S. Grassi, Bologna (Il Mulino), 1982.
- AA.VV., *L'informazione societaria*, Atti del Convegno di Venezia 5-7 novembre 1982, Milano (Giuffrè), 1982.
- AA.VV., *L'influenza del diritto europeo sul diritto italiano*, Milano (Giuffrè), 1982.
- AA.VV., *Droit communautaire et droit pénal*, Colloque du 25 octobre 1979, Milano-Bruelles (Giuffrè - Bruylant), 1981.
- AA.VV., *La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto comunitario*, Atti della Conferenza di Messina (30 aprile - 5 maggio 1979), Milano (Giuffrè), 1981.
- AA.VV., *L'apporto della comparazione alla scienza giuridica*, a c. di R. Sacco, Milano (Giuffrè), 1980.
- AA.VV., *Comportamenti economici e legislazione penale*, Atti del Convegno "Arel" 17 marzo 1978, a c. di Pedraza e Coco, Milano (Giuffrè), 1979.
- AA.VV., *Strafprozeßreform und Rechtsvergleichung*, Berlin (W. de Gruyter), 1979.
- AA.VV., (CAPILLETTI M., ed / sous la direction de), *New Perspectives for a Common Law of Europe - Nouvelles Perspectives d'un droit commun de l'Europe*, Leyden - Stuttgart - Bruxelles - Firenze (Sijthoff - Kiet - Bruylant - Le Monnier), 1978.
- AA.VV., *Die Vergleichung als Methode der Strafrechtswissenschaft und der Kriminologie - La comparation en tant que méthode scientifique en droit pénal et en criminologie - Comparison as a Method of Criminal Law and Criminology*, hrsg. v. Jeschek H.-H. u. Kaiser G., Berlin (Dunker & Humblot), 1978.
- AA.VV., *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani*, Milano (F. Angeli), 1978.
- AA.VV., *La libertà personale*, a c. di L. Elia e M. Chiavario, Torino (UTET), 1977.
- AA.VV., *Strafrecht Strafrechtsvergleichung*, Kolloquium in Max Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, hrsg. v. G. Kaiser u. T. Vogel, Freiburg i. Br. (Max-Planck-Institut f. ausländisches u. internationales Strafrecht), 1975.
- AA.VV., (Centro di Studi Filosofici di Gallarate), *I fondamenti del diritto*, Padova (Gregoriana), 1969.
- AA.VV., *Prospettive per un diritto penale europeo*, IV Convegno di diritto penale - Bressanone 1967, a c. della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, Padova (CEDAM), 1968.
- AA.VV., *La crisi del diritto*, Padova (CEDAM), 1953.
- ABRANO A., *The rational as reasonable*, Dordrecht (D. Reidel Publishing Company), 1987, trad. francese *Le rationnel comme raisonnable*, Bruxelles (E.

- Scory-Scintia), 1992.
- ABANTO M., *Gesetzlichkeitsprinzip und Bestimmtheitsgrundsatz in europäischer Perspektive*, Relazione svolta al Colloquio "Unione Europea e unificazione della parte generale del diritto penale" (Padova, 22-23 ottobre 1994), svoltosi nell'ambito del Programma Vigoni, tra le Università di Padova e Freiburg i. Br. (adattoscritto).
- AB-SAB G., *Éloge du «droit assourdi»*, *Quelques réflexions sur le rôle de la loi dans le droit international contemporain*, in AA.VV., *Nouveaux tintamarres en droit* (1993), (v. supra), 59.
- ABRAMI A., *Intervento*, in *Diritto comunitario e diritto interno*, Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, n. 11, 1988, 151.
- ABRAMI A. - CASTAGNOLI B., *Guida all'ambiente*, rist. agg., Padova (CEDAM), 1987.
- ADNOLFI A., *I principi generali nella giurisprudenza comunitaria e la loro influenza sugli ordinamenti degli Stati membri*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 1994, 521.
- AGRO A.S., *sub art. 3*, in *Commentario alla Costituzione*, a c. di G. Branca, Bologna-Roma (Zanichelli - Soc. ed. Foro italiano), 1975, 123.
- ALESSANDRI A., *Impresa (responsabilità penale)*, in *Digetto discipline penalistiche*, VI, Torino (UTET), 193.
- ALESSANDRI A., *sub art. 27*, comma 1° Cost., in *Commentario della Costituzione*, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna - Roma (Zanichelli - Il Foro italiano), 1991, 1.
- ALEXY R., *Grundrechte als subjektive Rechte und als objektive Normen*, in *Der Staat*, 1990, 49.
- ALLEGRETTI U., *Costituzione italiana e dimensione internazionale*, in *Democrazia e diritto*, 4/94 - 1/95, 95.
- ALLEGRETTI U., *Costituzione e politica estera: punti preliminari*, in *Nuove dimensioni nei diritti di libertà*, Scr. on. Barile, Padova (CEDAM), 1990, 3.
- ALLEN G. G., *Criminal Offences against the Law of the European Economic Community*, in *Common Market Law Review*, 1974, 183.
- ALPA G., *Note sulla costruzione del diritto privato europeo*, in *Sociologia del diritto*, 1993, 111.
- AMATO G., *Il mercato nella Costituzione*, in *Quaderni costituzionali*, 1992, 7.
- AMBROSETTI E.M., *In margine alle sentenze del muro di Berlino: note sul problema del «diritto ingiusto»*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1994, 596.
- AMBROSETTI E.M., *Profilo penalistico della libera circolazione dei capitali*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1993, 269.
- AMBROSI A., *Norme comunitarie direttamente applicabili e giudizio di costituzionalità in via principale*, in *Regioni*, 1993, 1761.
- AMELING K., *Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft*, Frankfurt a.M. (Athenäum), 1972.

- AMIRANTE G., La Costituzione come "sistema di valori" e la trasformazione dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte costituzionale federale, in *Politica del diritto*, 1981, 9.
- AMMIRATI D., Il delitto di riciclaggio nel sistema bancario e finanziario interno ed internazionale, Padova (CEDAM), 1994.
- ANCORA F., Corte di Giustizia Cee e diritti fondamentali, in *Giurisprudenza di merito*, 1992, 747.
- ANGELANI E., Le frodi nazionali alle erogazioni dei fondi strutturali e alle altre erogazioni finanziarie della Cee, in AA.VV., *Le frodi ai danni del bilancio e dell'economia della CEE* (1993) (v. *supra*), 37 ss.
- ANGIOLINI V., Risorsa di giurisprudenza e libertà costituzionali, Padova (CEDAM), 1992.
- ANGIOLINI V., Libertà costituzionali e libertà della giurisprudenza, in AA.VV., *Libertà e giurisprudenza costituzionale* (1992) (v. *supra*), 13.
- ANGIOLINI V., I "principi fondamentali" della Costituzione italiana corrono (non senza pericoli) sul filo del diritto comunitario, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1991, 143.
- ANGIONI F., *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano (Giuffrè), 1983.
- ANTISERI D., Filosofia analitica, semantica del discorso prescrittivo e giustificazione dei valori, in AA.VV., *I fondamenti del diritto* (1969) (v. *supra*), 197.
- ANZON A., Metodi e tecniche del controllo di ragionevolezza, in *La giustizia costituzionale a una svolta*, Atti del Seminario di Pisa del 5 maggio 1990, a c. di R. Romboli, Torino (Giappichelli), 1991, 31.
- APPEL I., *Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaft zur Überwachung und sanktionierbaren Ausgestaltung des Lebensmittelsrechts*, in AA.VV., *Les sanktionierbaren Ausgestaltung des Lebensmittelsrechts*, in AA.VV., *Les sanktionierbaren Ausgestaltung des Lebensmittelsrechts* (1994) (v. *supra*), 163.
- AQUARONE L., L'unificazione legislativa e i codici del 1865, Milano (Giuffrè), 1960.
- ARDIZZONE S., La proposta di semplificazione in tema di corruzione ed i rischi di erosione della concezione del diritto penale del fatto, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1995, 1.
- ARNAUD A.-J., *Some challenges to law through postmodern thought*, in AA.VV., *Challenges to Law at the End of the 20th Century* (1995), VII, (v. *supra*), 29.
- ARNOVO ZAPATERO L., - TIEDEMANN K. (a cura di), *Estudios de derecho penal económico*, 1994 (Ediciones de la Universidad de Castilla - La Mancha).
- ATTIENZA M., - RUIZ MANERO J., *Sulle regole che conferiscono potere*, in CO-MANDUCCI P., - GUASTINI R. (a cura di), *Analisi e diritto* 1994, *Ricerche di giurisprudenza analitica*, Torino (Giappichelli), 1994.
- ATTI del XIV Congresso internazionale di diritto penale (2-7 ottobre 1989), in *Revue internationale de droit pénal*, 1990.
- ATTI del Colloquio preparatorio del XIV Congresso internazionale di diritto pe-

- nale, Hammamet, Tunisia (6-8/6/1987): *Les crimes internationaux et le droit pénal interne*, in *Revue internationale de droit pénal*, 1989.
- ATTI del Colloquio preparatorio del XIV Congresso internazionale di diritto penale, Stoccolma, 15-17 giugno 1987: *Les problèmes juridiques et pratiques posés par la différence entre le droit criminel et le droit administratif*, in *Revue internationale de droit pénal*, 1988, 7.
- ATTINÀ F., *Il sistema politico della Comunità Europea*, Milano (Giuffrè), 1992.
- AZZALI G., Note in tema di secolarizzazione e diritto penale, in AA.VV., *Esperienza giuridica e secolarizzazione* (1994) (v. *supra*), 139.
- AZZALI G., *Diritto penale dell'offesa e riciclaggio*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1993, 419.
- AZZALI G., L'alternativa amministrativa: l'incanto di un sistema sanzionatorio, in AA.VV., *L'illecito penale amministrativo. Verifica di un sistema* (1987) (v. *supra*), 3.
- AZZALI G., *Profili in tema di presupposti, di metodo e di contenuto*, in AA.VV., *Prospettive per un diritto penale europeo* (1968) (v. *supra*), 485.
- BACCALUTO E., - GRASSO G., - TIEDEMANN K., *Rapport de Synthèse*, in COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, *Étude sur les systèmes de sanctions administratives et pénales des États membres ainsi que sur les principes généraux du système des sanctions communautaires*, Bruxelles, 1993 (c. in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1994, 543).
- BACCALUTO E., Possibilità di unificazione del diritto penale degli Stati membri per la tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, in *Rivista penale dell'economia*, 1993, 400.
- BADINI A., *Sovranità ed interessi nazionali nel cammino dell'Europa*, Milano (Giuffrè), 1994.
- BALDASSARRE A., *Esistono norme giuridiche sopra-costituzionali?*, in AA.VV., *Le ragioni del diritto* (1995) (v. *supra*), 1679.
- BALDASSARRE A., La tutela internazionalistica dei diritti dell'uomo e la Corte costituzionale italiana, in CAPIZZANO (a cura di), *Diritti fondamentali* (1992) (v. *infra*), 29.
- BALDASSARRE A., *Fonti normative, legalità e legittimità: l'unità della ragionevolezza*, in *Queste Istituzioni*, n. 87-88, 1991, 60.
- BALDASSARRE A., *Costituzione e teoria dei valori*, in *Politica del diritto*, 1991, 639.
- BALDASSARRE A., *Diritti inviolabili*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XI, Roma, 1989.
- BALDUZZI R., - SORRENTINO F., *Riserva di legge*, in *Enciclopedia del diritto*, XI, Milano (Giuffrè) 1989, 1207.
- BALESTRIERI D., La tutela giuridica degli interessi finanziari delle Comunità europee davanti ai Tribunali italiani (il problema delle frodi ai danni della Cee), in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1992, 267.

- BALLADORE PALIERI G., *Competenza della corte costituzionale riguardo al diritto delle comunità europee*, in *Diritto internazionale*, 1986, I, 255.
- BALLARINO T., *Una duplice tutela per il cittadino comunitario*, in *Corriere giuridico*, 1994, 1407.
- BALLARINO T., *Lineamenti di diritto comunitario*, IV ed., Padova (CEDAM), 1993.
- BARATTA A., *Die Menschengerechte zwischen strafrechtlicher Generalität und Strafgesetz*, in *Kriminologisches Journal*, 1993, 243.
- BARATTA A., *Les fonctions instrumentales et les fonctions symboliques du droit pénal. Per una teoria del bene giuridico*, in *Détiance et Société*, 1991, 1.
- BARATTA A., *Über Jarristenrecht*, in HASSEMER W. (Hrsg.), *Dimensionen der Hermeneutik* (1984), (v. infra), 57.
- BARATTA A., *Contro il metodo della giurisprudenza concettuale nello studio del diritto penale comunitario*, in AA.VV., *Prospettive per un diritto penale europeo* (1968), (v. supra), 19.
- BARATTA A., *Ricerche su 'essere' e 'dover essere' nell'esperienza normativa e nella scienza del diritto*, Milano (Giuffrè), 1968.
- BARATTA A., *Autonomie giuridiche e conflitti di coscienza*, Milano (Giuffrè), 1963.
- BARAV A., *La plénitude de compétence du juge national en sa qualité de juge communautaire*, in *L'europe et le droit. Mélanges en hommage à Jean Bonlouis*, Paris (Dalloz), 1991, 1.
- BAVAN A., *L'incidence du droit communautaire sur le pouvoir répressif national. Essai commémoratif à H.J. Constantinesco*, Berlin, 1993.
- BARBERA A., *Rappresentanza e diritti di partecipazione nell'ercizia della nozione francese*, in *Nuove dimensioni dei diritti di libertà* (Scr. on. Barile), Padova (CEDAM), 1990, 33.
- BARBERA A., *sub art. 2*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna-Roma (Zanichelli - Soc. ed. Foro Italiano), 1975, 50.
- BARILE M.C., *Le sanzioni regionali dopo la Legge 24 novembre 1981, n. 689*, in AA.VV., *Sulla potestà punitiva dello Stato e delle Regioni* (1994), (v. supra), 169.
- BARCELONA, *La costituzione politica della società*, in *Democrazia e diritto*, 4-94/1-95, 129.
- BARRENS R., *The internal market unlimited: some observations on the legal basis of community legislation*, in *Common Market Law Review*, 1993, 85.
- BARRENS R., *The system of deposits in Community Agricultural Law: Efficiency v. Proportionality*, in *European Law Review*, 1985, 239.
- BARLE G., *Costituzione e nuovo mobile a diritto straniero, diritto canonico, diritto comunitario, diritto internazionale*, Padova (CEDAM), 1987.
- BARLE G., *Limiti all'attuazione dei diritti europei e stranieri nell'ambito della comunità statale*, in *Comunicazioni e studi*, XII, Milano (Giuffrè), 1986.
- BARLE P., *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costi-*

- tuazionale, in AA.VV., *Il principio di ragionevolezza* (1994), (v. supra), 21.
- BARLE P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna (Il Mulino), 1984.
- BARLE P., *Un impatto tra il diritto comunitario e la Costituzione italiana*, in AA.VV., *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (1978), (v. supra), 59.
- BARLE P., *Il cammino comunitario della Corte*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1973, 2406.
- BARLE P., *Ancora su diritto comunitario e diritto interno*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente*, VI, Firenze (Vallecchi), 1969, 42.
- BARLE P., *Rapporti fra norme primarie comunitarie e norme costituzionali e primarie italiane*, in *Scritti di diritto costituzionale*, Padova (CEDAM), 1967, 701, (cfr. in *La comunità internazionale*, 1966, 11).
- BARSOTTI R., *Per una protezione più efficace dei diritti e delle libertà fondamentali: la tutela delle offese provenienti da persone private*, in *Studi on Speduti*, Milano (Giuffrè), 1984, 395.
- BARTONE S., *L'efficacia temporale delle sentenze e il bilanciamento dei valori costituzionali*, in *Quaderni costituzionali*, 1989, 17.
- BARTOLE S., *Principi generali del diritto (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXV, Milano (Giuffrè), 1986.
- BARTOLE S., *Costituzione materiale e ragionamento giuridico*, in *Scr. on. Crisafulli*, II, Padova (CEDAM), 1985, 53.
- BARTOLI A., *Problemi di tecnica normativa nella repressione penale dell'"intra-trade"*, in AA.VV., *L'informazione societaria* (1982), (v. supra), 489.
- BARTOLI A., *L'"intra-trade" nella prospettiva penale*, in AA.VV., *Comportamenti economici e legislazione penale* (1979), (v. supra), 131.
- BASSOINI M.C., *Crimes against humanity in international criminal law*, Dordrecht-Boscon-London (Martinus Nijhoff Publishers), 1992.
- BASSOINI M.C., *Diritto penale degli Stati Uniti d'America (Substantive Criminal Law)*, Milano (Giuffrè), 1985.
- BASSOINI M.C., *The Prescribing Function of International Criminal Law in the Processes of International Protection of Human Rights*, in *Festschrift für Jezebeck*, II, Berlin (Duncker & Humblot), 1985, 1453.
- BASSOINI M.C., *Il diritto penale internazionale: contenuto e scopo nel suo sviluppo storico*, in *Giustizia penale*, 1979, 1, 55.
- BATTAGLINI G., *Il giudice interno "primo" organo di garanzia della Convenzione europea dei diritti umani*, in AA.VV., *Le garanzie giurisdizionali dei diritti fondamentali* (1988), (v. supra), 189.
- BECCARIA C., *Dei delitti e delle pene* (1764), Torino (UTET), 1965.
- BELLAMY R. - CASTIGLIONE D., *The reconfiguration of politics in the new Europe: constitutionalism, democracy and identity*, in AA.VV., *Challenges to Law at the End of the 20th Century* (1995), (v. supra), VII, 9.
- BENEDETTI M.V., *Il giudizio di eguaglianza nell'ordinamento giuridico delle*

- Comunità europee, Padova (CEDAM), 1989.
- BENGOETHEA J., *The legal reasoning of the European Court of Justice: towards a European jurisprudence*, Oxford (Clarendon), 1993.
- BENGOETHEA J. - JUNG H., *Towards a European Criminal Jurisprudence? The Justification of Criminal Law by the Strasbourg Court*, in *Legal Studies*, 1991, 239.
- BERETTA S., *La "Costituzione economica": generi e principi*, in *Il Politico*, 1988, 379 ss.
- BERLIN I., *Political Ideas in the Twentieth Century* (1949), in *Four Essays on Liberty*, Oxford (Un. Press), 1984, ora nella trad. it. di M. Santambrogio *Le idee politiche del ventesimo secolo*, in *Quattro saggi sulla libertà*, Milano (Feltrinelli), 1989.
- BERNARDI A., *Sulle funzioni dei principi di diritto penale*, in *Annali dell'Università di Ferrara - Scienze giuridiche*, vol. VI, 1992.
- BERNARDI A., *Les principes de droit international et leur contribution à l'harmonisation des systèmes juridiques nationaux*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1994, 255.
- BERNARDI A., *"Principi di diritto" e diritto penale europeo*, in *Annali dell'Università di Ferrara - Scienze giuridiche* (Nuova serie), vol. II (1988), 75.
- BERNARDINI A., *Il tribunale penale internazionale per la (ex) Jugoslavia: considerazioni giuridiche*, in *I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie*, 1993, 15.
- BERNASCONI P., *Come difendere l'economia dalla criminalità organizzata*, in *AA.VV., Economia e criminalità* (1993), (v. supra), 283.
- BERNASCONI P., *Il nuovo diritto europeo sul sequestro e il depistaggio di valori patrimoniali: problema di reato transnazionale*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1992, 1.
- BERNHARDT W., *Verfassungsprinzipien - Verfassungsgerichtsfunktionen - Verfassungsnormen im EWG-Vertrag. Zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts, insbesondere der Bestimmungen über Zuständigkeit, Zugang und Entscheidungsvorgänge, am Maßstab des Art. 164 EWGV*, Berlin (Duncker & Humblot), 1987.
- BERSANI G., *Il reato di riciclaggio tra nuovi provvedimenti legislativi e criminalità economica*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1993, 65.
- BIERT E., *«Ethos», ovvero la «riabilitazione» anticipata e ... redenta*, in *Ethos e cultura*, Padova (Annenore), MCMXCI, 881.
- BIERT E., *Le ragioni di Aristotele*, Bari (Laterza), 1989.
- BIERT G., *Profilo dinamico della sovranità statale*, in *Studi on. Spinelli*, IV, Modena (Mucchi), 1989, 1283.
- BIERT G., *Interpretazione costituzionale*, II ed., Padova (CEDAM), 1990.
- BERTOLISSI M., *Il diritto pubblico nella «Centesimus Annus»*, in *Diritto e società*, 1992, 385.
- BESTAGNO F., *Il trasferimento dell'esecuzione delle condanne penali tra gli Stati*

- membri dell'Unione Europea, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1994, 269.
- BETTI E., *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, 2ª ed., ivi, e ampl. a c. di G. Crifo, Milano (Giuffrè), 1970.
- BETTIO G., *Diritto penale*, Padova (CEDAM), XI ed., 1982.
- BETTIO G., *Diritto penale e tipi di Stato di diritto*, in *Études Jean Grawert*, Genève (Librairie de l'Université Georg & Cie S.A.), 1969, 13.
- BETTIO G., *Sull'unificazione del diritto penale europeo*, in *AA.VV., Prospettive per un diritto penale europeo* (1968), (v. supra), 3.
- BETTIO G., *Il diritto penale della nuova Europa* (1954), ora in *Scritti giuridici*, II, Padova (CEDAM), 1966, 854.
- BIANCARELLI J., *L'ordre juridique communautaire a-t-il compétence pour instituer des sanctions?*, in *AA.VV. (sous la direction de M. DELMAS-MARTY), Quelle politique pénale pour l'Europe?* (1993), (v. supra), 257.
- BIANCARELLI J., *Le principes généraux du droit communautaire applicables en matière pénale*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1987, 131.
- BIANCONI L., *Vers un droit pénal communautaire*, in *Revue du marché commun*, 1975, 35.
- BIAVATI P. - CARPI F., *Diritto processuale comunitario*, Milano (Giuffrè), 1994.
- BIEBER R., *Das Verfabrenrecht nach Verfassungsorganen*, Baden-Baden (Nomos), 1992.
- BIEDER R., *Les limites matérielles et formelles à la révision des traités établissant la Communauté européenne*, in *Revue du marché commun*, 1993, 343.
- BIGAY J., *Droit communautaire et Droit pénal*, in *Revue trimestrielle de droit européen*, 1972, 47.
- BIN R., *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano (Giuffrè), 1992.
- BISCARETTI DI RUFFIA P., *Stato*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXX, Roma, 1993.
- BLICKMANN A., *Die Überlagerung des nationalen Strafrechts durch das europäische Gemeinschaftsrecht*, in *KIEPER W. - WELP J. (Hrsg.), Beiträge zur Rechtsverwissenschaft, Festschrift für Siegfried Wessels*, Heidelberg (Müller), 1993, 107.
- BOBBIO N., *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Napoli (ESI), 1992.
- BOBBIO N., *Liberalismo e democrazia*, Milano (F. Angeli), 1985.
- BOBBIO N., *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, II ed., Milano (Edizioni di Comunità), 1984.
- BOBBIO N., *Giustizialismo e positivismo giuridico*, II ed., Milano (Edizioni di Comunità), 1984.
- BOBBIO N., *Studi per una teoria generale del diritto*, Torino (Giappichelli), 1970.

- BOBBIO N., *Sanzione*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVII, Torino (UTET), 1969, 330.
- BOBBIO N., *Essere e dover essere nella scienza giuridica*, in *Rivista di filosofia*, 1967, 235.
- BOBBIO N., *Principi generali del diritto*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIII, Torino (UTET), 1966, 887.
- BOBBIO N., *L'illusione del fondamento assoluto*, in *Le Fondements des droits de l'homme*, Actes des Entretiens de l'Aquila (14-19 sept. 1964), Firenze (La Nuova Italia), 1966.
- BOBBIO N., *Diritto*, in *Novissimo Digesto Italiano*, V, Torino (UTET), 1960, 769.
- BOBBIO N., *Formalismo giuridico e formalismo etico*, in *Id., Studi sulla teoria generale del diritto*, Torino (Giappichelli), 1955.
- BOCKENFÖRDE E. W., *Grundrechte als Grundsatznormen. Zur gegenwärtigen Lage der Grundrechtsdogmatik*, in *Der Staat*, 1980, 1.
- BOGERSBERGER W., *Strafrecht in der Gemeinschaft*, in *Journal für Rechtspolitik*, 1995, 99.
- BOXNETTI G., *Considerazioni sul potere giudiziario in India penale*, 1994, 441.
- BOHM R., *Kompetenzabstimmung und Kompetenzzeichen im Gemeinschaftsrecht*, Frankfurt a. M. (Lang), 1985.
- BOISVERT A.-M., *L'intégration du droit pénal: le modèle canadien, un exemple*, in *AA.VV., Souveraineté et intégration* (1993), (v. supra), 73.
- BOLAFFI A., *Introduzione a KIECHHEIMER O., Costituzione senza sovrano. Saggi di teoria politica e costituzionale*, Bari (Di Donato), 1982.
- BONCHOT J.-C., *Droit communautaire et droit pénal*, in *Revue de science criminelle et droit pénal comparé* 1988, 581.
- BONINI M., *Riflessioni a margine della sentenza 12 ottobre 1993 del Tribunale costituzionale federale tedesco*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comparato*, 1994, 1271.
- BON VALSASSINA M., *Il ripudio della guerra nella costituzione italiana*, Padova (CEDAM), 1955.
- BOREICAND J., *Vers l'Europe pénale*, in *AA.VV., Problèmes actuels de science criminelle*, vol. VII, Aix-en-Provence (Presses Universitaires d'Aix-Marseille), 1994, 109.
- BOSCARELLI M., *Compendio di diritto penale*, pt. 8., VIII ed., Milano (Giuffrè), 1994.
- BOSCARELLI M., *Réflexions sur l'influence du droit communautaire sur le droit pénal des états membres*, in *AA.VV., Droit communautaire et droit pénal* (1981), (v. supra), 85.
- BOSCARELLI M., *Le interrogazioni al Parlamento europeo nel quadro dei riflessi penalistici del diritto comunitario*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1977, 1495.
- BOSSO G., *Problemi posti dall'attuazione del diritto comunitario nell'ordina-*

- mento interno
- in *AA.VV., La corte costituzionale tra diritto interno e diritto comunitario* (1991), (v. supra), 28.
- BOTTKE W., *Täterschaft und Gestaltungsbeherrschung: zur Struktur von Täterschaft bei delictiver Begehung und Unterlassung als Baustein eines gemeinrechtlichen Strafrechtssystems*, Heidelberg (Müller), 1992.
- BOULOC B., *L'influence du droit communautaire sur le droit pénal interne*, in *Mélanges Levasseur*, Paris (Larc), 1992, 103.
- BRANCA M., *Norme penali di favore: dall'irricevibilità al rifiuto della sentenza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1981, I, 913.
- BRENNINKMEIJER A.F.M., *The Influence of Court of Justice Case Law on the Procedural Law of the Member States*, in *VERVAELE* (ed.), *Administrative Law Application and Enforcement of Community Law in the Netherlands* (1994), (v. infra), 103.
- BRENT R., *The Binding of Leviathan? - The Changing Role of the European Commission in Competition Cases*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1995, 255.
- BRICOLA F., *Rapporti tra dogmatica e politica criminale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1988, 3.
- BRICOLA F., *Lo statuto dell'impresa: profili penali e costituzionali*, in *Imprenditore e legge penale*, Ancona (Ancora), 1985.
- BRICOLA F., *Legalità e crisi: l'articolo 25, commi 2° e 3° della Costituzione rinviato alla fine degli anni '70*, in *La Questione criminale*, 1980, 179.
- BRICOLA F., *Teoria generale del reato*, in *Novissimo digesto italiano*, XIX, Torino (UTET), 1973, 7.
- BRIDGE J., *Procedural Aspects of the Enforcement of European Community Law through the Legal systems of the Member States*, in *European Law Review*, 1984, 28.
- BRIDGE J. W., *The European Communities and the Criminal Law*, in *Criminal Law Review*, 1976, 88.
- BRUNS W., *Der strafrechtliche Schutz der europäischen Marktordnung für die Landwirtschaft*, Berlin (Duncker & Humblot), 1980.
- BURDEAU G., *La Démocratie, Essai synthétique* (1956), nella trad. it., Milano (Ed. di Comunità), 1964.
- BURUMA Y., *Her naderend einde van het soevereine strafrecht: een tendens in het zicht van 1992*, in *AA.VV., Grensoverschrijdend strafrecht, Afdeling straf(proces)recht Rijksuniversiteit te Leiden*, Arnhem (Gouda Quint), 1990, 23.
- CADOPPI A. - McCALL SMITH A., *Introduzione allo studio del diritto penale scozzese*, Padova (CEDAM), 1995.
- CADOPPI A., *Il ruolo delle Kulturnormen nella «opzione penale» con particolare riferimento agli illeciti economici*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1989, 289.

- CADOPPI A., *Il reato omissivo proprio*, I e II, Padova (CEDAM), 1988.
- CAIANI L., *I giudizi di valore nell'interpretazione giuridica*, Padova (CEDAM), 1954.
- CAROLI MARTINEZ M., *¿Por qué un derecho penal económico del Mercosur?*, (dattiloscritto), in corso di pubblicazione in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*.
- CALVI A.A., *Tipo criminologico e tipo normativo di autore*, Padova (Cedam), 1967.
- CAMPBELL D. (Gen. Ed.) - MODRE M. (Ed.), *The Law of The European Economic Community*, vol. 5, New York (Matthew Bender), 1992, sub Article 172.
- CANNIZZARO E., *Principi fondamentali della Costituzione e Unione europea. A proposito della sentenza della Corte costituzionale tedesca del 12 ottobre 1993*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1994, 1171.
- CANNIZZARO E., *Trattato internazionale (adattamento al)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIV, Milano (Giuffrè), 1992, 1394.
- CANNIZZARO E., *Trattati internazionali e giudizio di costituzionalità*, Milano (Giuffrè), 1991.
- CANNIZZARO E., *Un nuovo indirizzo della Corte costituzionale tedesca sui rapporti fra ordinamento interno e norme comunitarie derivate*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1988, 42.
- CANTARO A., *Costituzionalismo versus potere costituzionale?*, in *Democrazia e diritto*, 4, 941, 95, 139.
- CAPELLI F., *Il problema dell'efficacia orizzontale delle direttive*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1994, 367.
- CAPELLI F., *I principi generali come fonte di diritto*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1986, 341.
- CAPIZZANO E. (a cura di), *Diritti fondamentali, qualità dei prodotti agricoli e tutela del consumatore*, Atti delle VI Giornate camerti di diritto agrario comunitario, Camerino, 23-24 novembre - Granada, 27-28 novembre - Bruxelles, 4 dicembre 1992, Camerino (Università di Camerino), VI, 1992-1993.
- CAPIZZANO E., *I diritti dell'uomo e la rifondazione su basi assiologiche del diritto agrario comunitario*, in ID. (a cura di), *Diritti fondamentali, qualità dei prodotti* (1992), (v. supra), IX.
- CAPIZZANO E., *I diritti fondamentali dell'uomo e il diritto agrario comunitario dopo il Trattato di Maastricht*, in *Giurisprudenza italiana*, 1992, IV, 516.
- CAPORELLI F., *Intervention*, in CASSESE-CLAPHAM-WHEELER (eds), *Human Rights and European Community* (1991), (v. infra), 168.
- CAPORELLI F., *Il diritto comunitario non scritto*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1983, 409.
- CAPELLI F. M., *Trends of "Procedural Justice" in Contemporary Europe*, in *Festschrift Maibof, Frankfurt a.M. (Klostermann)*, 1988, 61.

- CAPELLI F. M., *La giurisdizione delle libertà* (1955), Milano (Giuffrè), 1976.
- CAPELLI F. M., *Juris prudentia versus scientia juris: prolegomeni a ogni futuro "lexico politico europeo"*, in *Filosofia politica*, 1987, 307.
- CARACASSI G., *L'ambiguità del diritto contemporaneo*, in AA.VV., *La crisi del diritto* (1953), (v. supra), 13.
- CAPORELLI P. A., *Questioni interpretative della attuale giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra diritto interno e diritto comunitario*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1987, I, 3810.
- CAPURSO M., *Il problema della tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario*, in *Scritti on. Tosato*, II (Libertà e autonomia nella Costituzione), Milano (Giuffrè), 1982, 933.
- CAPURSO M., *Le ideologie giuridiche dello Stato nazionale moderno e l'ordinamento comunitario nella giurisprudenza italiana*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 1979, n. 29/30, 247.
- CAPURSO M., *Criteri emendativi in ordine all'applicazione di norme comunitarie, convenzionali e derivate, confliggenti con norme primarie di diritto interno*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1975, 1057.
- CAPURSO M., *I limiti della sovranità negli ordinamenti democratici*, Milano (Giuffrè), 1967.
- CARACCIOLI L., *La protection des ressources propres de la Communauté et l'évolution du droit pénal fiscal en Europe*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1994, 185.
- CARD R. (CARD, CROSS & JONES), *Criminal Law*, 12th Ed., London, Dublin, Edinburgh (Butterworths), 1992.
- CAMETTI P., *Il principio di sussidiarietà e i suoi riflessi sul piano dell'ordinamento comunitario e dell'ordinamento nazionale*, in *Quaderni costituzionali*, 1993, 7.
- CARLASSARE L., *Forma di Stato e diritti fondamentali*, in *Quaderni costituzionali*, 1995, 33.
- CARLASSARE L., *Libertà d'iniziativa economica e tutela della salute nella Costituzione*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1992, 605.
- CARLASSARE L., *Legge (riserva di)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XVIII, Roma, 1990.
- CARLASSARE L., *Le decisioni di inammissibilità e manifesta infondatezza della Corte costituzionale* in AA.VV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale* (1988), (v. supra).
- CARLASSARE L., *Introduzione*, in AA.VV., *Le garanzie giurisdizionali dei diritti fondamentali* (1988), (v. supra), I.
- CARLASSARE L., *L'art. 11 sulla pace e sulla guerra: quali garanzie?*, in *Annali Università di Ferrara - Scienze giuridiche*, II, 1988, 19.
- CARLASSARE L., *Amministrazione e potere politico*, Padova (CEDAM), 1974.
- CARLASSARE L., *Regolamenti dell'esecutivo e principio di legalità*, Padova (CEDAM), 1966.

- CARROZZA P., *Nazione*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, X, Torino (UTET), 1995, 126.
- CARTABIA M., *Il pluralismo istituzionale come forma della democrazia sovranazionale*, in *Politica del diritto*, 1994, 203.
- CARUSO F., *Prospettive di diritto comunitario*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, dir. da A. Di Amato, vol. I, Padova (CEDAM), 1990, 411.
- CASAVOLA F.P., *I principi supremi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie*, 1994, 5.
- CASSESE A., *Il tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia al passo decisivo*, in *Diritto penale e processo*, 1995, 12.
- CASSESE A. - CLAPHAM A. - WELLER J. (eds) (European University Institut, Florence), *Human Rights and the European Community: Methods of Protection*, Baden-Baden (Nomos), 1991.
- CASSESE A., *I diritti umani nel mondo contemporaneo*, Bari (Laterza), 1988.
- CASSESE A., sub art. 11, in *Commentario alla Costituzione a c. di G. Branca*, *Principi fondamentali* (art. 1-12), Bologna - Roma (Zanichelli - Il Foro Italiano), 1975, 565.
- CASSESE S., *La Costituzione europea*, in *Quaderni costituzionali*, 1991, 487.
- CASSESE S. - DELLA CANANEA G., *L'esecuzione nel diritto comunitario*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1991, 901.
- CASTELLANA CALVI A.M., *Diritto penale dell'Unione Europea e principio social delinquere non potest*, Relazione svolta al Colloquio "Unione Europea e unificazione della parte generale del diritto penale" (Padova, 22-23 ottobre 1994), svoltosi nell'ambito del Programma Vigoni, tra le Università di Padova e Freiburg i. Br. (adattoscritto).
- CASTELLANA CALVI A.M., *Profili di soggettività penale degli intervenenti pubblici nell'economia*, Padova (CEDAM), 1989.
- CASTELLANO D. (a cura di), *L'Europa e il diritto*, Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane), 1989.
- CATALANO R., *Portata dell'art. 11 Cost. in relazione ai trattati istitutivi delle comunità europee*, in *Foro it.*, 1964, I, 465.
- CATANIA A., *Sovranità e giurisdizione*, in AA.VV., *Challenges to Law at the End of the 20th Century* (1995), VII, (v. supra), 22.
- CATANIA A., *Introduzione allo studio del diritto*, Salerno, 1989.
- CATANIA A., *Il diritto tra forza e consenso. Saggi sulla filosofia giuridica del novecento*, Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane), 1987.
- CATTANEO M.A., *Secolarizzazione diritto penale*, Napoli (Guida), 1990.
- CATTANEO M.A., *Iluminismo e legislazione*, Milano (Giuffrè), 1966, 152, 193.
- CAVALIERI P., *Iniziativa economica privata e costituzione «vivente»*, Padova (CEDAM), 1978.
- CAVALLA F., in AA.VV., *Soggetto e principi generali del diritto* (1987), (v. supra), 219.
- CAVANNA A., *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano

- (Giuffrè), 1975.
- CELIOTTO A., *La prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno: orientamenti della Corte costituzionale e spunti di teoria generale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1992, 4481.
- CERRI A., *I modi argomentativi del giudizio di ragionevolezza delle leggi: centri di diritto comparato*, in AA.VV., *Il principio di ragionevolezza* (1994), (v. supra), 131.
- CERRI A., *Il "principio" come fattore di orientamento interpretativo e come valore "privilegiato": spunti ed ipotesi per una distinzione*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1987, I, 1826.
- CERRI A., *L'egualianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Milano (Giuffrè), 1976.
- CERVATI A.A., *In tema di interpretazione della Costituzione, nuove tecniche argomentative e "bilanciamento" tra valori costituzionali (a proposito di alcune riflessioni della dottrina austriaca e tedesca)*, in AA.VV., *Il principio di ragionevolezza* (1994), (v. supra), 55.
- CHELI E., *Giustizia costituzionale e sfera parlamentare*, in *Quaderni costituzionali*, 1993, 263.
- CHIAVARETO M., *"Cultura" italiana del processo penale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo: frammenti di appunti e spunti per una "microstoria"*, in *St. an. G. Vassallo*, II, Milano (Giuffrè), 1991, 527.
- CHIAVARETO M., *La Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale*, Milano (Giuffrè), 1969.
- CHIERICI L., *Il valore costituzionale della pace tra decisioni dell'apparato e partecipazione popolare*, Napoli (Liguori), 1990.
- CHITTI M.P., *Il trattato sull'Unione Europea e la sua influenza sulla Costituzione italiana*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1993, 343.
- CHITTI M.P., *I signori del diritto comunitario: la Corte di giustizia e lo sviluppo del diritto amministrativo europeo*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1991, 796.
- CICCONETTI S.M., *Revisione (II. Revisione costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, XI, Milano (Giuffrè), 1989, 134.
- CIESLAK M., *Les perspectives d'unification du droit pénal. Signification, possibilités et difficultés*, in *Le nuove frontiere del diritto e il problema dell'unificazione*, Bari 2-6 aprile 1975, Milano (Giuffrè), 1979, 151.
- CLAPHAM A. (European University Institute, Florence), *Human Rights and the European Community: A critical Overview*, Baden-Baden (Nomos), 1991.
- CLAESSEN C.D., *Europäische Integration und demokratische Legitimation*, in *Archiv des öffentlichen Rechts*, 1994, 169.
- CLAESSEN C.D., *Zur Bedeutung von EWG-Richtlinien für Privatpersonen*, in *Europäischen Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 1993, 83.
- CLAESSEN C.D., *Die Ableitung von Schutzpflichten des Gesetzgebers aus*

- Freiheitsrechten – ein Vergleich von deutschen und französischem Verfassungsrecht sowie der Europäischen Menschenrechtskonvention*, in *Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart*, 1987, 29.
- GLAOS J. – REINESCH G. – VIGNES D. – WETLAND J., *Le Traité de Massinchi*, Bruxelles (Bruylant), 1993.
- GOCCIA M., Osservazioni sulla immunità penale dei parlamentari europei, in *Rivista di diritto internazionale*, 1985, 824.
- COCCO G., Ricerca di ordinamento e "specialità" del diritto comunitario, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1992, 767.
- COCOZZA F., Riflessioni sulla nozione di "costituzione economica", in *Il diritto dell'economia*, 1992, 71.
- Codice penale e Codice di procedura penale*, a c. di A. Davitani, Torino (UTET), 1930.
- Coimbra-Symposium = SCHÜNEMANN B. – DE FIGUEIREDO DIAS J. (hrg. v.), *Bausteine des Europäischen Staatsrechts*, Coimbra-Symposium für Claus Roxin, Köln (C. Heymanns V.), 1995.
- COLIN J.-P., *Le gouvernement des juges dans les Communautés Européennes*, Paris (Pichon et Durand – Ausias), 1966.
- COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, *Étude sur les systèmes de sanctions administratives et pénales des états membres ainsi que sur les principes généraux du système des sanctions communautaires*, doc. SEC (93) 1172, 16 juillet 1993, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1994, 543.
- COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (ed.), *The system of administrative and penal sanctions in the Member States of the European Communities*, Vol. I – National reports, Brussels – Luxembourg (ECSC-EEC-EAEC), 1994.
- COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (ed.), *Legal Protection of the Financial Interests of the Community*, Brussels-Luxembourg (ECSC-EEC-EAEC), 1990.
- CONDORELLI L., Il caso *Simmenthal* e il primato del diritto comunitario: due corti a confronto, in AA.VV., *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (1978), (v. supra), 129.
- CONFORTI B., *Diritto internazionale*, IV ed., Napoli (Editoriale scientifica it.), 1992.
- CONFORTI B., *Diritto comunitario e diritti degli Stati membri*, in *Rivista di diritto internazionale privato processuale*, 1966, 11.
- CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (ed.), *Tutela ambientale: diritto nazionale e principi comunitari*, *Incontro di Studio e documentazione per magistrati* (Alghero, 29 aprile – 1 maggio 1988), in *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura*, n. 35, 1990.
- CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (ed.), *Diritto comunitario e diritto interno*, *Incontro di studio e documentazione per magistrati* (Chianciano,

- 23-24 aprile 1988), in *Quaderni del Consiglio Superiore della magistratura*, n. 11, 1988.
- CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (ed.), *Il diritto penale europeo dell'economia*, *Incontro di studio e documentazione per i magistrati* "Vittorio Bachelet" (Siracusa, 9-14 febbraio 1982), in *Supplemento al n. 3/1983 della rassegna Il Consiglio Superiore della Magistratura*.
- CONSO G., *Conclusioni*, in AA.VV., *Valore e principi della codificazione penale* (1995), (v. supra), 299.
- CONSTANTINESCO V., *La structure du traité instituant l'Union Européenne. Les dispositions communes et finales. Les nouvelles compétences*, in *Cahiers de droit européen*, 1993, 251.
- CONSTANTINESCO V. – JACQUE J.-P. – KOVAR R. – SIMON D., *Traité instituant la CEE*, Paris (Economica), 1992.
- CONSTANTINESCO V., *Commentaire de l'avis 1/91*, in *Journal de droit international*, 1992, 425.
- CONSTANTINESCO V., *Subsidiarity: Magisches Wort oder Handlungsprinzip der Europäischen Union?*, in *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 1991, 133.
- CONSTANTINESCO V., [Nota a CGCE 21 settembre 1989, 68/88], in *Journal de droit international*, 1990, 453.
- CONSTANTINESCO V., *Cour constitutionnelle allemande, droits fondamentaux et droit communautaire: une musique nouvelle sur un air ancien ...*, in *Revue trimestrielle de droit européen*, 1987, 545.
- CONSTANTINESCO V., *Das Recht der Europäischen Gemeinschaften I Das internationale Recht*, Baden-Baden (Nomos), 1977.
- CONTE Ph., *Il riconoscimento della responsabilità penale delle persone giuridiche nella legislazione francese*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1994, 93.
- CONTE Ph. – MAISTRE de CHAMON P., *Droit pénal général*, Paris (Masson), 1990.
- CONTENTO G., *Il contributo della riflessione sulla prassi giurisprudenziale alla riforma del codice penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1993, 64.
- CONTENTO G., *Principio di legalità e diritto penale giurisprudenziale*, in *Foro italiano*, 1988, V, 484.
- COOTER R.D., *Le migliori leggi giuste: i valori fondamentali nell'analisi economica del diritto*, in *Quadrimestre*, 1991, 526.
- COPELL J. – O'NEILL A., *The European Court of Justice: Taking Rights Seriously?*, in *Common Market Law Review*, 1992, 669.
- CORASANITI A., *Protezione costituzionale e protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, in *Diritto e società*, 1993, 589.
- CORASANITI A., *La rappresentanza politica*, in *Diritto e società*, 1992, 569.
- CORASANITI A., *Note in tema di diritti fondamentali*, in *Diritto e società*, 1990,

- 189.
- CORSALE M., *Il gienista tra norma e senso comune. Verso un nuovo diritto giurisprudenziale?*, in *Ontologia e fenomenologia del giuridico*, *St. or. S. Costa*, a c. di F. D'Agostino, Torino (Giappichelli), 1995, 117.
- CORSALE M., *Pluralismo giuridico*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Milano (Giuffrè), 1983, 1003.
- CORTE COSTITUZIONALE (a cura della), *I diritti fondamentali in Italia*, in *Indice penale*, 1990, 233.
- COSTA-LASCIOUX J., *De Schengen à Maastricht: libertés et contrôles dans l'Europe de citoyens*, in *Mélanges Lasserre*, Paris (Lites), 1992, 129.
- COSTANTO A., *Condizioni di incertezza. Un'analisi dei discorsi giuridici*, Milano (Giuffrè), 1992.
- COTTA S., *La certezza del diritto. Una questione da chiarire*, in *Rivista di diritto civile*, 1993, 317.
- COTTA S., *I principi generali del diritto. considerazioni filosofiche*, in *Rivista di Diritto Civile*, 1991, 1, 493.
- COTTA S., *Diritto naturale: ideale o utopia?*, in *Rivista di diritto civile*, 1989, 639.
- COTTA S., *Intervento, in Soggetto e principi generali del diritto*, Atti del XV Congresso nazionale (Pisa, Viareggio, 16-18 maggio 1985), a c. di M. Bascia, Milano (Giuffrè), 1987, 222.
- COTTA S., *Attualità e ambiguità dei diritti fondamentali*, in *Quaderni di Iustitia*, n. 27, 1977, 1.
- COUNCIL OF EUROPE (Ed.), *Crime and economy, Criminological research*, vol. XXXII, Strasbourg (Council of Europe Pub.), 1993.
- CRISP A. - STELLA F. - ZUCCALA G., *Commentario breve al codice penale*, II ed., Padova (CEDAM), 1992.
- CRISP A. - STELLA F. - ZUCCALA G., *Commentario breve al codice penale. Complemento giurisprudenziale*, a c. di G. Zuccala, Padova (CEDAM), 1994.
- CRISP A., *Ritorni preliminari intorno ad un disegno di legge sulla repressione penale dell'attività di insider trading*, in *Rivista delle Società*, 1989, 34.
- CRISAFULLI V., *Lezioni di diritto costituzionale*, II, Padova (CEDAM), 1984.
- CRISAFULLI V., *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano (Giuffrè), 1992.
- CRISAFULLI V., *Per la determinazione del concetto dei principi generali del diritto*, in *Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico*, Pisa, 1941.
- CROSS E.D., *Pre-emption of Member States Law in the European Economic Community: A Framework for Analysis*, in *Common Market Law Review*, 1992, 447.
- CUERDA A., *Beitrag die Europäische Gemeinschaft ein ins puniend?*, in SCHÖNE-MANN - STAREZ GONZALEZ, *Bausteine des europäischen Wirtschaftsrechts* (1994), (v. *infra*), 367.

- CROMO G., *Responsabilità politica del Governo e controllo di costituzionalità delle leggi - Appunti*, in *St. or. Petroselli*, I, Milano (Giuffrè), 1972, 555.
- CURTI GIARDINO C., *Some reflections on the acquis communautaire*, in *Common Market Law Review*, 1995, 1089.
- CURTI GIARDINO C., *Il Trattato di Maastricht sull'Unione Europea*, Roma (Istituto poligrafico e Zecca dello Stato), 1993.
- CURTIN D. - MEIJERS H., *The principle of open government in Schengen and the European Union: democratic regression*, in *Common Market Law Review*, 1995, 391.
- CURTIN D., *The constitutional structure of the Union: a Europe of bits and pieces*, in *Common Market Law Review*, 1993, 17.
- CURTIN D., *Effective Sanctions and the Equal Treatment Directive: The Von Colson and Harz Cases*, in *Common Market Law Review*, 1985, 505.
- DA CARZ VILACA J.L. - PUGARBA N., *Y a-t-il des limites matérielles à la revision des traités instituant les communautés européennes?*, in *Cahiers de droit européen*, 1993, 3.
- DALL R.A., *I dilemmi della democrazia pluralista* (1982), Milano (Il Saggiatore), 1988.
- DANNECKER G., *Strafrecht der Europäischen Gemeinschaft*, in ESER A. - HUBER B. (Hrsg.), *Strafrechtsentwicklung in Europa* 4,3, Freiburg i. Br. (Max-Planck-Institut f. ausländisches u. internationales Strafrecht), 1995.
- DANNECKER G. (Hrsg.), v. AA.VV., *Lebensmittelstrafrecht* (1994).
- DANNECKER G., *Der Ausschluß der lebensmittelrechtlichen Verantwortung durch das Verteidigungsbringen der "gebührenden Sorgfalt" - Vorbildcharakter des britischen "due diligence defence" für die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union?*, in AA.VV., *Lebensmittelstrafrecht* (1994), (v. *supra*), 203 ss.
- DANNECKER G., *Sanktionen und Grundsätze des Allgemeinen Teils im Wettbewerbsrecht der Europäischen Gemeinschaft*, in SCHÖNEMANN - STAREZ GONZALEZ (Hrsg. v.), *Bausteine des europäischen Wirtschaftsrechts* (1994), (v. *infra*), 331.
- DANNECKER G., *Armonizzazione del diritto penale nell'ambito della Comunità Europea - Harmonisierung des Strafrechts in der Europäischen Gemeinschaft*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1993, 961.
- DANNECKER G., *Justification and Excuses in the European Community - Adjudication of the Court of Justice of the European Community and Tendencies of the National Legal Systems as a Basis for a Supranational Regulation*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 1993, 230.
- DANNECKER G. (Hrsg.), v. AA.VV., *Die Bekämpfung (1993).*
- DANNECKER G., *Die Verhängung von Geldbußen gegen Unternehmen als Mittel zur Durchsetzung des Europäischen Wettbewerbsrechts*, in *Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform*, 1991, 268.

- DANNECKER G. - FISCHER-FRITSCH J., *Das EG-Kartellrecht in der Bundespraxis*, Köln (C. Heymanns V.), 1989.
- D'AGOSTINO F., *La giustizia tra moderno e postmoderno*, in *Studi on. Oliva*, no. II, Milano (Giuffrè), 1993, 1289.
- DARMON M., *La prise en compte des droits fondamentaux par la Cour de justice des Communautés européennes*, [Actes de la Journée d'étude "Vers un droit pénal communautaire? Le titre VI du Traité sur l'Union européenne et la matière pénale - Paris, 28 novembre 1994-], in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1995, 23.
- DAVID R., *Les grands systèmes de droit contemporains*, 10^e ed., Paris (Dalloz), 1992.
- DAVID R., *Le dépassement du droit et les systèmes de droit contemporains*, in *Archives de philosophie du droit*, 1963, 4.
- DEAN F., *Aspetti penalistici della legislazione agricola comunitaria*, in *Annali di diritto comparato*, 1973, 188.
- DEAN F., *Norma penale e territorio*, Milano (Giuffrè), 1963.
- DEAN G., *Aspetti sui caratteri dell'azione penale nel draft statute of the International Criminal Tribunal*, in *Il giusto processo*, 1992, 383.
- DE ANGELIS F., *Allocution d'ouverture*, [Actes de la Journée d'étude "Vers un droit pénal communautaire? Le titre VI du Traité sur l'Union européenne et la matière pénale - Paris, 28 novembre 1994-], in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1995, 5.
- DE ANGELIS F., *Protezione giuridica degli interessi finanziari della Comunità*, in *Rivista della Guardia di finanza*, 1995, 699.
- DE ANGELIS F., *Les risques de l'internationalisation des échanges économiques en tant que défi pour l'harmonisation du droit judiciaire*, in *AA.VV., Die Bekämpfung* (1993), (v. *supra*), 139.
- DE ANGELIS F., *Internazionalizzazione degli scambi economici ed illegalità: una sfida per l'armonizzazione delle procedure repressive*, in *Questione giustizia*, n. 3-4, 1992, 641.
- DE DOELDER F., *The Enforcement of Economic Legislation*, in *VERVALE* (ed.), *Administrative Law Application and Enforcement of Community Law*, (v. *infra*), 133.
- DE FARA COSTA J., *Contributo per una legittimazione della responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1993, 1238.
- DE FIGUEROA DIAS J., *Rechtliche und Probleme beim Aufbau eines funktionierenden und zweckrationalen Strafrechtssystems*, in *Coimbra-Symposium* (1993), (v. *supra*), 357.
- DE FRANCESCO P., *Le sanzioni nel diritto comunitario*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1990, 403.
- DE FRANCESCO G.V., *Le nuove pene interdittive previste dalla legge 689/1981: una svolta nella lotta alla criminalità economica?*, in *Archivio penale*, 1984,

420.

- DE FRANCO R.G., *Potestà punitiva*, in *Novissimo Digesto italiano*, XII, Torino (UTET), 1966, 497.
- DE GUARDIA P., *L'élément intentionnel dans les infractions douanières*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1990, 487.
- DEHAESSE J., *Travaux de la commission du droit international*, in *Annuaire Français de Droit International*, XXXVIII, 1992, 737.
- DEHOUSSE R., *La Communauté Européenne après Maastricht: vers un nouvel équilibre institutionnel*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1993, 1.
- DELL'ACQUA C., *La validità giuridica tra forma e integrazione*, in *Diritto e società*, 1994, 595.
- DELL'ACQUA C., *La giurisprudenza come sistema e il "regime" dell'interpretazione*, in *Diritto e società*, 1993, 489.
- DELL'ANNO P., *Aspetti processuali della repressione delle frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea*, in *Cassazione penale*, 1995, 740.
- DELUVA G., *Attualità del pensiero penale di Cesare Beccaria*, in *Atti delle celebrazioni del secondo centenario della pubblicazione dell'opera "Dei delitti e delle pene" di C. Beccaria*, Accademia Nazionale dei Lincei, Quaderno n. 71, Roma, 1965, 76.
- DELLA TERZA E., *Rilevanza in materia penale dell'ordinamento comunitario*, Milano (Giuffrè), 1974.
- DELMAS MARTY M., *Avant-propos*, [Actes de la Journée d'étude "Vers un droit pénal communautaire? Le titre VI du Traité sur l'Union européenne et la matière pénale - Paris, 28 novembre 1994-], in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1995, 1.
- DELMAS MARTY M. (a cura di), *Verso un'Europa dei diritti dell'uomo*, Padova (CEDAM), 1994.
- DELMAS-MARTY M., *Pour un droit commun*, éditions du Seuil (impr. à Lorient), 1994.
- DELMAS-MARTY M., *La repression des fraudes contre le budget de la Communauté européenne dans un contexte démocratique*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1993, 585.
- DELMAS-MARTY M., *La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et la "logique du flow"*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1992, 1031.
- DELMAS-MARTY M., *Les grands systèmes de politique criminelle*, Paris (Presses Universitaires de France), 1992.
- DELMAS-MARTY M., *Le flow de droit* (1986), nella traduzione italiana *Dal codice penale ai diritti dell'uomo*, a c. di F.C. Palazzo, trad. di A. Bernardi, Milano (Giuffrè), 1992.
- DELMAS-MARTY M., *Contraintes européennes et politique criminelle*, in *Revue trimestrielle des Droits de l'homme*, 1992, 427.

- DELMAS-MARTY M., *The Impact of Community Law on domestic Criminal Law*, in COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (ed.), *Legal Protection of the Financial Interests of the Community* (1990), (v. *supra*), 217.
- DELMAS-MARTY M., *Droit pénal des affaires*, Paris (Presses Universitaires de France), 1990.
- DELMAS-MARTY M., *Fecondité des logiques juridiques sous-jacentes*, in AA.VV., *Raisonnement la raison d'Etat* (1989), (v. *supra*).
- DELMAS-MARTY M., *Politica criminale e diritti dell'uomo in Europa*, in *Indice penale*, 1988, 203.
- DELMAS-MARTY M., *Rapport Introductif*, Colloque scientifique suivie à la séance solennelle commémorative du cinquantième de la fondation de la Revue de science criminelle et de droit pénal comparé (Paris, 21-22 mai 1986): Des principes directeurs de politique criminelle pour l'Europe, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1987, 25.
- DE MAGLIE G., *Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell'impresa. Crisi e innovazioni nel diritto penale statunitense*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1995, 88.
- DE MOOR L., *Commission initiatives on the legal protection of the legal protection of the financial interests of the Community*, in AA.VV., *Die Bekämpfung* (1993), (v. *supra*), 18.
- DE MOOR L. - VAN VUGT A.J.C., *Hurdles in the Way of Law Enforcement. The Role of the general Principles of Proper Administration in the Enforcement of Community Law*, in VERVAELE (ed.), *Administrative Law Application and Enforcement of Community Law in the Netherlands* (1994), (v. *infra*), 81.
- DEN BOER M., *Police cooperation in the 'TED' tiger in a trojan horse?*, in *Common Market Law Review*, 1995, 555.
- DEN BOER M. - WALKER N., *European policing after 1992*, in *Journal of Common Market Studies*, 1993, 3.
- DE SALVA M., *Lineamenti di diritto europeo dei diritti dell'uomo*, Padova (CEJAM), 1991.
- DENNIS I.H., *A Criminal Code for England?*, in *Panopticon*, 1991, 352.
- DE SIMONE G., *Il nuovo codice francese e la responsabilità penale delle persone morali*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1993, 189.
- DE VEGGOTTINI G., *Pianificazione statale e interventi comunitari*, Milano (Giuffrè), 1967.
- DEWEY J., *Teoria della valutazione*, Firenze (La Nuova Italia), 1963.
- DE WITTE B., *Sovereignty and European Integration. The Weight of legal Tradition*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 1993, vol. 2, n. 2.
- DE WITTE B., *Community law and national constitutional values*, in *Legal issues of European integration*, 1991, 2, 1.
- DIALLO T., *L'entraide répressive internationale en matière pénale: esquisse*

- d'une problématique*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1992, 541.
- DI AMATO A., *Diritto penale dell'impresa*, III ed., Milano (Giuffrè), 1995.
- DIEBELICH F., *Der strafrechtliche Schutz der Rechtsgüter der Europäischen Gemeinschaften*, Dissertation, Köln, 1985.
- DIEZ-PICAZO L.M., *Derecho comunitario y medidas sancionatorias*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 1994, 291.
- DI FABIO U., *Rechtlichkonformität als ranghöchster Normaleuthetungsprinzip?*, in *Neue juristische Wochenschrift*, 1990, 947.
- DI GASPARO G., *Il potere nel diritto pubblico*, Padova (CEDAM), 1992.
- DI GIOVINE O., *Sul c.d. controllo di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale in materia penale. A proposito del rifiuto totale di prestare il servizio militare*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1995, 159.
- DYON X., *La Convention européenne et les droits de l'homme le plus démunis*, in *Journal des Tribunaux*, 1988, 716.
- DINE J., *European Community Criminal Law*, in *The Criminal Law Review*, 1993, 246.
- DOGLIANI M., *Potere costituente e revisione costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 1995, 7.
- DOGLIANI M., *Governo: le parole per dirlo*, in *Filosofia politica*, 1992, 481.
- DOLCINI E., *Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1984, 589.
- DOLSO G.P., *Bilanciamento tra principi e "strict scrutiny" nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1991, 4152.
- DONATI F., *Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità*, Milano (Giuffrè), 1995.
- DONNINI M., *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, Milano (Giuffrè), 1991.
- DOORENBOS D.R., *EG-recht en strafwetgeving*, in *Debat en Delinkuent*, 1992, 1041.
- DOSSETTI G., *Principi da custodire, istituti da riformare*, in *Democrazia e diritto*, 4-94/1-95, 55.
- DRAETTA U., *Elementi di diritto comunitario. Parte istituzionale*, Milano (Giuffrè), 1994.
- DRAETTA U., *sub artt. 85 e 86*, in QUADRI - MONACO - TRABUCCI, *Trattato istitutivo della Comunità economica europea. Commentario* (1965), II, (v. *infra*), 599, 638.
- DIENDEL J., *Zur Notwendigkeit und Möglichkeit einer Strafgesetzgebungswissenschaft in der Gegenwart*, Tübingen (Mohr), 1983.
- DUE O., *Der Grundsatz der Gemeinschaftsstaats in der Europäischen Gemeinschaft nach der neuesten Rechtsprechung des Gerichtschofs*, Bonn (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Zentrum für europäisches Wirtschaftsrecht, Vorträge und Berichte Nr. 9), 1992.

- DUPUY P.-M., *Responsabilité et légalité*, in *La responsabilité dans le système international*, Colloque du Mans, Paris (Pedone), 1991, 263.
- DURIGATO L., *Osservazioni sul riferimento penale a norme esterne*, in AA.VV., *Prospettive per un diritto penale europeo* (1968) (v. *supra*), 221.
- DWORKIN R., *Taking rights seriously*, 2^a ed., London (Duckworth), 1977.
- EHRLHARDT A., *Unternehmensdelinquenz und Unternehmensstrafe. Sanktionen gegen juristischen Personen nach deutschem und US-amerikanischem Recht*, Berlin (Duncker & Humblot), 1994.
- ELIA L., *La Corte nel quadro dei poteri costituzionali*, in AA.VV., *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia* (1982), (v. *supra*), 515.
- ELIA L., *Conferenza stampa 1981 del Presidente della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1982, I, 503.
- ENGELHART K., *Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit*, 2. Aufl., Heidelberg (C. Winter), 1968.
- ENSCHÉDE CH. J., *Een uniform europees strafrecht? (Model Penal code for Europe. Memorandum prepared at the request of the Legal Affairs Committee of the Council of Europe*, Amsterdam, 1971), Amhem (Gouda Quint), 1990.
- EUER G., *Das Grundgesetz und die öffentliche Gewalt internationaler Staaten*, in *Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtler*, vol. 18, Berlin (W. de Gruyter), 1960.
- ESCARRA J. C., *France: Il trattato di Maastricht e la Costituzione francese*, in *Quaderni costituzionali*, 1993, 345.
- ESER A. – HUBER B. (Hrsg.), *Strafrechtsentwicklung in Europa* 4.3 (DANNECKER G., *Strafrecht der Europäischen Gemeinschaft*), Freiburg i. Br. (Max-Planck-Institut f. ausländisches u. internationales Strafrecht), 1995.
- ESER A. – HUBER B. (Hrsg.), *Strafrechtsentwicklung in Europa* 4.2, Freiburg i. Br. (Max-Planck-Institut f. ausländisches und internationales Strafrecht), 1994.
- ESER A. – HUBER B. (Hrsg.), *Strafrechtsentwicklung in Europa* 4.1, Freiburg i. Br. (Max-Planck-Institut f. ausländisches und internationales Strafrecht), 1993.
- ESER A. – LAGODNY O. (Hrsg.), *Principles and procedures for a new transnational criminal law*, Freiburg i. Br. (Max-Planck-Institut f. ausländisches und internationales Strafrecht), 1992.
- ESER A. – HUBER B. (Hrsg.), *Strafrechtsentwicklung in Europa* 3.1, Freiburg i. Br. (Max-Planck-Institut f. ausländisches und internationales Strafrecht), 1990.
- ESPOSITO V., *L'applicazione pratica dei principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel processo penale italiano*, in *Archivio penale*, 1992, 513.
- ESSER J., *Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts. Rechtsvergleichende Beiträge zur Rechtsquellen- und Interpretationslehre*, III Aufl., Tübingen (Mohr), 1974.

- ESSER J., *Vorverständnis und Methodennahl in der Rechtsfindung. Rationalitätsgründungen richterlicher Entscheidungspraxis*, II Aufl., Frankfurt a.M. (Fischer Athenäum Taschenbuch), 1972, nella trad. it. *Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto*, di S. Patti e G. Zaccaria, Napoli (ESI), 1983.
- ESTIVENART G., *The fight against drugs after Maastricht and the role of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction*, in EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION (ed), *Inventory of EC (legal) texts on drugs*, Luxembourg (Commission of the EC), 1993.
- EVERLING U., *Zur Begründung des Urteils des Gerichts der Europäischen Gemeinschaften*, in *Europarecht*, 1994, 127.
- EVERLING U., *Bausteine zur "Lösung III" 2 – Zu den Forderungen nach revision der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts*, in *Europarecht*, 1990, 195.
- EVERLING U., *Sind die Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft nach Herren der Verträge?*, in *Das Europäische Gemeinschaft im Spannungsfeld von Politik und Wirtschaft*, Baden-Baden (Nomos), 1985, 89.
- FALCON G., *Alcune osservazioni sullo sviluppo del diritto amministrativo comunitario*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1993, 74.
- FALZEA A., *Introduzione alle scienze giuridiche. Parte prima. Il concetto di diritto*, II ed., Milano (Giuffrè), 1990.
- FARINELLI S., *Sull'applicazione del principio del ne bis in idem tra gli stati membri della comunità europea*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1991, 878.
- FERRACIONI L., *Crisi e metamorfosi della sovranità. Stato, diritto, popoli*, XIX Congresso naz. di filosofia giuridica e politica – Trento, 29-30 settembre 1994 –, (dattiloscritto).
- FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari (Laterza), 1990.
- FERRÉ OLIVE J. C., *Derecho penal y competencias de las Comunidades europeas*, in *Cuadernos de política criminal*, 1992, 811.
- FESTEL I., *Diritto comunitario e diritto interno nella giurisprudenza costituzionale italiana e tedesca*, in *Rivista di diritto europeo*, 1976, 187.
- FIANDACA G., *La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma*, in *Foro italiano*, 1995, V, 21.
- FIANDACA G. – MUSCO E., *Perdita di legittimazione del diritto penale?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1994, 23.
- FIANDACA G., *Concezioni e modelli di diritto penale tra legislazione, prassi giudiziaria e dottrina*, in AA.VV., *La riforma del diritto penale* (1993), (v. *supra*), 15.
- FIANDACA G., *L'attività del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati*, in *Studi mem. Napolitano*, I, Milano (Giuffrè), 1991, 165.

- FIANDACA G. - MUSCO E., *Diritto penale*, pt.g., II ed., Bologna (Zanichelli), 1989.
- FIANDACA G., Il "bene giuridico" come problema teorico e come criterio di politica criminale, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1982, 42.
- FINAUT C., *The Schengen Treaties and European Police Co-operation*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 1993, 37.
- FORAVANTI M., *Stato (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano (Giuffrè), 1990, 708.
- FORAVANTI M., *Costituzione Stato di diritto*, in *Filosofia politica*, 1991, 325.
- FRABELLA A., *Reato*, I. - *Reato in generale*: a) *Diritto penale*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVIII, Milano (Giuffrè), 1987, 770.
- FOROT D., *Per una filosofia dei diritti umani nella prospettiva di un nuovo ordine internazionale*, in *Ethos e cultura*, Padova (Anticore), MCMXCI, 899.
- FISCHER-FRITSCH J., *Abhandlung supranationaler Wirtschaftssdelikte auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaft*, in ALBRECHT II.-J. - SIEBER U. (Hrsg. v.), *Zwanzig Jahre Süddeutsche Kriminologische Kolloquien*, Freiburg i. Br. (Max Planck Institut f. ausländisches u. Internationales Strafrecht), 1984, 109.
- FLAESCH-MODGIN C., *La CEE et la lutte contre les fraudes au détriment du budget communautaire*, in *Cahiers de droit européen*, 1983, 393.
- FLETCHER G.P., *Searching for the Rule of Law in the Wake of Communism*, in AA.VV., *Von totalitären zu rechtsstaatlichem Strafrecht* (1993), (v. supra), 113.
- FLICK G.M., *Le risposte nazionali al riciclaggio di capitali. La situazione in Italia*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992, 1288.
- FLICK G.M., *La repressione del riciclaggio ed il controllo dell'intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1990, 1255.
- FLICK G.M., *Problemi attuali e profili costituzionali del diritto penale di impresa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1983, 433.
- FLORA G., *L'attualità del principio associato delinquere non potest*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1995, 11.
- FLORA G., *Il rilievo dei principi costituzionali nei manuali di diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1991, 1187.
- FLYNN M., *Le troisième pilier, le fait des affaires intérieures en vertu du titre VI du traité de l'Union Européenne*, Bruxelles (CCE, Secrétariat Général), 1993.
- FORFANI L., *La nuova disciplina penale dell'"insider trading" e delle frodi nel mercato mobiliare*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1991, 911.
- FOIS S., *Sistema delle fonti e riserva di legge nel difficile incrocio tra diritto costituzionale ed interno*, in AA.VV., *La corte costituzionale tra diritto interno e diritto comunitario* (1991), (v. supra), 139.

- FOIS S., *Legalità (principio di)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, Milano (Giuffrè), 1973, 659.
- FORATTI PICCHIO L., *A quando il rinvio pregiudiziale per l'interpretazione ai norme internazionali sui diritti dell'uomo?*, in AA.VV., *Le garanzie giurisdizionali dei diritti fondamentali* (1988), (v. supra), 259.
- FORATTI PICCHIO L., *La sanzione nel diritto internazionale*, Padova (CEDAM), 1974.
- FORNARI L., *Lineamenti di una riforma degli illeciti e delle sanzioni doganali*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1992, 61.
- FORNASARI G., *Riflessioni sui principi fondamentali del diritto penale*, in *Scritti mem.*, R. Dell'Antico, I, Bari (Cacucci), 1994, 347.
- FORNASARI G., *Ragionevolezza, dissociazione e sequestro di persona a scopo di estorsione*, in *Foro italiano*, 1984, I, 2082.
- FORNASIER R., *Le pouvoir répressif des Communautés européennes et la protection de leurs intérêts financiers*, in *Revue du marché commun*, 1982, 398.
- FOURCOUX J.-C., *La fraude communautaire. De l'arrêt de la Cour de justice du 21 sept. 1989 au nouvel art. 209A adopté à Maastricht*, in *Revue Dalloz*, Nov., 1992, 187.
- FRACOLA S.P. - ATTORI P., *Prospettive per un diritto penale europeo*, Padova (CEDAM), 1990.
- FRANCE E.R., *The Influence of European Community Law on the Criminal Law of the Member States*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 1994, 324.
- FRANCHINI C., *La Comunità delle Comunità europee e le amministrazioni nazionali: dalla assistenza alla amministrazione*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1993, 669.
- FRANCHINI C., *L'impatto dell'integrazione comunitaria sulle relazioni al vertice dell'amministrazione. Poteri governativi e poteri amministrativi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1991, 775.
- FRANCIONI F., *Crimini internazionali*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, IV, Torino (UTET), 1989, 464.
- FRANCO M., *Adeguamento al diritto comunitario in materia di sicurezza*, in *Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, n. 14, 1993, 209.
- FRANKLIN M. - MARSH M. - MCLAUGH L., *Uncovering the Bottle: Popular Opposition to European Unification in the Wake of Maastricht*, in *Journal of Common Market Studies*, 1994, 455.
- FRUDEGOTTO M., *L'accordo di Schengen: riflessi internazionali ed interni per l'Italia*, Milano (Franco Angeli), 1992.
- FRISCH W., *An den Grenzen des Strafrechts*, in *Festschrift f. Sree u. Wessels*, Heidelberg (Müller), 1993, 69.
- FROSINI V., *Teoria e tecnica dei diritti umani*, Napoli (Ediz. Scientifiche Italiane), 1993.
- FROSINI V., *Kelsen e le interpretazioni della sovranità*, in AA.VV., *Kelsen e il*

- problema della sovranità* (1990), (v. *supra*), 23.
- FROSINI V., *L'uomo artificiale. Etica e diritto nell'era planetaria*, Milano (Spirali), 1986.
- FROWEN J.A., *Verfassungsperspektiven der Europäischen Gemeinschaft*, in *Europarecht*, 1992, 63.
- FROWEN J.A., *Die Herausbildung europäischer Verfassungsprinzipien*, in *Rechtstaat und Menschenwürde. Festschrift Mahofer*, Frankfurt a.M. (V. Klostermann V.), 1988, 149.
- FUCHS H., *Der Einfluss der Europäischen Menschenrechtskonvention auf das österreichische Straf- und Strafverfahrensrecht*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1988, 444.
- GAA G., *Fonti comunitarie*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, VI, Torino (UTET), 1991, 433.
- GAA G., *La sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 1989 e i controlli sulle superiori del diritto comunitario*, in AA.VV., *La Corte costituzionale tra diritto interno e diritto comunitario*, (v. *supra*), 81.
- GAA G., *Aspetti problematici della tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1988, 574.
- GAA G., *Principi del diritto (dir. internaz.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXV, Milano (Giuffrè), 1986, 533.
- GAA G., *Per un controllo parlamentare dell'attività normativa delle Comunità europee*, in *Politica del diritto*, 1973, 111.
- GALANTINI N., *La regionalizzazione del diritto penale internazionale e la protezione dei diritti umani nella cooperazione internazionale in materia penale*, in *Cassazione penale*, 1994, 1685.
- GALETTA D.U., *Il principio di proporzionalità nella giurisprudenza comunitaria*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1993, 837.
- GALLO D., *Nostalgia di Norimberga (il problema della coercizione penale dei crimini di guerra nel sistema previsto dalle quattro Convenzioni di Ginevra)*, in *Questione giustizia*, 1992, 455.
- GAMBARO A.-SACCO R., *Diritto comparato*, in *Appendice Novissimo digesto italiano*, II, Torino (UTET), 1981, 1165.
- GATTINI A., *La Corte costituzionale tedesca e il Trattato sull'Unione Europea*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1994, 114.
- GEDMA G., *Giurisprudenza costituzionale in materia comunitaria (1964-1976) e superamento della sovranità nazionale*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1977, 1175.
- GENTILE F., *Esperienza giuridica e secolarizzazione*, in AA.VV., *Esperienza giuridica e secolarizzazione* (1994), (v. *supra*), 17.
- GENTILE F., *Intelligenza politica e ragioni di Stato*, Milano (Giuffrè), 1983.
- GHIRARDI O.A., *Un antiguo problema siempre actual, "Common law", derecho continental y el problema del los universales*, in *Informática e derecho*, 1991,

- 63.
- GIAMFORMAGGIO L., *Logica e argomentazione nell'interpretazione giuridica ovvero I giuristi presi sul serio*, in *Interpretazione e decisione. Diritto ed economia. Atti del XVI Congresso nazionale* (Padova, 21-23 maggio 1987), a c. di F. Gentile, Milano (Giuffrè), 1989, 29.
- GIAMFORMAGGIO L., *L'interpretazione della Costituzione tra applicazione di regole ed argomentazione basata sui principi*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1985, 78.
- GIULIO V., *Diritto comunitario e scelte sanzionatorie degli stati membri*, in *Cassazione penale*, 1990, 1354.
- GIORDANO F.P., *Major Problems arising from the Preparation of Criminal Proceedings against Community Fraud*, in COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (ed.), *Legal Protection of the Financial Interests of the Community* (1990), (v. *supra*), 53.
- GRANAU M., *Die Stellung der Betroffenen im EG-Kartellverfahren*, Köln (C. Heymanns V.), 1993.
- GIULIANI A., *L'applicazione della legge*, Rimini (Maggioli), 1983.
- GIULIANI S., *Diritto penale europeo, noti economici e nascondimento posti delitti*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1995, 753.
- GUINTA F., *Depenalizzazione*, in VASSALLI G. (a cura di), *Dizionario di diritto e procedura penale*, Milano (Giuffrè), 1986, 191.
- GLASER S., *Droit international pénal conventionnel*, Bruxelles (Emile Bruylant), 1970.
- GOYRET C., *Police, asile, immigration: l'Union est-elle en panne?*, in *Revue du Marché commun et de l'Union européenne*, 1995, 73.
- GORLA G., *Prolegomeni ad una storia del diritto comparato europeo in AA.VV., L'apporto della comparazione alla scienza giuridica* (1980), (v. *supra*), 267.
- GRABITZ E. - HILF M. (hrsg. v.), *Kommentar zur Europäischen Union*, München (Beck), stand 1995.
- GRABITZ E., *Europäisches Verwaltungsrecht, Gemeinschaftsrechtliche Grundsätze des Verwaltungsrechts*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 1989, 1776.
- GRAEFERATH B., *Jugoslawientribunal - Präzedenzfall trotz fragwürdiger Rechtsgrundlage*, in *Neue Jurist*, 1993, 433.
- GRASSO G., *Le prospettive di formazione di un diritto penale dell'Unione Europea*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1995, fasc. 4.
- GRASSO G., *Nuove prospettive in tema di sanzioni amministrative comunitarie*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1994, 863.
- GRASSO G., *I rapporti tra diritto comunitario e diritto interno in una prospettiva di riforma del sistema penale*, in AA.VV., *Verso un nuovo codice penale* (1993), (v. *supra*), 276.
- GRASSO G., *Recenti sviluppi in tema di sanzioni amministrative comunitarie*, in

- Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 1993, 739.
- GRASSO G., *Notevoli prospettive in materia de sanctions communautaires*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1993, 265.
- GRASSO G., *L'incidenza del diritto comunitario sulla politica criminale degli Stati membri: nascita di una "politica criminale europea"?*, in *Indice penale*, 1993, 65.
- GRASSO G., *Nuovi sviluppi nei rapporti tra diritto comunitario e diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992, 831.
- GRASSO G., *Direttive CEE e legislazione penale a tutela del mare*, in *AA.VV.*, *La tutela del mare* (1992), (v. supra), 55.
- GRASSO G., *La protezione dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario e i suoi riflessi sui sistemi penali degli Stati membri*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 1991, 621.
- GRASSO G., *L'armonizzazione e il coordinamento delle disposizioni sanzionatorie nazionali per la tutela degli interessi finanziari delle comunità europee*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1990, 836.
- GRASSO G., *Comunità europee e diritto penale. I rapporti tra l'ordinamento comunitario e i sistemi penali degli Stati membri*, Milano (Giuffrè), 1989.
- GRASSO G., *La tutela penale degli interessi finanziari delle comunità europee*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1989, 373.
- GRASSO G., *Diritto penale e diritto comunitario*, in *Diritto comunitario e diritto interno*, *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura*, n. 11, 1988.
- GRASSO G., *Diritto penale dell'economia, normativa comunitaria e coordinamento delle disposizioni sanzionatorie nazionali*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1987, 227.
- GRASSO P.G., *Il "patrimonio" del Diritto costituzionale nell'Europa di oggi*, in *CASTELLANO* (a cura di), *L'Europa e il diritto*, (v. supra), 103.
- GRASSO P.G., *Potere costituente*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIV, Milano (Giuffrè), 1985, 642.
- GRASSO P.G., *Il principio "nullum crimen sine lege" nella Costituzione italiana*, Milano (Giuffrè), 1972.
- GREGORI G., *Il problema del metodo nell'interpretazione dei diritti dell'uomo illustrato con casi di diritto e procedura penale*, in *Studi mem. Delitala*, Milano (Giuffrè), 1984, 501.
- GREGORI G., *La tutela europea dei diritti dell'uomo*, Milano (SugarCo), 1979.
- GRIEMENTER V., *La circolazione dei modelli normativi nel sistema giuridico europeo: il contributo delle corti europee*, in *St. on. Denti*, I, Padova (CEDAM), 1994.
- GRIMM D., *Verfassungsfunktion und Grundgesetzreform* (1972), in *Die Zukunft der Verfassung*, Frankfurt a. M. (Suhrkamp), 1994.
- GROBLINGHOFF S., *Die Verpflichtung des deutschen Strafgesetzgebers zum Schutz der Interessen der Europäischen Gemeinschaften*, Dissertation, Freiburg i. Br., 1996, datiloscritto.

- GRASSI P., *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, I, 1, Torino, 1988.
- GRASSI P., *Introduzione ad uno studio sui diritti inalienabili nella Costituzione italiana*, Padova (CEDAM), 1972.
- GRASSO C.F., *Problemi fiscali e riciclaggio: nodi centrali di politica criminale nella prospettiva comunitaria*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992, 1277.
- GROSELD B., *Internationales Unternehmensrecht*, Heidelberg (Müller), 1986.
- GRÖNHUT M., *Das englische Strafrecht*, in *MEZGER E. - SCHÄNKE A. - JESCHKE H.-H.*, *Das ausländische Strafrecht der Gegenwart*, III, Berlin (Duncker & Humblot), 1959, 133.
- GRÜTZNER H., *Schritte auf dem Weg zu einem Europäischen Strafrecht*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 1961, 2185.
- GUARINO G., *Pubblico e privato nella economia. La sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie*, in *Quaderni costituzionali*, 1992, 21.
- GUARNIERI C., *Magistratura e politica in Italia*, Bologna (Il Mulino), 1993.
- GUASTINI R., *An inquiry into the theory of legal sources*, in *AA.VV.*, *Challenges to law at the end of 20th century* (1995), II, (v. supra), 125.
- GUASTINI R., *Compelling and Non-Compelling Normative Formulations*, in *AA.VV.*, *Associazione italiana di diritto comparato*, *Rapporti nazionali italiani* (1994), (v. supra), 31.
- GUASTINI R., art. 101, in *Commentario della Costituzione* (fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzanoso, Bologna-Roma (Zanichelli-Foto italiano) 1994).
- GUASTINI R., *Dogmatica giuridica*, in *Digesto discipline privatistiche - sezione civile*, VII, Torino (UTET), 1991, 28.
- GUASTINI R., *Dalle fonti alle norme*, Torino (Giappichelli), 1990.
- GUASTINI R., *Sui principi di diritto*, in *Diritto e società*, 1986, 601.
- GUSY C., *Legitimität im demokratischen Pluralismus*, Stuttgart (Stenier), 1987.
- GUZZETTA G., *Costituzione e regolamenti comunitari*, Milano (Giuffrè), 1994.
- HABERLE P., *Das Prinzip der Subsidiarität aus der Sicht der vergleichenden Verfassungslehre*, in *Archiv des öffentlichen Rechts*, 1994, 169.
- HABERLE P., *Verfassungsrechtliche Fragen im Prozess der europäischen Einigung*, in *Europäische Grundrechte Zeitschrift*, 1993, 429.
- HABERLE P., *Gemeineuropäisches Verfassungsrecht*, in *Europäische Grundrechte Zeitschrift*, 1991, 261.
- HÄBERLE P., *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale* (1983), a c. di P. Rüdola, Roma (La Nuova Italia Scientifica), 1993.
- HABERMAS J., *The european state - its achievements and its limits. On the past and future of sovereignty and citizenship*, in *AA.VV.*, *Challenges to Law at the End of the 20th Century* (1995), VII, (v. supra), 27.
- HABERMAS J., *Morale, Diritto, Politica*, Torino (Einaudi), 1992.
- HAHN H.J., *Der Vertrag von Maastricht als völkerrechtliche Übereinkunft und*

- Verfassung, Baden-Baden (Nomos), 1992.
- HALLSTEIN W., *Intervention dans le débat juridique sur le rapport de DEHOUSSE (Primaire du droit communautaire sur le droit des États membres). Session de juin 1965 du Parlement européen*, in *Revue trimestrielle de droit européen*, 1965, 247.
- HAMANN H., *Das Unternehmen als Täter im europäischen Wettbewerbsrecht*, Pfaffenweiler (Centaurus), 1992.
- HANDOLL J., *Protection of the Community's Interests before National Courts*, in COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (ed.), *Legal Protection of the Financial Interests of the Community* (1990), (v. supra), 91.
- HANE D., *Le jugement de la Cour constitutionnelle fédérale allemande sur la constitutionnalité du Traité de Maastricht*, in *Revue trimestrielle de droit européen*, 1994, 391.
- HARDING Chr., *European Community investigations and sanctions. The Supranational Control of Business Delinquency*, Leicester (Leicester Un. Press), 1993.
- HARDING C.S.P., *The European communities and control of criminal business activities*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1982, 246.
- HART H.L.A., *The Concept of Law*, 2. ed., Oxford (Clarendon), 1994.
- HARTLEY T.C., *The Foundations of European Community Law*, Oxford (Clarendon), 1990.
- HASSEMER W., *Einführung in die Grundlagen des Strafrechts*, 2. Aufl., München (Beck), 1990.
- HASSEMER W., *Grundlinien einer personalen Rechtslehre*, in *Jenseits des Funktionalismus*, hrsg. v. L. Phillips u. H. Scholler, Heidelberg (Decker-Müller), 1989, 85.
- HASSEMER W., *Il bene giuridico nel rapporto di tensione tra costituzione e diritto naturale*, in *Del delitto e delle pene*, 1984, 104.
- HASSEMER W. (Hrsg.), *Dimensionen der Hermeneutik. Arthur Kaufmann zum 60. Geburtstag*, Heidelberg (Decker & Müller), 1984.
- HAGUENAU C., *Sanctions pénales destinées à assurer le respect du droit communautaire*, in *Revue du marché commun*, 1993, 351.
- HEITZER A., *Punitiv Sanctionen im Europäischen Gemeinschaftsrecht*, Dissertation, Freiburg i. Br., 1996 (darüberschrieben).
- HELLER H., *Die souveränität, Ein Beitrag zur Theorie des Staats- und Völkerrechts*, Berlin (W. de Gruyter), 1927, trad. it. *La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato*, Milano (Giuffrè), 1987.
- HENDRY I.D., *The Third Pillar of Maastricht: Cooperation in The Fields of Justice and Home Affairs*, in *German Yearbook of International Law*, 1993, 295.
- HERMANS B., *La sanction des règlements agricoles de la Cee*, in *Mélanges Debouze*, vol. 2 (*La construction européenne*), Paris-Bruxel, 1979, 219.
- HESSE K., *Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland*,

13. Aufl., Heidelberg, 1982.
- HEUKELS T., *Intertemporales Gemeinschaftsrecht*, Baden-Baden (Nomos), 1990.
- HUBERANDT M.W., *Der Iurium im Bußgeldrecht der Europäischen Gemeinschaften*, Frankfurt a.M. (Lang), 1990.
- HUIF M., *Solange II: Wie lange noch Solange? Der Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 22. Oktober 1986*, in *Europäische Grundrechte Zeitschrift*, 1987, 1.
- HIRSCH H.J., *Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1995, 285.
- HIRSCH H.J., *Zum Spannungsverhältnis von Theorie und Praxis im Strafrecht*, in *Festschrift Wendle*, Berlin, New York (W. de Gruyter), 1989, 19.
- HOFFMANN G., *Strafrechtliche Verantwortung im Völkerrecht*, Frankfurt a.M.-Berlin (A. Metzner V.), 1962.
- HOFMAN R., *Il principio di sussidiarietà. L'attuale significato nel diritto costituzionale tedesco ed il possibile ruolo nell'ordinamento dell'Unione Europea*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1993, 23.
- HOLLWEG G., *Von Jugoslawien zum UNO zum allgemeinen Internationalen Strafgerichtshof*, in *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*, 1994, 251.
- HOPEL F. - PERKUTS U., *Landesrecht Österreich*, in ESKR A. - HUBER B. (Hrsg.), *Strafrechtsentwicklung in Europa* 4.2 (1994), (v. supra), 1009.
- HOPEL F., *Zu Sinn und Reichweite des sogenannten Analogenerbs*, in *Juristische Blätter*, 1979, 505 (Teil A) e 575 (Teil B).
- HUBER B., *Beobachtungen zur Strafrechtsentwicklung in Europa zwischen 1989 und 1993*, in ESKR A. - HUBER B. (Hrsg.), *Strafrechtsentwicklung in Europa* 4.2 (1994), (v. supra), 1819.
- HUBER B., *Landesrecht Großbritannien*, in ESKR A. - HUBER B., *Strafrechtsentwicklung in Europa* 3.1 (1990), (v. supra), 479.
- HUGGER H., *The European Community's Competence to Prevent National Criminal Sanctions*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 1993, 241.
- HUGGER H., *Zur strafrechtsverweiternden nichtlinkskonformen Auslegung deutscher Strafgesetze*, in *Neue Zeitschrift für Strafrecht*, 1993, 421.
- HUYZER E.G.M., *The Responsibility of the Member States for Implementation and Enforcement of Common Market and Price Policy*, in VERVAELE (ed.), *Administrative Law Application and Enforcement of Community Law in The Netherlands* (1994), (v. infra), 17.
- ISEN H.P., *Zehn Glossen zum Maastricht-Urteil*, in *Europarecht*, 1994, 1.
- ISEN H.P., *Das Bundesverfassungsgericht löst die Grundrechts-Problematik Zum "Mutterweile"-Beschluß des 2. Senats vom 22. Oktober 1986*, in *Europarecht*, 1987, 1.

- IPSEN H.-P., Europäische Verfassung - Nationale Verfassung, in *Europarecht*, 1987, 195.
- IPSEN H.-P., *Europäisches Gemeinschaftsrecht*, Tübingen (Mohr), 1972.
- ISENSEEE J., *Das Grundrecht auf Sicherheit. Zu den Schutzpflichten des freiheitlichen Verfassungsstaates*, Berlin-New York (W. de Gruyter), 1983.
- JACQUE J.-P., *Cours général de droit constitutionnel*, in *Collected Courses of the Academy of European Law* - 1990, I, 1, Florence (Martinus Nijhoff), 1990, 237.
- JESCHICK H.-H., *Grundsätze der Kriminalpolitik in rechtsvergleichender Sicht*, in *Festschrift für Koichi Miyazawa*, Baden-Baden (Nomos), 1995, 363.
- JESCHICK H.-H., *Einleitung*, in JÄHNKE B. - LAUFHUTTE H.-W. - ODESKY W. (Hrsg. v.), *StGB. Leipziger Kommentar. Großkommentar*, 11. Aufl. (1992), n. marg. 98-107.
- JESCHICK H.-H., *Möglichkeiten und Probleme eines europäischen Strafrechts*, in *Festschrift Jhong Won Kim*, Seoul, 1991, 947.
- JESCHICK H.-H., *L'oggetto del diritto penale internazionale e la sua più recente evoluzione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1971, 639.
- JESCHICK H.-H., *Lo stato attuale del diritto penale europeo*, in AA.VV., *Prospettive di per un diritto penale europeo* (1968), (v. supra), 321.
- JESCHICK H.-H., *Entwicklung, Aufgaben und Methoden der Strafrechtsvergleichung*, Tübingen (Mohr), 1955.
- JESCHICK H.-H., *Die Strafrechtliche übernationaler Gemeinschaften*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1953, 496.
- JESCHICK H.-H., *Das Strafrecht der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1953, 3.
- JESSUP Ph., *Transnational law*, New Haven (Yale U.P.), 1956.
- JOHANNES H., *Zur Angleichung des Straf- und Strafprozessrechtes in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1971, 531.
- JOHANNES H., *Das Strafrecht im Bereich der Europäischen Gemeinschaften*, in *Europarecht*, 1968, 63.
- JUNG H., *Criminal Justice - a European Perspective*, in *The Criminal Law Review*, 1993, 237.
- JUNG H., *Zur "internationalisierung" des Grundgesetzes "ne bis in idem"*, in *Festschrift für Horst Schäfer-Springorum*, Köln (C. Heymanns V.), 1993, 493.
- JUNG H., *Sanktionensysteme und Menschenrechte*, Bern-Stuttgart-Wien (Haupt), 1992.
- JUNG H. - SCHROTH H.-J., *Das Strafrecht als Gegenstand der Rechtsangleichung in Europa*, in *Goldsammer's Archiv für Strafrecht*, 1983, 253.
- KAISER G., *Strafrechtsvergleichung und vergleichende Kriminologie*, in AA.VV., *Strafrecht Strafrechtsvergleichung*, 1975 (v. supra), 79.
- KAKOURETIS C.N., *La places des règles constitutionnelles dans la hiérarchie des règles de droit et sa signification pour la sauvegarde de droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire*, in *La hiérarchie des normes constitutionnelles et sa fonction dans la protection des droits fondamentaux*, VIII. Conférence des Cours constitutionnelles européennes (Ankara, 7-10 Mai 1990), tome 4, s.d. (Editions de la Cour constitutionnelle turque no. 19), 1.
- KATIBREN R.J., *Strafgesetze des Staates*, Innsbruck (Dissertation), 1993.
- KATIBREN U., *Entwicklung intergemeinschaftlicher Sanktionen in der Europäischen Union*, in *Österreichische Juristen-Zeitung*, 1994, 785.
- KAUFMANN Arth., *Dal giusnaturalismo e dal positivismo giuridico all'emozione*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1973, 712.
- KEYSER-RINGNALDA F., *European Integration with regard to the Configuration of the Proceeds of Crimes*, in *European Law Review*, 1992, 499.
- KEIJZER N., *Internationalisierung van het strafrecht*, in *Internationalisering van het Strafrecht*, 1986, 15.
- KEISEN H., *La democrazia*, Bologna (Il Mulino), 1981.
- KEISEN H., *Reine Rechtslehre*, Wien (Deuticke), 1960.
- KEISEN H., *Esenza e valore della democrazia*, in *Democrazia e cultura*, Bologna (Il Mulino), 1955.
- KEISEN H., *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale* (1980), a. c. di A. Carrino, Milano (Giuffrè), 1989.
- KESSELIAN C., *La circulation des jugements pénaux dans l'Europe communautaire*, in *Mélanges Lemaire*, Paris (Larc), 1992.
- KIRCHHOFF P. - SCHÄFER H. - WITTMAYER H., *Europa als politische Idee und als rechtliche Form*, Hrsg. v. J. Isensee, Berlin (Duncker & Humblot), 1994.
- KLEIN E., *Grundrechtliche Schutzpflicht des Staates*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 1983, 1633.
- KLOSE P., *"Ius puniendi" und Grundgesetz*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1974, 33.
- KLUTH W., *Die demokratische Legitimation der Europäischen Union: eine Analyse der These vom Demokratiedefizit der Europäischen Union aus gemeinrechtlicher Verfassungsperspektive*, Berlin (Duncker & Humblot), 1995.
- KOCK H.F., *Die «implied powers» der Europäischen Gemeinschaften als Anwendungsfall der «implied powers» internationaler Organisationen*, in *Völkerrecht. Recht der Internationalen Organisationen. Weltwirtschaftsrecht, Festschrift Seidl-Hohenveldern*, Köln (C. Heymanns V.), 1988, 279.
- KRAUSSER H.-P., *Das Prinzip begrenzter Ermächtigung in Gemeinschaftsrecht als Strukturprinzip des EWG-Vertrages*, Berlin (Duncker & Humblot), 1991.

- KREMNITZER M., *The World Community as an International Legislator in Competition with National Legislators*, in ESER A. - LAGODNY O. (Hrsg.), *Principles and procedures for a new transnational criminal law* (1992), (v. *supra*), 337.
- KREY V., *Keine Strafe ohne Gesetz*, Berlin (W. de Gruyter), 1983.
- KROUSTALAKIS E., *The Role of the national judge in the Application of Community Law: His Obligation to cooperate, as an Organ of the Member States, in the Fulfilment of the Obligations arising from Community Law*, in COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (ed.), *Legal Protection of the Financial Interests of the Community*, (1990), (v. *supra*), 39.
- KÜHN H.-H., *Kriminalitätsbekämpfung durch innereuropäische Grenzkontrolle?*, Berlin (Duncker & Humblot), 1991.
- KOH K., *Der Einfluß der Europäischen Menschenrechtskonvention auf das Straf- und Strafverfahrensrecht der Bundesrepublik Deutschland*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1988, 406-443 (Teil I), 601-644 (Teil II).
- LAMAYE H., *L'application du titre VI du Traité sur l'Union européenne et la matière pénale*, [(Actes de la) Journée d'étude "Vers un droit pénal Communautaire? le titre VI du Traité sur l'Union européenne et la matière pénale - Paris, 28 novembre 1994"], in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1995, 35.
- LAGERSPEET E., *Political obligation and constitutional self-determination*, in AA.VV., *Challenge to the Law at the End of 20th Century* (1995), IV, (v. *supra*), 299.
- La giustizia costituzionale nel 1992* (Conferenza stampa del Presidente Francesco Paolo Casavola - Palazzo della Consulta, 22 febbraio 1993), in *Deamini Giustizia*, 1993, 389.
- LAMASSOIRE A., *Une même sanction pour un même droit: la dernière généralisation du Marché unique*, L'harmonisation des sanctions à la violation du droit communautaire, in *Revue du Marché Unique Européen*, 1995, 5.
- LAMPE E.-J., *Die vier Dimensionen des Rechts*, in *Rechtslehre*, 1991, 221.
- LANGHEIDT M., *Kriminalpolitik im europäischen Entwicklungsprozeß*, in *Beurteilungshilfe*, 1991, 134.
- LANZA A., *La Corte di Giustizia e la libertà di scelta del legislatore nazionale in tema di intervento sanzionatorio, responsabilità penale delle persone giuridiche e responsabilità penale oggettiva*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1992, 1343.
- LANZI A., *La scriminante dell'art. 51 c.p. e le libertà costituzionali*, Milano (Giuffrè), 1983.
- LA PERGOLA A., *L'articolazione del diritto comunitario e di quello interno. L'esperienza italiana*, in *Rivista di diritto europeo*, 1994, 651.
- LA PERGOLA A., *L'Unione europea fra il mercato comune ed un moderno tipo*

- di Confederazione. Osservazioni di un costituzionalista*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1993, 1.
- LA PERGOLA A., *Sguardo sul federalismo e i suoi dintorni*, in *Diritto e società*, 1992, 491.
- LARIZZA S., *Le pene accessorie*, Padova (CEDAM), 1986.
- LASKI H., *Studies on the problem of the Sovereignty*, Yale (Yale Un. Press), 1917.
- LASOR D. - BRIDGE J.W., *Law and Institutions of the European Communities*, 5. Ed., London (Butterworths), 1991.
- LATAGLIATA A.R. - MAZZA L., *Laici ed ombre in un recente disegno di legge in tema di depenalizzazione*, in *Giurisprudenza di merito*, 1978, 209.
- LATTANZI F., *Alcune riflessioni su un Tribunale ad hoc per la ex Jugoslavia, in I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie*, 1993, 28.
- LATTANZI F., *Garanzie dei diritti dell'uomo nel diritto internazionale generale*, Milano (Giuffrè), 1983.
- LAURIA F., *Manuale di diritto delle Comunità Europee*, III ed., Torino (UTET), 1992.
- LAVAGNA G., *Ragionevolezza e legittimità costituzionale*, in *St. mem. Esposito*, III, Padova (CEDAM), 1973, 1573 [e in *Ricerche sul sistema normativo*, Milano (Giuffrè), 1984, 642].
- LAVAU G., *La democrazia*, in GRADWITZ M. LECA J., *Traité de science politique*, Paris, 1985, II, 106.
- LECOIRI R., *L'Europe des juges*, Brussels (Bruylant), 1976.
- LEGROS R., *L'arrêt BMW et le droit pénal européen*, in *Cahiers de droit européen*, 1980, 220.
- LEGROS R., *Observations à Cour de justice des Communautés européennes*, in *Journal des Tribunaux*, 1971, 147.
- LEIGH L.H., *Possibilities for a European Administrative Penal Law*, in *SIEMER (HRCG)*, *Europäische Einigung* (1993), (v. *infra*), 113.
- LEIGH L.H., *The Influence of the European Convention on Human Rights on English Criminal Law and Procedure*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 1993, 3.
- LEIGH L.H., *Fraud on the Common Market: Possibilities in National Law*, in COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (ed.), *Legal Protection of the Financial Interests of the Community* (1990), (v. *supra*), 153.
- LENAERTS K. - VAN YPERSELE P., *Le principe de subsidiarité et son contexte: étude de l'article 3B du Traité CE*, in *Cahiers de droit européen*, 1994, 3.
- LENAERTS K., *Regulating the regulatory process: "delegation of powers" in the European Community*, in *European Law Review*, 1993, 23.
- LENAERTS K., *Constitutionalism and the Many Faces of Federalism*, in *The American Journal of Comparative Law*, 1990, 205.
- LENSING H., *The Federalization of Europe: Towards a Federal System of Criminal Justice*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*

- ce, 1993, 212.
- LESCH H.H., *Täterschaft und Gestaltung - Überlegungen zu der gleichnamigen Monographie von Wilfried Boulke*, in *Göltammer's Archiv für Strafrecht*, 1994, 112.
- LETTERI F., *L'attività della criminalità organizzata in danno dell'Unione europea*, in *Cassazione penale*, 1995, 2057.
- LEWISCH P., *Verfassung und Strafrecht. Verfassungsgeschichte Schranken der Strafgesetzgebung*, Wien (WUV), 1993.
- LHOEST O. - NIHOUL P., *Le Traité de Maastricht. Vers l'Union européenne*, in *Journaux des Tribunaux*, 1992, n. 5652, 785.
- LIBERTINI M., *Il vincolo del diritto positivo per il giurista*, in AA.VV., *Diritto positivo e positività del diritto* (1991), (v. supra), 61.
- LICCA G., *Ragionevolezza e significatività come parametro di determinatezza della norma penale*, Milano (Giuffrè), 1989.
- LICCIARDELLO S., *Sulle sanzioni a tutela della concorrenza e del mercato. Italia e Francia a confronto*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1993, 91.
- LIPOLIS V., *La cittadinanza europea*, in *Quaderni costituzionali*, 1993, 113.
- LOMBARDI G., *Legittimità e legittimità*, in *Novissimo Digesto Italiano*, IX, Torino (UTET), 1963, 577.
- LOMBARDI VALLAURI L., *La portata filosofica della religione civile dei diritti dell'uomo*, in *Ontologia e fenomenologia del giuridico*, Si. on. Colla, Torino (Giappichelli), 1995, 195.
- LOMBARDI VALLAURI L., *Diritto naturale*, in *Digesto delle discipline privatistiche - sezione civile*, VI, Torino (UTET), 1990, 314.
- LOMBARDI VALLAURI L., *Diritto libero*, in *Digesto delle discipline privatistiche - sezione civile*, VI, Torino (UTET), 1990, 279.
- LOMBARDO L.G., *Esperienze giudiziarie e prospettive nella repressione delle frodi nelle sovvenzioni comunitarie*, in *Cassazione penale*, 1994, 2595.
- LOMPOIS C., *Droit pénal international*, Paris (Dalloz), 1979.
- LO MONACO A., *Les instruments juridiques de coopération dans les domaines de la justice et des Affaires intérieures*, [l'Actes de la Journée d'étude "Vers un droit pénal Communautaire? Le titre VI du Traité sur l'Union européenne et la matière pénale - Paris, 28 novembre 1994" -], in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1995, 11.
- LORENZ N., *Una sentenza decisiva della Corte costituzionale tedesca*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1987, 475.
- LOTTIO P.F., *Integrazione comunitaria e regole costituzionali: gli esempi di Francia, Spagna, Germania*, in *Quaderni costituzionali*, 1993, 155.
- LOTTIO P.F., *Comunità europee: Corte costituzionale e direttive "self-executing"*, in *Quaderni costituzionali*, 1991, 613.
- LOUIS J.-V., *L'ordinamento giuridico comunitario*, II ed. riv. e agg., Bruxelles - Lussemburgo (Publicazioni CE), 1983.

- LOUIS J.-V., *Le règlements de la Communauté économique Européenne*, Bruxelles, 1969.
- LUCIANI M., *La Costituzione italiana e gli ostacoli all'integrazione europea*, in *Politica del diritto*, 1992, 557.
- LUCIANI M., *Economia nel diritto costituzionale*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, V, Torino (UTET), 1990, 373.
- LUCIANI M., *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Padova (CEDAM), 1983.
- LUCIANI M., *La "Costituzione dei diritti" e la "Costituzione dei poteri"*, *Notevole brevi su un modello interpretativo ricorrente*, in *Scr. on. Cristofoli*, II, Padova (CEDAM), 1985, 497.
- LUGT M., *resconto sul Congresso di Trier, 24-26 Marzo 1994* (Trier Academy of European Law) "Opportunities for, and Limits to, Harmonizing Criminal Law on Food Processing and Distribution, and Administrative Sanctions in the European Community", in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 1994, 307.
- LUHMANN N., *Rechtssystem und Rechtsdogmatik*, Stuttgart (Kohlhammer), 1974, nella trad. it. *Sistema giuridico e dogmatica giuridica*, Bologna (Il Mulino), 1978.
- LUTHER J., *Ragionevolezza e Verhältnismäßigkeit nella giurisprudenza costituzionale tedesca*, in *Diritto e società*, 1993, 307.
- LUTHER M., *Die Auslegung angelegenen Rechts*, in *Juristen Zeitung*, 1992, 593.
- LUZZATI C., *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Milano (Giuffrè), 1990.
- LUZZATTO R., *La diretta applicabilità nel diritto comunitario*, Milano (F. Angeli), 1980.
- L'HOMME Th., *La responsabilité pénale des personnes morales en droit anglais*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1995, 29.
- MAC CORMICK N., *Sovereignty, Democracy, Subsidiarity*, in *Rechtsabstrakte*, 1994, 281.
- MAC CORMICK N. - WEINBERGER O., *Il diritto come istituzione*, a c. di M. La Torre, Milano, 1990.
- MAGAGNI M., *L'evoluzione della tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza e nella prassi della Comunità europea*, in *Rivista di diritto e procedura civile*, 1979, 880.
- MALAGUTI M.C., *Articolo 30 e misure di effetto equivalente: una rivoluzione nel diritto comunitario?*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1994, 654.
- MANACORDA S., *L'efficacia espansiva del diritto comunitario sul diritto penale*, in *Foro italiano*, 1995, IV, 35.
- MANACORDA S., *Profilo politico-criminale della tutela delle finanze della Comu-*

- nia europea, in *Cassazione penale*, 1995, 230.
- MANCINI G.F., Il contributo della Corte di Giustizia allo sviluppo della democrazia nella Comunità, in *Rivista di diritto europeo*, 1992, 713.
- MANCINI G.F., *The Making of a Constitution for Europe*, in *Common Market Law Review*, 1989, 399.
- MANCINI G.F., Attivismo e autocontrollo nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in *Rivista di diritto europeo*, 1990, 229.
- MANCINI G. F., La tutela dei diritti dell'uomo: il ruolo della Corte di giustizia delle Comunità europee, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1989, 1.
- MANNA A., La protezione dei dati personali nel diritto italiano, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1993, 179.
- MANTOVANI F., *Diritto penale*, P.E., III ed., Padova (CEDAM), 1992.
- MANTOVANI F., Le "costanti" sui problemi di fondo delle scienze criminali, in *Indice penale*, 1991, 291.
- MARCUS G., Die Stellung der Betroffenen im EG-Kartellverfahren: Reichweite der Aktenansicht und Wahrung von Geschäftsgeheimnissen, Köln (C. Heymans V.), 1993.
- MARINI Giuliano (I.), Lineamenti del sistema penale, Torino (Giappichelli), 1993.
- MARINI Giuliano (I.), *Nullum crimen nulla poena sine lege* (dir. pen.), in *Enciclopedia del diritto*, XXVIII, Milano (Giuffrè), 1978, 950.
- MARINI Giuliano (I.), Principi generali del diritto nel sistema politico, in AA.VV., *Soggetto e principi generali del diritto* (1987), (v. *supra*), 101.
- MARINI L., Intervento, in AA.VV., *Economia e criminalità* (1993), (v. *supra*), 103.
- MARINUCCI G. - DOLCINI E., Costituzione e politica dei beni giuridici, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1994, 333.
- MARINUCCI G. - DOLCINI E., Note sul metodo della codificazione penale, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992, 385.
- MARINUCCI G. - DOLCINI E. (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano (Giuffrè), 1985.
- MARINUCCI G., Fatto e scriminanti: Note dottrinali e politico-criminali, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1983, 1190.
- MARZIALE G., Proprio inammissibili le sentenze "ad aliter" in materia penale?, in *Cassazione penale massimario annotato*, 1979, 48.
- MASSÉ M., *Souveraineté pénale et modèles d'intégration dans l'Europe de l'ouest*, in AA.VV., *Souveraineté et intégration* (1993), (v. *supra*), 47.
- MASSÉ M., L'espace Schengen. II. Développement de l'entente répressive internationale, in *Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé*, 1992, 800.
- MASSÉ M., L'Espace Schengen. I. Textes et contextes, figures de l'intégration dans l'espace communautaire, in *Revue de sciences criminelles et de droit pé-*

- nal comparé, 1992, 373.
- MASSINI-CORREAS C.I., Diritti umani "deboli" e diritti umani "assoluti", in *Lexis*, 1991, 211.
- MATTEI U., *Common Law. Il diritto anglo-americano*, Trattato di diritto comparato diretto da R. Sacco, Torino (UTET), 1992.
- MATTEUCCI N., *Sovranità*, in *Dizionario di politica*, dir. da N. Bobbio e N. Matteucci, Torino (UTET), 1976, 973.
- MATTEUCCI N., Positivismo giuridico e costituzionalismo, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1963, 985.
- MATTONI A., Il principio democratico-rappresentativo e i rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento italiano (Appunti per una discussione), in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1987, 1.
- MATTONI A., La rilevanza delle norme comunitarie nell'ordinamento italiano: nuovi profili e prime considerazioni, in AA.VV., *Il diritto penale europeo dell'economia* (1983), (v. *supra*), 60.
- MATTONI A., La rilevanza degli atti comunitari nell'ordinamento italiano, Milano (Giuffrè), 1971.
- MAZZA L., Lo stocaggio delle ceneri tra "rifugi" e "materie prime secondarie", in *Diritto e giurisprudenza agraria*, 1992, 540.
- MAZZA L., L'ordinamento penale in Italia e in Ungheria, in *Il Velino*, 1993, 197.
- MAZZA L., La repressione dell'insider trading nel quadro della tutela del mercato azionario, in *Banca Borsa e titoli di credito*, 1988, 673.
- MAZZA L., Osservazioni sulle ipotesi di esclusione dalla depenalizzazione in tema di contravvenzioni punibili con la sola ammenda, in *Giurisprudenza di merito*, 1977, 354.
- MAZZA L., Rapporti tra regolamenti comunitari e diritto interno in tema di tuc obbligo dei vini, in *Cassazione penale*, 1977, 726.
- MAZZA L., Riflessioni in margine all'art. 1164 cod. nat., in *Giurisprudenza costituzionale*, 1976, 726.
- MAZZACUVA N., Aggregazioni per la "ristrutturazione e riconversione industriale" e responsabilità dell'imprenditore, in *Problemi giuridici delle agenzie finanziarie all'industria*, a c. di Così e Libertini, Milano (Giuffrè), 1982.
- MAZZAMUTO M., La legalità debole dei principi, in *Diritto e società*, 1993, 473.
- MAZZI G., La nozione di reato militare secondo la Costituzione, in *Cassazione penale*, 1995, 3259.
- MAZZOTTI M., Appunti sulla sentenza della Corte costituzionale riguardante la legge istitutiva dell'ENEL, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1964, 462.
- MAZZONI HONORATI M.L., La «partecipazione» parlamentare al processo normativo europeo, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1995, 27.
- MCLAUGHLIN A.M. - JORDAN G. - MATONEY W.A., Corporate Lobbying in the European Community, in *Journal of Common Market Studies*, 1993, 191.

MCLAUGHLIN E., *The Democratic Deficit: European Union and the Accountability of the British Police*, in *British Journal of Criminology*, 1992, 473.

McMAHON R., *Maastricht's Third Pillar: load bearing or purely decorative?*, in *Legal issues of European integration*, 1995, 51.

MELCHIONNA - FERRIOLI, *La normativa antiriciclaggio*, Padova (CEDAM), 1992.

MELCHIOR M., *Contribution à l'étude de la sanction des infractions aux règlements de la C.E.E. particulièrement en matière d'organisation des marchés de produits agricoles*, in *Les frontières de la répression*, J. Bruxelles (Editions de l'Université de Bruxelles), 1972.

MENEGAZZI MUNARI F., *Diritto comunitario e diritto interno nella repressione penale delle frodi vitivinicole*, in *Giustizia penale*, 1984, II, 18.

MENGHELLI R., *Breve nota sulla tanto diffusa nozione di diritto vivente*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1994, 2305.

MENGHELLI R., *Una semplice osservazione su un certo modo d'intendere la funzione del giudice*, in *Diritto e società*, 1992, 21.

MENCONI L., *L'Europa dei codici o un codice per l'Europa?*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1992, 515.

MENCONI L., *Diritto vivente*, in *Digesto discipline privatistiche - sezione civile*, VI, Torino (UTET), 1990, 445.

MENCONI L., *Emergenza e dogmatica nella scienza giuridica*, in *Interpretazione ed epistemologia*, Atti del VII Colloquio sulla interpretazione (Macerata, 25-27 marzo 1985), a c. di Galli G., Torino (Martelli), 1986, 101.

MENGOZZI P., *European Community Law from Common Market to European Union*, London - Dordrecht - Boston (Graham & Trotman - Kluwer), 1992.

MENGOZZI P., *La rule of law e il diritto comunitario di formazione giurisprudenziale*, in *Rivista diritto europeo*, 1992, 511.

MENGOZZI P., *Il diritto della Comunità europea*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, Padova (CEDAM), 1990.

MENGOZZI P., *La tutela dei diritti dell'uomo e il rapporto di coesistenza-integrazione funzionale fra ordinamento comunitario e ordinamenti degli stati membri nei recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana e tedesca*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1987, 479.

MERCONI M., *Il diritto comunitario e i limiti di applicazione delle norme penali*, in *Il Fisco*, 1992 (n. 37), 8929.

MERCONI M., *Rapporti di subordinazione tra diritto comunitario e diritto penale italiano*, in *Cassazione penale*, 1992, 2860.

MESTMÄCKER E.-J., *On the Legitimacy of European Law*, in *Rabets Zeitschrift*, 1994, 615.

MESTRE DELGADO E., *El derecho penal de la unidad europea*, in *Criminologia y Derecho Penal al servicio de la persona. Libro Homensaje a Antonio*

Bertalan, San Sebastián, Ist. Vasco de Criminologia, 1989.

MEZZANOTTE C., *Le fonti tra legittimazione e legittimità*, in *Queste istituzioni*, n. 87-88, 1991, 50.

MEZZANOTTE C., *Corte costituzionale e legittimazione politica*, Roma (Tipografia vaticana), 1984.

MEZZETTI E., *La tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione Europea*, Padova (CEDAM), 1994.

MICCU R., *L'integrazione europea e la Legge Fondamentale tedesca*, in *Quaderni costituzionali*, 1993, 173.

MICELI A., *Indebite funzioni di sovranità comunitarie e rapporti di collaborazione tra l'UCLAF (Unità di coordinamento lotta antifrode della Commissione dell'Unione europea), le forze di polizia e l'autorità giudiziaria degli stati membri*, in *Giurisprudenza di merito*, 1994, 407.

MICULANZA A., *Le comunità europee in rapporto al diritto internazionale e al diritto degli Stati membri*, Milano (Giuffrè), 1964.

MILLAS R., *«Au nom de l'Europe». La sanction dans l'ordre juridique communautaire*, Maastricht, 1988.

MILITELLO V., *Rischio e responsabilità penale*, Milano (Giuffrè), 1988.

MIR PUIG S., *Strophensystem im heutigen Europa*, in *Combra-Symposium* (1995), (v. supra), 35.

MODERNE F., *Sanctions administratives et justice constitutionnelle. Contribution à l'étude du jus puniendi de l'état dans les démocraties contemporaines*, Paris (Economica), 1993.

MODUGNO F., *I principi costituzionali supremi come parametro nel giudizio di legittimità costituzionale*, in F. MODUGNO - A.S. AGRO, *Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, II ed., Torino (Giappichelli), 1991.

MODUGNO F. - AGRO A.S., *Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, II ed., Torino (Giappichelli), 1991.

MODUGNO F., *Principi generali dell'ordinamento*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXIV, Roma, 1991.

MODUGNO F., *NUOVI DIRITTI E PRINCIPI SUPREMI DELLA COSTITUZIONE. Relazione al V Congresso nazionale dell'Associazione italiana dei costituzionalisti - Teorina*, 30 novembre-1 dicembre 1990 (dalitoscritto).

MODUGNO F. - D'ALESSIO R., *Verso una soluzione legislativa del problema dell'obiezione di coscienza? Note in margine alla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza italiana*, 1990, IV, 97.

MODUGNO F., *Pluralità degli ordinamenti*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIV, Milano (Giuffrè), 1985, 1.

MODUGNO F., *E' illegittimo l'art. 189 del Trattato di Roma nella interpretazione della Corte di Giustizia delle Comunità europee? (variazioni critiche e ricostruttive)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1979, II, 916.

- MOLANI A., *Il problema dell'unificazione delle pene e delle misure di sicurezza nella Costituzione italiana*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1964, 36.
- MOLANI A., *La tutela penale della condanna civile*, Padova (CEDAM), 1960.
- MOLANI A., *Reato contro il patrimonio non punibile e delitto di calunnia*, in *Rivista italiana di diritto penale*, 1957, 188.
- MONACO R., *L'interpretazione delle norme comunitarie*, in PENNACCHINI E., MONACO R., FERRARI BRAVO L., PUGLISI S., *Manuale di diritto comunitario*, coord. da S. Puglisi, I, Torino (UTET), 1983, 79.
- MORANDI F., *Fattori di rischio e tutela della salute dei lavoratori nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277: prime osservazioni sui riflessi penalistici*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1992, 380.
- MORETTI R., *Sovranità popolare*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXX, Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), 1993.
- MORI P., *Il nuovo art. 171, par. 2 trattato CE e le sanzioni per gli Stati membri inadempienti*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1994, 58.
- MORSILLO G. - MAZZA L., *ProblematICA della depenalizzazione*, Teramo (Università), 1973.
- MORTATI C., sub art. 1, in *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, *Principi fondamentali*, Bologna-Roma (Zanichelli-Foto italiano), 1975.
- MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova (CEDAM), 1976.
- MOTTO G., *La tutela delle situazioni soggettive fra ordinamento comunitario e ordinamento interno*, in AA.VV., *I Diritti dell'uomo e la partecipazione politica*, Torino (Giappichelli), 1988, 29.
- MOTTO G., *Un conflitto tra primazie in posizione*, in AA.VV., *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (1978), (v. supra), 207.
- MOTTO G., *Misure repressive e sanzioni amministrative nell'ordinamento della Comunità europea*, in *Scritti degli allievi offerti ad A. Tesaurio*, I, Milano (Giuffrè), 1968, 292.
- MUCCARELLI F., *Osservazioni in tema di "immediata applicabilità" delle direttive comunitarie in materia penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1982, 402.
- MULLER G.O.W., (Criminal Law Education and Research Center), *Comparative Criminal Law in the United States*, New York (University, School of Law), 1970.
- MÜLLER-DIETZ H., *Aspekte und Konzepte der Strafrechtsbegrenzung*, in *Festschrift Schmitz*, Tübingen (Mohr), 1992, 95.
- MÜLLER-DIETZ H., *Zur Problematik verfassungsgerechter Pönalisierungsbefugnisse*, in *Festschrift Dreher*, Berlin-New York (W. de Gruyter), 1977, 97.
- MÜLLER-GRAF P.C., *The Legal Basis of the Third Pillar and its Position in the Framework of the Union Treaty*, in *Common Market Law Review*, 1994, 493.
- MUSWIEK D., *Maastricht und der pouvoir constituant*, in *Der Staat*, 1993, 161.

- MUSCO E., *Consensus e legislazione penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1993, 80.
- MUSCO E., *Diritto penale e politica: conflitto, coesistenza e cooperazione*, in *Simon. Vassalli, Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale*, a c. di M.C. Bassiouni, A.R. Latagliata e A.M. Stile, II, Milano (Giuffrè), 1991, 5.
- MUSCO E., *Quale statuto penale per gli operatori bancari?*, in *Banca, Borsa e Titoli di credito*, 1982, I, 904.
- MUSCO E., *Note critiche in tema di abuso di sovvenzioni in diritto penale*, in *Problemi giuridici delle agevolazioni finanziarie all'industria*, a c. di Costi e Libertini, Milano (Giuffrè), 1982.
- MUSCO E., *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano (Giuffrè), 1974, 124.
- NANIA R., *Principi costituzionali e ordine pubblico internazionale*, in *Diritto e società*, 1979, 421.
- NANIA R., *Concordato e "principi supremi" della Costituzione*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1972, 252.
- NAOMÉ C., *La notion de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes*, in *Rivista di diritto europeo*, 1993, 223.
- NASCIMBENE B., con la collaborazione di PASTORE M., *Da Schengen a Maastricht. Apertura delle frontiere, cooperazione giudiziaria e di polizia*, Milano (Giuffrè), 1995.
- NASCIMBENE R., *Brevi rilievi in tema di diritti fondamentali, cittadinanza e sussidiarietà nel Trattato sull'Unione Europea*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1994, 233.
- NASCIMBENE R., *Il processo decisionale comunitario: democratizzazione del sistema e rapporti tra ordinamenti*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1989, 341.
- NADKE W., *Die Ausübung der strafrechtlichen Gesetzgebung durch den relativistischen, politisch aufgeladenen strafrechtlichen Positivismus*, in AA.VV., (Institut für Kriminalwissenschaftlichen Frankfurt a. M., Hrg.), *Von unmöglichen Zustand des Strafrechts* (1995), (v. supra), 483.
- NEPEL MODONA G., *Tecnismo e scelte politiche nella riforma del codice penale*, in *Democrazia e diritto*, 1977, 661.
- NEUMANN U., *Rückentwicklungsbefugnis bei belastenden Rechtsprechungsänderungen der Strafgerichte*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1991, 331.
- NEVILLE BROWN L., *General Principles of Law and the English Legal System*, in AA.VV. (ed. CAPPELLETTI), *New Perspectives for a Common Law for Europe* (1978), (v. supra), 171.
- NICCOLAI S., *Mercato come valore o mercato come regola? Osservazioni minime su un tema importante*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1991, 3680.
- NICCOLAI S., *Osservazioni sul problema dei limiti alla libertà economica*, in

- Giurisprudenza costituzionale, 1990, 1717.
- NICOLAÏSSON G., *Zur Theorie von den Implied Powers in den Europäischen Gemeinschaften*, in *Europarecht*, 1966, 129.
- NOBILI M., *Principio di legalità e processo penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1995, 648.
- NOVARSE F., *Rapporti tra direttive, regolamenti CEE e norme penali: una sintesi molante lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 170/84 in una sentenza (Pret. Sesto 4.5.1985) in materia di alimenti*, in *Diritto comunitario e diritto interno. Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura*, n. 11, 1988, 176.
- NOVARSE F., *Rapporti tra direttiva, regolamenti CEE e norme penali. Una sintesi molante lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 170/84 in una sentenza (Pret. Sesto 4 maggio 1985) in materia di alimenti*, in *Riv. pen.*, 1987, 770.
- NOWAKOWSKI F., *sub par. 1*, in *Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, h158, v. FOREGGER E. – NOWAKOWSKI F., Wien (Manz), 1979.
- NOWAKOWSKI F., *Die Grund- und Menschenrechte in Relation zur strafrechtlichen Gesetzgebung*, in *Österreichische Juristen-Zeitung*, 1965, 281.
- NUNZIANTE M., *Efficacia diretta e opponibilità ai singoli delle direttive comunitarie: riflessi in materia penale*, in *Rivista penale dell'economia*, 1989, 207.
- NUVOLONE P., *Problematrice dell'unificazione del diritto penale dei paesi europei*, in *AA.VV.*, *Prospettive per un diritto penale europeo* (1968), (v. *supra*), 289.
- NUVOLONE P., *Relazione di sintesi*, in *AA.VV.*, *Prospettive per un diritto penale europeo* (1968), (v. *supra*), 513.
- NUVOLONE P., *Introduzione ad un indirizzo critico nella scienza del diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto penale*, 1949, 390.
- NUVOLONE P., *I fini e i mezzi nella scienza del diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto penale*, 1948, 38.
- NUVOLONE P., *Il momento penale*, in *Archivio penale*, 1946, II, pt. I, 269.
- OBRAĐOVIĆ D., *Community Law and the Doctrine of divisible Sovereignty*, in *Legal Issues of European Integration*, 1993, 1.
- OEHLER D., *Der europäische Binnenmarkt und sein wirtschaftsstrafrechtlicher Schutz*, in *Festschrift Baumann, Bielefeld* (Gieseking), 1992, 561.
- OEHLER D., *L'importanza del diritto penale economico nella nuova Europa – Die Bedeutung des Wirtschaftsstrafrechts im neuen Europa*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1991, 29, 41.
- OEHLER D., *Fragen zum Strafrecht der Europäischen Gemeinschaft*, in *Festschrift Jeschke, Berlin* (Duncker & Humblot), 1985, 1399.
- OEHLER D., *Internationales Strafrecht*, II ed., Köln (C. Heymanns V.), 1983.
- O'KEEFE D., *The Emergence of a European Immigration Policy*, in *European Law Review*, 1995, 20.

- O'KEEFE D., *The free movement of persons and the single Market*, in *European Law Review*, 1992, 1.
- OLIVER P., *Le droit communautaire et le voies de recours nationales*, in *Cahiers de droit européen*, 1992, 348.
- OLMI G., *La sanction des infractions au droit communautaire*, in *AA.VV.*, *Droit communautaire et droit pénal* (1981), (v. *supra*), 167.
- ONIDA V., *Considerazioni sul tema*, in *AA.VV.*, *La corte costituzionale tra diritto interno e diritto comunitario* (1991), (v. *supra*), 169.
- ONIDA V., *Costituzione italiana*, in *Digesto. Discipline pubblicistiche*, IV, Torino (UTET), 1989.
- OPACHER E., *Esperienza giuridica*, in *Enciclopedia del diritto*, XV, Milano (Giuffrè), 1966, 735.
- OPPERMANN T. – CLASSEN C.D., *Die EG vor Europäischen Union*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 1993, 5.
- OPPERMANN T., *Europarecht*, München (Beck), 1991.
- ORRÚ G., *La logica del ragionevole nel processo di avvicinamento del giudice*, in *Jur*, 1988, 111.
- ORSELLO G.P., *Ordinamento comunitario e Unione Europea*, Milano (Giuffrè), 1994.
- ORTINO S., *La Banca centrale nella Costituzione europea*, in *Quaderni costituzionali*, 1993, 33.
- OST F., *Originalità dei metodi di interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *DELMAS-MARTEY* (a c. di), *Verso un'Europa dei diritti dell'uomo* (1994), (v. *supra*), 275.
- O'NEILL A. – CORNELI J., *The European Court of Justice: Taking Rights Seriously*, Badia Fiesolana (Firenze), European University Institute – Working Papers, 1992.
- PAASCH W. C., *Der strafrechtliche Schutz der überstaatlichen Hoheitsgewalt*, Bonn (L. Röhrscheid), 1965.
- PACE A., *La "naturale" rigidità delle costituzioni scritte*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1993, 4085.
- PACE A., *Libertà «delo mercato» e «nelo mercato»*, in *Politica del diritto*, 1993, 327.
- PACHE E., *Zur Sanktionskompetenz der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, *Das EuGH-Urteil vom 27.10.1992 in der Rs. C-240/90*, in *Europarecht*, 1993, 173.
- PADOVANI T., *La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comunitaria edizionale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1993, 419.
- PADOVANI T., *Tutela di beni e tutela di funzioni nella scelta fra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo*, in *Cassazione penale*, 1987, 670.
- PAGALLO U., *Ambiguità dello stato sociale*, Padova (Cedam), 1990.

- PAGANI F., *Il traffico internazionale di stupefacenti via mare: poteri e limiti nell'attività repressiva degli Stati*, in *Diritto marittimo*, 1992, 816.
- PAGLIANI G., *Profilo teorico della sanzione amministrativa*, Padova (CEDAM), 1988.
- PAGLIARO A., *Grenzen der Strafrechtseinheitlichkeit in Europa*, in SCHÖNE-MANN - SUAREZ GONZALEZ, *Beurteilung des europäischen Wirtschaftsstrafrechts* (1994), (v. infra), 379.
- PAGLIARO A., *Principi di diritto penale*, P. 8, IV ed., Milano (Giuffrè), 1993.
- PAGLIARO A., *Limiti all'unificazione del diritto penale europeo*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1993, 199.
- PAGLIARO A., *Legge penale: principi generali*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, 1973, 1040.
- PAGLIARO A., *Diritto penale e cultura europea*, in AA.VV., *Prospettive per un diritto penale europeo* (1968), (v. supra), 147.
- PALADIN L., *Esiste un "principio di ragionevolezza" nella giurisprudenza costituzionale?*, in AA.VV., *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale* (1994), (v. supra), 1963.
- PALADIN L., *Forma italiana di governo ed appartenenza dell'Italia all'Unione Europea*, in *Quaderni costituzionali*, 1994, 403.
- PALADIN L., *Diritto costituzionale*, Padova (CEDAM), 1991.
- PALADIN L., *La tutela delle libertà fondamentali offerta dalle Corti costituzionali europee: spunti comparatistici*, in AA.VV., *Le garanzie giurisdizionali dei diritti fondamentali* (1988), (v. supra), 11.
- PALADIN L., *Libertà di pensiero e libertà d'informazione: le problematiche attuali*, in *Politica del diritto*, 1987, 12.
- PALADIN L., *Corte costituzionale e principio generale d'egualianza: aprile 1979-dicembre 1983*, in *Scr. on. Crisafulli*, I, Padova (CEDAM), 1985, 605.
- PALAZZO F.C., *Legge penale*, in *Digesto discipline penali*, VII, Torino (UTET), 1993, 338.
- PALAZZO F.C., *Bene giuridico e tipi di sanzioni*, in AA.VV., *La riforma del diritto penale* (1993), (v. supra), 70.
- PALAZZO F.C., *Presentazione a DELMAS-MARTY*, *Dal codice* (1992), (v. supra).
- PALAZZO F.C., *Dogmatica ed empiria nella questione di costituzionalità della legge antitroia*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992, 308.
- PALAZZO F.C., *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di penalizzazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992, 453.
- PALAZZO F.C., *Orientamenti dottrinali ed efficienza giurisprudenziale del principio di determinatezza-tassatività in materia penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1991, 327.
- PALAZZO F.C. - BERNARDI A., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la politica criminale italiana: intersezioni e lontananze*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 1988, fasc. 3, 30.
- PALAZZO F.C., *Valori costituzionali e diritto penale (un confronto comparati-*

- sico allo studio del tema*), in AA.VV., *L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei* (1985), I, (v. supra), 529.
- PALAZZO F.C., *Pene accessorie e sanzioni interdittive nella riforma del codice penale*, in AA.VV., *Problemi generali di diritto penale* (1982), (v. supra), 239.
- PALAZZO F.C., *Le interdizioni nella prospettiva delle misure alternative alla pena*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1977, 190.
- PALERMO FABRIS E., *Concorso apparente di norme e concorso di reati. Diritto positivo italiano e prospettive di riforma per un diritto penale europeo. Relazione svolta al Colloquio "Unione Europea e unificazione della parte penale del diritto penale" (Padova, 22-23 ottobre 1994), svoltosi nell'ambito del Programma Vigoni, tra le Università di Padova e Freiburg i. Br. (dati loscritti)*.
- PALERMO FABRIS E., *La recente legislazione italiana in tema di frodi nelle sovvenzioni comunitarie*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1993, 810.
- PALICI DI SURI E., *Diritti fondamentali e garanzie procedurali in Germania: spunti per una nuova visione dei diritti fondamentali*, in *Diritto e società*, 1990, 629.
- PALERMO C.E., *L'autunno del patriarca. Rinnovo o trasmissione del diritto penale dei codici?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1994, 1220.
- PALERMO C.E., *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1993, 1021.
- PALERMO C.E. - TRANI A., *La sanzione amministrativa. Profili sistematici*, Milano (Giuffrè), 1992.
- PALERMO C.E., *Consensus sociale e diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992, 849.
- PALERMO C.E., *Il principio di effettività nel diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1990, 430.
- PALERMO C.E., *Le Sezioni Unite inserirono la rotta: è "comune" la qualifica giuridica penale degli operatori bancari*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1987, 695.
- PALERMO C.E., *Lo "statuto penale" degli operatori bancari fra disciplina comunitaria e politica penale giudiziale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1986, 1359.
- PALERMO C.E., *"Materia penale" e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: una questione "classica" ad una svolta radicale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1985, 894.
- PALOMBELLA G., *Legittimità, legge e costituzione*, in *Sociologia del diritto*, 2, 1993, 123.
- PALOMBELLA G., *I limiti del diritto mine*, in *Democrazia e diritto*, 4-94/1-95,

- 185.
- PANACIA S., *Alcuni problemi di interpretazione della legge penale in relazione ad una recente giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Rassegna della giustizia militare*, 1983, 185.
- PAONE V., *Regolamenti comunitari e norme in tema di repressione delle frodi vinicole*, in *Foro italiano*, 1988, IV, 337.
- PAPA M., *Considerazioni sul controllo di costituzionalità relativamente alla misera editale delle pene in Italia e negli U.S.A.*, in AA.VV., *L'influenza dei valori costituzionali* (1985), I, (v. supra), 685.
- PARESC E., *Fonti del diritto (filosofia del diritto)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVII, Milano (Giuffrè), 1968, 892.
- PARETO V., *Trasformazioni della democrazia*, Bologna (Cappelli), 1966.
- PASETTI BONARDELLA F., *Le pouvoir décisionnel et l'évolution institutionnelle de la Communauté européenne*, in *Rivista di diritto europeo*, 1991, 311.
- PASSAS N. - NIELKEN D., *The thin line between legitimate and criminal enterprises: subsidy frauds in the European Community*, in *Crime, Law and Social Change*, 1993, 223.
- PASTORE M., *La cooperazione intergovernativa nei settori dell'immigrazione, dell'asilo e della sicurezza interna*, in NASCIMBENE, Da Schengen a Maastricht (1995), (v. supra), 24.
- PASTORE M., *Soppressione dei controlli alle frontiere comuni, controllo delle frontiere esterne e cooperazione di polizia in Europa secondo gli accordi di Schengen*, in *Questione giustizia*, n. 3-4, 1992, 651.
- PATALANO V., *Beni costituzionali e tutela penale degli interessi economici*, in *Studi on Vassalli*, Milano (Giuffrè), 1991, 629.
- PATERNITI C., *Diritto penale dell'economia*, Torino (Giappichelli), 1992.
- PATERNITI C., *Criminalità d'impresa e i poteri di contiguità*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1991, 953.
- PATRONO P., *Diritto penale dell'impresa e interessi umani fondamentali*, Padova, 1993.
- PATRONO P., *La responsabilità del produttore per danni alla salute*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1991, 1062.
- PATRONO P., *Problematrice attuali dell'errore nel diritto penale dell'economia*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1988, 87.
- PATRONO P., *Inquinamento industriale e tutela penale dell'ambiente*, Padova (CEDAM), 1980.
- PATTARO E., *Alle origini della nozione "principi generali del diritto". Profilo storico-filosofico*, in AA.VV., *Soggetto e principi generali del diritto* (1987), (v. supra), 25.
- PEARL E.L., *Punishing Balkan War Criminals: Could the End of Yugoslavia Provide an End to Victor's Justice*, in *American Criminal Law Review*, 1993 (30), 1373.
- PECES-BARRA MARTINEZ G., *Teoria dei diritti fondamentali*, Milano (Giuffrè),

- 1993.
- PECES-BARRA MARTINEZ G., *Diritti e doveri fondamentali*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, V, Torino (UTET), 1990, 139.
- PECORARO ALBANI A., *Riserva di legge, regolamento, norma penale in bianco*, in *Scritti on De Martino*, II, Milano (Giuffrè), 1960, 283.
- PEDRAZZI C., *Diritto penale*, in *Digesto delle discipline penali*, IV, Torino (UTET), 1990, 64.
- PEDRAZZI C., *L'influenza della produzione giuridica della CEE sul diritto penale italiano*, in AA.VV., *L'influenza del diritto europeo sul diritto italiano* (1982), (v. supra), 610.
- PEDRAZZI C., *Relazione introduttiva*, in AA.VV., *Il diritto penale europeo dell'economia* (1983), (v. supra), 13.
- PEDRAZZI C., *Droit communautaire et droit pénal des états membres*, in AA.VV., *Droit communautaire et droit pénal* (1981), (v. supra), 49.
- PEDRAZZI C., *Apporto della comparazione alle discipline penali*, in AA.VV., *L'apporto della comparazione alla scienza giuridica* (1980), (v. supra), 167.
- PEDRAZZI C., *Inefficacia le sentenze manipolative in materia penale?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1975, 646.
- PEDRAZZI C., *Il rafforzamento delle legislazioni penali nell'ambito della comunità economica europea*, in AA.VV., *Prospettive per un diritto penale europeo* (1968), (v. supra), 439 (e in *Indice penale*, 1967, 332).
- PERCORA L., *La tutela della certezza giuridica in alcune costituzioni contemporanee*, in *Diritto e società*, 1994, 21.
- PELLA V.V., *La criminalità collettiva des états e le droit pénal de l'avenir*, *Bucarest (Imprimerie de l'état)*, 1925.
- PERDICA A., *Le prospettive della cooperazione giudiziaria in Europa dopo Schengen: primi appunti*, in *Questione giustizia*, n. 3-4, 1992, 680.
- PERKMAN C. - OLBRECHTS-TYTECA L., *Trattato dell'argomentazione* (1958), trad. it., I, Torino (Einaudi), 1966.
- PERLINGERI P., *Diritto comunitario e legalità costituzionale*, Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane), 1992.
- PERNICE I., *sub art. 164*, in GRABITZ - HILL, *Kommentar* (1995), (v. supra).
- PERNICE I., *Gemeinschaftsverfassung und Grundrechtsschutz Grundlagen, Bestand, Perspektiven*, in *Neue juristische Wochenschrift*, 1990, 2409.
- PESCATORE P., *The Doctrine of "Direct Effect". An Infant Disease of Community Law*, in *European Law Review*, 1983, 155.
- PESCATORE P., *Die Gemeinschaftsverträge als Verfassungsrecht - ein Kapitel Verfassungsgeschichte in der Perspektive des Europäischen Gerichtshofs, systematisch geordnet*, in *Festschrift Katscher*, Baden-Baden (Nomos), 1981, 319.
- PESCATORE P., *Aspects judiciaires de l'acquis communautaire*, in *Revue trimestrielle de droit européen*, 1981, 617.

- PESCATORE P., *Les objectifs de la Communauté européenne comme principes d'interprétation dans la jurisprudence de la Cour de justice*, in *Miscellanea Ganshof van der Meersch*, II, Bruxelles - Paris (Bruylant - Librairie générale de droit et de jurisprudence), 1972, 325.
- PETROCELLI B., *Norma penale e regolamento*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1959, 762.
- PETRONI M., *L'abolizione criminis*, 1985.
- PETRONI M., *La tutela penale degli ordini amministrativi*, Milano (Giuffrè), 1980.
- PETRONI M., *Aspetti costituzionali della depenalizzazione*, in *Cassazione penale*, *Massimario annotato*, 1979, 1045.
- PETTOLELLI MANTOVANI L., *Convenzione Europea e principio di legalità*, in *Studi mem. Napolone*, I, Milano (Giuffrè), 1991, 495.
- PHILIPS L. - SCHOLLER H. (Hrsg. v.), *Jensett des Funktionalismus*, *Arthur Kaufmann zum 65. Geburtstag*, Heidelberg (Decker u. Müller), 1989.
- PICOTTI L., *La legge penale*, in BRICOLA F. - ZAGREBELSKY V. (dir. da), *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, *Codice penale*, pt. 8, II ed., I, Torino (UTET), 1996, 1.
- PIETTER S.U., *Subsidiarität*, Köln (C. Heymanns V.), 1993.
- PIRELLI G., *Norma penale e legge regionale*, in AA.VV., *Sulla potestà punitive dello Stato e delle Regioni* (1994), (v. supra), 105.
- PILLITU A.P., *Sulla "base giuridica" degli atti comunitari in materia ambientale*, in *Foro italiano*, 1991, IV, 369.
- PROLETTI G., *Aspetti penali della repressione delle frodi nelle sovvenzioni concesse dall'Unione Europea*, in *Rivista di politica*, 1994, 777.
- PRUS J.-C., *Dopo Maastricht, le istituzioni comunitarie sono diventate più efficaci, più democratiche, più trasparenti?*, in *Rivista di diritto europeo*, 1994, 3.
- PISSA P., *Le pene accessorie. Problemi e prospettive*, Milano (Giuffrè), 1984.
- PISSANI M., *I rapporti tra l'organizzazione giudiziaria e il processo penale*, Padova (CEDAM), 1990.
- PISSANI M., *Problemi della giurisdizione penale*, Padova (CEDAM), 1987.
- PISSANI M., *L'acquisto di «azioni proprie» (art. 2358 - 2630 cc.) e la seconda direttiva delle Comunità europee in materia societaria*, in *Indice penale*, 1985, 428.
- PISSANI M., *La "penetrazione" del diritto internazionale penale nel diritto penale italiano*, in *Indice penale*, 1979, 5.
- PISTORELLI L., *"Economia e criminalità": Forum-Commissione nazionale antimafia*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1993, 362.
- PITTARO P., *L'ordinamento italiano e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Giurisprudenza italiana*, 1987, IV, 391.
- PIZZORUSSO A., *L'organizzazione della giustizia in Italia*, Torino (Einaudi), 1990.
- PIZZORUSSO A., *Lezioni di diritto costituzionale*, Firenze, 1984.

- PIZZORUSSO A., *Sui limiti della potestà normativa della Corte costituzionale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1982, 305.
- PIZZORUSSO A., *Le norme sulla misura delle pene e il controllo della ragionevolezza*, in *Foro italiano*, 1971, IV, 203.
- PONRO G., *Le competenze comunitarie per la lotta alla droga e al traffico di stupefacenti*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1992, 29.
- POZZATO M., *Sistema giurisdizionale EFTA e Corte europea di giustizia*, in *Documenti Giustizia*, 1993, 1992.
- PREDIERI A., *La giurisprudenza della corte costituzionale sulla gerarchia e sulla competenza di ordinamenti o di norme nelle relazioni fra Stato e Comunità europea*, in AA.VV., *La Corte costituzionale tra diritto interno e diritto comunitario* (1991), (v. supra), 99.
- PRETI G., *Reltonica e logica*, III ed., Torino (Einaudi), 1968.
- PREUS U.K., *Entwicklungsperspektiven der Rechtswissenschaft*, in *Kritische Justiz*, 1988, 361.
- PREUS H.-J. - SPITZER H., *Die Betrugsbekämpfung in der Europäischen Gemeinschaft*, in *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 1994, 297.
- PIGLIATTI S., *Consistenza e diritto*, Milano (Giuffrè), 1961.
- POLLANO D., *sub art. 1*, in CRESPI A. - STELLA F. - ZUCCALA G., *Commentario breve al codice penale* (1992), (v. supra), 5.
- POLLANO D., *Politica criminale*, in MARINICCI - DOLCINI, *Diritto penale in trasformazione* (1985), (v. supra), 3.
- POLLANO D., *Bene giuridico e giustizia costituzionale*, in *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, a c. di A.M. Sile, Napoli (Jovene), 1985, 131.
- POLLANO D., *Obblighi costituzionali di tutela penale?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1983, 484.
- QUADRI R. - MONACO R. - TRABUCCHI A., *Trattato istitutivo della Comunità europea*, *Commentario*, vol. I, II, III, Milano (Giuffrè), 1965.
- QUADRI R., *sub art. 5*, in QUADRI - MONACO - TRABUCCHI, *Trattato istitutivo della Comunità europea*, *Commentario*, (v. supra), I, 51.
- QUADRI R., *sub art. 192*, in QUADRI - MONACO - TRABUCCHI, *Trattato istitutivo della Comunità europea*, (v. supra), III, 1433.
- QUADRI R., *Diritto penale internazionale*, Padova (CEDAM), 1944.
- RABE H.-J., *Europäische Gesetzgebung - das unbekannte Wesen*, in *Neue juristische Wochenschrift*, 1993, 1.
- RAMACCI F., *Istituzioni di diritto penale*, II ed. riv. e agg., Torino (Giappichelli), 1992.
- RAMACCI F., *Corso di diritto penale*, I, *Principi costituzionali e interpretazione della legge penale*, Torino (Giappichelli), 1991.
- RAMACCI F., *Introduzione all'analisi del linguaggio legislativo penale*, Milano (Giuffrè), 1970.

- RASMUSSEN H., *The Court of Justice of the European Communities and the Process of Integration*, in ORBAN E. (par/bv), *Fédéralisme et Cours Suprêmes - Federalism and Supreme Courts*, Bruxelles, Montréal (Québec) (Bryan), Les Presses de l'Université de Montréal, 1991, 199.
- RASMUSSEN H., *On Law and Policy in The European Court of Justice*, Dordrecht (M. Nijhoff Publ.), 1986.
- RAWORTH P., *A Timid Step Forward: Maastricht and the Democratisation of the European Community*, in *European Law Review*, 1994, 16.
- RAZ J., *Practical Reason and Norms*, London (Hutchinson), 1975.
- REAMEY G.A., *Up in Smoke: Fourth Amendment Rights and the Burger Court*, in *Oklahoma Law Review*, 1992, 57.
- REIDFA G., *Dritto*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, sezione civile, VI, Torino (UTET), 1990, 1.
- RECCIA G., *Corte di Giustizia delle Comunità Europee e tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale italiana e tedesca*. Verso un "catalogo" europeo dei diritti fondamentali?, in AA.VV., *La corte costituzionale tra diritto interno e diritto comunitario* (1991), (v. supra), 123.
- RENGELING H.-W., *Grundrechtschutz in der Europäischen Gemeinschaft*, München (Beck), 1992.
- RESCIGNO G.U., *Il Tribunale costituzionale federale tedesco e i nodi costituzionali del processo di unificazione europea*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1994, 3115.
- RESCIGNO P., *Sui principi generali del diritto*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1992, 379.
- RESNA E., *Contro la sovranità*, in *Sociologia del diritto*, 1993, 195.
- RICCIO G., *"Criminalità organizzata e nuovi spazi giudiziari europei" tra codificazione e legislazione speciale*, in *Politica del diritto*, 1993, 139.
- RICCIO G., *Note su interpretazione della legge e accertamento della responsabilità penale*, in *Politica del diritto*, 1991, 117.
- RICCIO G., *Ordinamento militare e processo penale. Profili di teoria generale*, Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane), 1983.
- RIPOLA P., *La rappresentanza parlamentare fra unità politica e pluralismo*, in *Dritto e società*, 1994, 709.
- RIGAUX M.-F., *Démocratie relative et relativité du modèle démocratique*, in AA.VV., *Nouveaux itinéraires en droit* (1993), (v. supra), 413.
- RIGAUX M., *Sur la route du droit pénal européen*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1972-73, 643.
- RIODI F., *Costituzione rigida, potere di revisione e interpretazione per valori*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1992, 3712.
- RINELLA A., *Osservazioni in ordine alla ripartizione delle competenze tra Comunità europea e Stati membri alla luce del principio di sussidiarietà*, in *Quaderni costituzionali*, 1994, 431.
- RIONDATO S., *Danno alla salute cagionato dal produttore e rischio consentito*,

- in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1992, 392.
- RIONDATO S., *Cenni sulla licità del rischio con riferimento ai reati economici colpiti contro la salute pubblica*, in *Studi sulla corruzione*, a c. di L. Marza, Torino (Giappichelli), 1990.
- RIONDATO S., *Profili penali della nuova disciplina dei cosmetici* (l. 11 ottobre 1986, n. 713), in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1988, 545.
- RIONDATO S., *Legittimità della pena e "supplenza" del codice penale comune nell'ordinamento militare*, in *Cassazione penale*, 1985, 827.
- RIONDATO S., *I metodi di analisi dei prodotti alimentari tra regolamenti comunitari e normativa statale*, in *Giurisprudenza agraria italiana*, 1982, 631.
- RIPPE E., *Secolarizzazione e diritto costituzionale*, in AA.VV., *Esperienze giuridica e secolarizzazione* (1994), (v. supra), 227.
- RIZ R., *Der Einfluss der Europäischen Menschenrechtskonvention auf das Straf- und Strafverfahrensrecht Italiens*, in *Zeitschrift für das gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1988, 645.
- RIZ R., *NUOVI PROFILI SUL RAPPORTO TRA DIRITTO PENALE E DIRITTO COMUNITARIO*, in *Diritto comunitario e diritto interno*, *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura*, n. 11, 1988, 81.
- RIZ R., *Diritto penale e diritto comunitario*, Padova (CEDAM), 1984.
- RODEGUEZ A., *Los límites constitucionales a la cesión de competencias a la Unión: comentario a la Declaración del Tribunal Constitucional español sobre el tratado de la Unión Europea*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1994, 684.
- ROMANO M., *"Meritevolezza di pena", "bisogno di pena" e teoria del reato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992, 39.
- ROMANO M., *Commentario sistematico del codice penale*, I, art. 1-84, Milano (Giuffrè), 1987.
- ROMANO M., *Norme incriminatrici arbitrariamente discriminatorie: con se stesse ragionevoli e costituzionalmente legittime?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1986, 1319.
- ROMANO M., *Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1981, 477.
- ROMANO M., *Legislazione penale e consenso sociale*, in *Jus*, 1985, 413.
- ROMCO M., *Modelli sanzionatori e secolarizzazione del diritto penale*, in AA.VV., *Esperienze giuridica e secolarizzazione* (1994), (v. supra), 155.
- ROSSETTI M., *Controllo di ragionevolezza e oggettività giuridica dei reati di insubordinazione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1980, 200.
- ROSSI L.S., *Il "buon funzionamento del mercato comune". Delimitazione dei poteri fra CEE e Stati membri*, Milano (Giuffrè), 1990.
- ROSSI VANNINI A., *Illecito depenalizzato - amministrativo*, Milano (Giuffrè), 1990.
- ROTH R., *La Suisse face au droit (pénal) européen des affaires: le grand saut?*, in

- Deviance et Société, 1994, 227.
- ROXIN C., *Strafrecht*, A.T., I, München (Beck), 1992.
- ROXIN C., *Sinn und Grenzen der staatlicher Strafe* (1986), in Id., *Strafrechtliche Grundlagensprobleme*, Berlin-New York (W. de Gruyter), 1973, 1.
- RUGGERI A., *Fonti e norme nei giudici sulle leggi e le «metamorfosi» dei criteri ordinari delle fonti*, Torino (Giappichelli), 1994.
- RUGGERI A., *Fonti e norme nell'ordinamento e nell'esperienza costituzionale. L'ordinamento in sistema*, Torino (Giappichelli), 1993.
- RUGGERI A., *La certezza del diritto allo specchio, il «gioco» dei valori e le «doglie» della giustizia costituzionale (a proposito dei conflitti di attribuzione originati da sentenze passate in giudicato)*, in *Diritto e società*, 1993, 137.
- RUGGERI A., *Continuo e discontinuo nella giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza n. 170/1984, in tema di rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno: dalla «teoria» della separazione alla «prassi» dell'integrazione intersistemica?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1991, 1583.
- ROGGERI A., *Stato di diritto e dinamica istituzionale (Spunti per una riflessione)*, in *Politica del diritto*, 1990, 371.
- RUGGERI A., *Le attività «conseguenziali» nei rapporti fra la Corte costituzionale e il legislatore. (Premesse metodico-dogmatiche ad una teoria giuridica)*, Milano (Giuffrè), 1988.
- RUMSCHOTT D., *Ambiguities between criminal policy and scientific research: the case of fraud against the EC*, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, 1993, 101.
- RUZ VADULLO E., *Que peut-on espérer raisonnablement d'un droit pénal européen communautaire?*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1994, 618.
- USCELLO F., *Rilevanza dei diritti della persona e «ordinamento comunitario»*, Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane), 1993.
- RUTSCH C.-J., *Strafrechtlicher Durchgriff bei verbundenen Unternehmen?*, Köln (Deubner), 1987.
- ROTTER C.F., *Harmonie trotz Dissonanz. Gedanken zur Erhaltung eines junktionsfähigen Strafrechts im grenzenlosen Europa*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1993, 30.
- SACCIO A., *La protezione dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario*, in *Documenti Giustizia*, 1993, 275.
- SACCIO A., *Orientamenti della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di illeciti economici*, in AA.VV., *Il diritto penale europeo dell'economia* (1983), (v. supra), 93.
- SALAZAR L., *Gli sviluppi nel campo della cooperazione giudiziaria nel quadro del terzo pilastro del trattato sull'Unione europea*, in *Documenti Giustizia*, 1995, 1512.

- SALAZAR L., *Maastricht ed il nuovo ruolo dei Ministri della giustizia*, in *Documenti Giustizia*, 1995, 113.
- SALAZAR L., *Tutela penale nei confronti della frode comunitaria: «incontrollabile frenesia» del nostro legislatore od intervento necessario?*, in *Cassazione penale*, 1994, 752.
- SALAZAR L., *Prospettive per una politica penale europea nel dopo Maastricht*, in *Documenti Giustizia*, 1993, 322.
- SALAZAR L., *Diritto penale e diritto comunitario: la strana coppia*, in *Cassazione penale*, 1992, 1658.
- SALAZAR L., *Riciclaggio dei capitali: direttiva comunitaria e legislazione italiana*, in *Foro italiano*, 1991, IV, 462.
- SALVAGE P., *Droit pénal général. Édition à jour du nouveau code pénal*, Grenoble (Presses universitaires de Grenoble), 1993.
- SANDULLI M.A., *Le sanzioni amministrative pecuniarie*, Napoli (Jovene), 1983.
- SARTORI G., *Democrazia e definizioni*, IV ed., Bologna (il Mulino), 1976.
- SAVONA E.U., *Sviluppi delle attività criminali ed i riflessi nel sistema economico nazionale ed internazionale*, in AA.VV., *Economia e criminalità* (v. supra), 203.
- SCARANO L., *I rapporti di diritto penale*, Milano (Giuffrè), 1942.
- SCARFELLI U., *Dalla legge al codice, dal codice ai principi*, in *Rivista di filosofia*, 1987, 3.
- SCHER A., *Diritto penale-finanziario austriaco. Spazio economico europeo e Comunità europea - Österreichisches Finanzstrafrecht, der EWR und die EG*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1992, 945-950.
- SCHILD W., *juristische Methode als Mittel der politischen Macht*, in *Rechtstaat und Menschenwürde. Festschrift Mahofers*, Frankfurt a.M. (V. Klostermann), 1988, 413.
- SCHMIDTNER P.M., *Rechtspolitische Bestrebungen zur Verbesserung des Schutzes der EG-Finanzinteressen*, in AA.VV., *Die Bekämpfung* (1993), (v. supra), 106.
- SCHMIDTNER P.M. - HUTZLER G., *Binnenmarkt und Subsidiaritätsprinzip*, in *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 1993, 8.
- SCHMITT C., *Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft* (1943-44), ora in trad. it. in *Diritto e cultura*, 1995, 7.
- SCHMITT C., *Begriff des Politischen* (1932), trad. it. *Le categorie del «politico»*, a c. di G. Miglio, Bologna (il Mulino), 1972.
- SCHMITT C., *Der Träger der Verfassung* (1931), trad. it. *Il custode della Costituzione*, Milano (Giuffrè), 1981.
- SCHOCKWEILER F., *La répression des infractions au droit communautaire dans la jurisprudence de la Cour* (1995), (da rivedere).
- SCHOCKWEILER F., *La responsabilité de l'autorité nationale en cas de violation du droit communautaire*, in *Revue trimestrielle de droit européen*, 1992, 27.
- SCHOENBURG W. - LAGODNY O., *Neuere Entwicklungen im Recht der interna-*

- tionalen Rechtshilfe in Strafsachen, in *Strafverteidiger*, 1994, 393.
- SCHROTH H.-J., Der Einfluß der Europäischen Menschenrechtskonvention auf das Straf- und Strafverfahrensrecht Großbritanniens, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1988, 470.
- SCHROTH H.-J., *Economic Offences in EEC Law with special reference to English and German Law*, Kehl (Engel), 1983.
- SCHULZ L., *Verschlungene Wege des Lebensschutzes. Zum zweiten Abtreibungsurteil des BVerfG*, in *Strafverteidiger*, 1994, 38.
- SCHÜNEMANN B., - DE FIGUEREIDA DIAS J. (Hrsg. v.), *Bausteine des europäischen Strafrechts*, Coimbra - Symposium für Calafus Roxin, Köln (C. Heymanns V.), 1995.
- SCHÜNEMANN B., - SUAREZ GONZALEZ C. (Hrsg. v.), *Bausteine des europäischen Wirtschaftsstrafrechts*, Madrid Symposium für K. Tiedemann, Köln (C. Heymanns V.), 1994.
- SCHÜNEMANN B., *Strafrechtssystem und Kriminalpolitik*, in *Festschrift Schmitt*, Tübingen (Mohr), 1992, 117.
- SCHULTE, J.J.E., *La régionalisation du droit pénal international et la protection des droits de l'homme dans les procédures de coopération internationale en matière pénale*, Rapport général, Colloque préparatoire du XV^e congrès international de l'ADP (Helsinki, 2-6 septembre 1992), Section IV, in *Revue internationale de droit pénal*, 1994, 39.
- SCHULTE J.J.E., *The European Market of 1993: A test for a Regional Model of Supranational Criminal Justice or of Inter-Regional Co-operation*, in ESER A. - LACODON O. (Hrsg.), *Principles and procedures for a new transnational criminal law* (1992), (v. supra), 387.
- SCHULTE J.J.E., Die Regionalisierung des internationalen Strafrechts und der Schutz der Menschenrechte bei der internationalen Zusammenarbeit in Strafsachen, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1992, 725.
- SCHULTE J.J.E., *Strafrecht in Europa*, in *Justizielle Verordnungen*, 1990, 8.
- SCHWALGHOFFER K., *La lotta al riciclaggio - Die Bekämpfung der Geldwäsche, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1992, 955 - 964.
- SCHWARZE J., *Droit administratif européen*, I et II, Bruxelles, Luxembourg (Office des publications officielles des Communautés européennes - Bruylant), 1994.
- SCHWARZE J., *Rechtsstaatlichkeit und Grundrechtsschutz als Ordnungspostulate der Europäischen Gemeinschaft*, in *Rechtsstaat und Menschenwürde. Festschrift f. Maitlofer*, Frankfurt a. M. (Klostermann), 1988, 529.
- SCHWARZE J., *Europäisches Verwaltungsrecht*, I e II, Baden-Baden (Nomos), 1988.
- SCHWETZER M. - HUMMER W., *Europarecht. Das Recht der Europäischen Gemeinschaften* (EGKS, EWG, EAG) - mit Schwerpunkt EWG, 4. Aufl., Neuwied, Krefeld, Berlin (Meizner), 1993.

- SCUDIER G., *Rischio lavorativo "rumore" (d. leg. n. 277/1991) e proposte di controriforma*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1993, 815.
- Second Annual Lawyers Convention of the Federalist Society: *The Constitution and Federal Criminal Law*, in *American Criminal Law Review*, 1989, 1659 ss.
- SEELER H.-J., *Die rechtsstaatliche Fundierung der EG-Entscheidungsstrukturen*, in *Europarecht*, 1990, 99.
- SEMENARA S., *La prevenzione e la repressione delle frodi a danno delle finanze comunitarie nell'ordinamento italiano*, in *Rivista Penale dell'Economia*, 1994, 127.
- SEMENARA S., *Insider trading e diritto penale*, Milano (Giuffrè), 1989.
- SEMENARA S., *L'immunità penale dei membri del parlamento europeo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1982, 128.
- SEVENSTER H.G., *Criminal Law and EC Law*, in *Common Market Law Review*, 1992, 29.
- SFORZA F., *La Direttiva 89/1392/CEE sulle macchine utensili: un ulteriore esempio di "diritto penale comunitario"?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1993, 316.
- SGORBI, *Diritto penale comunitario*, in *Digesto discipline penalistiche*, IV, Torino (UTET), 1990, 89.
- SGORBI F., *Il reato come rischio sociale*, Bologna (Il Mulino), 1990.
- SGORBI F., *Diritto penale comunitario*, in *Appendice Nouissimo digesto italiano*, II, Torino (UTET), 1981, 1227.
- SHAW J., *Decentralization and law enforcement in EC competition law*, in *Legal Studies*, 1995, 128.
- SHERLOCK A.-HARDING C., *Controlling Fraud within the European Community*, in *European Law Review*, 1991 (16), 20.
- SICO L., *Considerazioni sull'interpretazione dell'art. 11 della Costituzione*, in *Dir. internazionale*, 1966 (XX), 297.
- SIEBER U., *Entwicklungsstand und Perspektiven des europäischen Wirtschaftsstrafrechts*, in SCHÜNEMANN - SUAREZ GONZALEZ, *Bausteine des europäischen Wirtschaftsstrafrechts* (1994), (v. supra), 349.
- SIEBER U., *European Unification and European Criminal Law*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 1994, 86.
- SIEBER U. (Hrsg.), *Europäische Einigung und Europäisches Strafrecht. Beiträge zum Grundungssymposium der Vereinigung für Europäisches Strafrecht e.V.*, Köln (C. Heymanns V.), 1993.
- SIEBER U., *Forderungen für die europäische Strafrechtspolitik - Zusammenfassung der Beiträge und Diskussionen*, in STEHR (Hrsg.), *Europäische Einigung, Strafrecht und Diskussionen*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal*, (v. supra), 157.
- SIEBER U., *Union européenne et droit pénal européen. Proposition pour l'avenir du droit pénal européen*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal*

- comparé, 1993, 249.
- SIEBER U., *Unificazione europea e diritto penale europeo - Europäische Einigung und Europäisches Strafrecht*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1991, 965 - 986.
- SIEBER U., *Europäisches Einigung und Europäisches Strafrecht*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1991, 957.
- SILVESTRI G., *Legge (controllo di costituzionalità)*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, IX, Torino (UTET), 1994, 128.
- SILVESTRI G., *Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso*, in *Quaderni costituzionali*, 1989, 229.
- SILVESTRI G., *Potere dello Stato (divisione dei)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIV, Milano (Giuffrè), 1985, 670.
- SILVESTRI G., *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1981, 1684 (e in *Scr. cit.*, Crisafulli, I, Padova, CEDAM, 1985, 756).
- SNYDER F., *«Soft law» e prassi istituzionale nella Comunità europea*, in *Sociologia del diritto*, 1993, 79.
- SØRENSEN M., *Punti di contatto tra la Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed il diritto delle Comunità europee*, in *Rivista di diritto europeo*, 1978, 163.
- SORENTINO F., *Al limiti dell'integrazione europea: primato delle fonti o delle istituzioni comunitarie?*, in *Politica del diritto*, 1994, 189.
- SORENTINO F. - CAPORALI G., *Legge (atti con forza di)*, in *Digesto, Discipline pubblicistiche*, IX, Torino (UTET), 1994, 100.
- SORENTINO F., *La Costituzione italiana di fronte al processo di integrazione europea*, in *Quaderni costituzionali*, 1993, 71.
- SORENTINO F., *La rilevanza delle fonti comunitarie nell'ordinamento italiano*, in *Diritto del commercio internazionale*, 1989, 435.
- SORENTINO F., *Lo sviluppo della forma di governo italiana nella giurisprudenza della Corte in materia comunitaria*, in AA.VV., *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia* (1982), (v. supra), 397.
- SORENTINO F., *La tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario ed in quello italiano*, in AA.VV., *L'influenza del diritto europeo sul diritto italiano* (1982), (v. supra), 37.
- SORENTINO F., *Corte costituzionale e Corte di giustizia delle Comunità europee*, I, Milano (Giuffrè), 1970.
- SOULARD Chr., *Droit communautaire*, in *Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé*, 1993, 147.
- SPADARO A., *Contributo per una teoria della Costituzione*, Milano (Giuffrè), 1994.
- SPADARO, *Il problema del «fondamento» dei diritti «fondamentali»*, in *Diritto e società*, 1991, 453.
- SPADARO A., *Limiti del giudizio costituzionale incidentale e ruolo dei giudici*, Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane), 1990.

- SHANOWSKY W., *Wertbeurteilungszermende Defizite des gemeinschaftsrechtlichen Sanktions- und Vollstreckungssystems*, in *juristen Zeitung*, 1994, 326.
- SPASARI M., *Diritto criminale e scienza del diritto criminale. Oggetto e metodo della dottrina criminale e della criminologia*, in *Studi mem. Navolone*, I, Milano (Giuffrè), 1991, 531.
- SPEEDUT G., *L'ordinamento italiano e il diritto comunitario*, Padova (CEDAM), 1981.
- SPEEDUT G., *Norme di applicazione necessaria e ordine pubblico*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1976, 469.
- SPEEDUT G., *Crimini internazionali*, in *Enciclopedia del diritto*, XI, Milano (Giuffrè), 1962, 337.
- STEINBERGER H., in STEINBERGER H., KLEIN E., THÜRER D., *Der Verfassungsstaat als Glied einer europäischen Gemeinschaft* (= SCHRODER M., JABASS H.-D., *Verwaltungsrecht als Vorgabe für Zivil- und Strafrecht*), *Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer*, 50, Berlin (W. de Gruyter), 1991.
- STELLA F., *Laicità dello Stato, fede e diritto penale*, in *Diritto penale in trasformazione*, a c. di G. Martinucci e E. Dolcini, Milano (Giuffrè), 1985, 309.
- STELLA F., *La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1973, 4.
- STRESSENS G., *Corporate Criminal Liability: a Comparative Perspective*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1994, 493.
- STRESSENS G., *De bevoegdheid van de Europese Gemeenschap tot het instellen van sancties: op weg naar een communautair strafrecht?*, in *Rechtspraak Wetblad*, 1993, 137.
- STEWING C., *Subsidiarität und Föderalismus in der Europäischen Union*, Köln (C. Heymans V.), 1992.
- STILE A.M. (a cura di), *Le divergenze tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale*, Napoli (Jovene), 1991.
- STOFFERS K.F., *Der Schutz der EU-Finanzinteressen durch das deutsche Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht*, in *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 1994, 304.
- STORTONI L., *Profilo costituzionali della non punibilità*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1984, 626.
- STRATENWERTH G., *Strafrechtliche Unternehmenshaftung?*, in *Festschrift f. Sobmitz*, Tübingen (Mohr), 1992, 295.
- STREINZ R., *Die demokratische Legitimation der Europäischen Gemeinschaft nach dem Vertrag von Maastricht und ihre Bedeutung für deren Sanktionskompetenzen*, in AA.VV., *Lebensmittelstrafrecht* (1994), (v. supra), 219.
- STREINZ R., *Das Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts*, in *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 1994, 329.
- STROZZI G., *Le principe de subsidiarité dans la perspective de l'intégration européenne: une énigme et beaucoup d'attentes*, in *Revue trimestrielle de droit*

- européen, 1994, 373.
- STROZZI G., Il ruolo del principio di sussidiarietà nel sistema dell'Unione Europea (1992), in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 1993, 39.
- STROZZI G., Istituzioni comunitarie, in *Digesto discipline pubblicistiche*, VIII, Torino (UTET), 1993, 624.
- SÜß F., Von Umgang mit dem Bestimmtheitsgebot, in AA.VV. (Institut für Kriminalwissenschaften Frankfurt a. M. Hrsg.), *Von unmöglichen Zustand des Strafrechts* (1995), (v. supra), 207.
- TAMMEOLO L., *Rechtstheorie und materielle Gerechtigkeit Beiträge zur Rechtsphilosophie und zur Theorie des Völkerrechts*, Frankfurt a.M. (Athenäum), 1971.
- TARELLO G., *Geralche normative e interpretazione dei documenti normativi, in Politica del diritto*, 1977, 499.
- TARELLO G., *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna (Il Mulino), 1988.
- TARUFFO M., The Use of Comparative Law by Courts, in AA.VV. (Associazione italiana di diritto comparato), *Rapport nationaux italiens au XIV^e Congrès International de Droit Comparé* (1994), (v. supra), 49.
- TEICHENI I., Impertinza del carattere penale o amministrativo attribuito alle sanzioni pecuniarie, agli effetti della salvaguardia dei diritti dei singoli nelle impugnazioni davanti alla Corte di Giustizia CEE, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1984, 407.
- TEMPLE LANG J., The development of European Community Constitutional Law, in *The International Lawyer*, 1991, 455.
- TESAURO G., I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 1992, 426.
- TESAURO G., La sanction des infractions au droit communautaire, in *Rivista di diritto europeo*, 1992, 477.
- TESKE H., Die Sanktion von Vertragsverstößen im Gemeinschaftsrecht, in *Europarecht*, 1992, 265.
- THEATO D.R., *Sanktionen des Lebensmittelsrechts im Gemeinsamen Binnenmarkt – Zum Spannungsverhältnis zwischen Rechtseinbeziehung und nationaler Souveränität aus der Sicht des Europäischen Parlaments*, in AA.VV., *Lebensmittelsrecht* (1994), (v. supra), 213.
- THOMAS S., Die Anwendung europäischen materiellen Rechts im Strafverfahren, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 1991, 2233.
- TIEDEMANN K., Sullo stato della teoria del errore, con particolare riferimento al diritto penale dell'economia e alle leggi speciali – Zum Stand der Irrtumsdoktrine, insbesondere im Wirtschafts- und Nebenstrafrecht, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1995, 71, 88.
- TIEDEMANN K., La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1995, 615.
- TIEDEMANN K., *Diritto comunitario e diritto penale – Europäisches Gemeinschaftsrecht und Strafrecht*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1993, 209, 232.
- TIEDEMANN K., *Europäisches Gemeinschaftsrecht und Strafrecht*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 1993, 25.
- TIEDEMANN K., Anmerkung (EuGH 240/90 Bundesrepublik Deutschland/Kommission), in *Neue Juristische Wochenschrift*, 1993, 48.
- TIEDEMANN K., *Verfassungsrecht und Strafrecht*, Heidelberg (Müller), 1991.
- TIEDEMANN K., Der Strafschutz der Finanzinteressen der Europäischen Gemeinschaft, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 1990, 2226.
- TIEDEMANN K., La tutela penale degli interessi finanziari della Comunità Europea – Der Strafschutz der Finanzinteressen der Europäischen Gemeinschaft, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1991, 513, 535.
- TIEDEMANN K., *Reform des Sanktionswesens auf dem Gebiet des Agrarmarktes der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, in *Festschrift Pfeiffer*, Köln (C. Heymanns V.), 1988, 101.
- TIEDEMANN K., Der Allgemeine Teil des europäischen supranationalen Strafrechts, in *Festschrift Jeschke*, II, Berlin (Duncker & Humblot), 1985, 1411.
- TIEDEMANN K., Das Kautionsrecht der EWG – ein verdecktes Strafrecht?, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 1983, 2727.
- TINBERMANS C.W.A., La sanction des infractions au droit communautaire, in *FÉDÉRATION INTERNATIONALE POUR LE DROIT EUROPÉEN II, La sanction des infractions au droit communautaire*, Lisbonne, 1992, 45.
- TIZZANO A., *Code de l'Unione europea*, Padova (CEDAM), 1995.
- TIZZANO A., La tutela dei privati nei confronti degli Stati membri della Comunità Europea, in *Foro italiano*, 1995, IV, 13.
- TIZZANO A., La corte costituzionale e il diritto comunitario: vent'anni dopo ..., in *Foro italiano*, 1984, I, 2063.
- TIZZANO A., Lo sviluppo delle competenze materiali delle Comunità europee, in *Rivista di diritto europeo*, 1981, 139.
- TIZZANO A., *La Corte di giustizia delle Comunità europee*, Napoli (Jovene), 1967.
- TIZZANO A., sub art. 172, in *QUADRI R. – MONACO R. – TRABUCCI A., Trattato istitutivo della Comunità economica europea* (v. supra), 1110.
- TIZZANO A., sub art. 187, in *QUADRI R. – MONACO R. – TRABUCCI A., Trattato istitutivo della Comunità economica europea* (v. supra), III, 1373.
- TOMISCHAT C., Ein internationaler Straßengerichtshof als Element einer Weltfriedensordnung, in *Zeitschrift für internationale Politik*, 1994, 61.
- TOSATO G.L., La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte delle Comunità europee, in *Studi on: Sperandei*, Milano (Giuffrè), 1984, 722.
- TOSATO G.L., *I regolamenti delle Comunità europee*, Milano (Giuffrè), 1965.
- TOSI R., Spunti per una riflessione sui criteri di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1993, 545.

- TRABACCHI A., *Regole di diritto e principi generali del diritto nell'ordinamento comunitario*, in *Rivista di diritto civile*, 1991, I, 511.
- TRABACCHI A., *Per una visione sistematica del diritto comunitario*, in *Quaderni del Centro di documentazione e studi sulle Comunità europee dell'Università degli Studi di Ferrara - Facoltà di Giurisprudenza*, n. 9, 1967 (Milano, Giuffrè).
- TRAVANI M., *Legge penale. I. Fonti*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XVIII, Roma, 1990.
- TRIECHSEL S., *Die Bedeutung der Europäischen Menschenrechtskonvention im Strafrecht*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1989, 819.
- TRIECHSEL S., *Der Einfluss der Europäischen Menschenrechtskonvention auf das Straf- und Strafverfahrensrecht der Schweiz*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1988, 667.
- TREVES G., *Considerazioni sullo Stato di diritto*, in *Studi on Crosta*, II, Milano (Giuffrè), 1960, 1591.
- TRIEFFERER O., *Grundlagen, Möglichkeiten und Grenzen des Internationalen Tribunals zur Verfolgung der Humanitätsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien*, in *Österreichische Juristen-Zeitung*, 1994, 825.
- TRIEFFERER O., *Von "Nürnberg" zu einem Internationalen Gerichtshof zur Verfolgung der Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien*, in NEISSER H. (Hrsg.), *Menschenrechte als politischer Auftrag*, Wien (Medien u. Recht), 1993, 37.
- TRIEFFERER O., *Present Situation, Vision and Future Perspectives*, in ESSE A., LAGODNY O. (Hrsg.), *Principles and procedures for a new transnational criminal law* (1992), (v. *supra*), 369.
- TRUCKER N., *La pregiudizialità costituzionale*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1988, 853.
- TSITSOURA A., *Faut-il un droit pénal européen?*, in *Pouvoirs*, 1990, 133.
- TSOLKA O., *Der allgemeine Teil des europäischen supranationalen Strafrechts*, in *StJ*, Frankfurt a.M. (Peter Lang), 1995.
- TUKEENS F., *Les fraudes communautaires: un observatoire pénal européen*, in *Deviance et Société*, 1994, 215.
- TUKEENS F., *Les transformations du droit pénal aux États-Unis. Pour un autre modèle de justice*, in AA. VV., *Nouveaux itinéraires en droit* (1993), (v. *supra*), 461.
- TUKEENS F. - VAN DEN WYNGAERT C. - VERODUSTRAETE I. (Eds.), *La protection juridique des intérêts financiers des communautés européennes*, Antvers - Bruxelles (Maklu - Bruylant), 1992.
- UBERTAZZI G.M., *Atto unico e tutela dei diritti dell'uomo*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 1989, 296.
- VALENTI A.M.V., *Dalla salvaguardia della persona alla realizzazione progressiva*

- dell'unità europea. Momenti essenziali dell'esperienza giuridico-politica contemporanea*, Napoli, 1990.
- VALENTI A.M.V., *I principi di struttura delle Comunità Europee nella giurisprudenza della Corte comunitaria*, Milano (Giuffrè), 1969.
- VALLANTE P., *Norme comunitarie e diritto penale. La qualifica di pubblico ufficiale*, in *Rivista di diritto europeo*, 1993, 107.
- VAN BINSBERGEN W.C., *Le droit pénal des Communautés Européennes*, in *Droit pénal européen. Europees strafrecht. European Criminal Law*, Congrès organisé les 7-9 novembre 1968 par l'Institut d'études européennes, Bruxelles (Presses Universitaires), 1970, 203.
- VAN DEN WYNGAERT C., *Criminal law and the European Communities. Defining the Issues, Transnational Aspects of Criminal Procedure*, in *Michigan Yearbook of International Legal Studies*, 1983, 147.
- VAN DEN WYNGAERT C., *Droit pénal et communautés européennes*, in *Revue de droit pénal et criminologie*, 1982, 837.
- VAN OUTRIVE L., *La fraude communautaire, une approche équivoque*, in *Deviance et Société*, 1994, 211.
- VASSALI G., *La giustizia internazionale penale. Studi*, Milano (Giuffrè), 1995.
- VASSALI G., *Diritti dell'uomo e diritto internazionale penale*, in *I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie*, 1993, 42.
- VASSALI G., *La punizione dell'insider trading*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1992, 3.
- VASSALI G., *I principi generali del diritto nell'esperienza penalistica*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1991, 699.
- VASSALI G., *Prospettive per una corte internazionale penale*, in *Documenti Giustizia*, 1990, n.10, 2.
- VASSALI G., *Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto ed esperienze comparatistiche*, in *Documenti Giustizia*, 1989, n.7, 2.
- VASSALI G., *Potestà punitiva*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIV, Milano (Giuffrè), 1985, 793.
- VASSALI G., *"Nullum crimen sine lege"*, in *Appendice Novissimo digesto italiano*, V, Torino, 1984, 293.
- VASSALI G., *In tema di "diritto internazionale penale"*, in *Giustizia penale*, 1991, I, 257.
- VASSALI G., *La potestà punitiva*, Torino (UTET), 1942.
- VERDERAME G.B., *Il mercato interno nel quadro dell'azione di contrasto della criminalità economica*, in AA. VV., *Economia e criminalità* (1993), (v. *supra*), 222.
- VERMEULEN B.P., *Fundamental Rights in Administrative Application and Enforcement of Community Law*, in VERVAELE (ed.), *Administrative Law Application and Enforcement of Community Law in The Netherlands* (1994), (v. *infra*), 39.
- VERVAELE J.A.E., *L'applicazione del diritto comunitario: la separazione dei beni*

- tra il primo e il terzo pilastro. - L'application du droit communautaire: la séparation des biens entre le premier et le troisième pilier, in corso di pubblicazione in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia* (ad hoc scripto).
- VERVAELE J.A.E. (ed.), *Administrative Law Application and Enforcement of Community Law in the Netherlands*, Deventer (Kluwer), 1994.
- VERVAELE J.A.E., *La fraude communautaire et le droit pénal européen des affaires*, Paris (Presses Universitaires de France), 1994.
- VERVAELE J., *Compétences en matière de sanctions administratives de et dans l'Union européenne. Vers un système de sanctions administratives européennes?*, in *Revue de droit pénal et de criminologie*, 1994, 933.
- VERVAELE J.A.E., *Administrative Sanctioning Powers of and in the Community*, Towards a System of European Administrative Sanctions?, in Vervaele (ed.), *Administrative Law Application and Enforcement of Community Law in the Netherlands* (1994), (v. supra), 161.
- VERVAELE J.A.E., *Fraudes communautaires et sauvegarde du droit communautaire: vers un droit pénal européen des affaires?*, in *Déviante et Société*, 1994, 201.
- VERVAELE J.A.E., *Fraud against the Community. The Need for European Fraud Legislation*, Deventer-Boston (Kluwer), 1992.
- VERVAELE J., *La Communauté économique face à la fraude communautaire. Vers un "espace pénal communautaire"?*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 1990, 29.
- VIHMEG T., *Topic and Jurisprudence* (1953), trad. it. di G. Grifo, Milano (Giuffrè), 1962.
- VIGNES D., *Bilan de recherches de la section de langue française du centre d'étude et de recherche de l'Académie*, in ACADEMIE DE DROIT INTERNATIONAL DE LA HAYE, Centre d'Etude et de Recherche de droit international et de relations internationales, *Les implications juridiques de 1993 pour les états membres et les états non membres de la CEE - The legal implications of 1993 for member and non-member countries of the EEC*, Dordrecht (M. Nijhoff Publishers), 1992, 1.
- VILLA V., *Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali*, Milano (Giuffrè), 1984.
- VILLANI U., *Il deficit democratico nella formazione delle norme comunitarie*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1992, 599.
- VILLIGER M.E., *Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention* (EMRK), Zurich (Schulthess Polygraphischer V.), 1993.
- VINCENZI C., *Deportation in Disarray: the Case of E.C. Nationals*, in *The Criminal Law Review*, 1994, 163.
- VINCIGUERRA S., *Introduzione allo studio del diritto penale inglese. I principi*, Padova (CEDAM), 1992.
- VIOLA F., *Il diritto come pratica sociale*, Milano (Jaka Book), 1990.
- VIOLA F., *Autorità e ordine nel diritto*, II ed. riv. e ampl., Torino (Giappichelli), 1994.

- II), 1987.
- VOGEL J., *Frode ai danni degli interessi finanziari delle Comunità europee - Beitrag zum Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1995, 601-631.
- VOGEL J., *Wege zu europäisch-einheitlichen Regelungen im Allgemeinen Teil des Strafrechts*, in *Juristen Zeitung*, 1995, 331.
- VOGEL J., *Die Kompetenz der EG zur Einführung supranationaler Sanktionen*, in AA.VV., *Die Bekämpfung* (1993), (v. supra), 170.
- VOGLER T., *Der Schutz der Menschenrechte bei der internationalen Zusammenarbeit in Strafsachen*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1993, 3.
- VOGLER T., *Bemerkungen um eine europäische Strafrechtsvereinheitlichung*, in AA.VV., *Strafrechtsreform und Rechtsvergleichung* (1979), v. supra, 144.
- VOGLER T., *Zur Tätigkeit des Europarats auf dem Gebiet des Strafrechts*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1967, 371.
- VOLK K., *Diritto penale ed economia*, Convegno di Bologna in memoria di F. Bricola (18-20 maggio 1993), Atti in corso di pubblicazione.
- VOLK K., *Introduzione al diritto penale tedesco*, p. 48, Padova (CEDAM), 1993.
- VON DER GROEBEN H., *Legitimationsprobleme der Europäischen Gemeinschaft*, Baden-Baden (Nomos), 1987.
- VON SIMSON W. - SCHWARZE J., *Europäische Integration und Grundgesetz*, *Maassstab und die Folgen für das deutsche Verfassungsrecht*, Berlin, New York (W. de Gruyter), 1992.
- WAGEMANN M., *Rechtsfertigungs- und Entscheidungsmuster im Bußgeldrecht der Europäischen Gemeinschaften*, Heidelberg (C.F. Müller Juristischer V.), 1992.
- WANNEMAKER W., *Problemes que pose au juge le traitement des affaires de fraude au préjudice de la communauté*, in TULKENS - VAN DEN WYNGAERT - VEROUSTRATE (eds), *La protection juridique des intérêts financiers des communautés européennes*, (v. supra), 71.
- WEIGEND T., *Strafrecht durch internationale Vereinbarungen - Verlust an nationaler Strafrechtskultur?*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1993, 774.
- WEILER J.H.H., LOCKHART N.J.S., "Taking Rights Seriously" Seriously: The European Court and its Fundamental Rights Jurisprudence, Part I e Part II, in *Common Market Law Review*, 1995, 51 e 579.
- WEILER J.H.H., *Il sistema comunitario europeo*, Bologna (Il Mulino), 1985.
- WEINBERGER O., *Leitender der Demokratie*, in *Rechtsstaat und Menschenwürde. Festschrift für Mahofer*, Frankfurt a.M. (V. Klostermann), 1988, 617.
- WELLS C., *Corporations and Criminal Responsibility*, Oxford (Clarendon), 1994.

- WENIG F.H., *sub art.* 172, in GRAETZ E. (Hrsg.), *Kommentar zum EWG-Vertrag*, II (stand: 1992), München (Beck).
- WERNER MENG, in VON DER GROBEN H., - THIESING J., - EHLEMAN D. (Hrsg.), *Kommentar zum EWG-Vertrag*, 4. Auf., Baden-Baden (Nomos), 1991, 5843.
- WILKITZ P., *Development of an Effective International Crime and Justice Programme - A European View*, in ESER A. - LAGODNY O. (Hrsg.), *Principles and procedures for a new transnational criminal law* (1992), (v. supra), 267.
- WINKLER R., *Die Rechtsnature der Geldbuße im Wettbewerbsrecht der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaften*, 1971.
- WOLTER J., *Menschenrechte und Rechtsgüterschutz in einem europäischen Strafrechtssystem*, in *Coimbra-Symposium* (1995), (v. supra), 3.
- WOLTER J., *Verfassungsrecht im Strafprozeß- und Strafrechtssystem*, in *Neue Zeitschrift für Strafrecht*, 1993, 1.
- WOUTERS J. - WYTTNCK P., *Het begrip onderbrenging en de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen in het Europees gemeenschapsrecht*, in *Tijdschrift Rechtspersonen en Vermoedingschapen*, 1992, 163.
- WURZEL K.G., *Das juristische Denken*, Wien, Leipzig (Montz Perles), 1924.
- ZACCARIA G., *Creatività e principi nell'ermeneutica di Emilio Betti*, in *Rivista di diritto civile*, 1992, I, 193.
- ZACCARIA G., *L'arte dell'interpretazione*, Padova (CEDAM), 1990.
- ZAGARIS B. - FANTAUZZI A. F., *International Criminal Law in a European Integration Context*, in *Comparative Law Yearbook*, 1992, 3.
- ZAGREBELSKY G., *Il diritto mille. Leggi diritti giustizia*, Torino (Einaudi), 1992.
- ZAGREBELSKY G., *La giustizia costituzionale*, Bologna (Il Mulino), 1988.
- ZAGREBELSKY G., *Il sistema costituzionale delle fonti del diritto*, Torino, 1984.
- ZANCHETTI M., *sub art.* 648 bis, in CRESPI-STELLA-ZUCCALA, *Commentario breve al codice penale* (1992), (v. supra), 1530.
- ZECCHINATO P., *La normalità della natura nella più recente filosofia italiana*, in A.A.VV., *Problemi di etica: fondazione norme orientamenti*, Padova (Fondazione Lanza - Gregoriana), 1990, 325.
- ZECCHINATO P., *Il punto arhimedeo*, Padova (Liviana), 1986.
- ZIESCHANG F., *Das Sanktionensystem in der Reform des französischen Strafrechts im Vergleich mit dem deutschen Strafrecht*, Berlin (Duncker & Humblot), 1992.
- ZOLO D., *Il principato democratico. Per una teoria realistica della democrazia*, Milano (Feltrinelli), 1992.
- ZUCCALA G., *La responsabilità oggettiva nel sistema penale italiano, con riferimento anche ai principi dell'Unione Europea - Die Erfolgsabfugung im italienischen Strafrecht, mit Bezug auch auf die Prinzipien der Europäischen Union*, nassunto della Relazione svolta al Colloquio "Unione Europea e

- unificazione della parte generale del diritto penale" (Padova, 22-23 ottobre 1994), svolti nell'ambito del Programma Vigoni, tra le Università di Padova e Freiburg i. Br. (dattiloscritto).
- ZUCCALA G., *Sul preteso principio di necessaria offensività del reato*, in *Studi mem. Delida*, III, Milano (Giuffrè), 1984, 1689.
- ZUCCALA G., *Della rieducazione del condannato nell'ordinamento positivo italiano*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1964, 402.
- ZUCCALA G., *L'infedeltà nel diritto penale*, Padova (CEDAM), 1961.
- ZULDEG M., *Der Beitrag des Strafrechts zur europäischen Integration*, in *Justizzeitung*, 1992, 761 [e in SUMER (Hrsg.), *Europäische Einigung und Europäisches Strafrecht* (1993), (v. supra), 41].
- ZWIEGERT K., *Der Einfluss des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf die Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten*, in *Rechts Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, vol. 28, 1964, 601.

STAMPATO PER CONTO
DELLA CASA EDITRICE CEDAM
DALLE GRAFICHE FIORINI
VERONA

